

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II) .....	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (I e V) .....	»	19
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	133
COMMISSIONI RIUNITE (IX e XI) .....	»	134
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	135
GIUSTIZIA (II) .....	»	146
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	164
DIFESA (IV) .....	»	169
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	176
FINANZE (VI) .....	»	180
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	204
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	222
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	289
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	306
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	322

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.**

AFFARI SOCIALI (XII) .....	<i>Pag.</i>	334
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	340
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	350
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	363
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	370
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI .....	»	371
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	372

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

Sui lavori del Comitato .....	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (C. 3196 Governo, Approvato dal Senato) (Parere alla Commissione VIII) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i> ) .....	4
Comunicazioni del Presidente .....	9

*Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Antonino LO PRESTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Aldo Brancher.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Sui lavori del Comitato.**

Roberto ZACCARIA segnala che il Comitato si trova ad esaminare un decreto-legge su cui è contemporaneamente in corso la discussione presso la Commissione di merito, dove si sono prospettate rilevanti e significative modifiche al testo. Ciò indurrebbe a valutare l'opportunità di rinviare la seduta del Comitato, al fine di poter esprimere il parere anche sulla base degli esiti della votazione degli emendamenti in sede referente.

Lino DUILIO osserva come le procedure previste per l'esercizio delle funzioni del Comitato debbano tenere conto delle reali circostanze in cui il Comitato è chiamato ad operare: pertanto, nella specifica circostanza che oggi ricorre, pur non

disconoscendo l'esigenza di esprimere tempestivamente un parere sul decreto-legge nel testo proveniente dal Senato, ritiene che sarebbe da evitare che la pronuncia del Comitato si riferisca ad un oggetto del tutto diverso da quello che concretamente in queste ore la Commissione Ambiente viene a definire, eventualmente interessando della questione il Presidente di quest'ultima Commissione.

Doris LO MORO invita a non soprassedere all'espressione del parere, anche prima che la Commissione modifichi il testo. A suo avviso, infatti, non deve venire meno questa specifica fase di esame parlamentare su una porzione del provvedimento, sia pure eventualmente destinata ad essere espunta. Rileva, peraltro, che allo stato non sono ancora iniziate le votazioni sugli emendamenti e non vi è dunque certezza sulla loro approvazione in Commissione.

Antonino LO PRESTI, *presidente*, pur comprendendo le ragioni sottese alla richiesta di rinvio, ritiene che la stessa non

possa essere accolta, in ragione delle disposizioni regolamentari che impongono al Comitato per la legislazione di esprimersi sui disegni di legge di conversione in termini estremamente brevi e sui testi ad esso trasmessi dalla Presidenza della Camera.

D'altra parte, proprio in ossequio all'esigenza di consentire un vaglio del Comitato per la legislazione il più completo possibile, come è noto, il Presidente della Camera, su impulso di alcuni membri dell'organo, ha sottoposto alla Giunta per il Regolamento la questione concernente la possibilità che il Comitato per la legislazione esprima sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge un secondo parere ove questi risultino modificati nel corso dell'esame in sede referente, possibilità che è stata quindi espressamente contemplata con il parere adottato dalla Giunta il 6 ottobre 2009.

Ove ve ne siano i presupposti procedurali, quindi, l'organo potrà adottare un secondo parere, specificatamente dedicato alle parti del provvedimento che risultino modificate dalla Commissione e che quindi non siano state oggetto di esame con la prima pronuncia.

Lino DUILIO precisa che nel suo precedente intervento aveva inteso appunto invitare il Presidente a sollecitare formalmente la Commissione di merito ad attivare la procedura prevista nel citato parere della Giunta.

Antonino LO PRESTI, *presidente*, si dichiara disponibile, nel trasmettere il parere che sarà licenziato, a segnalare al Presidente della Commissione VIII l'esigenza emersa in seno al Comitato di promuovere la procedura prevista dal parere della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009 per l'espressione di un secondo parere del Comitato sul testo come risultante al termine dell'esame degli emendamenti da parte della Commissione di merito.

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (C. 3196 Governo, Approvato dal Senato).**

(Parere alla Commissione VIII).

*(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Antonino LO PRESTI, *presidente*, comunica che svolgerà le funzioni di relatore in sostituzione dell'onorevole Pisicchio, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna. Al riguardo, desidera preliminarmente osservare che il decreto-legge presenta contenuti eterogenei, in massima parte conseguenti alle norme introdotte al Senato.

Roberto ZACCARIA invita al riguardo il Presidente a dare adeguato conto dell'entità delle modifiche apportate dal Senato al decreto originario, già di per sé estremamente ricco di contenuti, le quali, a suo giudizio, hanno finito con lo stravolgere totalmente il testo sotto il profilo della omogeneità.

Sarebbe in tal senso utile proseguire quella prassi che vede, nei pareri del Comitato per la legislazione, una quantificazione dei nuovi articoli introdotti dall'altro ramo del Parlamento ed una chiara indicazione del carattere eterogeneo del decreto-legge.

Si tratta di un aspetto da non trascurare, atteso che le valutazioni rese dagli organi parlamentari, anche consultivi, nel corso dell'istruttoria, rispondono anche ad una funzione conoscitiva nei confronti dei soggetti costituzionali esterni chiamati ad

esercitare un vaglio sulla produzione legislativa. Tra questi vi è innanzitutto il Presidente della Repubblica. Richiama, in tal senso, i principali contenuti del messaggio inviato dal Presidente Ciampi il 29 marzo 2002 e della nota diramata dal Presidente Napolitano in data 17 aprile 2009, volti a riaffermare i poteri di garanzia che la Costituzione attribuisce alla Presidenza della Repubblica circa il rispetto dei limiti ordinamentali anche nel corso dell'attività emendativa durante il procedimento di conversione.

Antonino LO PRESTI, *presidente e relatore*, dichiara di concordare pienamente con l'esigenza, di rimarcare incisivamente il carattere eterogeneo del provvedimento. Non può fare a meno in questa sede di sottolineare comunque che gli elementi di eterogeneità sono imputabili in massima parte all'azione emendativa sviluppatasi al Senato.

Illustra quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3196, e rilevato che:

il testo originario del decreto-legge recava misure destinate ad incidere su tre distinte situazioni di carattere emergenziale (sisma in Abruzzo, rifiuti in Campania, rischio idrogeologico) e sulla struttura del Servizio nazionale di protezione civile; tuttavia, al Senato, sono stati introdotti ben nove ulteriori articoli che, rispetto al predetto ambito normativo, conferiscono un forte carattere di eterogeneità al provvedimento, in quanto volti ad incidere sull'attività del Corpo nazionale soccorso alpino (articolo 5-*bis*), sulle procedure di reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali (articolo 14, comma 1, ultima parte), sull'ampliamento del numero dei membri del Governo (articolo 15, comma 3-*bis*), sull'organizzazione della Croce rossa (articolo 15, comma 3-*quater*), sulla formazione continua dei dipendenti pubblici (articolo 15-*bis*), sulla denominazione della Scuola

di specializzazione in discipline ambientali (articolo 17-*bis*), sull'edilizia carceraria (articoli 17-*ter* e 17-*quater*), sulla procedura di nomina di commissari straordinari (articolo 17-*quinquies*); peraltro, la massima parte delle disposizioni appaiono originare da tre distinti provvedimenti oggetto di esame del Consiglio dei ministri in tempi diversi (rispettivamente, il 17 dicembre 2009, per quelle in materia di emergenza ambientale, il 12 e 19 novembre 2009 quelle concernenti il rischio idrogeologico e, infine, il 13 gennaio 2010 quelle attuative del cosiddetto « piano carceri »);

in ragione della situazione emergenziale da fronteggiare, il provvedimento si caratterizza come disciplina ampiamente derogatoria del diritto vigente; in proposito, si rileva come, in alcuni casi, le disposizioni derogate siano specificatamente richiamate; in altri casi, invece, si fissa una deroga alle disposizioni vigenti in determinati settori (ad esempio, all'articolo 14, comma 1, si deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di reclutamento del personale); in particolare, l'articolo 17-*ter* prevede numerose ed ampie deroghe in funzione dell'obiettivo di realizzare con urgenza istituti penitenziari: si prevede, ad esempio, la deroga « alle vigenti previsioni urbanistiche » (comma 1), « alla normativa vigente » (comma 2), la disapplicazione dell'articolo 11 del testo unico in materia di espropriazione (comma 2); l'inammissibilità « delle opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente » (comma 4); la deroga al limite dei subappalti delle lavorazioni prevalenti (comma 7);

il decreto-legge modifica testualmente, all'articolo 15, comma 3-*quinquies*, una disposizione della legge finanziaria per il 2010, prima ancora che la stessa sia entrata in vigore; tale circostanza, come rilevato in occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione; inoltre, l'articolo 10, comma 6-*bis*, modifica in maniera non testuale l'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 90 del

2008, relativamente alla realizzazione, in Campania di un impianto di recupero dei rifiuti, con specifico riguardo alle procedure da seguire;

reca una disposizione di interpretazione autentica (articolo 1, comma 2-ter);

sotto il profilo dei rapporti tra le fonti, il provvedimento in esame determina talune forme di sovrapposizione tra diversi strumenti giuridici; in particolare, l'articolo 2 consente che con decreto del Presidente del Consiglio si proroghi per non più di sei mesi, un termine fissato dalla medesima disposizione di legge; l'articolo 9, comma 1, richiama un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri « in quanto compatibile »; l'articolo 10, comma 4, richiama, con riguardo all'intero territorio campano, gli obiettivi di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009; l'articolo 10, comma 6, prevede la revoca di atti posti in essere dalla Provincia, ove non espressamente confermati; l'articolo 15, comma 3, determina la nullità parziale *ex lege* di atti negoziali (compromessi e clausole compromissorie sottoscritte per la realizzazione di interventi emergenziali); inoltre, all'interno del decreto-legge si prevede l'adozione di un'ulteriore ordinanza e di ben diciassette ulteriori successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri a vario titolo legati all'attuazione delle disposizioni in esso previste;

in ragione della previsione di numerosi adempimenti successivi e dell'espresso riferimento a termini di efficacia significativamente distanti nel tempo (sia l'articolo 1, comma 1, secondo periodo che l'articolo 11, comma 5-*quater* – entrambi introdotti dal Senato – trovano applicazione a decorrere dal 2011), il provvedimento introduce misure la cui rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della « immediata applicabilità » delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti;

in difformità dalla prescrizione dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, secondo cui il contenuto dei decreti legge deve essere corrispondente al titolo, il provvedimento non reca alcun riferimento nel titolo ai contenuti degli articoli introdotti durante l'*iter* di conversione, né ciò avviene nelle rubriche degli articoli 14 e 15;

il provvedimento, inoltre, adotta espressioni imprecise ovvero dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione (ad esempio, l'articolo 1, comma 2, si riferisce al Commissario delegato all'emergenza conseguita al terremoto che ha colpito l'Abruzzo, senza citare gli estremi del provvedimento di nomina; l'articolo 11, comma 2, dispone che le società provinciali per la gestione dei rifiuti si devono « intendere costituite, in via d'urgenza, nelle forme di assoluti ed integrali partecipazione e controllo da parte delle amministrazioni provinciali, prescindendo da comunicazioni o da altre formalità ed adempimenti procedurali »; l'articolo 14, comma 3-*quinquies* fa riferimento alle « dotazioni organiche di fatto »);

il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 17-*quinquies* – che modifica in modo non testuale l'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, per escludere l'applicazione dell'articolo 11 della legge

n. 400 del 1988 « al fine di garantire una più celere definizione del procedimento di nomina dei Commissari straordinari » previsti dal citato articolo 4 – si chiarisca comunque quale sia la procedura di nomina con riguardo alla fase della deliberazione (precisando cioè se si richieda comunque il decreto del Presidente della Repubblica o se occorra il decreto del Presidente del Consiglio su deliberazione del Consiglio dei Ministri) ed a quelle successive (l'articolo 11 prevede espressamente che del conferimento dell'incarico sia data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella *Gazzetta Ufficiale*); ciò anche al fine di chiarire in che termini i decreti di nomina del Presidente della Repubblica già emanati si debbano intendere « conseguentemente modificati », come appunto prevede la disposizione in oggetto;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

si provveda ad adeguare il contenuto dell'articolo 18, comma 1 – che prevede la copertura finanziaria per un affitto di durata quindicennale del termovalorizzatore di Acerra – a quanto statuito dall'articolo 7, comma 4, che, nel testo modificato dal Senato, considera un contratto di affitto del medesimo termovalorizzatore di soli due anni (invece dei 15 originariamente previsti);

si coordini la previsione dell'articolo 16, comma 3 – secondo cui la istituenda società Protezione civile s.p.a. « ha ad oggetto esclusivo lo svolgimento dei compiti e delle attività strumentali e di supporto tecnico amministrativo per il Dipartimento della protezione civile – con il comma 7, lettera e) che invece indica tra i contenuti necessari del futuro statuto societario « l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera prevalente in favore del Dipartimento della protezione civile »;

all'articolo 17-ter, comma 7, si corregga il riferimento ivi contenuto all'articolo 18 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, al fine di fare riferimento all'articolo 118

del citato codice, trattandosi di un evidente richiamo al regime dei subappalti (di cui all'articolo 118) e non alla normativa sui contratti aggiudicati in base a norme internazionali (materia trattata nell'articolo 18);

Il Comitato osserva, altresì, quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 3, comma 5 – secondo cui « dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 gennaio 2011, non possono essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e dell'Unità stralcio e che quelle pendenti sono sospese » – dovrebbe effettuarsi un coordinamento con il comma 1 e 4 dello stesso articolo: il comma 1, infatti, prevede la proposizione di contenziosi ed il comma 4 contempla ricorsi giurisdizionali relativi all'atto di accertamento della massa attiva e passiva effettuato dalla medesima Unità stralcio;

all'articolo 10-bis – secondo cui nei territori già destinatari di declaratoria dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti e per la durata di dodici mesi dalla cessazione dello stato di emergenza, trova applicazione in via obbligatoria l'aumento della pena per la recidiva non inferiore ad un terzo della pena per i delitti previsti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 172 del 2008 – dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se fare esplicito riferimento all'articolo 99, quinto comma, del Codice penale, che dispone in modo analogo con riguardo alla recidiva, limitando tuttavia l'inasprimento della pena ai soli casi di recidiva per delitti non colposi;

all'articolo 16, comma 1-*quater* – ove si definisce espressamente La Protezione civile servizi s.p.a. come una « società in house » – dovrebbe precisarsi se per essa trovino integrale applicazione le recenti disposizioni dettate dall'articolo 15 del

decreto-legge n. 135 del 2009 proprio con riferimento alle forme di affidamento in deroga alle modalità ordinarie;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 1, comma 1, secondo periodo – che autorizza la spesa di un milione di euro per l'anno 2011 e di un milione di euro *a decorrere dal 2013* per assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico – dovrebbe valutarsi se sia congruo l'omesso finanziamento relativo all'anno 2012;

con riguardo ai termini già scaduti, dovrebbe verificarsi l'esigenza di una loro modifica ove non abbia ancora avuto esecuzione l'adempimento ivi previsto, ed in particolare:

a) all'articolo 2, comma 1, che prevede un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sette giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge;

b) all'articolo 4, comma 2, che fissa un termine al trentesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto-legge;

c) all'articolo 6, che impone all'ENEA di definire il valore dell'impianto di Acerra entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;

d) all'articolo 8, comma 2, che fissa il termine del 15 gennaio 2010 (previa stipulazione del contratto di affitto) per l'assunzione della gestione provvisoria ed esclusiva dell'impianto da parte del soggetto aggiudicatario della procedura di affidamento già esperita dalle strutture del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania;

e) all'articolo 15, comma 2, secondo cui deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta

il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza;

all'articolo 7, comma 2 – che demanda ad un « *apposito provvedimento normativo* » la individuazione delle risorse necessarie in caso di trasferimento a soggetto pubblico del termovalorizzatore di Acerra, anche a valere sulle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate – dovrebbe verificarsi se tale previsione non debba considerarsi superata da quanto adesso dispongono l'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, (che rende provvisoriamente indisponibili – nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate – 355 milioni di euro per l'anno 2011) e l'articolo 18, comma 1-*bis*, il quale prevede che ai suddetti oneri si provveda a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate;

all'articolo 11, comma 8 – che prevede il trasferimento del personale già operante negli impianti di trattamento dei rifiuti con contratto a tempo indeterminato, « *senza instaurazione di rapporti di pubblico impiego* » alle amministrazioni provinciali ovvero a società provinciali per la gestione dei rifiuti (che si devono « intendere costituite, in via d'urgenza », secondo quanto dispone il comma 2) – dovrebbe valutarsi la congruità dello strumento contrattuale individuato, ove l'assunzione avvenga da parte delle amministrazioni provinciali. »

Roberto ZACCARIA riconosce che la proposta di parere del relatore è ricca di contenuti e indicazioni migliorative del testo. Tuttavia, a suo avviso, non sono evidenziati nella dovuta misura alcuni gravissimi aspetti patologici che chiaramente connotano il provvedimento all'esame.

Si riferisce, in particolare, all'esigenza di rendere maggiormente stringente l'osservazione relativa all'articolo 3, comma 5, al fine di chiarirne la portata. Trattasi, infatti, di una questione estremamente delicata ed allarmante, tanto che, a quanto gli risulta, lo stesso relatore nella Commissione di merito si accingerebbe a pre-

sentare un emendamento volto a chiarire la non applicabilità della disposizione alle azioni penali.

Rileva poi che nella proposta di parere non risulta adeguatamente affrontata la più generale questione del rapporto tra l'esercizio di poteri *extra ordinem*, sia amministrativi che normativi, ed il principio di legalità, la cui tutela è messa in crisi dal ricorso ampio e sistematico alla deroga, avente una portata generalissima e finanche estesa all'intero ordinamento. Viene in evidenza un problema non solo di carattere costituzionale – per quanto attiene all'effettività del principio di legalità e del connesso controllo giudiziario – ma anche, per i profili di competenza del Comitato per la legislazione, una questione che concerne la chiarezza delle norme da applicare ovvero di quelle derogabili.

Lino DUILIO, pur nella consapevolezza dei precisi limiti di competenza posti al Comitato, che non può estendere la propria azione valutativa alla sfera del merito e in nessun caso prestarsi alla polemica politica, rileva come alcune delle questioni poste dal collega Zaccaria siano assolutamente fondate, tanto più se si considerano le sempre più frequenti distorsioni progressive dell'ordinamento, più volte inutilmente segnalate.

Nell'ottica quindi di evitare sterili schematismi procedurali, ritiene che il Comitato, facendo leva sui parametri che pongono capo alle esigenze di chiarezza e proprietà della formulazione dei testi, dovrebbe comunque censurare le disposizioni volte ad attribuire potestà derogatorie svincolate dalla puntuale indicazione delle norme che vengono ad essere derivate.

Antonino LO PRESTI, *presidente e relatore*, non concorda con il rilievo espresso dal collega Zaccaria, circa l'eventuale necessità di chiarire l'esclusione della tutela penale dall'ambito di applicazione dell'articolo 3, comma 5. Osserva infatti che una lettura sistematica di tale disposizione e scevra da condizionamenti politici consente di evincere senza alcun ombra di

dubbio la sua riferibilità ai soli ambiti civile ed amministrativo, come peraltro risulta in maniera inequivoca dalle cronache giudiziarie che in questi giorni fanno riferimento al settore della protezione civile. Ritiene invece auspicabile un chiarimento circa i rapporti con il comma precedente, che invece ammette ricorsi giurisdizionali.

Con riferimento invece alle osservazioni relative agli effetti sul principio di legalità, fa presente che si tratta di questioni delicate, ma anche tali da ingenerare il rischio di spostare il dibattito verso un terreno squisitamente politico. Su questi aspetti non esclude, per il futuro, comunque una sua iniziativa volta ad interessare la Presidenza della Camera.

In merito alla normativa derogatoria, ricordato che secondo giurisprudenza costante, il Comitato si limita a segnalare all'organo competente per il merito eventuali norme recanti deroghe, ritiene peraltro che possa concordarsi sulla proposta avanzata dal collega Duilio circa l'opportunità di inserire, a partire dalle prossime pronunce, nella parte dispositiva la richiesta di massima chiarezza in ordine alle norme oggetto di deroga.

Dopo che il Comitato ha approvato la proposta di parere, Antonino LO PRESTI, *presidente*, dà conto del testo della lettera di trasmissione del parere approvato, nella quale si segnala, come precedentemente annunciato, l'esigenza emersa in seno al Comitato di promuovere la procedura prevista dal parere della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009 per un secondo parere del Comitato.

#### Comunicazioni del Presidente.

Antonino LO PRESTI, *presidente*, desidera infine sottoporre alla valutazione dei colleghi alcune iniziative che è suo intendimento sviluppare durante il proprio mandato.

Nel ricordare che, in occasione della tavola rotonda dello scorso 12 gennaio, il Comitato per la legislazione aveva ricevuto

l'incarico di valutare le conseguenze, a legislazione vigente, che la definitiva approvazione del Trattato di Lisbona pone nel modo di legiferare ai Parlamenti, in forma di aver avuto un colloquio con il Presidente Fini, nel corso del quale ha manifestato l'intenzione di adempiere a tale compito.

Pertanto, sottopone ai colleghi la proposta di dar vita ad un ciclo di audizioni dei ministri preposti ai settori più direttamente coinvolti dagli effetti che il Trattato di Lisbona produrrà sui processi normativi, sia sul piano nazionale che nel duplice versante dei rapporti con l'Unione europea e con le Regioni. Tali incontri consentiranno di assumere le informazioni e le valutazioni necessarie ad un'indagine a tutto campo sull'evoluzione degli strumenti normativi derivanti dall'entrata in vigore del Trattato, sull'attuazione delle

politiche di *better regulation* definite a livello comunitario e interno, sulle possibili interazioni tra livello statale e regionale nella fase discendente ed ascendente, e sulle prospettive di adeguamento delle fonti del diritto e dei metodi della legislazione alla nuova dimensione dei livelli territoriali di governo.

Tale filone di indagine potrebbe poi essere integrato con mirate iniziative di approfondimento sui metodi della legislazione, con riguardo alle tecniche di valutazione normativa – *ex ante* ed *ex post* – ed all'uso di strumenti legislativi ed altri strumenti di decisione (ordinanze, piani, programmi, circolari eccetera), che integri quella già svolta con riguardo al decreto-legge.

Il Comitato prende atto.

**La seduta termina alle 14.35.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. C. 3175 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) . . . . .	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . .	18

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.*

#### La seduta comincia alle 11.45.

**DL 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. C. 3175 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, avverte che si soffermerà sugli articoli 1, 2, 3, 4 e 7, di più diretta competenza della Commissione affari costituzionali, mentre i restanti articoli saranno illustrati dal collega Contento, in qualità di relatore per la Commissione giustizia.

Rileva che l'articolo 1 istituisce l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confi-

scati alla criminalità organizzata, la riconosce quale personalità giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia organizzativa e contabile e ne pone la sede principale in Reggio Calabria. L'Agenzia è sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.

Per quanto riguarda le competenze, l'Agenzia provvede alla acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; alla acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; alla verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; all'accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; alla programmazione dell'assegnazione e destinazione dei beni confiscati; all'analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione.

L'Agenzia, ancora, provvede alla amministrazione e alla custodia dei beni sequestrati e all'amministrazione e destinazione dei beni confiscati nel corso del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali antimafia di cui alla legge n. 575 del 1965, la cui disciplina viene contestualmente modificata dall'articolo 5 del provvedimento in esame, del quale riferirà il collega Contento.

L'Agenzia provvede altresì all'amministrazione e alla custodia dei beni sequestrati e all'amministrazione e destinazione dei beni confiscati in caso di condanna per determinati gravi delitti per i quali è prevista una disciplina particolare in ordine al sequestro e alla confisca ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, la cui disciplina è anch'essa modificata dall'articolo 5 del provvedimento in esame.

L'Agenzia provvede poi all'adozione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari *ad acta*.

Illustra l'articolo 2 che prevede, quali organi dell'Agenzia, il Direttore, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori.

Il Direttore è scelto tra i prefetti e viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e collocato in posizione di fuori ruolo. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo.

Il Consiglio direttivo è composto di 5 membri: il Direttore dell'Agenzia, che lo presiede; un rappresentante del Ministero dell'interno; un magistrato designato dal Ministro della giustizia; un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia; il Direttore dell'Agenzia del demanio o un suo delegato.

Il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo viene proposto dal Ministro dell'interno al Presidente del Consiglio dei ministri.

Ricorda che il Ministro dell'interno, con un comunicato stampa del 4 febbraio, ha annunciato la nomina di Alberto Di Pace a direttore dell'Agenzia per beni sequestrati alla criminalità organizzata. Gli altri componenti dell'Agenzia, nominati con decreto firmato dal Presidente del Consiglio lo stesso giorno sono Carlo Meloni, in rappresentanza del ministero dell'interno, Luigi Birritteri, in rappresen-

tanza del ministero della giustizia, Alberto Cisterna, sostituto procuratore antimafia designato dal Procuratore nazionale antimafia, e Maurizio Prato, in rappresentanza del ministero dell'economia e delle finanze.

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti ed è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Rileva che non è specificata la durata degli mandati conferiti ai suddetti organi né se sia possibile che la stessa carica sia rinnovata. Non è invece previsto un controllo specifico sull'Agenzia da parte della Corte dei conti. Essa è comunque soggetta al controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio operato dalla Corte dei conti in via generale nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994.

Il comma 6, infine, stabilisce che i compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Si sofferma sull'articolo 3, che definisce le attribuzioni degli organi dell'Agenzia.

In particolare, il Direttore dell'Agenzia ha la rappresentanza legale dell'Agenzia; può nominare uno o più delegati; convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute; provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati; presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo; riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2-*duodecies*, comma 4, ultimo periodo, della legge n. 575 del 1965, che prevede che il Governo trasmetta ogni sei mesi al Parlamento una relazione riguardo

ai dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, i dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e i dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati.

L'articolo assegna inoltre all'Agenzia, in via generale, il compito di provvedere all'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati.

L'Agenzia adotta altresì i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati verso le primarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dalla già citata legge n. 575 del 1965.

Sempre secondo le modalità indicate dalla predetta legge, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta, in casi eccezionali previsti dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza ovvero qualora un bene confiscato sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, provvedimenti di vendita, distruzione o demolizione del medesimo bene.

Si prevede che l'Agenzia, in merito alle attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati, può avvalersi delle prefetture territorialmente competenti, senza oneri per la finanza pubblica. In tali casi i prefetti costituiscono, sempre senza oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.

Spetta, ancora, all'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adottare gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati; programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca; approvare piani generali di destinazione dei beni confiscati; richiedere la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici; approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; verificare l'utilizzo dei beni, da parte dei privati

e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione; revocare il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate; sottoscrivere convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto; provvedere all'eventuale istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie; adottare un regolamento di organizzazione interna.

L'Agenzia è poi autorizzata a chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, dell'autorità giudiziaria, di enti ed associazioni di volta in volta interessati.

Il collegio dei revisori, a sua volta, provvede al riscontro degli atti di gestione; alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.

Illustra quindi l'articolo 4, che disciplina l'organizzazione dell'Agenzia.

L'articolo rimette a uno o più regolamenti da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia e sulla contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, nella quale deve essere assicurata la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati. I regolamenti devono intervenire inoltre in materia di comunicazioni, anche telematiche, tra l'Agenzia e l'Autorità giudiziaria, nonché di flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia.

Quanto ai rapporti tra l'Agenzia che viene istituita e l'Agenzia del demanio in merito all'amministrazione ed alla custo-

dia dei beni confiscati, si prevede che questi siano regolati mediante una apposita convenzione non onerosa.

È previsto, ancora, che l'Agenzia, in seguito all'entrata in vigore dei regolamenti anzidetti può avvalersi, per l'assolvimento dei suoi compiti anche di altre amministrazioni ovvero di enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, stipulando apposite convenzioni non onerose.

L'Agenzia viene ricompresa tra gli organismi pubblici ai quali si applica il sistema di tesoreria unica.

L'articolo 7, infine, detta disposizioni volte a garantire l'immediata operatività dell'Agenzia, che sostituisce il Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali.

Si stabilisce, in primo luogo, che, nella fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, la dotazione organica dell'Agenzia sia determinata, con provvedimento del Direttore, in trenta unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, una volta assegnato all'Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza.

È previsto inoltre che il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica, possa stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.

Una volta nominato il Direttore, cessa l'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e, contestualmente, sono trasferite all'Agenzia le relative funzioni e risorse strumentali e finanziarie nonché le risorse umane, nei limiti delle suddette trenta unità, che mantengono la medesima posizione già occupata presso il Commissario.

Il testo prevede che l'Agenzia subentri, poi, nelle convenzioni, nei protocolli e nei

contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario, avvalendosi, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 10, di esperti e collaboratori esterni.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore per la II Commissione*, prima di passare all'illustrazione delle disposizioni che più da vicino attengono alla competenza della Commissione Giustizia, ritiene di premettere che in questa fase si limiterà ad evidenziare il meccanismo individuato dal decreto-legge al fine di dare attuazione al principio intorno al quale esso è stato predisposto.

Come si legge nella relazione illustrativa di accompagnamento al disegno di legge, il presente decreto costituisce il superamento delle due distinte fasi di amministrazione dei beni. La prima è affidata all'autorità giudiziaria che gestisce i beni fino alla confisca. La seconda all'Agenzia del demanio, per la destinazione del bene per finalità istituzionali e di utilità sociale. Sempre per il Governo, questa suddivisione si è rivelata l'ostacolo più grave ad una rapida ed efficace destinazione dei beni. Pertanto, come ha illustrato il relatore per la I Commissione, il provvedimento in esame conferisce alla sola Agenzia la duplice qualità di amministratore giudiziario e di soggetto titolare della potestà di destinazione dei beni.

Nell'intenzione del Governo, l'immediata e diretta interlocuzione tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria, preposta ai procedimenti penali e di prevenzione, è destinata a ridurre drasticamente i tempi intercorrenti tra l'iniziale sequestro e la definitiva destinazione dei beni. A tutti è ben chiara, infatti, l'esigenza di ridurre ai minimi termini possibili il periodo intercorrente tra questi due momenti.

Il decreto-legge, inoltre, è finalizzato a liberare il giudice delegato da una serie di incombenze, con effetti positivi anche sulla funzionalità degli uffici giudiziari, nonché a determinare risparmi sulle spese di gestione e di amministrazione finora sostenute.

Ritiene inoltre necessario fare anche una precisazione di metodo. La comples-

sità della materia oggetto del decreto-legge è tale da rendere opportuna una fase istruttoria acquisitiva di dati ed elementi adeguatamente approfondita, che potrebbe avvalersi anche dello strumento delle audizioni. Particolarmente interessanti potrebbero essere le audizioni di coloro che direttamente applicano la normativa che il decreto intende modificare. Si tratta, più in particolare, del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, nonché del direttore dell'Agenzia del demanio.

Ritiene altresì opportuno che le Commissioni acquisiscano le relazioni annuali di sintesi per gli anni 2008 e 2009 del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione per i beni confiscati ad organizzazioni criminali.

Passando all'esame del testo del decreto-legge, si sofferma sugli articoli 5, 6 e da 8 a 11.

In particolare, l'articolo 5 novella gli articoli da 2-*sexies* a 2-*duodecies* della legge n. 565 del 1975, relativi al sequestro e alla confisca antimafia e l'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992 (convertito dalla legge n. 356 del 1992) che disciplina specifiche ipotesi di confisca penale obbligatoria.

Il comma 1, interviene in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

Le lettere *a)*, *b)* e *c)*, in particolare, modificano gli articoli da 2-*sexies* a 2-*octies*, con la finalità di sostituire l'Agenzia nazionale all'attuale amministratore nei compiti di gestione dei beni sequestrati. Infatti, il tribunale, con il provvedimento con cui è disposto il sequestro, affida all'Agenzia l'amministrazione giudiziaria dei beni.

Per quanto riguarda il ruolo dei soggetti iscritti all'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, esso consiste nel coadiuvare l'Agenzia, allorché chiamati dalla medesima, nella gestione dei beni; nel caso di aziende, l'Agenzia si avvale preferibilmente di persone scelte nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo.

Il ruolo del giudice tutelare viene conseguentemente ridimensionato.

All'Agenzia – immessa nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria – sono attribuiti i compiti, attualmente spettanti all'amministratore, di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati (nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni) nonché le funzioni attualmente assegnate all'amministratore nel caso di aziende. Si attribuisce inoltre, in via generale, all'Agenzia il compito di adottare tutte le determinazioni necessarie al fine di assicurare la tempestiva destinazione dei beni confiscati e il potere, a tal fine, di richiedere alle competenti amministrazioni tutti i provvedimenti che si rendono necessari, previa comunicazione al giudice delegato.

Non muta la disciplina delle spese per la conservazione e amministrazione dei beni contenuta nell'articolo 2-*octies*. Talune modifiche sono invece apportate alla disciplina dei compensi.

Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione dell'Agenzia, si dispone che al fine di consentire la verifica dell'andamento dell'amministrazione, essa trasmetta al tribunale periodiche relazioni. Viene inoltre aumentato da uno a tre mesi il termine entro il quale l'Agenzia deve presentare al giudice delegato la relazione particolareggiata e precisato che tale relazione riguarda, oltre che lo stato e la consistenza, anche il valore dei beni sequestrati.

Le lettere *d)*, *e)* ed *f)* intervengono sull'amministrazione e destinazione dei beni confiscati, novellando gli articoli da 2-*novies* a 2-*undecies* della citata legge n. 575.

Le modifiche all'articolo 2-*nonies* riguardano: l'introduzione dell'obbligo di comunicazione del provvedimento definitivo di confisca all'Agenzia e la corrispondente eliminazione dell'analogo obbligo attualmente previsto nei confronti del Dipartimento della pubblica sicurezza presso il Ministero dell'interno; l'attribuzione dei poteri di gestione dei beni confiscati al-

l'Agenzia; l'eliminazione della previsione del controllo del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, nonché della possibilità di revoca in ogni tempo dell'amministratore sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione o all'attuazione del provvedimento di destinazione.

Le modifiche all'articolo 2-*decies* riguardano il procedimento di adozione del provvedimento che imprime la destinazione di beni immobili e beni aziendali confiscati gestiti dall'Agenzia.

In particolare, il provvedimento di destinazione, anziché dal prefetto, viene adottato dall'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo; viene eliminata la proposta del dirigente regionale dell'Agenzia del demanio; viene eliminato l'obbligo di sentire le amministrazioni interessate nonché i soggetti cui è devoluta la gestione dei beni; ai fini della stima del valore dei beni, si tiene conto in primo luogo della relazione particolareggiata presentata dalla medesima agenzia al giudice delegato.

Le modifiche all'articolo 2-*undecies* riguardano invece la destinazione dei beni confiscati. Esse operano in primo luogo la sostituzione del riferimento ai soggetti che attualmente intervengono nella gestione dei beni confiscati (amministratore; competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze; Ministero delle finanze; Agenzia del demanio) con quello all'Agenzia e precisano, con riferimento alle varie possibili destinazioni, la necessità di un provvedimento dell'Agenzia.

Segnala quindi le ulteriori significative novità.

Nei casi previsti dal comma 2, lettere *b)* e *c)*, di trasferimento di beni immobili agli enti territoriali, se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, si prevede che l'Agenzia disponga la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.

Al comma 3-*bis* si prevede l'estensione anche ai beni mobili della disciplina dettata per i beni mobili registrati (affidamento dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per

le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale; si prevede anche la possibilità di affidare i medesimi beni alla stessa Agenzia).

Attraverso la novella al comma 4, si modifica ulteriormente la disciplina delle operazioni di destinazione dei beni aziendali e di vendita dei beni immobili di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per finalità di pubblico interesse (disciplina su cui è da ultimo intervenuta la legge finanziaria 2010). Si prevede in particolare che a tali operazioni proceda l'Agenzia, la quale, come nel testo vigente, dovrà richiedere al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata.

La lettera *g)* del comma 1, infine, novella l'articolo 2-*duodecies*, comma 4, della legge n. 575 del 1965, integrando il contenuto del regolamento attualmente previsto per la disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati: si prevede che il regolamento disciplini anche la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia nazionale.

Il comma 2 dell'articolo 5 modifica la disciplina della confisca in ipotesi particolari, di cui all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992 (convertito dalla legge n. 356 del 1992), intervenendo in particolare sulla gestione dei beni sequestrati e confiscati (comma 4-*bis*).

La novella apportata dal decreto-legge in esame è volta a prevedere una disciplina differenziata in relazione alla natura del delitto: nel caso di procedimenti per

delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale si applicano direttamente le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2-*quater* e da 2-*sexies* a 2-*duodecies* della n. 575 del 1965; nei casi di sequestro e confisca per delitti diversi, le stesse disposizioni si applicano nei limiti della compatibilità; in tali casi il tribunale nomina un amministratore.

L'articolo 6 novella, rispettivamente, la legge n. 565 del 1975 e l'articolo 416-*bis* del codice penale, con la finalità, indicata nella relazione illustrativa, di « adeguarne il contenuto alle attuali differenti forme di criminalità organizzata esistenti nel Mezzogiorno d'Italia, con particolare riferimento a quelle della regione Calabria ».

In particolare, vengono modificati: l'articolo 1 della legge n. 575 del 1965, che definisce l'ambito di applicazione della medesima legge, con l'esplicitazione della sua applicabilità agli indiziati di appartenere (oltre che alla mafia e alla camorra) anche alla 'ndrangheta; l'articolo 416-*bis*, ottavo comma, del codice penale, con la precisazione dell'applicabilità del medesimo articolo anche alla 'ndrangheta.

L'articolo 8 attribuisce all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Agenzia nazionale. Conseguentemente, per le controversie di cui al comma 1 dell'articolo 9, l'Agenzia è domiciliata presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Il comma 1 dell'articolo 9, segnatamente, prevede la competenza del TAR Lazio con sede in Roma per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del decreto-legge, ivi incluse quelle cautelari; la rilevabilità d'ufficio delle questioni di competenza.

L'articolo 10 reca disposizioni di carattere finanziario, volte alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del decreto.

L'articolo 11 reca la clausola di immediata entrata in vigore del provvedimento.

Osserva conclusivamente che taluni aspetti del provvedimento potrebbero essere migliorati o più correttamente for-

mulati. Si riferisce in particolare all'opportunità di differenziare la disciplina del sequestro con riferimento all'oggetto dello stesso, a seconda che si tratti, ad esempio, di beni aziendali, quote o pacchetti azionari. Al fine di velocizzare i tempi di gestione, ritiene altresì opportuno prevedere che le comunicazioni dell'Agenzia nazionale avvengano in via telematica. Ritiene altresì necessario coordinare le disposizioni previste dal provvedimento in esame con la normativa vigente che consente di affidare beni in custodia alla polizia giudiziaria. Altra questione delicata, a suo giudizio, consiste nella permanenza, accanto alla gestione accentrata dell'Agenzia nazionale, di uffici periferici del Ministero dell'economia che conservano delle competenze in materia di gestione delle spese. Esprime infine perplessità sulla disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, laddove si prevede che le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2-*quater* e da 2-*sexies* a 2-*duodecies* della legge n. 575 del 1965 si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai casi di sequestro e confisca di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5, per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.

Lorenzo RIA (UdC) conviene con il relatore per la II Commissione circa l'opportunità di procedere ad un ciclo di audizioni. In tale contesto ritiene che dovrebbe essere audito il precedente Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione per i beni confiscati ad organizzazioni criminali, dottor Antonio Maruccia, in quanto redattore delle relazioni annuali di sintesi per gli anni 2008 e 2009, che l'onorevole Contento proponeva di acquisire.

Donatella FERRANTI (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori, che hanno analizzato ed illustrato il provvedimento in modo attento ed equilibrato. Conviene sulla opportunità di svolgere un ciclo di audizioni, riservandosi di

indicare i soggetti che riterrebbe utile audire nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite I e II, convocata per oggi.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che le questioni poste con riguardo allo svolgimento di audizioni saranno approfondite nell'ambito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista al termine dell'odierna seduta.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 16 febbraio 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.15 alle 12.30.

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	19
ALLEGATO ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge</i> ) .....	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	29

#### SEDE REFERENTE

Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, il vice ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas e il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

#### La seduta comincia alle 13.

**DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.**

**C. 3146 Governo.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunicato che sono stati presentati 251 emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato*), avverte che alcune delle proposte emendative presentano profili di criticità

relativamente alla loro ammissibilità. Ricorda, in proposito, che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Al riguardo, segnala che tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Con riferimento al provvedimento in esame, rileva che esso si compone di norme che intervengono sulle disposizioni della legge n. 191 del 2009 finalizzate ad una riduzione del contributo ordinario agli enti locali e che dispongono, in relazione

ad essa, una serie di misure per farvi fronte. Il provvedimento interviene altresì sulle circoscrizioni dei collegi spettanti alle province ed in materia di emolumenti e di utilità percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato. Infine il decreto-legge prevede specifiche misure di carattere finanziario per la funzionalità degli enti locali.

Tenuto conto degli ambiti di materia su cui interviene il provvedimento, sono quindi da considerare inammissibili, in quanto non strettamente attinenti al contenuto del decreto-legge, le seguenti proposte emendative:

l'emendamento Nannicini 1.25, che interviene sulla procedura di accorpamento dei Comuni, prevedendo modalità di carattere perentorio, che oltretutto paiono in contrasto col dettato dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione;

gli emendamenti Galletti 1.4 e 1.7, Mura 2.7 e 2.6, gli articoli aggiuntivi Vassallo 1,01, Tassone 1.03 e Mura 2.01, volti a prevedere disposizioni in materia elettorale per il rinnovo dei Consigli comunali e provinciali a seguito del verificarsi di eventi diversi dalla scadenza del mandato;

gli emendamenti Vannucci 3.2, 3.3 e 3.4, che recano disposizioni specifiche in materia previdenziale riguardanti i consiglieri e assessori regionali.

Con riguardo a una serie di proposte emendative che recano disposizioni finalizzate alla razionalizzazione delle spese degli enti locali, non si ritengono ammissibili quelle che esulano dalle modifiche e integrazioni al pacchetto di norme della legge finanziaria per il 2010 (commi da 183 a 188 dell'articolo 2), oggetto specifico dell'articolo 1 del provvedimento in esame, salvo che siano strettamente consequenziali alle stesse, quali quelle relative alla modifica delle competenze dei consigli comunali e dei segretari comunali conseguenti alla soppressione della figura del direttore generale. Resta chiaramente

ferma la facoltà di presentare tali proposte all'interno dell'esame del disegno di legge concernente la Carta delle Autonomie (C. 3118), assegnato alla I Commissione.

Rispetto ad un'altra serie di proposte emendative va considerato come solo determinati profili della finanza locale siano oggetto del provvedimento. La disciplina recata dal decreto-legge si limita, infatti, a regolare i trasferimenti in favore degli enti locali relativi al 2010, prevede un contributo per accelerare l'estinzione dei mutui e dei prestiti obbligazionari, reca norme relative alla ripartizione del contributo straordinario già riconosciuto al comune di Roma dalla legge finanziaria per il 2010 nonché interventi finanziari per lo sviluppo delle isole minori. In applicazione dei richiamati principi relativi all'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, non potranno pertanto essere ritenute ammissibili proposte emendative relative ad ulteriori e diversi aspetti della finanza locale e, in particolare, gli emendamenti volti a modificare il patto di stabilità interno, che solo indirettamente influisce sulle modalità e i limiti in base ai quali gli enti locali possono disporre delle proprie risorse finanziarie e, quindi, anche dei trasferimenti statali. In particolare, sono da ritenersi inammissibili le seguenti proposte:

l'emendamento Vanalli 1.3, volto a prevedere norme per i piccoli comuni per l'attribuzione delle competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici, nonché in materia di documenti contabili;

l'emendamento Schirru 1.26, volto a impegnare l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali ad incrementare il numero dei posti previsti nel bando di concorso del 2007;

l'emendamento Marchi 1.30, che dispone la proroga dei proventi derivanti dalle concessioni edilizie da destinare al finanziamento di spese correnti e di manutenzione ordinaria;

l'emendamento Ceroni 1.10, che interviene sul Codice dei contratti pubblici;

gli emendamenti Cesare Marini 1.12, 1.13, riguardanti le funzioni di Segretario nei piccoli comuni;

l'emendamento Cesare Marini 1.14, che prevede che l'indennità di carica degli amministratori degli enti locali non possa essere corrisposta qualora non sia prevista nel bilancio dell'ente;

l'articolo aggiuntivo 1.02 Marsilio, in materia di rimborsi per permessi del personale degli enti locali;

l'emendamento Cicu 4.42, che reca una disposizione di proroga di termini in materia di ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna verso gli istituti finanziari;

gli emendamenti Rubinato 4.91 e 4.92, che estendono al 2010 disposizioni in materia di accisa concernenti agevolazioni per l'utilizzo di gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E;

gli emendamenti Causi 4.97 e Gioacchino Alfano 4.57, che recano disposizioni procedurali in materia di dismissione e valorizzazione degli immobili militari;

l'emendamento Nannicini 4.47, in materia di ricognizione ed estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni pubbliche;

l'emendamento De Micheli 4.40, che reca disposizioni in materia di assegnazione degli immobili confiscati alle associazioni mafiose;

l'emendamento Pini 4.53, relativo alla determinazione dei limiti alle spese di personale per la provincia di Rimini, a seguito delle modificazioni territoriali avvenute nel 2009;

gli emendamenti Pini 4.52, 4.54, 4.55 e 4.56 e Vannucci 4.69, che modificano la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti territoriali che abbiano ampliato la propria circoscrizione, con particolare riferimento agli enti interessati dalle modificazioni territoriali avvenute nel 2009;

l'emendamento Negro 4.35, relativo alla nomina dei rappresentanti delle amministrazioni locali presso enti e organismi;

gli identici emendamenti Tassone 4.2 e Marsilio 4.50, in materia di pubblicità dello schema di programma triennale dei lavori pubblici;

gli emendamenti Gioacchino Alfano 4.5, 4.6, 4.4, in materia di immobili realizzati abusivamente e di definizione di illeciti edilizi;

gli emendamenti Caparini 4.43 e Franzoso 4.9, che incrementano i trasferimenti all'Ente italiano montagna;

gli emendamenti identici Tassone 4.1, Simonetti 4.19 e Baretta 4.71, che introducono modifiche alla disciplina di cui al decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali;

l'emendamento Bonavitacola 4.7, in materia di definizione di contenziosi degli enti locali relativi all'assunzione di personale;

l'emendamento Franzoso 4.10, in materia di trasferimento di personale in esubero presso l'Ente tabacchi italiani;

l'emendamento Pini 4.11, che istituisce un Fondo per l'attuazione della legge n. 117 del 2009, relativa al distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini;

gli emendamenti Dal Lago 4.13 e Fallica 4.17, Dal Lago 4.14, in materia di gestione di reti ed impianti, con particolare riferimento al servizio idrico;

l'emendamento Fallica 4.15, in materia di erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo rotativo per l'attuazione del Protocollo di Kyoto;

l'emendamento Fallica 4.16, relativo alle modalità di nomina degli Enti parco;

l'emendamento Simonetti 4.23, in materia di rielezione dei revisori contabili degli enti locali;

l'emendamento Rubinato 4.79, che prevede l'istituzione del Fondo per la morosità incolpevole;

gli emendamenti Codurelli 4.87, 4.88, 4.89 e 4.90, che recano disposizioni inerenti ai trasferimenti e alle entrate del comune di Campione d'Italia;

l'emendamento Rubinato 4.80, che introduce un'azione di rivalsa per l'ente erogatore di prestazioni di assistenza sociale;

l'emendamento Vannucci 4.68, in materia di adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato per i comuni di minori dimensioni;

l'emendamento Montagnoli 4.66, volto a consentire la proroga per i termini di inizio lavori e di attuazione dei programmi previsti dagli accordi quadro in materia di programmi innovativi in ambito urbano;

l'emendamento Zorzato 4.65, volto ad escludere l'obbligo dell'iscrizione all'albo dei 9 gestori delle attività di liquidazione per i soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

l'emendamento Brugger 4.58, volto ad escludere i fabbricati rurali di qualsiasi categoria catastale dalla definizione di fabbricati ai fini fiscali;

l'emendamento Gioacchino Alfano 4.60, volto ad escludere l'irrilevanza a fini paesaggistici per la realizzazione di strutture turistico-ricettive all'aperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento;

l'emendamento Marsilio 4.27, in materia di interventi realizzati attraverso provvedimenti di somma urgenza;

l'emendamento Montagnoli 4.28, relativo alle modalità di calcolo della base imponibile su cui calcolare la compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sulle persone fisiche;

l'emendamento Rubinato 4.78, in materia di collocamento in disponibilità o mobilità dei segretari comunali o provinciali;

gli emendamenti La Loggia 4.77 e Reguzzoni 4.25, che recano disposizioni in materia di contenimento della dinamica retributiva e occupazionale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno;

l'emendamento Simonetti 4.26, volto a consentire agli enti locali di poter procedere a variazioni del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

l'emendamento 4.94 del Governo, limitatamente al comma 5-*sexies*, che reca disposizioni in materia di esclusione di patto di stabilità interno di spese sostenute dall'amministrazione provincia de L'Aquila;

l'emendamento 4.95 del Governo, in materia di esclusione, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, delle risorse originate dalla cessione di azioni di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché di quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e delle risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito;

gli identici emendamenti Simonetti 4.134 e Ciccanti 4.135, gli emendamenti Montagnoli 4.24, Dal Lago 4.30, Misiani 4.99, Rubinato 4.100, Tassone 4.101, Baretta 4.102 e 4.103, Marchi 4.104 e Tassone 4.105, gli identici emendamenti Fontanelli 4.107, Favia 4.109 e Tassone 4.112, l'emendamento Simonetti 4.18, gli identici emendamenti Tassone 4.106 e Boccia 4.108, gli emendamenti Galletti 4.110, Marchi 4.111, La Loggia 4.75, Corsaro 4.98, Moroni 4.31, gli identici emendamenti Simonetti 4.114, Ciccanti 4.115 e Ceroni 4.8, gli emendamenti Tassone 4.116, Baretta 4.117, Rubinato 4.85, 4.86,

4.81 e 4.84, La Loggia 4.74, gli identici emendamenti Simonetti 4.118, Favia 4.119 e Tassone 4.120, gli emendamenti La Loggia 4.73, Simonetti 4.121, Baretta 4.122, Tassone 4.123, Baretta 4.113, Vanalli 4.12, La Loggia 4.76, Causi 4.96, Rubinato 4.83 e 4.93, Simonetti 4.32, Rubinato 4.124, 4.125, 4.128 e 4.129, Simonetti 4.33, Baretta 4.127, gli identici emendamenti Ciccanti 4.126 e Simonetti 4.130, nonché gli emendamenti Simonetti 4.131 e 4.132, che recano modifiche alla vigente disciplina del patto di stabilità interno;

l'articolo aggiuntivo Montagnoli 4.097, gli identici articoli aggiuntivi Rubinato 4.098, Simonetti 4.029, Tassone 4.042 e Baretta 4.073, nonché gli identici articoli aggiuntivi Ciccanti 4.04, Simonetti 4.027, Vanucci 4.067, che introducono modifiche alla disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2009, in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

gli identici articoli aggiuntivi Ciccanti 4.07, Simonetti 4.032 e Fontanelli 4.077, che esentano gli enti locali dalla tassa di concessione governativa sugli apparecchi radiomobili;

gli identici articoli aggiuntivi Simonetti 4.024 e Tassone 4.043, relativi alla destinazione delle somme residuanti ai comuni, dei contributi per danni subiti dai privati per l'alluvione del novembre 1994, per il finanziamento di spese di investimento;

gli identici articoli aggiuntivi Simonetti 4.019 e Fontanelli 4.065 e l'articolo aggiuntivo Simonetti 4.014, in materia di imposta provinciale di trascrizione;

gli identici articoli aggiuntivi Simonetti 4.023, Tassone 4.037, Causi 4.063 e Rubinato 4.092, recanti disposizioni in materia di base imponibile ICI per gli immobili non iscritti in catasto;

l'articolo aggiuntivo Montagnoli 4.02, in materia di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche in ore notturne;

gli identici articoli aggiuntivi Bianconi 4.01 e Simonetti 4.021, volti a consentire il pagamento degli importi dovuti all'ANCI ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 504 del 1992 a valere sui trasferimenti ai comuni;

gli articoli aggiuntivi Tassone 4.036, Baretta 4.071 e Rubinato 4.093, in materia di credito di imposta per l'Iva corrisposta dagli utenti domestici sulla tariffa rifiuti;

gli identici articoli aggiuntivi Tassone 4.038 e Baretta 4.061, che recano modifiche al regime impositivo sui rifiuti;

l'articolo aggiuntivo Tassone 4.035, relativo al regime delle sanzioni in materia di tributi locali;

l'articolo aggiuntivo Tassone 4.08, che modifica le fattispecie nelle quali è consentita la sanatoria di opere edilizie abusive;

gli articoli aggiuntivi Ciccanti 4.010, 4.011 e 4.012, in materia di trasferimento ai comuni dei beni immobili dello Stato su cui i comuni hanno realizzato opere di urbanizzazione;

gli articoli aggiuntivi D'Amico 4.095 e Montagnoli 4.013, in materia di requisiti economici per il riconoscimento della residenza ai cittadini comunitari;

gli articoli aggiuntivi Velo 4.062, Marinello 4.055 e 4.054, Duilio 4.096 e Simonetti 4.015, in materia di accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali;

l'articolo aggiuntivo Stucchi 4.030, relativo alle modalità di nomina di segretari comunali e provinciali;

gli articoli aggiuntivi Simonetti 4.033 e Baretta 4.064, in materia di imposta RC auto;

l'articolo aggiuntivo Vico 4.070, in materia di servizio di riscossione dei tributi per gli enti locali;

l'articolo aggiuntivo Gioacchino Alfano 4.086, volto a rifinanziare gli inter-

venti agevolativi per la rilocalizzazione delle imprese nelle aree fluviali soggette al rischio di esondazione;

l'articolo aggiuntivo Gioacchino Alfano 4.085, volto a prevedere l'esenzione dall'ICI degli immobili ospitanti impianti per il trasporto a fune per la mobilità turistica;

l'articolo aggiuntivo Gioacchino Alfano 4.084, recante disposizioni fiscali relative agli impianti di risalita;

gli articoli aggiuntivi Marsilio 4.053 e Causi 4.083, che consentono ai comuni di introdurre un contributo di soggiorno;

l'articolo aggiuntivo Simonetti 4.060, in materia di canone per la captazione di acque pubbliche;

gli identici articoli aggiuntivi Simonetti 4.018 e Causi 4.078, nonché l'emendamento Simonetti 4.016, in materia di addizionale all'accisa sull'energia elettrica;

l'articolo aggiuntivo Lorenzin 4.094, in materia di assunzioni di personale della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale;

l'articolo aggiuntivo Tassone 4.051, che esclude i comuni e i loro consorzi o associazioni dalle disposizioni in materia di incarichi dirigenziali contenute nell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

l'articolo aggiuntivo Marsilio 4.052, che introduce la possibilità di porre la questione di fiducia nel procedimento consiliare delle approvazioni delle delibere;

l'articolo aggiuntivo Marinello 4.056, che prevede un differimento di termini per gli interventi nelle zone del Belice;

l'articolo aggiuntivo Simonetti 4.057, che modifica la disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Pier Paolo BARETTA (PD) senza entrare nel merito dei criteri adottati dalle presidenze delle Commissioni per la definizione della dichiarazione di inammissibilità testé resa, ritiene insostenibile la

medesima. Pur condividendo la serietà dell'approccio alla questione dell'ammissibilità, anche rispetto alla prassi dell'altro ramo del Parlamento, ritiene la situazione paradossale. Ricorda che la materia oggetto del provvedimento era già stata trattata nell'ambito della legge finanziaria e il decreto di esame avrebbe dovuto costituire una sede per una discussione più ampia. Osserva che nella discussione sul medesimo è emerso con chiarezza il collegamento tra il decreto stesso e le questioni relative al funzionamento degli enti locali. Ritiene che l'elenco delle proposte emendative inammissibili, oltre ad essere eccessivo, sia comunque sbagliato sotto il profilo politico ed istituzionale. Ricorda che le problematiche relative all'applicazione del Patto di stabilità sono state più volte oggetto di attenzione parlamentare negli ultimi due anni ma non senza riuscire ad individuare una soluzione adeguata. Sottolinea che la materia è politicamente trasversale e come sia quindi opportuno un momento di riflessione comune nell'ambito del quale il Governo dovrebbe indicare possibili soluzioni anche tenendo conto delle esigenze degli enti locali. Fa presente che tali esigenze non hanno una particolare colorazione politica, ma sono rappresentate in maniera *bipartisan*. Chiede dunque l'avvio di un serio approfondimento sia politico che istituzionale, ritenendo non possibile esaurire l'esame del decreto all'attenzione delle Commissioni senza decisioni sul funzionamento degli enti locali.

Salvatore VASSALLO (PD) esprime serie perplessità in merito alle motivazioni addotte a sostegno della dichiarazione di inammissibilità testé formulata dai presidenti delle Commissioni I e V con riguardo a molte proposte emendative, tra cui il proprio articolo aggiuntivo 1.01. Rileva infatti che nell'intervento del presidente Giorgetti si richiamano gli ambiti di materia su cui interviene il provvedimento per esprimere le conseguenti inammissibilità. Considerato che la materia elettorale per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali, oggetto del proprio articolo

aggiuntivo, non può non ritenersi inclusa negli ambiti di materia su cui interviene il decreto-legge, ritiene contraddittoria la dichiarazione di inammissibilità.

Ricorda inoltre che autorevoli esponenti del Governo in carica hanno in più occasioni sollecitato l'approvazione di una modifica legislativa per risolvere la questione affrontata dal proprio articolo aggiuntivo 1.01. Sorge quindi il dubbio che la dichiarazione di inammissibilità equivalga piuttosto ad una indisponibilità della maggioranza ad assumersi la responsabilità di una scelta che in tale modo si compie in via indiretta. Auspica quindi che la dichiarazione di inammissibilità sia rivista con riguardo al proprio articolo aggiuntivo 1.01 ed agli emendamenti vertenti sulla medesima materia.

Chiara MORONI (Pdl) chiede alla presidenza delle Commissioni riunite di voler svolgere una ulteriore valutazione in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative, al fine di riconsiderare, in particolare la dichiarazione di inammissibilità delle proposte emendative riferite al Patto di stabilità interno. Al riguardo, segnala, infatti, come la disciplina relativa al Patto di stabilità interno necessiti di modifiche ed interventi correttivi volti a superare le problematiche emerse in sede di applicazione delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge n. 112 del 2008 e dalle successive integrazioni e revisioni a tale normativa. Quanto all'ammissibilità di tali interventi, ritiene che non sussista una sede più appropriata rispetto a quella dell'esame del decreto-legge oggi in discussione, che reca interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. Nel rilevare come le modifiche al Patto di stabilità interno rappresentino una questione particolarmente rilevante, che sta a cuore a tutte le parti politiche, auspica che le proposte emendative in materia possano essere ritenute ammissibili in questa sede così da consentire un ampio dibattito che porti all'elaborazione di proposte condivise tra maggioranza ed opposizione. In ogni caso, pur rilevando come appaia opportuna anche una riflessione di carat-

tere complessivo sulla disciplina del patto di stabilità interno, segnala come in questa sede potrebbero, comunque, essere utilmente affrontate le questioni emerse con riferimento a diverse realtà territoriali, in modo da correggere i meccanismi normativi previsti a legislazione vigente, al fine di assicurare una effettiva sanzione per gli enti territoriali che non rispettino gli obiettivi finanziari fissati e, corrispondentemente, premiare le regioni e gli enti locali realmente virtuosi.

Pierluigi MANTINI (UdC) ritiene evidente che ci si trovi di fronte ad una scelta fortemente arbitraria che limita molto la funzione legislativa. Ritiene che la dichiarazione di inammissibilità si sia basata su criteri che non tengono conto di una serie di elementi importanti.

Considera inoltre incongruo il riferimento alla legge finanziaria quale parametro di ammissibilità visto che il decreto-legge interviene anche su altri ambiti di materia. Stigmatizza quindi l'intangibilità del patto di stabilità che sembra emergere dalla dichiarazione di inammissibilità, anche tenendo conto del titolo del decreto-legge in esame, che reca interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.

Si chiede dunque quali siano i contenuti del provvedimento su cui ci si basa per dichiarare inammissibili per estraneità di materia una lunga serie di emendamenti. Analogamente, ritiene non possa farsi riferimento ai precedenti seguiti in occasione dell'esame di altri decreti-legge considerato che la materia non ha corrispondenti in precedenti provvedimenti.

Ritiene inoltre non comprensibile la dichiarazione di inammissibilità riferita all'emendamento 4.94 del Governo, che reca disposizioni in materia di esclusione dal patto di stabilità interno di spese sostenute dall'amministrazione provinciale de L'Aquila.

Richiama infine il proprio emendamento volto a destinare i dividendi a società municipalizzate, sottolineando la necessità di una nuova valutazione di ammissibilità tenendo conto, in particolare, delle disposizioni dell'articolo 4, re-

lativa al comune di Roma, in cui si fa riferimento anche all'attribuzione del contributo attraverso quote di fondi comuni di investimento immobiliari e mediante proventi realizzati con i trasferimenti dei predetti beni.

Ribadisce, in conclusione, come la dichiarazione di inammissibilità testé formulata dal presidente Giorgetti, d'intesa con il presidente Bruno, sia a suo avviso assolutamente non condivisibile né accettabile.

Renato CAMBURSANO (IdV) pur riconoscendo ai Presidenti delle Commissioni di aver svolto correttamente il proprio ruolo, chiede che il Governo indichi una strada per poter apportare alle disposizioni relative al Patto di stabilità i necessari correttivi. Ritiene tali interventi necessari per evitare il paradosso di enti locali che, pur essendo considerati virtuosi, non possono utilizzare le proprie risorse per gli investimenti o per la spesa sociale. Rileva che tale situazione discenda da una eccessiva rigidità della Ragioneria generale dello Stato, laddove gli enti locali hanno dato il maggiore contributo per il contenimento della spesa. Anche richiamandosi ad affermazioni di esponenti della maggioranza ritiene dunque necessaria una revisione delle disposizioni sul Patto di stabilità e sottolinea la necessità di effettuare un ragionamento complessivo e costruttivo. Ritiene necessario, richiamando l'intervento dell'onorevole Vassallo, che si mettano i cittadini di comuni come quello di Bologna in condizioni di poter esercitare il loro diritto di voto consentendo lo svolgimento di elezioni amministrative.

Gian Luca GALLETTI (UdC), associandosi alle considerazioni dei colleghi che l'hanno preceduto, sottolinea come il decreto-legge in esame rechi interventi urgenti concernenti enti locali e regioni e, pertanto, non condivide la valutazione espressa in ordine all'inammissibilità delle proposte emendative recanti misure in materia elettorale e modifiche al patto di stabilità interno. Rileva, infatti, che si

tratta di due questioni di particolare urgenza per gli enti locali, in quanto gli emendamenti riferiti alla materia elettorale intendono consentire di evitare un lungo commissariamento degli enti locali nei quali le condizioni per il rinnovo dei consigli si siano verificate successivamente all'ultima data utile per la celebrazione delle elezioni nel prossimo turno elettorale, mentre le proposte emendative volte ad intervenire sul patto di stabilità interno intendono evitare che in questi giorni, in sede di approvazione dei conti consuntivi per l'anno 2009, gli enti locali debbano confrontarsi con regole poco chiare o, comunque, migliorabili. Pur confermando la propria piena fiducia nell'operato della presidenza delle Commissioni riunite in ordine alla valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative, invita, comunque, i presidenti a voler riconsiderare le dichiarazioni di inammissibilità formulate in precedenza.

Simonetta RUBINATO (PD) nel richiamare gli interventi svolti, ricorda che la Commissione bilancio sta conducendo un'indagine conoscitiva sulla finanza locale nell'ambito della quale è stato dimostrato come l'applicazione del Patto di stabilità stia producendo un blocco degli investimenti soprattutto con riferimento agli enti locali virtuosi. A tale proposito richiama l'audizione svolta dalla Corte dei Conti in Commissione bilancio che ha evidenziato come i recenti interventi normativi sull'applicazione del Patto di stabilità hanno prodotto ulteriori problemi nell'allocazione delle risorse e nella effettuazione dei pagamenti, con effetti peraltro differenziati nelle diverse aree geografiche del Paese.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che la discussione è relativa alla dichiarazione di ammissibilità testé resa e dovrebbe quindi rimanere in tale ambito senza affrontare nel merito le singole questioni.

Simonetta RUBINATO (PD) ritiene che la questione delle modifiche al Patto si

stabilità sia più urgente di altre affrontate dal decreto in esame. Richiamandosi alla citata indagine conoscitiva rileva che da un documento, depositato nel corso dell'audizione dal Capo dell'Ispettorato generale della finanza delle pubbliche amministrazioni, emerge come circa 200 enti locali non hanno rispettato i vincoli del Patto, di questi 131 sono al nord e 110 in particolare tra Veneto e Lombardia. Ricorda le istanze provenienti dai comuni « sottodotati » in attesa dell'attuazione del federalismo fiscale e osserva che non è possibile penalizzare tali enti. A tal proposito chiede un approfondimento sui suoi emendamenti relativi, in particolare, ad una sospensione delle sanzioni per tali comuni con una copertura a carico interamente del meccanismo di premialità.

Massimo Enrico CORSARO (Pdl), nel concordare con le valutazioni dei colleghi che l'hanno preceduto, ritiene che il contenuto del decreto-legge in esame ed il suo stesso titolo, che fa riferimento ad interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, abbiano un'ampiezza tale da giustificare un approfondimento della dichiarazione di inammissibilità formulata dalla presidenza delle Commissioni riunite. In particolare, con riferimento alle numerose proposte emendative che recano parziali adattamenti o integrazioni alla vigente disciplina del patto di stabilità interno, rileva che esse non intendono procedere ad un complessiva revisione del funzionamento del Patto, che, a suo avviso, ha dato ottima prova, ma sono volte ad introdurre correttivi urgenti per far fronte ad alcune problematiche emerse in sede di applicazione del Patto stesso e, pertanto, sono pienamente compatibili con la natura del provvedimento in esame. A tale riguardo, segnala inoltre che il tema della correzione di alcuni aspetti del Patto di stabilità interno sia emerso più volte nel corso dell'esame di diversi provvedimenti e, da ultimo, anche in sede di esame del disegno di legge finanziaria, ma si è sempre deciso, concordemente con il Governo, di rinviarne la trattazione a successivi provvedimenti. Pur ritenendo che il decreto-legge

ora all'esame rappresenti lo strumento normativo più consono all'esame di proposte di modifica della disciplina del Patto di stabilità interno, osserva che qualora la presidenza intenda confermare le proprie valutazioni in ordine all'ammissibilità degli emendamenti in materia, ci si dovrà impegnare, sempre d'intesa con il Governo, ad individuare sin da subito la sede nella quale affrontare immediatamente il tema delle correzioni alla disciplina del Patto.

Amedeo CICCANTI (UdC) anche a nome del suo gruppo si associa alle argomentazioni svolte dai deputati Corsaro e Moroni e osserva come vi sia una volontà unanime per chiedere di poter affrontare la materia del Patto di stabilità a prescindere dai dettagli tecnici. A tal proposito ritiene dirimente valutare se tale questione è ritenuta o meno urgente, in tal caso, anche in un contesto più complessivo, ritiene possibile riconsiderare il giudizio sulle relative proposte emendative. Ricorda peraltro che talune delle richiamate proposte emendative vanno, di fatto, ad incidere su una disciplina introdotta con un emendamento del relatore al disegno di legge finanziaria che non si è potuto adeguatamente discutere. Osserva peraltro che gli emendamenti presentati dal relatore al disegno di legge finanziaria relativi allo stralcio per la Carta delle autonomie contenevano diverse disposizioni di carattere prevalentemente ordinamentale più che finanziario. Ritiene quindi, anche in considerazione dei tempi a disposizione, opportuno un ulteriore approfondimento delle problematiche poste.

Maino MARCHI (PD), associandosi alle considerazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, ritiene che la valutazione di ammissibilità effettuata dalla presidenza debba tenere nel dovuto conto del contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge, che reca disposizioni per la funzionalità degli enti locali, osservando che debbono ritenersi assolutamente riconducibili al contenuto di tale disposizione gli interventi previsti dalle proposte emendative in ma-

teria finanziaria e quelle che prevedono la revisione del patto di stabilità interno, che sono essenzialmente tese ad assicurare la funzionalità degli enti locali. Rileva, inoltre, che l'articolo 4 reca disposizioni che non sono esclusivamente riconducibili ad interventi di correzione di norme contenute nella legge finanziaria per il 2010, sottolineando, in particolare, che i commi 1, 3 e 9 recano in disposizioni del tutto nuove rispetto al contenuto della manovra finanziaria e che, anche il comma 4, pur essendo formalmente riconducibile alla legge finanziaria, reca in sostanza una nuova disciplina in materia di estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, che peraltro presenta finalità analoghe a talune delle proposte emendative dichiarate inammissibili. Alla luce di queste considerazioni, ritiene che debba essere rivista la valutazione estremamente rigida formulata nell'odierna seduta in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative, che, a suo avviso, trascura completamente la natura del provvedimento in esame. A tale riguardo, si associa alle considerazioni dei colleghi che l'hanno preceduto in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative che recano interventi in materia elettorale, segnalando come la dichiarazione di inammissibilità possa rappresentare uno strumento per eludere una discussione aperta sul contenuto delle proposte emendative presentate per affrontare le questioni poste dalle dimissioni del sindaco di Bologna.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che non sia possibile licenziare il provvedimento in esame senza fornire adeguate risposte alle problematiche sollevate anche nel corso dell'audizione dei rappresentanti degli enti locali e delle regioni svolta presso le Commissioni congiunte. Nel richiamare gli interventi dei deputati Corsaro e Moroni, ritiene necessario trovare una soluzione non burocratica alle questioni poste con particolare riferimento alle modifiche al Patto di stabilità, stabilendo preliminarmente quali siano i margini di manovra effettivi entro i quali muoversi. A tal fine propone di rinviare il

seguito dell'esame del provvedimento per un maggiore approfondimento delle questioni sollevate. Con riferimento alle proposte emendative da lui presentate richiede un approfondimento in particolare rispetto agli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4, volti a consentire le prestazioni previdenziali per i consiglieri regionali che abbiano effettuato il pagamento dei relativi contributi ma che non abbiano presentato apposita istanza, rilevando che lo *status* dei consiglieri regionali è comunque disciplinato dal decreto in esame. Analogo approfondimento chiede sull'analogo emendamento 4.68 volto alla semplificazione degli oneri amministrativi per i piccoli comuni attraverso la previsione della facoltà, previa autorizzazione della competente autorità di ambito di gestire in economia il servizio idrico. Chiede infine di riconsiderare anche l'articolo aggiuntivo 4.067 volto ad escludere i dirigenti degli enti locali dalla responsabilità disciplinare ed amministrativa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, che ha, di fatto, bloccato l'attività degli enti locali.

Rolando NANNICINI (PD) chiede alla presidenza delle Commissioni di voler svolgere un'ulteriore valutazione in ordine all'ammissibilità dei suoi emendamenti 1.25 e 4.47, entrambi dichiarati inammissibili. Con riferimento alla prima proposta emendativa, nel ritenere ingiustificata la valutazione espressa con riferimento al possibile contrasto con quanto previsto dall'articolo 133 della Costituzione, segnala che essa intende determinare un contenimento della spesa pubblica che non passa, come avviene negli interventi più volte adottati dal Governo, attraverso una riduzione dei componenti degli organi rappresentativi, ma si realizza attraverso un accorpamento dei comuni di minori dimensioni. Ritiene, infatti, che i costi del sistema delle autonomie locali nel nostro Paese derivino principalmente dalla presenza di un numero eccessivo di enti territoriali di dimensioni ridottissime e, pertanto, sia opportuno procedere – ana-

logamente a quanto avviene nel resto d'Europa – ad una razionalizzazione degli enti locali, che assicuri una dimensione adeguata dei comuni. Nel rilevare che un'azione seria in tal senso non sia finora stata possibile per l'opposizione della Lega Nord, che si è assunta il ruolo di acritico difensore degli enti territoriali, segnala che il proprio emendamento 1.25 assicura il rispetto delle competenze regionali in materia, affidando alle leggi regionali il compito di procedere all'accorpamento dei comuni, nonché la conservazione di un'adeguata presenza istituzionale nei comuni accorpati, prevedendo il mantenimento di un municipio con la presenza di un funzionario delegato dal sindaco per la gestione dei servizi di base. Con riferimento, invece, al proprio emendamento 4.47, segnala che la proposta prevede un censimento dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni, intervenendo in una materia analoga a quella affrontata dai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge in esame.

Conclusivamente rileva che il decreto-legge nel suo complesso dimostra in modo evidente come il Governo e la maggioranza non siano in grado di individuare strumenti adeguati per affrontare la difficile situazione economica e finanziaria e per provvedere ad una seria riforma delle istituzioni che garantisca un adeguato funzionamento degli enti territoriali ed un effettivo contenimento dei costi.

Remigio CERONI (Pdl) chiede una riconsiderazione del proprio emendamento

1.10 volto a modificare l'articolo 92 comma 5 del codice degli appalti pubblici relativamente alla progettazione in *house* delle opere realizzate dalle amministrazioni locali, al fine di realizzare un contenimento delle relative spese. A tal proposito rileva che la tematica del contenimento della spesa dell'amministrazione locale è espressamente richiamata dalla relazione allegata al decreto-legge.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel rilevare che le questioni sono emerse con sufficiente chiarezza, osserva come da più parti sia stata evidenziata l'opportunità di esaminare le proposte emendative alle modifiche del Patto di stabilità mentre altre questioni appaiono più controverse. Ritiene pertanto utile un ulteriore approfondimento e ritiene che la discussione sull'organizzazione del seguito dei lavori possa essere utilmente affrontata dagli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei gruppi congiunti delle Commissioni I e V convocati al termine della seduta. Rinvia pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

ALLEGATO

**DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.  
C. 3146 Governo.**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI  
RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

**ART. 1.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 1.**

*(Modifica dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 in materia di enti locali).*

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati i commi 183, 184, 185 e 186.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2010, 91 milioni di euro per l'anno 2011, 130 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

**1. 31.** Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico.

*Sopprimere il comma 1.*

**1. 1.** Lanzillotta.

*Sostituire il comma 1, con i seguenti:*

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i commi 183, 184 e 185 sono abrogati.

*1-bis.* Gli stanziamenti di parte corrente inclusi nella tabella C della richiamata legge n. 191 del 23 dicembre 2009, sono ridotti in misura lineare dell'importo di 13 milioni di euro per l'anno 2010, di 91 milioni di euro per l'anno 2011 e di 125 milioni di euro per l'anno 2012.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: ai commi 184, 185 e 186 con le seguenti: al comma 186.*

**1. 16.** Garagnani.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 2, comma 183, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole: « 2010 », « di 1 milione di euro, » e « di 12 milioni di euro, ».

*Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* Agli oneri di cui al comma 1, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008,

n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**1. 32.** Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole:* « Per ciascuno degli anni 2011 e 2012 » con le seguenti: « Per l'anno 2011 » *e sopprimere le parole:* « nel corso dell'anno »;

*b) dopo le parole:* « dei rispettivi consigli. » *aggiungere i seguenti periodi:* « Per l'anno 2012 la riduzione del contributo ordinario viene applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno precedente. Con legge dello Stato è determinato l'ammontare della riduzione del contributo ordinario con riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di tali anni la riduzione del contributo è applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo in quell'anno e a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011 ».

**1. 18.** I relatori.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il terzo periodo è sostituito dal seguente: Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attua-

zione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**1. 23.** Nicco, Brugger, Zeller.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere *b)*, *c)* ed *e)* dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui al comma 185 si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

**1. 38.** Il Governo.

*Al comma 2 sopprimere le parole:* e 186.

*Conseguentemente alla fine del medesimo comma 2, aggiungere i seguenti periodi:* Il divieto di nomina del direttore generale di cui al comma 186 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, opera esclusivamente nei comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti. Il divieto di istituzione delle circoscrizioni di decentramento opera nei comuni inferiori a 300.000 abitanti. Negli altri comuni le circoscrizioni di decentramento possono essere istituite solo a condizione che il regolamento comunale attribuisca ad esse funzioni di gestione dei servizi di prossimità e non funzioni meramente consultive o partecipative.

**1. 2.** Lanzillotta.

*Al comma 2, sostituire le parole:* dal 2011 *con le seguenti:* dal 2010.

**1. 11.** Barani.

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* La riduzione del contributo ordinario non si applica agli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino sottodotati per trasferimenti erariali ordinari e consolidati, per abitante, inferiori alla media pro-capite della fascia demografica di appartenenza e nei quali il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto ridotto del 10 per cento.

*2-ter.* Ai maggiori oneri derivanti dal comma *2-bis* si provvede mediante la riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per un importo pari a 6 milioni di euro per l'anno 2010, 43 milioni per il 2011 e 59 milioni per il 2012 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto.

Tabella 1

#### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri:

legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 2 1.3.3. – cap. 2185).

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.

*Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria:*

decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, ecc. (U.P.B. 2.4.2 – cap. 2701).

Soccorso civile.

Protezione civile:

decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B. 6.2.8 – cap. 7446/p);

legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3 – cap. 2184);

legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 – cap. 7447).

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

*Sostegno al settore agricolo:*

decreto legislativo 165/1999 e decreto legislativo 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. – cap. 1525).

Diritti sociali, solidarietà e famiglia.

*Sostegno alla famiglia:*

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. – cap. 2102).

*Promozione dei diritti e delle pari opportunità:*

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche diritti e pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. – cap. 2108).

Politiche previdenziali.

*Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati:*

legge 388/2000, articolo 74 comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3 – cap. 2156).

Politiche economico-finanziarie e di bilancio.

*Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio:*

legge 144/1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. – cap. 7330).

Giovani e sport.

*Incentivazione e sostegno alla gioventù:*

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B. 22.2.3. - cap. 2106).

Turismo.

*Sviluppo e competitività del turismo:*

decreto-legge 262/2006, articolo 2, comma 98, lettera a): Turismo (U.P.B. 23.1.3. - cap. 2107).

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

*Fondi da assegnare:*

legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3 - cap. 3026).

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo.

*Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:*

legge 68/1997, articolo 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2 - cap. 2531).

**MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Ricerca e innovazione.

*Ricerca per il settore della sanità pubblica e zoo profilattico:*

decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3392);

decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. - cap. 3443).

Tutela della salute.

*Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:*

decreto-legge C.P.S. 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. - cap. 4321);

decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2 - cap. 3453).

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

*Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:*

legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2 - cap. 3527);

legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3 - cap. 3671).

Politiche per il lavoro.

*Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:*

legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. - cap. 7682).

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.**

L'Italia in Europa e nel mondo.

*Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide global:*

legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1 e 1.2.2 - capitoli vari).

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

Ricerca e innovazione:

decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6 – cap. 7236).

Istruzione universitaria.

*Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:*

legge 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. – cap. 1695);

legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6 – cap. 7273/P).

*Sistema universitario e formazione post-universitaria:*

legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1690);

legge 537/1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1694/P).

*Fondi da assegnare:*

legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3. – cap. 1270).

**MINISTERO DELL'INTERNO**

Ordine pubblico e sicurezza.

*Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:*

legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. – cap. 2674).

*Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:*

decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1 – cap. 2668 e cap. 2815).

*Soccorso civile:*

legge 968/1969 e decreto-legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. – cap. 1916).

*Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti:*

decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (U.P.B. 5.1.2 – cap. 2311).

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

*Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:*

legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2 – capp. 1644, 1646/p);

decreto-legge n. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1 – capp. 1388, 1389/P).

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Ordine pubblico e sicurezza.

*Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:*

legge 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2121);

legge 267/1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2179).

Casa e assetto urbanistico.

*Politiche abitative:*

legge 431/1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2 – cap. 1690).

MINISTERO DELLA DIFESA

Difesa e sicurezza del territorio.

*Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:*

regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1 – cap. 4840).

*Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari:*

regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1 – cap. 1253);

decreto legislativo 300/1999, articolo 22, comma 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. – cap. 1360; U.P.B. 1.6.6 – cap. 7145).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

*Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca:*

legge 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2 – capitoli vari).

*Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:*

decreto legislativo 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 1.5.2 – cap. 2083).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione.

*Ricerca in materia di beni e attività culturali:*

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. – capp. 2040, 2041, 2043).

*Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici:*

legge 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2 – cap. 1442).

*Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:*

legge 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2 e 1.2.6. – capitoli vari).

*Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:*

legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II di Roma (U.P.B. 1.10.1 – cap. 3610);

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1 – cap. 3611).

**1. 35.** Rubinato, Fogliardi.

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* La riduzione del contributo ordinario non si applica agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino sottodotati per trasferimenti erariali ordinari e consolidati, per abitante, inferiori alla media *pro-capite* della fascia demografica di appartenenza e nei quali il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario.

*2-ter.* Ai maggiori oneri derivanti dal comma *2-bis* si provvede mediante la riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 57,5 milioni per il 2011 e 82,5 milioni per il 2012 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto.

#### Tabella 1

#### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

*Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri:*

legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. – cap. 2185).

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.

*Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria:*

decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, eccetera (U.P.B. 2.4.2 – cap. 2701).

Soccorso civile.

*Protezione civile:*

decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B. 6.2.8 – cap. 7446/p);

legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3 – cap. 2184);

legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 – cap. 7447).

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

*Sostegno al settore agricolo:*

decreto legislativo 165/1999 e decreto legislativo 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. – cap. 1525).

Diritti sociali, solidarietà e famiglia.

*Sostegno alla famiglia:*

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. – cap. 2102).

*Promozione dei diritti e delle pari opportunità:*

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche diritti e pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. – cap. 2108).

Politiche previdenziali.

*Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati:*

legge 388/2000, articolo 74 comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3 – cap. 2156).

Politiche economico-finanziarie e di bilancio.

*Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio:*

legge 144/1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. – cap. 7330).

Giovani e sport.

*Incentivazione e sostegno alla gioventù:*

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B. 22.2.3. – cap. 2106).

Turismo.

*Sviluppo e competitività del turismo:*

decreto-legge 262/2006, articolo 2, comma 98, lettera a): Turismo (U.P.B. 23.1.3. – cap. 2107).

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

*Fondi da assegnare:*

legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3 – cap. 3026).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo.

*Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:*

legge 68/1997, articolo 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2 – cap. 2531).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione.

*Ricerca per il settore della sanità pubblica e zoo profilattico:*

decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3392);

decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3443).

Tutela della salute.

*Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:*

decreto-legge C.P.S. 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. – cap. 4321);

decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2 – cap. 3453).

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

*Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:*

legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2 – cap. 3527);

legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3 – cap. 3671).

Politiche per il lavoro.

*Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:*

legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. – cap. 7682).

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo.

*Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide global:*

legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1 e 1.2.2 – capitoli vari).

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione:

decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6 – cap. 7236).

Istruzione universitaria.

*Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:*

legge 147/1992: Diritto agli studi universitari U.P.B. 2.1.2. – cap. 1695.

legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6 – cap. 7273/P).

*Sistema universitario e formazione post-universitaria:*

legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1690);

legge 537/1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle Università (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1694/P).

*Fondi da assegnare:*

legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3. – cap. 1270).

## MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza.

*Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:*

legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. – cap. 2674).

*Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:*

decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1 – cap. 2668 e cap. 2815).

Soccorso civile:

legge 968/1969 e decreto-legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. – cap. 1916).

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti:

decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello *status* di rifugiato (U.P.B. 5.1.2 – cap. 2311).

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

*Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:*

legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2 – capp. 1644, 1646/p);

decreto-legge n. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1 – capp. 1388, 1389/P).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza.

*Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:*

legge 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2121);

legge 267/1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2179).

Casa e assetto urbanistico.

*Politiche abitative:*

legge 431/1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2 – cap. 1690).

## MINISTERO DELLA DIFESA

Difesa e sicurezza del territorio.

*Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:*

regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1 – cap. 4840).

*Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari:*

regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1 – cap. 1253);

decreto legislativo 300/1999, articolo 22, comma 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. – Cap. 1360; U.P.B. 1.6.6 – cap. 7145).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,  
ALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

*Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca:*

legge 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2 – capitoli vari).

*Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:*

decreto legislativo 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 1.5.2. – cap. 2083).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ  
CULTURALI

Ricerca e innovazione.

*Ricerca in materia di beni e attività culturali:*

decreto del Presidente della Repubblica: 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. – capp. 2040, 2041, 2043).

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici:

legge 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2 – cap. 1442).

*Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:*

legge 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2 e 1.2.6. – capitoli vari).

*Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:*

legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (U.P.B. 1.10.1 – cap. 3610);

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1 – cap. 3611).

**1. 36.** Rubinato, Fogliardi.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Ai fini dei commi *2-ter* e *2-quater*, per piccoli Comuni si intendono i Comuni con popolazione residente pari o inferiore a cinquemila abitanti. La popolazione di cui al periodo precedente è calcolata ogni cinque anni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica. In sede di prima applicazione è considerata la popolazione calcolata alla fine del penultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.

*2-ter.* In conformità con l'articolo 10, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, nei piccoli comuni le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile, secondo quanto disposto dal regolamento comunale le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale compete il lavoro da realizzare. In ogni caso, il responsabile del procedimento deve essere un dipendente di ruolo o a tempo determinato, anche in base a convenzione, secondo la normativa vigente.

*2-quater.* Per i piccoli comuni, i documenti contabili relativi al bilancio annuale ed al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato «testo unico», nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al Titolo VI della Parte seconda del testo unico, sono adottati secondo modelli sem-

plificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Per i piccoli comuni è facoltativa l'applicazione dell'articolo 229 del testo unico. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione ed un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del testo unico.

**1. 3.** Vanalli, Bianconi.

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, e per il miglior funzionamento delle Istituzioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, all'accorpamento dei comuni.

*2-ter.* Le leggi regionali di cui al comma *2-bis* devono tenere conto dei seguenti parametri:

*a)* i comuni accorpatisiano confinantanti;

*b)* la popolazione residente dei comuni accorpatisia al di sotto di 3000 abitanti;

*c)* sia conservato il Municipio nel comune accorpato con la presenza di un Funzionario delegato dal Sindaco per la gestione dei servizi di base;

*d)* sia conservata nei comuni accorpatisia la toponomastica originaria;

*e)* le iscrizioni anagrafiche e successive alla costituzione del nuovo comune dovranno tenere la distinzione obbligatoria tra municipi e la nuova denominazione del comune, le precedenti rimangono con la vecchia dizione.

**1. 25.** Nannicini.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

**2-bis.** A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Decorso lo stesso termine ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo.

**2-ter.** Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Le Regioni provvedono altresì a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni del comma **2-bis** con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Gli enti locali cui sono trasferite da ciascuna Regione le funzioni ai sensi del comma **2-bis** succedono alle Autorità in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale; in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

**2-quater.** Sono abrogati gli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

**1. 5.** Dal Lago, Luciano Dussin, Pastore, Volpi, Vanalli, Polledri, Simonetti, Bianconi, D'Amico.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

**2-bis.** Al fine di contemperare l'esigenza di un celere potenziamento del numero di segretari comunali in conformità con il principio di economicità e per ottimizzare l'attività delle amministrazioni locali, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali si impegna a incrementare, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, il numero dei posti previsto nel bando di concorso di cui alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 19 del 6 marzo 2007,

per l'ammissione di 390 borsisti al terzo corso-concorso, di un numero corrispondente a quello degli idonei di cui alla relativa graduatoria, che verranno ammessi a frequentare separato corso-concorso.

**1. 26.** Schirru, Sereni, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Damiano, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Amici.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

**2-bis.** Dopo il comma 185 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 è inserito il seguente:

« **185-bis.** All'articolo 21 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono abrogati commi 1 e 2;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « (Revisione delle circoscrizioni provinciali) ».

**1. 40.** Il Governo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

**2-bis.** All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « per gli anni 2008, 2009 e 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2010, 2011 e 2012 e sino all'attuazione del federalismo fiscale ».

**1. 30.** Marchi, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

**2-bis.** All'articolo 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei

consiglieri provinciali di cui al primo periodo sono computati anche il sindaco e il presidente della provincia ».

**1. 19.** I relatori.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 2, comma 185, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: « pari a un quinto » sono sostituite dalle seguenti: « pari a un quarto ».

**1. 20.** I relatori.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'alinea, le parole: « In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i Comuni devono altresì adottare » sono sostituite dalle seguenti: « Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica i Comuni devono adottare »;

*b)* alla lettera *a)*, dopo le parole: « difensore civico » è inserita la seguente: « comunale » e in fine sono aggiunte le seguenti: « ; le funzioni del difensore Civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo Comune, che assume la denominazione di « difensore civico territoriale »; il difensore civico territoriale è competente a garantire l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. »;

*c)* alla lettera *b)*, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione dei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può

essere inferiore a 300.000 abitanti; è fatto salvo il comma 5 dell'articolo 17 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni »;

*d)* alla lettera *d)*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , salvo che nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti »;

*e)* alla lettera *e)*, le parole: « facendo salvi » sono sostituite dalle seguenti: « ad eccezione dei Bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi ».

**1. 21.** I relatori.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere *a)* e *d)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si applicano, in ogni Comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**1. 39.** Il Governo.

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:* Al comma 186, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la lettera *b)* è soppressa.

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Gli stanziamenti di parte corrente inclusi nella tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono ridotti in misura lineare dell'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2010, di 30 milioni di euro per l'anno 2011 e di 40 milioni di euro per l'anno 2012.

**1. 15.** Garagnani.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: « circoscrizioni di decentramento comunale » sono aggiunte le seguenti: « nei comuni non capoluogo inferiori ai 200.000 abitanti ».

**1. 41.** Ciccanti, Tassone, Galletti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al comma 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: « b-bis) soppressione dei circondari provinciali, ove istituiti; ».

**1. 8.** Occhiuto, Galletti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) soppressione della figura del direttore generale nei Comuni e nelle Province. Nei Comuni Capoluogo di Provincia e nelle Province le funzioni di coordinamento unitario dell'azione amministrativa e di sovrintendenza a nella gestione dell'ente sono esercitate da una figura di direzione apicale dell'ente. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione la disciplina contenuta negli articoli 98, 102 e 103 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è adeguata con apposito regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell'interno sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere la revisione dello status professionale dei segretari comunali e provinciali, articolando tre distinti livelli professionali: il primo riguardante la di-

rezione apicale dei comuni capoluogo di provincia, e delle province, con l'attribuzione di funzioni anche di sovrintendenza alla gestione dell'ente; il secondo alla direzione dei Comuni aventi popolazione pari o superiore ai 15 mila abitanti e non rientranti nei comuni capoluogo di provincia con l'attribuzione di funzioni anche di sovrintendenza alla gestione dell'ente; il terzo alla direzione dei Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, con l'attribuzione di funzioni anche di carattere gestionale, nonché di sovrintendenza sui sistemi di controllo interno;

2) ripartire l'Albo dei segretari comunali e provinciali in tre sezioni corrispondenti alle tre fasce indicate, prevedendo che alla sezione relativa alla direzione apicale possono accedere i segretari comunali della fascia inferiore previo superamento di una procedura selettiva, nonché coloro che hanno esercitato le funzioni di direttore generale negli enti locali nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge;

3) prevedere l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'unione di comuni, in quanto forma associativa obbligatoria nei comuni sino a 3 mila abitanti;

4) prevedere la revisione dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, al fine di conseguire il contenimento dei costi e la razionalizzazione delle competenze articolate attualmente in più organismi. Disciplinare l'ordinamento dell'Agenzia al fine di assicurare l'autonomia organizzativa e contabile, quale ente strumentale di natura associativa degli enti locali, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico;

5) prevedere la riorganizzazione del funzionamento e dei compiti della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale al fine di conseguire un contenimento dei costi e una razionalizzazione dei soggetti deputati alla formazione dei dipendenti degli enti locali ».

**1. 6.** Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: « direttore generale » sono aggiunte le seguenti: « nei comuni non capoluogo inferiori ai 100.000 abitanti ».

**1. 42.** Ciccanti, Tassone, Galletti.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Al comma 186, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) dopo le parole: « consorzi di funzioni tra gli enti locali », sono inserite le seguenti: « compresi i Bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 959 »;

b) dopo la lettera c) è inserita la seguente: « c-bis) equiparazione del rimborso delle trasferte degli assessori comunali e provinciali a quello dei consiglieri »;

**1. 24.** Borghesi, Favia.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla lettera e), dopo le parole « enti locali » sono aggiunte le seguenti: « , esclusi quelli che operano in totale autonomia economico-finanziaria ».

**1. 17.** Marchi, Ghizzoni, Miglioli.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, relative alla soppressione delle circoscrizioni, non si applicano alle città con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti.

**1. 9.** Marsilio.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, il comma 187 dell'articolo 2 è soppresso.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante la riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 35 milioni di euro ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto.

Tabella 1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri:

legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. – cap. 2185).

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.

*Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria:*

decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, ecc. (U.P.B. 2.4.2 – cap. 2701).

Soccorso civile.

Protezione civile:

decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B. 6.2.8 – cap. 7446/p);

legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3 – cap. 2184);

legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 – cap. 7447).

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

*Sostegno al settore agricolo:*

decreto legislativo 165/1999 e decreto legislativo 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. – cap. 1525).

Diritti sociali, solidarietà e famiglia.

*Sostegno alla famiglia:*

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. - cap. 2102).

*Promozione dei diritti e delle pari opportunità:*

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche diritti e pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. – cap. 2108).

Politiche previdenziali.

*Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati:*

Legge 388/2000, articolo 74 comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3 – cap. 2156).

Politiche economico-finanziarie e di bilancio.

*Programmazione economico finanziaria e politiche di bilancio:*

legge 144/1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. – cap. 7330).

Giovani e sport.

*Incentivazione e sostegno alla gioventù:*

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B. 22.2.3. – cap. 2106).

Turismo.

*Sviluppo e competitività del turismo:*

decreto-legge 262/2006, articolo 2, comma 98, lettera a): Turismo (U.P.B. 23.1.3. – cap. 2107).

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

*Fondi da assegnare:*

legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3 – cap. 3026).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo.

*Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:*

legge 68/1997, articolo 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2 – cap. 2531).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione.

*Ricerca per il settore della sanità pubblica e zoo profilattico:*

decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3392);

decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3443).

Tutela della salute.

*Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:*

D.L. C.P.S. 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. – cap. 4321);

decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2 – cap. 3453).

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

*Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:*

legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2 – cap. 3527);

legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3 – cap. 3671).

Politiche per il lavoro

*Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:*

legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. – cap. 7682).

#### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide global:

legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1 e 1.2.2 – capitoli vari).

#### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione:

decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione po-

litica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6 – cap. 7236).

Istruzione universitaria.

*Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:*

legge 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. – cap. 1695);

legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6 – cap. 7273/P).

*Sistema universitario e formazione post-universitaria:*

legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1690);

537/1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1694/P).

*Fondi da assegnare:*

legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3. – cap. 1270).

#### MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza.

*Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:*

legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. – cap. 2674).

*Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:*

decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1. – cap. 2668 e cap. 2815).

*Soccorso civile:*

legge 968/1969 e decreto-legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. – cap. 1916).

*Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti:*

decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (U.P.B. 5.1.2 – cap. 2311).

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.**Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:*

legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2. – capp. 1644, 1646/p);

decreto-legge n. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1 – capp. 1388, 1389/P).

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI***Ordine pubblico e sicurezza**Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:*

legge 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2121);

legge 267/1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2179).

*Casa e assetto urbanistico.**Politiche abitative:*

legge 431/1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2 – cap. 1690).

**MINISTERO DELLA DIFESA***Difesa e sicurezza del territorio.**Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:*

regio-decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1 – cap. 4840).

*Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari:*

regio-decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1 – cap. 1253);

decreto legislativo 300/1999, articolo 22, comma 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. – cap. 1360; U.P.B. 1.6.6. – cap. 7145).

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI***Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.**Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca:*

legge 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2 – capitoli vari).

*Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:*

decreto legislativo 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 1.5.2. – cap. 2083).

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

Ricerca e innovazione.

*Ricerca in materia di beni e attività culturali:*

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. – capp. 2040, 2041, 2043).

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici:

legge 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2 – cap. 1442).

*Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:*

legge 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2 e 1.2.6. – capitoli vari).

*Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:*

legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (U.P.B. 1.10.1 – cap. 3610);

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1 – cap. 3611).

**1. 43.** Ceccuzzi, Nannicini, Cenni.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Le disposizioni di cui al comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano a decorrere dal 2011.

*2-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono

iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

**1. 33.** Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Beretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Marchignoli, Benamati.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 2011. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

**1. 28.** Vannucci, Baretta.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, primo periodo le parole: « e dalle altre disposizioni di legge relative alle Comunità Montane » sono soppresse.

**1. 27.** Vannucci, Baretta.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo periodo:

1) le parole « ai comuni montani » sono sostituite dalle seguenti: « ai comuni appartenenti alle comunità montane »;

2) sono inserite in fine le seguenti parole: « , previa intesa sancita in Conferenza

unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

b) il terzo periodo è abrogato.

#### 1. 37. Il Governo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sostituire il terzo periodo con il seguente: « Ai soli fini di cui al secondo periodo, senza determinare una nuova e diversa classificazione della "Montanità" a legislazione vigente, sono considerati comuni montani i comuni caratterizzati alternativamente da:

a) posizionamento di almeno il 70 per cento della superficie comunale al di sopra dei 500 metri di altitudine sul livello del mare;

b) posizionamento di almeno il 40 per cento della superficie comunale al di sopra dei 500 metri di altitudine sul livello del mare e presenza in almeno il 30 per cento del territorio comunale di una pendenza superiore al 20 per cento.

#### 1. 29. Vannucci, Baretta.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, recante norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali sono aggiunti i seguenti periodi: « È altresì possibile lo svolgimento di un ulteriore turno elettorale ordinario, da svolgersi in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 novembre, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco o del Presidente della Provincia, verificatesi in data successiva a quelle previste dalla presente legge. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma,

i Comuni e le Province sciolte per infiltrazione mafiosa ai sensi della normativa vigente ».

#### 1. 4. Galletti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, recante norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali sono aggiunti i seguenti periodi: « È altresì possibile lo svolgimento di un ulteriore turno elettorale ordinario, da svolgersi in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 novembre, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco di Comuni capoluogo o del Presidente della Provincia, verificatesi in data successiva a quelle previste dalla presente legge. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma, i Comuni e le Province sciolte per infiltrazione mafiosa ai sensi della normativa vigente ».

#### 1. 7. Galletti.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al primo periodo, dopo le parole: « una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, » sono aggiunte le seguenti « progettato interamente dagli uffici tecnici dell'ente ».

#### 1. 10. Ceroni.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Più comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in numero di almeno tre, possono costituire l'ufficio di segreteria diretto da un Segretario.

#### 1. 12. Cesare Marini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, il Sindaco, al fine di contenere i costi di gestione, può affidare le funzioni di Segretario ad un dirigente, compreso nell'organico, che abbia la laurea in una delle seguenti materie: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze economiche e sociali o altra laurea equipollente.

**1. 13.** Cesare Marini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. L'indennità di carica degli amministratori degli enti locali non può essere corrisposta qualora non sia prevista nel bilancio dell'ente.

**1. 14.** Cesare Marini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Integrazioni al decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, come modificato dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 165 in materia di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010).*

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-bis. Qualora le condizioni che rendono necessario il rinnovo dei consigli comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182 si verificano tra il 25 gennaio e il 24 febbraio 2010, le elezioni si svolgono in una data ricompresa, secondo il regime ordinario, tra il 15 aprile e il 15 giugno 2010. Le dimissioni del presidente della provincia o del sindaco, qualora non ancora presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, diventano efficaci ed irrevocabili nel termine fissato dal comma precedente ».

**1. 01.** Vassallo, Benamati, La Forgia, Lenzi, Marchignoli, Zampa, Naccarato.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*All'articolo 1-bis del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009 n. 165 è aggiunto il seguente comma:*

2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per l'anno 2010 qualora le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate dopo il 24 gennaio ed entro il 28 agosto, le elezioni dei consigli comunali e provinciali di cui all'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182 si svolgono in un turno annuale straordinario da tenersi in una domenica compresa fra il 15 ottobre e il 15 novembre 2010 ».

**1. 03.** Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Rimborsi amministratori).*

All'articolo 80 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. A decorrere dall'anno 2010, il rimborso di cui al comma 1 non può superare, in ogni caso e per ciascun anno solare, un importo complessivo corrispondente al trattamento economico tabellare annuo, e relativi oneri assicurativi, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto per il personale dirigente, ovvero, per gli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, al trattamento economico tabellare iniziale, e relativi oneri assicurativi, stabilito dalla medesima contrattazione per il personale

non dirigente, più alto in grado, responsabile di ufficio o servizio negli enti stessi. Ove le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79 decorrano o cessino in corso d'anno, l'importo massimo del rimborso è proporzionato, per i relativi esercizi, al periodo annuale di riferimento.

1-ter. Fermo restando il limite di rimborso annuo stabilito al comma 1-bis, gli emolumenti di cui al comma 1 sono rimborsati nella misura del cinquanta per cento del dovuto nel caso in cui i rapporti lavorativi ivi previsti siano instaurati, con i datori di lavoro, successivamente alla data delle elezioni o dei provvedimenti di nomina ».

**1. 02.** Marsilio.

#### ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**2. 9.** Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 30 novembre 2010 inserire le seguenti: , su proposta delle province.,*

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: anche in caso di mancata ridefinizione della tabella con le seguenti: dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica, anche in assenza di una proposta delle Province.*

**\*2. 2.** Ciccanti, Tassone, Galletti.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 30 novembre 2010 aggiungere le seguenti: , su proposta delle province.*

*Conseguentemente al secondo periodo, sostituire le parole: anche in caso di mancata ridefinizione della tabella con le seguenti: dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica, anche in assenza di una proposta delle Province.*

**\*2. 11.** Simonetti, Pastore.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**\*\*2. 4.** I relatori.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**\*\*2. 1.** Lanzillotta.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**\*\*2. 5.** Borghesi, Favia.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**\*\*2. 8.** Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 9, comma 4, della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « su proposta del Ministro dell'interno » sono inserite le seguenti: « , sentita previamente la provincia interessata, »;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nel caso in cui la provincia non esprima il proprio avviso entro quindici giorni dalla richiesta, il decreto può essere comunque adottato ».

**2. 10.** Il Governo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. All'articolo 42, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti:

« m-bis) controllo sull'attività amministrativa comunale;

m-ter) parere vincolante sulle nomine dei dirigenti degli uffici comunali;

m-quater) controllo sulle aziende municipalizzate ».

**2. 3.** Garagnani.

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 165, i comuni e le province nei quali le dimissioni del sindaco o del presidente della provincia siano sopravvenute successivamente ai termini ivi indicati ed entro i termini di cui all'articolo 2, della legge 7 giugno 1991, n. 182, pertanto ai medesimi enti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della medesima legge.

1-ter. Il Ministro dell'interno indica la data per lo svolgimento delle elezioni degli enti interessati dal rinnovo di cui al comma precedente, compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno 2010.

**2. 7.** Mura, Favia.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre

2009, n. 165, i comuni e le province nei quali le dimissioni del sindaco o del presidente della provincia siano sopravvenute successivamente ai termini ivi indicati ed entro i termini di cui all'articolo 2, della legge 7 giugno 1991, n. 182, pertanto ai medesimi enti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della medesima legge.

**2. 6.** Mura, Favia.

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

1. All'articolo 53, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Le dimissioni del Sindaco o del Presidente della Provincia negli enti con una popolazione superiore ai 250.000 abitanti non provocano lo scioglimento dei rispettivi consigli qualora esse si determinino nel primo anno dall'assunzione del mandato.

4-ter. Nei casi di cui al precedente comma le elezioni si svolgono entro i successivi 180 giorni, in una data indicata dal ministro dell'interno ».

1-bis. Al comma 1, lettera b), numero 2), del citato testo unico, aggiungere in fine il seguente periodo: « , fatte salve le disposizioni di cui al comma 4-bis, dell'articolo 53, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

**2. 01.** Mura, Favia.

ART. 3.

*Al comma 1 sostituire la parola: definisce con le seguenti: rivede in diminuzione.*

**3. 6.** Contento.

*Al comma 1, dopo la parola:* definisce aggiungere le seguenti: , senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

### 3. 7. Contento.

*Al comma 1, dopo le parole:* in alcun caso, l'indennità aggiungere la seguente: massima.

### 3. 5. I relatori.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, fermo il limite massimo di cui al comma 1, gli emolumenti a qualsiasi titolo spettanti ai consiglieri regionali sono graduati in tre fasce determinate in proporzione al numero degli abitanti delle Regioni. Il differenziale tra le singole fasce non è inferiore al 15 per cento.

### 3. 1. Lanzillotta.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. I consiglieri e assessori regionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che hanno regolarmente versato i contributi previdenziali personali ma che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per il periodo anteriore al 1° gennaio 2009, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2010.

### 3. 2. Vannucci.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che

hanno regolarmente versato i contributi previdenziali personali ma che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per il periodo anteriore al 1° gennaio 2009, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2010.

### 3. 3. Vannucci.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per il periodo anteriore al 1° gennaio 2009, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2010.

### 3. 4. Vannucci.

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

1-bis. Entro il 31 dicembre 2010 le Regioni riordinano i Consorzi di bonifica e quelli di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, mediante accorpamento o soppressione dei Consorzi esistenti. Le Regioni medesime provvedono all'attribuzione delle funzioni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esercitate dai Consorzi accorpati o soppressi.

1-ter. Trascorso il termine indicato al comma 1-bis il Governo può esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

### 3. 8. Borghesi, Favia.

## ART. 4.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-*quater*, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010.

**4. 3.** Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

*Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo.*

L'incremento in base al tasso d'inflazione programmato del Fondo ordinario degli enti locali viene totalmente ripartito fra i comuni sotto dotati individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

**4. 45.** Nannicini.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Il termine del 31 luglio 2009 di cui all'articolo 2, comma 126, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 31 dicembre 2010. Al relativo onere, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede con quota parte delle entrate derivanti dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. A tale fine, dalla contabilità speciale prevista dal comma 8 del citato

articolo 13-*bis*, il predetto importo è versato ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

**4. 42.** Cicu, Testoni.

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Le agevolazioni relative al gasolio e al GPL di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 impiegati come combustibile per riscaldamento in zone montane e nei territori di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001, si applicano per l'anno 2010 sia alle frazioni non metanizzate, ricadenti nella zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati ricadenti nella medesima zona climatica E, intese come porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse, sia alle frazioni parzialmente non metanizzate, ricadenti nella zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati ricadenti nella medesima zona climatica E, comprese le parti di territorio in cui risulti ubicata la casa comunale.

*3-ter.* All'onere derivante dal comma 3-*bis*, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

**4. 91.** Rubinato, Fogliardi, Benamati.

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*  
*3-bis.* All'articolo 2, comma 13 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: « fino al 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2010 ».

*3-ter.* Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte

corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

**4. 92.** Rubinato, Fogliardi, Benamati.

*Al comma 4, capoverso 23-bis, primo periodo, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 100 milioni.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 300 milioni.*

**4. 46.** Nannicini.

*Al comma 4, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti* *conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:*

23-ter. I trasferimenti erariali corrisposti agli enti locali dallo Stato nell'anno 2010, per l'importo complessivo di euro 500 milioni, a titolo di pendenze maturate a seguito dell'applicazione dell'articolo 47, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinate esclusivamente all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari.

23-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza-Stato-città ed Autonomie locali, da emanare entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 23-ter.

**4. 64.** Marinello.

*Al comma 4, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti, conseguentemente, al*

*medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

23-ter. Qualora la quota di avanzo di amministrazione che le province e i comuni interessati intendono utilizzare per procedere, anche in relazione a quanto disposto dal precedente comma, all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, provenga, in tutto od in parte, da trasferimenti erariali pregressi spettanti ai suddetti enti dall'applicazione dell'articolo 47, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e regolarmente compresi nell'elenco dei residui attivi accluso all'ultimo rendiconto annuale approvato, verrà disposta la corresponsione agli stessi enti interessati di una somma dei citati trasferimenti erariali pregressi corrispondente, al massimo, a quella occorrente per le operazioni di estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari riferite agli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011, anche a prescindere dalla definizione delle procedure per l'ottenimento dell'incentivo di cui al precedente comma.

**4. 62.** Marinello.

*Al comma 4, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti, conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

23-ter. Qualora la quota di avanzo di amministrazione che le province e i comuni interessati hanno utilizzato per procedere, anche in relazione a quanto disposto dal precedente comma, all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, era costituita, in tutto od in parte, da trasferimenti erariali pregressi spettanti ai suddetti enti e regolarmente compresi nell'elenco dei residui attivi accluso all'ultimo rendiconto annuale approvato, agli stessi enti interessati verrà corrisposta una somma dei trasferimenti erariali pregressi di cui all'articolo 47, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 corrispondente, al massimo, a quella occorsa per le operazioni di estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari riferite all'esercizio finanziario

2009 anche a prescindere dalla definizione delle procedure per l'ottenimento dell'incentivo di cui al precedente comma.

**4. 63.** Marinello.

*Al comma 4, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti:*

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

23-ter. Qualora la quota di avanzo di amministrazione che le province e i comuni interessati hanno utilizzato per procedere, anche in relazione a quanto disposto dal precedente comma, all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, era costituita, in tutto od in parte, da trasferimenti erariali pregressi spettanti ai suddetti enti e regolarmente compresi nell'elenco dei residui attivi accluso all'ultimo rendiconto annuale approvato, agli stessi enti interessati verrà corrisposta una somma dei citati trasferimenti erariali pregressi corrispondente, al massimo, a quella occorsa per le operazioni di estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari riferite all'esercizio finanziario 2009 anche a prescindere dalla definizione delle procedure per l'ottenimento dell'incentivo di cui al precedente comma.

**4. 59.** Marinello.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Gli interventi realizzati dagli enti locali per i grandi eventi, di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'articolo 77-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**4. 30.** Dal Lago, Simonetti, D'Amico, Reguzzoni.

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

5-bis. L'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è sostituito dal seguente:

« 23. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti dal Ministero dell'interno, garantendo una riduzione complessiva degli stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio, i seguenti interventi:

a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;

b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;

c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

d) a favore dell'amministrazione provinciale de L'Aquila e dei comuni della Regione Abruzzo individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è attribuita una maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009; per il solo Comune de L'Aquila la maggiorazione è attribuita nella misura dell'80 per cento;

e) a favore dei comuni della provincia de L'Aquila non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera d) è attribuita una maggiorazione del 20 per cento dei contributi ordinari al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009;

f) a favore degli enti locali che si trovano, alla data del 1° gennaio di ciascun anno, nella condizione di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è corrisposto un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 20 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti ».

5-ter. A decorrere dal 1° aprile 2010 le somme versate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito per le

persone fisiche, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, senza l'indicazione del codice catastale del comune beneficiario sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle somme che non possono essere attribuite al comune beneficiario indicato in fase di versamento, una volta decorsi i termini per la richiesta di rimborso delle somme medesime da parte del contribuente.

5-quater. Le somme di cui al comma 5-ter sono attribuite ai comuni con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, del 20 febbraio 2008. A decorrere dalla stessa data, è chiusa la contabilità speciale n. 1903 istituita presso la Tesoreria della Banca d'Italia, intestata al Ministero dell'interno, per la gestione delle somme introitate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche.

5-quinquies. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 24 le parole « entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza, » sono sostituite dalle seguenti « entro il termine del 31 maggio 2010, »;

b) dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti commi:

« 24-bis. La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 24 comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno 2010 fino al perdurare dell'inadempienza. La stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora provveduto alla presentazione dell'analoga certificazione di cui al Ministro dell'economia e delle finanze del 17 marzo 2008.

24-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 39 è soppresso il secondo periodo;

b) al comma 46 è soppresso il secondo periodo ».

*5-sexies.* All'articolo 2, comma 42, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: « convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, » inserire le seguenti: « e per l'amministrazione provinciale de L'Aquila ».

#### 4. 94. Il Governo.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* All'articolo 2, comma 191 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: « di cui al comma 190 », sono aggiunte le seguenti: « comprensiva degli studi di fattibilità relativi ad ogni unità immobiliare, corredati di adeguate cartografie che descrivono il profilo volumetrico delle valorizzazioni progettate, ».

#### 4. 97. Causi.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Al fine di provvedere all'estinzione dei crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una ricognizione dei debiti pregressi degli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

*5-ter.* A tal fine il decreto di cui al comma 5 deve prevedere le modalità di trasmissione della dichiarazione dell'ammontare dei crediti, maturati alla data del 31 dicembre 2008 nei confronti degli enti, di cui al comma 5-bis e il cui pagamento

rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse.

*5-quater.* La ricognizione di cui al comma 5-bis è effettuata entro il 30 settembre 2010 e presentata al Parlamento entro il 30 ottobre 2010.

*5-quinquies.* Per la realizzazione del coordinamento della finanza pubblica, il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno è adeguato per il 2011 alla progressiva estinzione dei debiti pregressi come risultanti dalla ricognizione di cui ai commi 5-bis e 5-quater.

#### 4. 47. Nannicini.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* All'articolo 2, comma 187, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: « il 30 per cento delle risorse » sono sostituite dalle seguenti: « le risorse ».

#### 4. 36. Ciccanti, Tassone, Galletti.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* All'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con i medesimi decreti sono stabiliti i criteri per la ripartizione delle quote di cui al comma 191. »;

b) al comma 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Il Ministero della difesa, quale amministrazione precedente, convoca una conferenza di servizi con i comuni, le province e le regioni interessate, secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al fine di acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni, comunque denominate, necessarie per attribuire al protocollo d'intesa siglato con i comuni il valore di

variante allo strumento urbanistico generale. La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale.»;

2) in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, è riconosciuta una quota della differenza tra il ricavato derivante dall'alienazione degli immobili e il valore patrimoniale iniziale degli stessi, compresa, tra il 3 e il 5 per cento per le regioni, tra il 3 e il 5 per cento per le province e tra il 10 e pari al 15 per cento per i comuni, partecipanti alla conferenza di servizi, che tiene conto dei tempi di adozione della determinazione finale della conferenza di servizi. ».

5-ter. Al comma 3, dell'articolo 14-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « con le modalità di cui all'articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 »;

b) alla lettera d), le parole: « che può essere destinata agli enti territoriali interessati » sono sostituite dalle seguenti: « destinata agli enti territoriali interessati, individuata, con decreto del Ministro della difesa, secondo le percentuali e i criteri di cui all'articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ».

**4. 57.** Gioacchino Alfano.

*Al comma 7, lettera b) sostituire le parole:* di cui un sesto al con le seguenti: di cui un sesto equamente assegnato alla provincia di Roma e al ».

**4. 39.** Ciccanti, Tassone, Galletti.

*Al comma 8, lettera e), dopo le parole:* del Governo, *aggiungere il seguente periodo:* La convenzione stabilisce in ogni caso che il Comune di Roma, anche in caso di mancato introito derivante dalle operazioni di conferimento, trasferimento o vendita delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 190 estingue l'anticipazione entro il 31 dicembre 2010 utilizzando proprie risorse finanziarie o patrimoniali.

*Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 196 è aggiunto il seguente:

« 196-bis. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 78 del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, cessa le sue funzioni con l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per assolvere alla funzioni connesse all'attuazione del piano di rientro di cui al citato articolo 78 è nominato dal Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro dell'economia un Commissario straordinario scelto tra personalità dotate di alta e consolidata competenza nei settori dell'amministrazione e della finanza pubblica ».

**4. 48.** Lanzillotta.

*Al comma 8, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

e-bis) le risorse di cui alla lettera e) che si rendono disponibili per il bilancio consolidato dello Stato ai fini del patto di stabilità vengono messe immediatamente a disposizione dei bilanci dei Comuni « sotto dotati » individuati ai sensi dell'articolo 9 comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

**4. 44.** Nannicini.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

8-bis. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008 n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è sostituito dal seguente: « Il piano di rientro di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con la situazione economico-finanziaria del comune di Roma e delle società da esso partecipate, gestito con separato bilancio e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008, con le successive integrazioni proposte dal Commissario Straordinario, è assunto al bilancio dello Stato. ».

8-ter. I criteri e le modalità dell'assunzione da parte dello Stato del piano di rientro di cui al comma precedente sono determinati con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze. I predetti decreti disciplinano anche le modalità organizzative relative alla gestione del piano di rientro. Ai soli fini della individuazione delle procedure di riconoscimento e di liquidazione della massa passiva si applica, in quanto compatibile, l'articolo 254 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8-quater. A partire dal 1° aprile 2010 il sindaco di Roma cessa dalle funzioni di Commissario straordinario di Governo per la gestione del piano di rientro di cui all'articolo 78, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; a partire dalla stessa data è nominato un Commissario straordinario di Governo, scelto tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato.

8-quinquies. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: « anche non scadute », sono aggiunte le parole: « compresi gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 205-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».

**4. 49.** Marsilio.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

9-bis. Il Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è rifinanziato nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2010, 5 milioni per l'anno 2011 e 15 milioni di euro per l'anno 2012.

9-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, a 5 milioni di euro per l'anno 2011 e a 15 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede: per l'anno 2010, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191; per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222: e per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

9-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**4. 61.** Marinello.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis All'articolo 2-undecies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis). Qualora gli enti territoriali di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo manifestino un interesse all'asse-

gnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, si procede alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. I costi necessari alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali, sono posti a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo è versato direttamente allo Stato. La manifestazione di interesse da parte degli enti territoriali di cui all'articolo 2 comma b), laddove non sia già stata presentata richiesta, deve essere formalizzata al prefetto competente per territorio ove insistono gli immobili entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o, comunque, entro 90 giorni dal definitivo provvedimento di confisca. ».

**4. 40.** De Micheli.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* Ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali alle Amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali dovuta a distacchi, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi enti nonché ad altri parametri condivisi a livello locale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'interno è disposta per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base al territorio, secondo i dati ISTAT.

**4. 51.** Pini, Marchioni.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* La spesa di personale della amministrazione provinciale di Rimini, determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, è

ricalcolata con l'aggiunta della spesa riferita alle unità di personale trasferite al medesimo ente, a seguito della modificazione territoriale avvenuta nel corso dell'anno 2009 ed interessante i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, con compensazione sui limiti di spesa per il personale della amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino.

**4. 53.** Pini, Marchioni.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* La Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Rimini sono autorizzate ad incrementare i propri obiettivi relativi agli anni 2010 e 2011 del patto di stabilità interno, determinati ai sensi rispettivamente degli articoli 77-ter e 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, delle quote di spese finali e per quanto riguarda la Provincia anche di entrate finali, conseguenti al passaggio nel loro territorio dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello con compensazione sugli obiettivi degli enti territoriali dai quali i medesimi provengono. A tal fine la Regione Emilia Romagna e la Regione Marche, l'amministrazione provinciale di Rimini e la provincia di Pesaro e Urbino, presentano al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile 2010, una certificazione compensativa e condivisa, sottoscritta dai legali rappresentanti dalla quale emergono gli importi conseguenti alle variazioni territoriali intervenute. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 giugno 2010 assume le decisioni conseguenti, anche in carenza di condivisione.

**4. 52.** Pini, Marchioni.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. L'amministrazione provinciale di Rimini è autorizzata ad incrementare i propri saldi obiettivi relativi agli anni 2010 e 2011 del patto di stabilità interno, determinati ai sensi dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle quote di spese ed entrate finali, conseguenti al passaggio nel proprio territorio dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novofeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello con compensazione sugli obiettivi dell'amministrazione provinciale dai quali i medesimi provengono. A tal fine l'amministrazione provinciale di Rimini, e la Provincia di Pesaro e Urbino, presentano al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile 2010, una certificazione compensativa e condivisa, sottoscritta dai legali rappresentanti dalla quale emergono gli importi conseguenti alle variazioni territoriali intervenute. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 giugno 2010 assume le decisioni conseguenti, anche in carenza di condivisione.

**4. 54.** Pini, Marchioni.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. In relazione ai Comuni che a seguito della legge 3 agosto 2009, n. 117, sono passati dalla circoscrizione della Provincia di Pesaro e Urbino alla Provincia di Rimini, quest'ultima in aggiunta all'aumento del saldo obiettivo compensato con la riduzione alla Provincia di Pesaro e Urbino, è autorizzata a partire dall'anno 2010, ad incrementare il proprio saldo obiettivo di 250.000 euro considerando ogni tipo di spesa, compresa quella del personale, in conseguenza di una riorganizzazione dei fabbisogni di personale e di risorse non soddisfatte dalla compensazione operata con la provincia di Pesaro e Urbino. Conseguentemente a partire dal

2010 è, per anno, ridotto l'obiettivo globale e nazionale degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno.

**4. 55.** Pini, Marchioni.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Per gli enti territoriali che allargano la loro circoscrizione a causa dell'integrazione aggiuntiva di popolazione e territorio, il saldo obiettivo del patto di stabilità interno, oltre le compensazioni delle spese, comprese quelle di personale, può incrementarsi di un tasso percentuale pari a quello corrispondente all'aumento della popolazione. L'incremento a livello globale e nazionale non può superare i 2,5 milioni di euro annui. Conseguentemente per un pari importo, viene ridotto il saldo globale e nazionale degli enti locali territoriali.

**4. 56.** Pini, Marchioni.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. All'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: « provvedono » è inserita la seguente: « fiduciarmente »;

b) dopo la parola: « istituzioni », sono inserite le seguenti: « , ivi comprese le Ipb. ».

**4. 35.** Negro, Bragantini, Montagnoli, Simonetti.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, articolo 128, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: « sessanta giorni » con le seguenti: « trenta giorni »

\* **4. 2.** Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Al comma 2, ultimo periodo dell'articolo 128 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: « sessanta giorni », sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

\* 4. 50. Marsilio.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma 5, è inserito in fine il seguente periodo:

« Gli immobili così acquisiti sono destinati anche ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e sono assegnati in locazione, previa verifica dell'idoneità statica ed igienico sanitaria degli edifici; i comuni, con proprio regolamento, possono prevedere titolo preferenziale a cittadini privi di soluzione abitativa, con priorità a coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite non disponendo di ulteriore alloggio. Analoga procedura è attivata dai comuni anche per gli immobili aventi destinazione diversa da quella residenziale.

4. 5. Gioacchino Alfano.

*Dopo il comma 9, aggiungere, i seguenti:*

9-bis. All'articolo 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, sono soppresse le parole: « dei beni ambientali e paesistici ».

9-ter. Dopo l'articolo 32, comma 27, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 326, sono inseriti i seguenti commi:

« 27-bis. La speciale sanatoria di cui al presente articolo si applica anche agli abusi edilizi realizzati entro il 31 marzo 2003, in aree sottoposte alla disciplina di

cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previa acquisizione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 146 del medesimo decreto legislativo. In tal caso non trova applicazione la preclusione prevista dal comma 4 del medesimo articolo 146, nella parte in cui dispone che l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria dopo la realizzazione delle opere.

27-ter. Per gli interventi di cui al comma 27-bis, gli interessati, entro il 31 dicembre 2010, possono presentare la domanda di cui al comma 32, anche qualora l'Amministrazione abbia adottato il provvedimento di diniego in riferimento alle domande di condono edilizio precedentemente inoltrate ai sensi del medesimo comma 32. A tal fine sono sospesi tutti i procedimenti sanzionatori, di natura penale ed amministrativa, già avviati, anche in esecuzione di sentenze passate in giudicato, fino alla definizione delle predette istanze ».

4. 6. Gioacchino Alfano.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Il termine previsto dall'articolo 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato in via definitiva al 31 dicembre 2010.

4. 4. Gioacchino Alfano.

*Al comma 4, capoverso 23-bis primo periodo sostituire le parole: fino all'importo di 30 milioni di euro annui con le seguenti: 27 milioni per l'anno 2010 e 30 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.*

*Conseguentemente dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. All'Ente italiano montagna (EIM) è concesso, per l'anno finanziario 2010, un contributo di euro 3.000.000 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge

finanziaria 2010). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**4. 43.** Caparini, Simonetti.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

*9-bis.* Il contributo previsto dall'articolo 41, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogato per l'anno finanziario 2010.

*9-ter.* All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 9-bis, pari a 2.800.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinata alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

**4. 9.** Franzoso.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* Al comma 2 dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole « e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; » sono aggiunte le seguenti: « la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni è trasmessa alla Provincia e alla Regione per la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle stesse. La procedura di verifica si conclude entro il termine di 45 giorni dal ricevimento del piano delle alienazioni e valorizzazioni, con l'obbligo di motivazione in caso di parere negativo, fermo restando l'eventuale termine più breve previsto dalla legge regionale ovvero disciplina regionale di semplificazione.

**\*4. 1.** Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* Al comma 2 dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole « e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; » sono aggiunte le seguenti: « la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni è trasmessa alla Provincia e alla Regione per la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle stesse. La procedura di verifica si conclude entro il termine di 45 giorni dal ricevimento del piano delle alienazioni e valorizzazioni, con l'obbligo di motivazione in caso di parere negativo, fermo restando l'eventuale termine più breve previsto dalla legge regionale ovvero disciplina regionale di semplificazione.

**\*4. 19.** Simonetti, Pastore, Polledri, D'Amico, Volpi, Vanalli, Montagnoli.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* Al comma 2, dell'articolo 58, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: « ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; » sono aggiunte le seguenti: « ; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni è trasmessa alla Provincia e alla Regione per la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle stesse. La procedura di verifica si conclude entro il termine di 45 giorni dal ricevimento del piano delle alienazioni e valorizzazioni, con l'obbligo di motivazione in caso di parere negativo, fermo restando l'eventuale termine più breve previsto dalla legge regionale ovvero disciplina regionale di semplificazione ».

**4. 71.** Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Gli enti locali, così come individuati dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata proposta davanti al giudice ordinario opposizione ad ordinanze – ingiunzioni, emesse nei loro confronti per violazioni riguardanti assunzioni di lavoratori antecedenti l'entrata in vigore del decreto-legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, possono definire le liti pendenti versando alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente il trenta per cento della somma dovuta, ove i relativi giudizi siano ancora in primo grado e non siano state depositate le sentenze. La lite può essere altresì definita nella misura del dieci per cento, quando vi sia stata in primo grado pronuncia del giudice sfavorevole all'Amministrazione dello Stato, e nella misura del cinquanta per cento, quando la predetta pronuncia sia stata sfavorevole all'Ente locale. Il versamento per la definizione della lite va effettuato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Alla definizione della lite possono procedere, effettuando il relativo versamento, anche i soggetti obbligati solidali.

#### 4. 7. Bonavitacola.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, come modificato dall'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « nei nove anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « negli undici anni successivi ».

#### 4. 10. Franzoso.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Al fine di permettere la completa attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le dota-

zioni del predetto fondo sono erogate direttamente ai comuni di cui all'articolo 1 della legge citata le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88.

#### 4. 11. Pini.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'articolo 157 è sostituito dal seguente: ART. 157 – *(Facoltà per comuni di costituire società proprietari delle reti)*. – 1. Gli enti locali, tramite una unica società di capitali di ambito, proprietaria di reti e impianti ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali con il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 2, hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico agli obiettivi definiti dal piano di ambito, previo parere di compatibilità con reso dall'Autorità d'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.

#### 4. 13. Dal Lago, Simonetti, Lanzarin, Pastore, Polledri, D'Amico, Luciano Dussin, Guido Dussin, Volpi, Montagnoli.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Ai fini della migliore funzionalità degli enti locali con particolare riferimento all'efficienza della gestione del servizio idrico integrato, all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) » adotta con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» e la lettera *i*), è sostituita dalla seguente: *i*) esprime parere in materia di servizio idrico integrato, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori »;

*b*) dopo il comma 5, è inserito il seguente: « *5-bis*. A decorrere dal 2010, le spese di funzionamento della Commissione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato. A tale scopo la Commissione determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, assicurando che i relativi costi non vengano posti a carico degli utenti né direttamente né indirettamente. In ogni caso, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti vigilati è fissata in misura non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, e il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,2 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. I contributi e le tariffe previste dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, si applicano anche alle contribuzioni di cui al presente articolo ».

**4. 17.** Fallica, Terranova, Grimaldi.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* Il comma 3 dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

**4. 14.** Dal Lago, Lanzarin, Pastore, Vannalli, Simonetti, Polledri, D'Amico, Luciano Dussin, Guido Dussin, Volpi, Montagnoli.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

*9-bis.* Per le regioni e gli enti locali, così come definiti dal decreto legislativo 18 agosto 2001 n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non può essere superiore a centottanta mesi.

*9-ter.* Con la Convenzione prevista all'articolo 1, comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono definiti, altresì, gli oneri di gestione da riconoscersi alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. La copertura di tali oneri è disposta a valere sulle risorse complessivamente confluite nel Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 1110 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

*9-quater.* Nel triennio 2010-2012, il decreto di cui all'articolo 1, comma 1111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assicura una quota non inferiore a 15 milioni di Euro, per anno, in favore di interventi realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO, al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica. La durata dei finanziamenti agevolati concessi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi non può essere superiore a centotrentaquattro mesi. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

**4. 15.** Fallica, Terranova, Grimaldi.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

« *9-bis.* Ai fini della più efficiente gestione degli enti di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, all'articolo 9, comma 11 della predetta legge, al primo periodo, le parole da: « scelto » fino a: « per titoli » sono sostituite dalle seguenti: « tra soggetti aventi requisiti di alta professionalità e qualificata esperienza nella gestione di istituzioni pubbliche o private ».

**4. 16.** Fallica, Terranova, Grimaldi.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. il Ministero dell'economia e delle finanze con propri decreti autorizza le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, le comunità montane e le comunità isolate, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i consorzi tra enti territoriali e le regioni, alla rinegoziazione dei mutui contratti presso la Cassa depositi e prestiti Spa. I decreti di cui al presente comma dovranno essere emessi entro il 30 settembre 2009. Con i decreti dovranno essere approvate le condizioni e le norme relative all'ammortamento del debito rinegoziato da parte dei succitati enti.

**4. 22.** Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Al comma 1 dell'articolo 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole « e sono rieleggibili per una sola volta » è inserita la seguente « consecutiva ».

**4. 23.** Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Al fine di garantire continuità nell'erogazione dei servizi pubblici essenziali ai minori, agli anziani e ai soggetti deboli in condizioni economiche e sociali disagiate, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la morosità incolpevole, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2010. Il Fondo eroga risorse ai servizi sociali e socio-assistenziali dei comuni i quali, mediante sportelli di accoglienza a tale scopo istituiti, ricevono segnalazioni o attivano interventi mediante unità operative sul territorio in relazione ai bisogni delle famiglie o di singoli soggetti che per morosità incolpevole non siano in grado di garantire la regolarità dei pagamenti delle bollette dei servizi pubblici essenziali.

9-ter. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2010, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente, di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto.

Tabella 1

#### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri:

legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. – cap. 2185).

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.

*Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria:*

decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, ecc. (U.P.B. 2.4.2 – cap. 2701).

Soccorso civile.

Protezione civile:

decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B. 6.2.8 – cap. 7446/p);

legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3 – cap. 2184);

legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 – cap. 7447).

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

*Sostegno al settore agricolo:*

decreto legislativo 165/1999 e decreto legislativo 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. – cap. 1525).

Diritti sociali, solidarietà e famiglia.

*Sostegno alla famiglia:*

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. – cap. 2102).

*Promozione dei diritti e delle pari opportunità:*

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche diritti e pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. – cap. 2108).

Politiche previdenziali.

*Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati:*

legge 388/2000, articolo 74 comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3 – cap. 2156).

Politiche economico-finanziarie e di bilancio.

legge 144/1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. – cap. 7330).

Giovani e sport.

*Incentivazione e sostegno alla gioventù:*

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B. 22.2.3. – cap. 2106).

Turismo.

*Sviluppo e competitività del turismo:*

decreto-legge 262/2006, articolo 2, comma 98, lettera a): Turismo (U.P.B. 23.1.3. – cap. 2107).

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

*Fondi da assegnare:*

legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3 – cap. 3026).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo.

*Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:*

legge 68/1997, articolo 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2 – cap. 2531).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione.

*Ricerca per il settore della sanità pubblica e zoo profilattico:*

decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3392);

decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3443).

Tutela della salute.

*Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:*

decreto-legge C.P.S. 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. – cap. 4321);

decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2 – cap. 3453).

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

*Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:*

legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2 – cap. 3527);

legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3 – cap. 3671).

Politiche per il lavoro.

*Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:*

legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. – cap. 7682).

#### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

L'Italia in Europa e nel mondo.

*Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide global:*

legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1 e 1.2.2 – capitoli vari).

#### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione:

decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6 – cap. 7236).

Istruzione universitaria.

*Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:*

legge 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. – cap. 1695);

legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6 – cap. 7273/P).

*Sistema universitario e formazione post-universitaria:*

legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1690);

legge 537/1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1694/P).

*Fondi da assegnare:*

legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3. – cap. 1270).

#### MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza.

*Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:*

legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. – cap. 2674).

*Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:*

decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1 – cap. 2668 e cap. 2815).

*Soccorso civile:*

legge 968/1969 e decreto-legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. – cap. 1916).

*Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti:*

decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli

stranieri richiedenti il riconoscimento dello *status* di rifugiato (U.P.B. 5.1.2 – cap. 2311).

#### MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

*Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:*

legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2 – capp. 1644, 1646/p);

decreto-legge n. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1 – capp. 1388, 1389/P).

#### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza.

*Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:*

legge 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2121);

legge 267/1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2179).

Casa e assetto urbanistico.

*Politiche abitative:*

legge 431/1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2 – cap. 1690).

#### MINISTERO DELLA DIFESA

Difesa e sicurezza del territorio.

*Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:*

regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1 – cap. 4840).

*Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari:*

regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1 – cap. 1253);

decreto legislativo 300/1999, articolo 22, comma 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. – cap. 1360; U.P.B. 1.6.6 – cap. 7145).

#### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

*Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca:*

legge 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2 – capitoli vari).

*Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:*

decreto legislativo 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 1.5.2 – cap. 2083).

#### MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione.

*Ricerca in materia di beni e attività culturali:*

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. – capp. 2040, 2041, 2043).

*Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici:*

legge 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2 – cap. 1442).

*Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:*

legge 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2 e 1.2.6. – capitoli vari).

*Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:*

legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II di Roma (U.P.B. 1.10.1 – cap. 3610);

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1 – cap. 3611).

**4. 79.** Rubinato, Simonetta.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* Al comma 37, dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono sopresse le parole: « ovvero al 30 per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro ».

**4. 87.** Codurelli, Vannucci.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* Alle entrate del comune di Campione d'Italia derivanti dalle gestioni di cui al regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, convertito dalla legge 8 maggio 1933, n. 505, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

**4. 88.** Codurelli, Vannucci.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* A decorrere dall'anno 2008 le somme assegnate al comune di Campione d'Italia ai sensi dell'articolo 7-bis della legge 31 marzo 2005, n. 43 possono essere utilizzate anche per finanziare i maggiori costi per il personale statale operante in Campione d'Italia gravanti sul bilancio del comune stesso. Conseguentemente, è ridotto in misura corrispondente il contributo attribuito al Comune di Campione d'Italia, di cui al comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998 n. 448.

**4. 89.** Codurelli, Vannucci.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

*9-bis.* I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al comune di Campione d'Italia è assegnata per l'anno 2010 la somma di due milioni di euro.

*9-ter.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 9-bis, pari a due milioni di euro, per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

**4. 90.** Codurelli, Vannucci.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* L'ente erogatore può esercitare azione di rivalsa delle spese sostenute per assistenza sociale nei confronti degli eredi legittimi e testamentari dei beneficiari delle prestazioni, nei limiti del valore della quota ereditaria devoluta, nonché dei congiunti dei beneficiari stessi che erano tenuti per legge agli alimenti durante il

periodo di erogazione delle prestazioni di cui al comma 2-ter, i quali si trovino in condizione di sostenere in tutto o in parte il relativo onere. A tal fine, l'ente erogatore, sulla base degli accertamenti eseguiti, comunica, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai singoli obbligati, l'ammontare delle somme da rimborsare, i motivi per cui viene chiesto il rimborso e le modalità di pagamento.

**4. 80.** Rubinato, Baretta.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Al comma 5 dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 la parola: « 1.000 » è sostituita dalla seguente: « 3.000 ».

**4. 68.** Vannucci, Baretta.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti commi:*

9-bis. I termini di inizio lavori e di attuazione dei programmi previsti dagli accordi quadro di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998 « Promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati programmi riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio » (PRUSST), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1998, n. 278 e successive modifiche ed integrazioni possono essere prorogati su istanza dei soggetti promotori, da presentarsi al Ministero delle infrastrutture entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento ministeriale che approva lo schema di domanda ed i relativi allegati.

9-ter. L'istanza di proroga dei termini può prevedere, nel rispetto degli obiettivi generali del programma ammesso al finanziamento, la rimodulazione degli interventi e la loro attualizzazione.

9-quater. Il Ministero accorda la proroga e/o la rimodulazione con i soggetti promotori dell'accordo quadro originario

mediante la sottoscrizione di un accordo integrativo.

**4. 66.** Montagnoli, Bragantini.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. I soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a cui è affidata la gestione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sono tenuti all'iscrizione all'albo dei gestori delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tale tariffa. In particolare, alle attività connesse all'applicazione e alla riscossione della tariffa eseguite dai suddetti soggetti non si applicano le disposizioni previste dalla lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

**4. 65.** Zorzato.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Al comma 1-bis, dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: « nel catasto fabbricati » sono inserite le seguenti: « indipendentemente dalla categoria catastale attribuita ».

**4. 58.** Brugger, Zeller, Nicco.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. All'articolo 3, comma 9, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: « , edilizi e paesaggistici » sono sostituite dalle seguenti: « ed edilizi ».

**4. 60.** Gioacchino Alfano.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Al comma 1 dell'articolo 147 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, dopo le parole: « pubblica incolumità », sono inserite le seguenti: « , con esclusione di qualsiasi intervento ricostruttivo che possa essere eseguito nell'ambito della normale programmazione dell'ente. La violazione di tale obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

**4. 27.** Marsilio.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. A decorrere dal periodo di imposta 2010, in attesa dell'attuazione del federalismo fiscale, la base imponibile su cui calcolare la compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei comuni è il gettito regionale dell'imposta. Tale gettito viene poi ripartito tra i comuni della regione secondo i criteri attualmente in vigore.

**4. 28.** Montagnoli.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 7-*quater*, comma 1, lettera c) del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono messe a disposizione per l'anno 2010 con le medesime modalità di cui all'articolo citato.

\* **4. 134.** Simonetti, Pastore.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 7-*quater*, comma 1, lettera c) del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 133 sono messe a disposizione per l'anno 2010 con le medesime modalità di cui all'articolo citato.

\* **4. 135.** Ciccanti, Tassone, Galletti.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. All'articolo 7-*quater*, comma 2, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, la lettera c) è soppressa.

**4. 24.** Montagnoli, Simonetti.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Il comma 10 dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 si interpreta nel senso che gli enti che abbiano operato per il 2009 l'esclusione ivi prevista possono operarla anche per gli anni 2010 e 2011.

**4. 95.** Il Governo.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

9-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-*quater*, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010.

9-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**4. 70.** Giovanelli, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del minore gettito accertato dall'anno 2001 a tutto l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di certificazione. Per i comuni non coinvolti nella riclassificazione catastale in oggetto fino all'anno 2009, resta ferma la possibilità di inviare apposita certificazione entro sei mesi dall'avvenuto minore gettito.

\* **4. 72.** Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

9-bis. Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del minore gettito accertato dall'anno 2001 a tutto l'anno 2009. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, emana un apposito decreto. Per i comuni non coinvolti nella riclassificazione catastale in oggetto fino all'anno 2009, resta ferma la possibilità di

inviare apposita certificazione entro sei mesi dall'avvenuto minore gettito.

\* **4. 133.** Simonetti, Polledri.

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

9-bis. Al fine di consolidare i trasferimenti erariali compensativi ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del minore gettito accertato dall'anno 2001 a tutto l'anno 2009. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, emanerà apposito decreto. Per i Comuni non coinvolti nella riclassificazione catastale in oggetto fino all'anno 2009, resta ferma la possibilità di inviare apposita certificazione entro sei mesi dall'avvenuto minore gettito.

**4. 136.** Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. L'articolo 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è sostituito dal seguente:

« ART. 101.

*(Disponibilità e mobilità).*

1. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità.

2. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione per attività di consulenza, nonché per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza.

8. All'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento locali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è soppresso;

b) il comma 5 è soppresso;

c) al comma 6, le parole: « del fondo di mobilità di cui al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « di un apposito fondo ».

#### 4. 78. Rubinato.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. All'articolo 76, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Dal calcolo di cui al comma 1 sono escluse le spese di parte corrente sostenute dalle regioni e dagli enti locali finalizzate al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari ex lavoratori socialmente utili autorizzate sulla base di disposizioni nazionali o regionali ».

#### 4. 77. La Loggia.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 557, quarto periodo, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: c-bis) Il rapporto medio di cui alla lettera c) è ridotto nella misura del 25 per cento per gli enti locali che, in forma singola o associata ad altri enti locali, erogano servizi istituzionali ad aerosta-

zioni internazionali. Conseguentemente, al comma 4, capoverso 23-bis, primo periodo, sostituire le parole: « 30 milioni » con le seguenti: « 2 milioni » e all'ultimo periodo le parole: « 90 milioni » con le seguenti: « 66 milioni ».

#### 4. 25. Reguzzoni, Ravetto, D'Amico.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 al 20 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 12, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Il differenziale fra l'obiettivo programmatico e l'obiettivo conseguito è utilizzato per ridurre l'obiettivo programmatico dell'anno successivo del settore locale di cui all'articolo 77, comma 1, lettera b).

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo programmatico dell'anno 2009 le seguenti percentuali:

a) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 60 per cento per l'anno 2010, il 90 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 70 per cento per l'anno 2010, il 100 per cento per l'anno 2011 e lo 0 per cento per l'anno 2012;

b) se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 30 per cento per l'anno 2010, il 60 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 15 per cento per l'anno 2010, il 30 per cento per l'anno 2011 e il 70 per cento per l'anno 2012.

4. Per gli enti per i quali negli anni 2005-2006, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), numero 1) del presente articolo.

5. Il saldo finanziario tra le entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

6. Gli enti di cui al comma 3, lettera a) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera a).

7. Gli enti di cui al comma 3, lettera b) devono conseguire, per ciascuno degli anni

2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera b).

8. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dalla Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

9. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 8 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile – entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal Patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

10. Per l'anno 2010, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e b) sull'importo delle spese finali dell'anno 2008, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 10 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 10 per cento della spesa finale.

11. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le pre-

visioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

12. Ai comuni che nel 2009 non hanno conseguito l'obiettivo stabilito per quell'anno di una misura inferiore al 30 per cento del saldo stesso non si applicano i commi 19 e 21.

13. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno nel sito *web* « [www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it) », le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema *web* della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del Patto di stabilità interno.

14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal

responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 13. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino alla data di invio della certificazione, solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.

15. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelievi non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelievi.

16. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del Patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.

17. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del Patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

18. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

19. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempimento, ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per

il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. »;

*b)* i commi da 23 a 26 sono soppressi.

**4. 99.** Misiani, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

*9-bis.* All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 20, sono aggiunti i seguenti:

« *20-bis.* In considerazione della crisi economico-finanziaria e dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare all'articolo 21 lettere *c)* ed *e)*, nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, agli enti locali inadempienti per l'esercizio 2009 che siano sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è comunque consentito impegnare per l'anno 2010 spese correnti per servizi sociali e per la sicurezza urbana, nonché per la manutenzione ordinaria relativa ad edifici comunali e scolastici ed alla viabilità in misura non superiore all'importo annuale dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo esercizio ove tali enti:

*a)* abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe;

*b)* presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

*c)* presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;

*d)* abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

*20-ter.* Per gli enti locali di cui al comma 20-bis resta fermo, comunque, l'obbligo di rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno per l'esercizio 2010 ».

*9-ter.* In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 87-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, viene rideterminata per l'anno 2010 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo comunque dal meccanismo di premialità gli enti che siano in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**4. 100.** Rubinato, Fogliardi.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi da 1 a 20 sono sostituiti dai seguenti commi:

« 1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, i comuni con

popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 12, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo programmatico dell'anno 2009, calcolato secondo i criteri stabiliti dal presente articolo e attuati dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, le seguenti percentuali:

*a)* se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 60 per cento per l'anno 2010, il 90 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 70 per cento per l'anno 2010, il 100 per cento per l'anno 2011 e lo 0 per cento per l'anno 2012;

*b)* se l'ente presenta un saldo per l'anno 2008, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) se ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 30 per cento per l'anno 2010, il 60 per cento per l'anno 2011 e il 100 per cento per l'anno 2012;

2) se non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008, il 15 per cento per l'anno 2010, il 30 per cento per l'anno 2011 e il 70 per cento per l'anno 2012.

4. Per gli enti per i quali negli anni 2005-2006, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera *b)*, numero 1), del presente articolo.

5. Il saldo finanziario tra le entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

6. Gli enti di cui al comma 3, lettera *a)* devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione del presente articolo, come attuato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera *a)*.

7. Gli enti di cui al comma 3, lettera *b)* devono conseguire, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario programmatico dell'anno 2009, quale risulta dall'applicazione del presente articolo, come attuato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2009 relativo alla definizione degli obiettivi programmatici 2009, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nella stessa lettera *b)*.

*7-bis.* Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione

delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

8. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile – entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal Patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

9. Per l'anno 2010, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e b), sull'importo delle spese finali dell'anno 2008, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 10 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 10 per cento della spesa finale.

10. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del Patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

11. Ai comuni che nel 2009 non hanno conseguito l'obiettivo stabilito per quell'anno di una misura inferiore al 30 per cento del saldo stesso non si applicano i commi 19 e 21 del presente articolo.

12. Qualora il comparto dei comuni evidenzia il rispetto del Patto di stabilità interno per il 2009, gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità in tale esercizio possono, nell'anno successivo, ridurre il concorso alla manovra di finanza pubblica per un importo pari ad una percen-

tuale dell'eccedenza, registrata nell'anno precedente fra il risultato conseguito e l'obiettivo assegnato, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

13. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto per il Patto di stabilità interno nel sito « [web.www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://web.www.pattostabilita.rgs.tesoro.it) », le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema *web* della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del Patto di stabilità interno.

14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma i è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, se-

condo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino alla data di invio della certificazione, solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.

15. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

16. Gli enti costituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del Patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.

17. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del Patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

18. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

19. In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno relativo all'anno 2010, al comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo medio dei cor-

rispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione ».

**4. 101.** Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non è considerato il 10 per cento dell'ammontare dei pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la messa in sicurezza del territorio e per la tutela dell'ambiente ».

**4. 102.** Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non è considerato il 10 per cento

dell'ammontare dei pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per le funzioni di istruzione pubblica ».

**4. 103.** Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* All'articolo 77-bis, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tal fine, per gli enti di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nel calcolo del saldo finanziario 2007 non si computano le risorse originarie dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate sui mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito. ».

**4. 104.** Marchi, De Micheli, Fontanelli.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

«7-quater. Le spese in conto capitale degli enti locali già finanziate negli esercizi precedenti al 2009, che eccedono i limiti del Patto di stabilità interno di cui ai commi da 1 a 9 dell'articolo 77-bis della legge n. 133 del 2008, possono essere anticipate a carico di un apposito fondo

istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2010 di euro 150 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro 12 mesi dall'anticipazione e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003 valutati in 6 milioni sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 aprile 2010, sentita la Conferenza unificata. Gli enti locali comunicano alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 maggio 2010, le spese che presentano le predette caratteristiche, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari ».

**4. 105.** Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-ter sono aggiunti i seguenti:

«7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

*7-quinquies.* Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai Ministeri di competenza e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle

province e dai comuni per la messa in sicurezza del territorio. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse ».

\* **4. 107.** Fontanelli, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 7-ter sono aggiunte i seguenti:

« 7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-*quinquies*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai Ministeri di competenza e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per la messa in sicurezza del territorio. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse ».

\* **4. 109.** Favia, Borghesi.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-ter sono aggiunti i seguenti:

« 7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-*quinquies*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai Ministeri di competenza e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per la messa in sicurezza del territorio. L'esclusione delle spese opera anche se sono effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse ».

\* **4. 112.** Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-ter sono aggiunti i seguenti:

« 7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea, dallo Stato, dalle regioni, dalle province e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti delle medesime risorse.

7-*quinquies*. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 7-*quater*, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno

in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo ».

**4. 18.** Simonetti, Pastore.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* All'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-*ter* sono aggiunti i seguenti:

« 7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-*quinquies*. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-*quater*, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo ».

\* **4. 106.** Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* All'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-*ter* sono aggiunti i seguenti:

« 7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente e indiret-

tamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-*quinquies*. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-*quater*, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo. ».

\* **4. 108.** Boccia, Baretta, Ventura, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* All'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-*ter* è aggiunto il seguente:

« 7-*quater*. Nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno 2009 e 2010 della regione Emilia Romagna e della province di Rimini sono escluse le spese sostenute dai comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini. ».

**4. 110.** Galletti, Ciccanti, Tassone.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

«7-quater. Gli enti locali che, avendo approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, hanno escluso, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito, possono escludere le medesime voci sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento, sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2010 e per il 2011. ».

**4. 111.** Marchi, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-quinquies, è aggiunto il seguente:

«7-sexies. A decorrere dall'anno 2010 nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e dalle Regioni e le relative

spese di parte corrente sostenute dalle province e dai comuni finalizzate al finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari ex lavoratori socialmente utili autorizzate sulla base di disposizioni nazionali o regionali».

**4. 75.** La Loggia.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. A partire dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate sui mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, o hanno incassato risorse derivanti dalla cessione di patrimonio da società patrimoniali costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le percentuali indicate nel medesimo comma possono essere applicate, in alternativa al saldo dell'anno 2007, alla media dei saldi del quinquennio 2003/2007, calcolati in termini di competenza mista del comma 5. Alla copertura degli oneri derivanti del presente comma, si provvede mediante le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009 n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**4. 98.** Corsaro.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* All'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« *9-bis.* A partire dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera *b*), che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate sui mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le percentuali indicate nel medesimo comma possono essere applicate, in alternativa al saldo dell'anno 2007, alla media dei saldi del quinquennio 2003/2007 calcolati in termini di competenza mista del comma 5. Alla copertura degli oneri derivanti del presente comma, si provvede mediante le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009 n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

**4. 31.** Moroni, Caparini.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* Al comma 17 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli enti istituiti nell'anno 2009 i riferimenti temporali del periodo precedente si intendono prorogati di un anno e tale disposizione si applica sia agli enti di nuova istituzione che agli enti che residuano dal distacco dell'ente di nuova istituzione ».

**\* 4. 114.** Simonetti, Grimoldi.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* Al comma 17 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli enti istituiti nell'anno 2009 i riferimenti temporali del periodo precedente si intendono prorogati di un anno e tale disposizione si applica sia agli enti di nuova istituzione che agli enti che residuano dal distacco dell'ente di nuova istituzione ».

**\* 4. 115.** Ciccanti, Tassone, Galletti.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* All'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli enti istituiti nell'anno 2009 i riferimenti temporali del periodo precedente si intendono prorogati di un anno e tale disposizione si applica sia agli enti di nuova istituzione che agli enti che residuano dal distacco dell'ente di nuova istituzione. ».

**\* 4. 8.** Ceroni.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* All'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 18, è aggiunto il seguente: « Gli enti locali che, avendo approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, hanno escluso, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento sia dai risultati utili per il rispetto del Patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati e le risorse relative alla vendita

del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito, possono escludere le medesime voci sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento, sia dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2010 e per il 2011 ».

**4. 116.** Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* All'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la lettera *a)* è soppressa.

**4. 117.** Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

*9-bis.* All'articolo 77-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, al comma 20, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « tuttavia per l'anno 2010, in considerazione della crisi economico-finanziaria, ai comuni inadempienti è comunque consentito impegnare spese correnti per servizi sociali e per la sicurezza urbana, nonché per manutenzione ordinaria relativa agli edifici comunali e scolastici ed alla viabilità in misura non superiore all'importo annuale dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo esercizio ».

*9-ter.* Ai maggiori oneri derivanti dal comma *9-bis*, si provvede mediante la riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C

della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto:

Tabella 1

#### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri

legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. – cap. 2185).

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.

*Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria:*

decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, ecc. (U.P.B. 2.4.2 – cap. 2701).

Soccorso civile.

*Protezione civile:*

decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B. 6.2.8 – cap. 7446/p)

legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3 – cap. 2184)

legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 – cap. 7447).

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

*Sostegno al settore agricolo:*

decreto legislativo 165/1999 e decreto legislativo 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. – cap. 1525)

Diritti sociali, solidarietà e famiglia

*Sostegno alla famiglia:*

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. – cap. 2102)

*Promozione dei diritti e delle pari opportunità:*

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche diritti e pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. – cap. 2108)

Politiche previdenziali.

*Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati:*

legge 388/2000, articolo 74, comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3 – cap. 2156)

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

*Programmazione economico finanziaria e politiche di bilancio:*

legge 144/1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. – cap. 7330)

Giovani e sport

*Incentivazione e sostegno alla gioventù:*

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B. 22.2.3. – cap. 2106)

Turismo

*Sviluppo e competitività del turismo:*

decreto-legge 262/2006, articolo 2, comma 98, lettera a): Turismo (U.P.B. 23.1.3. – cap. 2107).

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

*Fondi da assegnare:*

legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3 – cap. 3026)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

*Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:*

legge 68/1997, articolo 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2 – cap. 2531).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione

*Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico:*

decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3392)

decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3443)

Tutela della salute

*Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:*

decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. – cap. 4321)

decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2 – cap. 3453).

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
*Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:*

legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2 – cap. 3527)

legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3 – cap. 3671)

Politiche per il lavoro

*Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:*

legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. – cap. 7682)

#### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo

*Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide global:*

legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1 e 1.2.2 – capitoli vari).

#### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione

decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6 – cap. 7236)

Istruzione universitaria

*Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:*

legge 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. – cap. 1695)

legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6 – cap. 7273/P).

*Sistema universitario e formazione post-universitaria:*

legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1690)

legge 537/1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1694/P)

*Fondi da assegnare:*

legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3. – cap. 1270)

#### MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza

*Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:*

legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. – cap. 2674).

*Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:*

decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1 – cap. 2668 e cap. 2815)

Soccorso civile

legge 968/1969 e decreto legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. – cap. 1916)

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (U.P.B. 5.1.2 – cap. 2311).

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio  
e dell'ambiente

*Tutela e conservazione della fauna e della  
flora e salvaguardia della biodiversità:*

legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B.  
1.5.2 – capp. 1644, 1646/p)

decreto-legge n. 2/1993: Commercio e  
detenzione di esemplari di fauna e flora  
minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1 –  
capp. 1388, 1389/P)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI**

Ordine pubblico e sicurezza

*Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e  
sulle coste:*

legge 721/1954: Fondo scorta capitane-  
rie di porto (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2121)

legge 267/1991, articolo 2, comma 1:  
Attuazione terzo piano nazionale pesca  
marittima (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2179).

Casa e assetto urbanistico

*Politiche abitative:*

legge 431/1998, articolo 11, comma 1:  
Disciplina delle locazioni e rilascio degli  
immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2 –  
cap. 1690)

**MINISTERO DELLA DIFESA**

Difesa e sicurezza del territorio

*Approntamento e impiego Carabinieri per la  
difesa e la sicurezza:*

regio decreto 263/1928, articolo 17,  
comma 1: Amministrazione e contabilità  
del Corpo dell'Arma dei Carabinieri  
(U.P.B. 1.1.1 – cap. 4840).

*Pianificazione generale delle Forze Armate e  
approvvigionamenti militari:*

regio decreto 263/1928, articolo 17,  
comma 1: Amministrazione e contabilità  
dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aero-  
nautica (U.P.B. 1.6.1 – cap. 1253)

decreto legislativo 300/1999, articolo  
22, comma 1: Finanziamento Agenzia in-  
dustria difesa (U.P.B. 1.6.2. – cap. 1360;  
U.P.B. 1.6.6 – cap. 7145)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,  
ALIMENTARI E FORESTALI**

Agricoltura, politiche agroalimentari e pe-  
sca

*Regolamentazione, incentivazione e vigi-  
lanza in materia di pesca:*

legge 267/1991, articolo 1, comma 1:  
Attuazione del piano nazionale per la  
pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2 –  
capitoli vari)

*Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo,  
agroalimentare, agroindustriale e mezzi tec-  
nici di produzione:*

decreto legislativo 454/1999: Riorganiz-  
zazione del settore della ricerca in agri-  
cultura (U.P.B. 1.5.2. – cap. 2083).

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ  
CULTURALI**

Ricerca e innovazione

*Ricerca in materia di beni e attività cul-  
turali:*

decreto del Presidente della Repubblica  
805/1975: Assegnazioni per il funziona-  
mento degli istituti centrali del Ministero  
(U.P.B. 2.1.1. – capp. 2040, 2041, 2043)

Tutela e valorizzazione dei beni e attività  
culturali e paesaggistici

legge 77/2006, articolo 4, comma 1:  
Misure speciali per i siti italiani posti sotto  
la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2 – cap.  
1442)

*Sostegno, valorizzazione e tutela del settore  
dello spettacolo:*

legge 163/1985: Nuova disciplina degli  
interventi dello Stato a favore dello spet-  
tacolo (U.P.B. 1.2.2 e 1.2.6. – capitoli vari).

*Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:*

legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (U.P.B. 1.10.1 – cap. 3610)

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1 – cap. 3611)

**4. 85.** Rubinato, Fogliardi.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

9-bis. All'articolo 77-bis, comma 20, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « tuttavia per l'anno 2010, in considerazione della crisi economico-finanziaria e dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 2009 n. 42 ed in particolare all'articolo 21, lettere c) ed e), nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, ai comuni inadempienti per l'anno 2009 che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino sottodotati per trasferimenti erariali ordinari e consolidati, per abitante, inferiori alla media pro-capite della fascia demografica di appartenenza e nei quali il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto ridotto del 20 per cento, è comunque consentito impegnare spese correnti in misura non superiore all'importo annuale dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo esercizio per le seguenti finalità:

1) interventi in ambito sociale a sostegno delle famiglie e dei minori;

2) interventi nell'ambito della sicurezza urbana e stradale;

3) interventi urgenti e indifferibili di manutenzione degli immobili comunali e scolastici ».

9-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9-bis, si provvede mediante la riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle auto-

rizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2010, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto:

Tabella 1

#### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri

legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. – cap. 2185)

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

*Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria:*

decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, eccetera (U.P.B. 2.4.2 – cap. 2701).

Soccorso civile

*Protezione civile:*

decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B. 6.2.8 – cap. 7446/p)

legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3 – cap. 2184)

legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 – cap. 7447)

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

*Sostegno al settore agricolo:*

decreto legislativo 165/1999 e decreto legislativo 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. – cap. 1525).

## Diritti sociali, solidarietà e famiglia

*Sostegno alla famiglia:*

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. – cap. 2102)

*Promozione dei diritti e delle pari opportunità:*

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche diritti e pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. – cap. 2108)

## Politiche previdenziali

*Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati:*

legge 388/2000, articolo 74 comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3 – cap. 2156)

## Politiche economico-finanziarie e di bilancio.

*Programmazione economico finanziaria e politiche di bilancio:*

legge 144/1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. – cap. 7330).

## Giovani e sport

*Incentivazione e sostegno alla gioventù:*

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B. 22.2.3. – cap. 2106)

## Turismo

*Sviluppo e competitività del turismo:*

decreto-legge 262/2006, articolo 2, comma 98, lettera a): Turismo (U.P.B. 23.1.3. – cap. 2107)

## Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

*Fondi da assegnare:*

legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3 – cap. 3026).

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

*Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:*

legge 68/1997, articolo 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2 – cap. 2531)

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Ricerca e innovazione

*Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico:*

decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3392).

decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3443)

## Tutela della salute

*Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:*

decreto-legge C.P.S. 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. – cap. 4321)

decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2 – cap. 3453)

## Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

*Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:*

legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2 – cap. 3527).

legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3 – cap. 3671).

Politiche per il lavoro

*Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:*

legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. – cap. 7682)

#### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo

*Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide global:*

legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1 e 1.2.2 – capitoli vari)

#### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione

decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6 – cap. 7236)

Istruzione universitaria

*Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:*

legge 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. – cap. 1695)

legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6 – cap. 7273/P)

*Sistema universitario e formazione post-universitaria:*

legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1690)

legge 537/1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1694/P).

*Fondi da assegnare:*

legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3. – cap. 1270)

#### MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza

*Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:*

legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. – cap. 2674)

*Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:*

decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1 – cap. 2668 e cap. 2815).

Soccorso civile

legge 968/1969 e decreto-legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. – cap. 1916)

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (U.P.B. 5.1.2 – cap. 2311)

#### MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

*Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:*

legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2 – capp. 1644, 1646/p).

decreto-legge n. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1 – capp. 1388, 1389/P)

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza

*Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:*

legge 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2121)

legge 267/1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4. 1. 1. – cap. 2179)

Casa e assetto urbanistico

*Politiche abitative:*

legge 431/1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2 – cap. 1690)

## MINISTERO DELLA DIFESA

Difesa e sicurezza del territorio

*Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:*

regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1 – cap. 4840)

*Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari:*

regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1 – cap. 1253)

decreto legislativo 300/1999, articolo 22, comma 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. – cap. 1360; U.P.B. 1.6.6 – cap. 7145).

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

*Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca:*

legge 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2 – capitoli vari)

*Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:*

decreto legislativo 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 1.5.2. – cap. 2083)

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione

*Ricerca in materia di beni e attività culturali:*

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. – capp. 2040, 2041, 2043)

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

legge 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2 – cap. 1442)

*Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:*

legge 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2 e 1.2.6. – capitoli vari)

*Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:*

legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (U.P.B. 1.10.1 – cap. 3610).

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1 – cap. 3611)

**4. 86.** Rubinato, Fogliardi.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

*9-bis.* All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 20, lettera *b*), dopo le parole: « ricorrere all'indebitamento per gli investimenti » sono aggiunte le seguenti: « , salvo che per investimenti destinati alla messa in sicurezza, ristrutturazione, ampliamento degli edifici scolastici e alla sicurezza stradale ».

*9-ter.* Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9-bis, si provvede mediante la riduzione in maniera lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto

Tabella 1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri

legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. – cap. 2185).

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

*Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria:*

decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, ecc. (U.P.B. 2.4.2 – cap. 2701)

Soccorso civile

*Protezione civile:*

decreto-legge 142/1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B. 6.2.8 – cap. 7446/p)

legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3 – cap. 2184)

legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 – cap. 7447)

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

*Sostegno al settore agricolo:*

decreto legislativo 165/1999 e decreto legislativo 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. – cap. 1525).

Diritti sociali, solidarietà e famiglia

*Sostegno alla famiglia:*

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. – cap. 2102)

*Promozione dei diritti e delle pari opportunità:*

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche diritti e pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. – cap. 2108)

Politiche previdenziali

*Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati:*

legge 388/2000, articolo 74 comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3 – cap. 2156).

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

*Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio:*

legge 144/1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. – cap. 7330)

Giovani e sport

*Incentivazione e sostegno alla gioventù:*

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B. 22.2.3. – cap. 2106)

Turismo

*Sviluppo e competitività del turismo:*

decreto-legge 262/2006, articolo 2, comma 98, lettera *a*): Turismo (U.P.B. 23.1.3. – cap. 2107).

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

*Fondi da assegnare:*

legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3 – cap. 3026).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

*Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:*

legge 68/1997, articolo 8, comma 1, lettera *b*): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2 – cap. 2531).

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione

*Ricerca per il settore della sanità pubblica e zoonosifilattico:*

decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3392)

decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3443)

Tutela della salute

*Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:*

decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. – cap. 4321)

decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2 – cap. 3453).

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

*Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:*

legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2 – cap. 3527).

legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3 – cap. 3671)

Politiche per il lavoro

*Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:*

legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. – cap. 7682).

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo

*Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide global:*

legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1 e 1.2.2 – capitoli vari).

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione

decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6 – cap. 7236)

Istruzione universitaria

*Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:*

legge 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. – cap. 1695)

legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6 – cap. 7273/P)

*Sistema universitario e formazione post-universitaria:*

legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1690)

legge 537/1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1694/P)

*Fondi da assegnare:*

legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3. – cap. 1270).

## MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza

*Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:*

legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. – cap. 2674).

*Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:*

decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1 – cap. 2668 e cap. 2815)

Soccorso civile

legge 968/1969 e decreto legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. – cap. 1916)

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (U.P.B. 5.1.2 – cap. 2311).

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

*Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:*

legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2 – capp. 1644, 1646/p)

decreto-legge n. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1 – capp. 1388, 1389/P)

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza

*Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:*

legge 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2121).

legge 267/1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2179)

Casa e assetto urbanistico

*Politiche abitative:*

legge 431/1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2 – cap. 1690)

MINISTERO DELLA DIFESA

Difesa e sicurezza del territorio

*Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:*

regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1 – cap. 4840).

*Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari:*

regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1 – cap. 1253)

decreto legislativo 300/1999, articolo 22, comma 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. – cap. 1360; U.P.B. 1.6.6 – cap. 7145)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

*Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca:*

legge 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2 – capitoli vari).

*Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:*

decreto legislativo 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 1.5.2. – cap. 2083)

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione

*Ricerca in materia di beni e attività culturali:*

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. – capp. 2040, 2041, 2043)

*Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici:*

legge 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2 – cap. 1442).

*Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:*

legge 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2 e 1.2.6. – capitoli vari)

*Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:*

legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (U.P.B. 1.10.1 – cap. 3610)

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1 – cap. 3611)

**4. 81. Rubinato.**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano nell'anno 2010 ai comuni inadempienti che nel triennio

2007, 2008 e 2009 abbiano provveduto alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e ad interventi di adeguamento e ampliamento di tali edifici a causa della crescita della popolazione scolastica residente. Conseguentemente, sono sospesi per il medesimo anno i premi per i comuni virtuosi di cui al comma 23 del medesimo articolo 77-bis.

**4. 84.** Rubinato, Fogliardi.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 21-bis aggiungere il seguente:

« 21-ter. L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 è sospesa per l'anno 2009. Gli enti che si trovano nella condizione di non avere rispettato i vincoli imposti dal patto di stabilità per l'anno 2009 devono recuperare nei due anni di esercizio successivi, il differenziale tra obiettivo programmatico e il risultato realizzato nel 2009. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, viene definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo programmatico per il singolo ente ».

**4. 74.** La Loggia.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 21-bis aggiungere il seguente:

« 21-ter. L'applicazione delle sanzioni, di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo e al comma 10 dell'articolo 61, è sospesa per l'anno 2009 ».

\* **4. 118.** Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 21-bis è aggiunto il seguente:

« 21-ter. L'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo e al comma 10 dell'articolo 61, è sospesa per l'anno 2009 ».

\* **4. 119.** Favia, Borghesi.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 21-bis è aggiunto il seguente:

« 21-ter. L'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo e al comma 10 dell'articolo 61, è sospesa per l'anno 2009 ».

\* **4. 120.** Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 21-bis è aggiunto il seguente:

« 21-ter. L'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 20 e 21 è sospesa per l'anno 2009 ».

**4. 73.** La Loggia.

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 32-bis. I saldi stabiliti dai commi dal 3 al 7 del presente articolo sono ridotti per

l'anno 2010 e limitatamente per il saldo di cassa in conto capitale di una misura pari all'8 per cento del saldo di competenza mista 2007 preso in valore assoluto ».

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'Elenco n. 1, di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, rispettivamente per un importo di 60 milioni di euro per la finalità « Adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche », per un importo di 40 milioni per la finalità « Proroga della devoluzione del 5 per mille », per un importo di 100 milioni di euro per la finalità « Interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto », per un importo di 100 milioni di euro per la finalità « Stipula di convenzioni con i comuni ».

**4. 121.** Simonetti, Polledri, D'Amico, Dal Lago, Luciano Dussin, Pastore.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Per i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2009 per spese relative ad investimenti, è sospesa per l'anno 2009 l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 61, comma 10, e 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**4. 122.** Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 21-bis, è aggiunto il seguente:

« 21-ter. Agli enti commissariati ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni nell'anno 2009 e per frazione di anno, non si applicano le disposizioni previste dal comma 20 del presente articolo e dal comma 10 dell'articolo 61 ».

**4. 123.** Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. All'articolo 77-bis, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: « tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) » sono aggiunte le seguenti: « ed al tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) ».

**4. 26.** Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 32-bis. Le spese in conto capitale degli enti locali già finanziate negli esercizi precedenti al 2009, che eccedono i limiti del patto di stabilità interno di cui ai commi da 1 a 9, possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2010 di euro 150 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro 12 mesi dall'anticipazione e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 6 milioni di euro sono a carico del bilancio statale. Le

anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate con Decreto del ministero dell'economia e finanze da adottare entro il 30 aprile 2010, sentita la Conferenza unificata. Gli enti locali comunicano alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 maggio 2010, le spese che presentano le predette caratteristiche, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari. ».

9-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**4. 113.** Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge, 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 32-bis. Le spese in conto capitale degli enti locali già finanziate negli esercizi precedenti al 2009, che eccedono i limiti di cui ai commi da 1 a 9, possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2010 di euro 150 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro 12 mesi dall'anticipazione e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2,

3 e 4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003 valutati in 6 milioni sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorità fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 aprile 2010, sentita la Conferenza unificata. Gli enti locali comunicano alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 maggio 2010, le spese che presentano le predette caratteristiche, nonché le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari ».

**4. 12.** Vanalli, D'Amico, Simonetti, Polledri.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*  
9-bis. All'articolo 77-ter, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera b) è aggiunta le seguente:

« b-bis) a decorrere dall'anno 2010 le spese di parte corrente sostenute per il finanziamento delle misure di stabilizzazione dei precari ex lavoratori socialmente utili autorizzate sulla base di disposizioni nazionali o regionali ».

**4. 76.** La Loggia.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. All'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente: « 5-quater. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti del-

l'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il patto. Entro il 30 giugno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alla spese non compensate unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le modalità per il monitoraggio e la certificazione di cui ai commi 12 e 13 del presente articolo ».

#### 4. 96. Causi.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Ai comuni che non abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno 2009 per pagamenti, nei limiti delle disponibilità di cassa, relativi ad investimenti regolarmente assunti, non si applicano le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito del bilancio di previsione relativo all'anno 2010. Conseguentemente, sono sospesi per il medesimo anno i premi per i comuni virtuosi di cui al comma 23 del medesimo articolo 77-bis.

#### 4. 83. Rubinato, Fogliardi.

*All'articolo 4, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

9-bis. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2008 per finanziare progetti di opere pubbliche

relative ai settori della spesa sociale, dell'istruzione e della viabilità, a condizione che i predetti enti:

a) abbiano riscontrato nel periodo 31 dicembre 2003-31 dicembre 2008 un incremento demografico superiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati dagli uffici dell'anagrafe;

b) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;

c) siano sottodotati di risorse ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244;

d) abbiano rispettato il patto di stabilità almeno per tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

9-ter. All'onere derivante dal comma 9-bis si provvede mediante riduzione lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto:

Tabella 1

#### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri:

legge n. 230 del 1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. – cap. 2185).

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.

*Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria:*

decreto legislativo n. 446 del 1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, ecc. (U.P.B. 2.4.2 – cap. 2701).

Soccorso civile.

Protezione civile.

decreto-legge n. 142 del 1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B. 6.2.8 – cap. 7446/p);

legge n. 225 del 1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3 – cap. 2184);

legge n. 225 del 1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 - cap. 7447).

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

*Sostegno al settore agricolo:*

decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. – cap. 1525).

Diritti sociali, solidarietà e famiglia.

*Sostegno alla famiglia:*

decreto-legge n. 223 del 2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. – cap. 2102).

*Promozione dei diritti e delle pari opportunità:*

decreto-legge n. 223 del 2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche diritti e pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. – cap. 2108).

Politiche previdenziali.

*Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati:*

legge n. 388 del 2000, articolo 74 comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3 – cap. 2156).

Politiche economico-finanziarie e di bilancio.

*Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio:*

legge n. 144 del 1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. – cap. 7330).

Giovani e sport.

*Incentivazione e sostegno alla gioventù:*

decreto-legge n. 223 del 2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B. 22.2.3. – cap. 2106).

Turismo.

*Sviluppo e competitività del turismo:*

decreto-legge n. 262 del 2006, articolo 2, comma 98, lettera a): Turismo (U.P.B. 23.1.3. – cap. 2107).

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

*Fondi da assegnare:*

legge n. 385 del 1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3 – cap. 3026).

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo.

*Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:*

legge n. 68 del 1997, articolo 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2 – cap. 2531).

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione.

*Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico:*

decreto legislativo n. 502 del 1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3392);

decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3443).

Tutela della salute.

*Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:*

decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. – cap. 4321);

decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2 – cap. 3453).

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

*Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:*

legge n. 285 del 1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2 – cap. 3527);

legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3 – cap. 3671).

Politiche per il lavoro.

*Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:*

legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. – cap. 7682).

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo.

*Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide global:*

legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1 e 1.2.2 – capitoli vari).

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione.

decreto legislativo n. 204 del 1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6 – cap. 7236).

Istruzione universitaria.

*Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:*

legge n. 147 del 1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. – cap. 1695);

legge n. 338 del 2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6 – cap. 7273/ P).

*Sistema universitario e formazione post-universitaria:*

legge n. 245 del 1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1690);

legge n. 537 del 1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1694/P).

*Fondi da assegnare:*

legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999, articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3. – cap. 1270).

## MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza.

*Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:*

legge n. 451 del 1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. – cap. 2674).

*Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:*

decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1 – Cap. 2668 e cap. 2815).

*Soccorso civile:*

legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. – cap. 1916).

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti.

decreto legislativo 140 del 2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello *status* di rifugiato (U. P. B. 5.1.2 – cap. 2311).

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

*Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:*

legge n. 979 del 1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2 – capp. 1644, 1646/p);

decreto-legge n. 2 del 1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1 – capp. 1388, 1389/P).

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza.

*Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:*

legge n. 721 del 1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2121);

legge n. 267 del 1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2179).

Casa e assetto urbanistico.

*Politiche abitative:*

legge n. 431 del 1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2 – cap. 1690).

## MINISTERO DELLA DIFESA

Difesa e sicurezza del territorio.

*Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:*

regio decreto n. 263 del 1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1 – cap. 4840).

*Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari:*

regio decreto n. 263 del 1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1 – cap. 1253);

decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 22, comma 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. – cap. 1360; U.P.B. 1.6.6 – cap. 7145).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

*Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca:*

legge n. 267 del 1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2 – capitoli vari).

*Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:*

decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 1.5.2. – cap. 2083).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione.

*Ricerca in materia di beni e attività culturali:*

decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. – capp. 2040, 2041, 2043).

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici.

legge n. 77 del 2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2 – cap. 1442).

*Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:*

legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2 e 1.2.6. – capitoli vari).

*Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:*

legge n. 190 del 1975: Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (U.P.B. 1.10.1 – cap. 3610);

decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1 – cap. 3611).

**4. 93.** Rubinato, Fogliardi.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. All'articolo 7-*quater* del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, al comma 10 le parole: « sia dalla base di calcolo 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009 » sono soppresse.

**4. 32.** Simonetti.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

9-bis. In ottemperanza alle indicazioni del Piano europeo di ripresa economica di cui alla Comunicazione del 26 novembre 2008 della Commissione europea (COM(2008)800), gli enti locali, che abbiano disponibilità di tesoreria in cassa, possono provvedere al pagamento di fatture per opere pubbliche e forniture eseguite da piccole e medie imprese, il cui termine di pagamento, contrattualmente stabilito, sia scaduto da almeno un mese.

9-ter. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 21 è inserito il seguente:

« 21-*bis*. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2009-2012 per pagamenti effettuati da enti locali, nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti, per spese di investimento relative a fatture per opere pubbliche eseguite da piccole e medie imprese, il cui termine di pagamento, contrattualmente stabilito, sia

scaduto da almeno un mese, non si applicano le sanzioni di cui commi 20 e 21 ».

9-*quater*. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto.

#### Tabella 1

#### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri:

legge 230/1998, articolo 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (U.P.B. 21.3.3. – cap. 2185).

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.

*Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria:*

decreto legislativo 446/1997, articolo 39, comma 3: Integrazione Fondo sanitario nazionale, minori entrate IRAP, eccetera (U.P.B. 2.4.2. – cap. 2701).

Soccorso civile.

*Protezione civile:*

decreto-legge 142/ 1991, articolo 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (U.P.B. 6.2.8. – cap. 7446/p);

legge 225/1992, articolo 1: Istituzione del servizio della protezione civile (U.P.B. 6.2.3. – cap. 2184);

legge 225/1992, articolo 3: Attività e compiti della protezione civile (U.P.B. 6.2.8 – cap. 7447).

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

*Sostegno al settore agricolo:*

Decreto legislativo 165/1999 e Decreto legislativo 188/2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (U.P.B. 7.1.2. – cap. 1525).

Diritti sociali, solidarietà e famiglia.

*Sostegno alla famiglia:*

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (U.P.B. 17.3.3. – cap. 2102).

*Promozione dei diritti e delle pari opportunità:*

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 3: Fondo per le politiche diritti e pari opportunità (U.P.B. 17.4.3. – cap. 2108).

Politiche previdenziali.

*Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati:*

legge 388/2000, articolo 74, comma 1: Previdenza complementare (U.P.B. 18.1.3. – cap. 2156).

Politiche economico-finanziarie e di bilancio.

*Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio:*

legge 144/1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (U.P.B. 1.2.6. – cap. 7330).

Giovani e sport.

*Incentivazione e sostegno alla gioventù:*

decreto-legge 223/2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (U.P.B. 22.2.3. – cap. 2106).

Turismo.

*Sviluppo e competitività del turismo:*

decreto-legge 262/2006, articolo 2, comma 98, lettera a): Turismo (U.P.B. 23.1.3. – cap. 2107).

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

*Fondi da assegnare:*

legge 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (U.P.B. 25.1.3. – cap. 3026).

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo.

*Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:*

legge 68/1997, articolo 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (U.P.B. 4.2.2. – cap. 2531).

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricerca e innovazione.

*Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico:*

decreto legislativo 502/1992, articolo 12: Fondo ricerca e sperimentazione (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3392);

decreto legislativo 267/1993: Riordino Istituto superiore sanità (U.P.B. 6.2.2. – cap. 3443).

Tutela della salute.

*Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana:*

decreto-legge del Capo Provvisorio dello Stato 1068/1947: Contributo all'organizza-

zione mondiale della sanità (U.P.B. 3.2.2. – cap. 4321);

decreto del Presidente della Repubblica 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (U.P.B. 3.2.2. – cap. 3453).

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

*Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale:*

legge 285/1997, articolo 1: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (U.P.B. 4.1.2. – cap. 3527);

legge 328/2000, articolo 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali (U.P.B. 4.1.3. – cap. 3671).

Politiche per il lavoro.

*Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito:*

legge 296/2006, articolo 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (U.P.B. 1.3.6. – cap. 7682).

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'Italia in Europa e nel mondo.

*Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide global:*

legge 7/1981 e legge 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2. – capitoli vari).

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ricerca e innovazione:

decreto legislativo 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (U.P.B. 3.3.6. – cap. 7236).

Istruzione universitaria.

*Diritto allo studio nell'istruzione universitaria:*

legge 147/1992: Diritto agli studi universitari (U.P.B. 2.1.2. – cap. 1695);

legge 338/2000, articolo 1, comma 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (U.P.B. 2.1.6. – cap. 7273/P).

*Sistema universitario e formazione post-universitaria:*

legge 245/1990: Piano triennale sviluppo università e attuazione piano quadriennale (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1690);

legge 537/1993, articolo 5, comma 1, lettera a): Spese per il funzionamento delle università (U.P.B. 2.3.2. – cap. 1694/P).

*Fondi da assegnare:*

legge 440/1997 e legge 144/1999, articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (U.P.B. 6.1.3. – cap. 1270).

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordine pubblico e sicurezza.

*Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:*

legge 451/1959: Istituzione del Fondo scorta personale Polizia di Stato (U.P.B. 3.1.1. – cap. 2674).

*Pianificazione e coordinamento Forze di polizia:*

decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, articolo 101: Prevenzione e repressione traffico illecito sostanze stupefacenti (U.P.B. 3.3.1. – cap. 2668 e cap. 2815).

Soccorso civile:

legge 968/1969 e decreto-legge 361/1995, articolo 4: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (U.P.B. 4.2.1. – cap. 1916).

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti:

decreto legislativo n. 140/2005, articolo 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (U.P.B. 5.1.2. – cap. 2311).

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

*Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità:*

legge 979/1982: Difesa del mare (U.P.B. 1.5.2. – capp. 1644, 1646/p);

decreto-legge n. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (U.P.B. 1.5.1. – capp. 1388, 1389/P).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ordine pubblico e sicurezza.

*Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste:*

legge 721/1954: Fondo scorta capitanerie di porto (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2121);

legge 267/1991, articolo 2, comma 1: Attuazione terzo piano nazionale pesca marittima (U.P.B. 4.1.1. – cap. 2179).

Casa e assetto urbanistico.

*Politiche abitative:*

legge 431/1998, articolo 11, comma 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (U.P.B. 3.1.2. – cap. 1690).

## MINISTERO DELLA DIFESA

Difesa e sicurezza del territorio.

*Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza:*

regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (U.P.B. 1.1.1. – cap. 4840).

*Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari:*

regio decreto 263/1928, articolo 17, comma 1: Amministrazione e contabilità dei Corpi dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (U.P.B. 1.6.1. – cap. 1253);

decreto legislativo 300/1999, articolo 22, comma 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (U.P.B. 1.6.2. – cap. 1360; U.P.B. 1.6.6. – cap. 7145).

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.

*Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca:*

legge 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (U.P.B. 1.2.1. e 1.2.2. – capitoli vari).

*Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione:*

decreto legislativo 454/1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura (U.P.B. 1.5.2. – cap. 2083).

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ricerca e innovazione.

*Ricerca in materia di beni e attività culturali:*

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 2.1.1. – capp. 2040, 2041, 2043).

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici:

legge 77/2006, articolo 4, comma 1: Misure speciali per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (U.P.B. 1.1.2. – cap. 1442).

*Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:*

legge 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (U.P.B. 1.2.2. e 1.2.6. – capitoli vari).

*Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria:*

legge 190/1975: Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma (U.P.B. 1.10.1. – cap. 3610);

decreto del Presidente della Repubblica 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (U.P.B. 1.10.1. – cap. 3611).

### 4. 124. Rubinato.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

9-bis. Per gli anni 2009 e 2010 e sino all'avvio della fase transitoria del federalismo fiscale, in considerazione della crisi economico-finanziaria e dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 2009 n. 42 ed in particolare all'articolo 21 lettere c) ed e), in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti

effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis e di cui al comma 10 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti locali che:

a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe;

b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;

d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

9-ter. Conseguentemente, in relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, la percentuale di cui al comma 23, dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, viene rideterminata, per gli anni 2010 e 2011, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo comunque dal meccanismo di premialità gli enti che siano in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### 4. 125. Rubinato, Fogliardi.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

9-bis. Nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, in considerazione della crisi economico-finanziaria e in osservanza dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 2009 n. 42 ed in particolare all'articolo 21 lettere c) ed e), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis e di cui al comma 10 dell'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, agli enti locali riconosciuti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2009 e 2010 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e nel rispetto degli equilibri di bilancio a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto (legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni ove tali enti:

a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe;

b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione

dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ridotto del 20 per cento;

d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

9-ter. In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, viene rideterminata, per gli anni 2010 e 2011, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo comunque dal meccanismo di premialità gli enti che siano in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### 4. 129. Rubinato, Fogliardi.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

9-bis. In considerazione della crisi economico-finanziaria e in osservanza dei principi stabiliti nella legge 5 maggio 2009 n. 42 ed in particolare all'articolo 21, lettere c) ed e), nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis e di cui al comma 10 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, agli enti locali riconosciuti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e degli equilibri di bilancio a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ove tali enti:

a) abbiano avuto nel periodo 31 dicembre 2004-31 dicembre 2009 un incremento della popolazione residente non inferiore al 5 per cento sulla base dei dati registrati in anagrafe;

b) presentino un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

c) presentino un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente per classe demografica inferiore a quello determinato per gli enti in condizione di dissesto dal decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2008, in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ridotto del 20 per cento;

d) abbiano rispettato il patto di stabilità per almeno tre annualità nel quinquennio 2004-2008.

9-ter. Resta fermo comunque l'obbligo di rispetto degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno per l'esercizio 2010.

9-quater. In relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, la percentuale di cui al comma 23 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, viene rideterminata per l'anno 2010 con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 26 del medesimo articolo, escludendo in ogni caso dal meccanismo di premialità gli enti in condizioni di dissesto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### 4. 128. Rubinato, Fogliardi.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Per l'anno 2010 ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno di cui

all'articolo 77-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, la base di calcolo da assumere per determinare lo specifico obiettivo di saldo finanziario è data dal saldo finanziario medio calcolato nel quinquennio 2004-2008.

**4. 33.** Simonetti, Polledri, D'Amico, Volpi, Luciano Dussin, Dal Lago, Vanalli, Pastore.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

*9-bis.* Per le finalità della legge 3 agosto 2009, n. 117, la provincia di Rimini è esclusa dal Patto di stabilità interno per l'anno 2010 per un importo massimo non superiore a 5 milioni di euro nei limiti e per gli scopi che saranno determinati dal Commissario nominato dal Ministero dell'interno in forza della legge n. 117.

*9-ter.* In relazione alle finalità perseguite dal comma *9-bis*, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'Interno con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010 da destinarsi alla copertura di oneri di parte corrente che le province di Rimini e Pesaro e le regioni interessate sono chiamate a sopportare. Con decreto da emanarsi entro 60 giorni, il Ministero dell'Interno determina le finalità e le modalità di erogazione dei fondi.

*9-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *9-bis* e *9-ter*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**4. 69.** Vannucci, Marchi.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i

pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, oppure per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008.

**4. 127.** Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

*9-bis.* Le province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, relativo all'anno 2010, i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il Patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.

*9-ter.* Le province che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2007-2009 possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 le spese in conto capitale finanziate con avanzo di amministrazione.

\* **4. 126.** Ciccanti, Tassone, Galletti.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

*9-bis.* Le province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto

capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.

9-ter. Le province che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2007-2009 possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 le spese in conto capitale finanziate con avanzo di amministrazione.

\* **4. 130.** Simonetti, Pastore.

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

9-bis. I comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, oppure per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008.

9-ter. Per l'attuazione del comma 1 sono stanziati risorse per un importo di 150 milioni. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'Elenco n. 1, di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, rispettivamente per un importo di 60 milioni di euro per la finalità "Adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche", e per un importo di 90 milioni di euro per la finalità « Interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto ».

**4. 131.** Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. All'articolo 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,

con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 34, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per la nuova costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici ».

**4. 132.** Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, alla lettera a), il numero 2 è soppresso.

**4. 097.** Montagnoli, Simonetti.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni).*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: « la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa » sono soppresse.

\*\* **4. 098.** Rubinato.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni).*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: « la violazione dell'obbligo di accertamento di

cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa » sono soppresse.

**\*\* 4. 029.** Simonetti, Pastore, Volpi, D'Amico, Polledri.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni).*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: « la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa » sono soppresse.

**\*\* 4. 042.** Tassone, Mantini, Ciccanti, Galletti, Mannino.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni).*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: « la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa » sono soppresse.

**\*\* 4. 073.** Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

« ART. 4-bis.

*(Disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti).*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a) numero 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: « non si applicano » sono inserite le seguenti: « agli enti locali ».

**\*4. 04.** Ciccanti, Tassone, Galletti.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

« ART. 4-bis.

*(Disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti)*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a) numero 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: « non si applicano » sono inserite le seguenti: « agli enti locali ».

**\*4. 027.** Simonetti, Pastore.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

« ART. 4-bis.

*(Disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti)*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a) numero 2 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: « non si applicano » sono inserite le seguenti: « agli enti locali ».

**\*4. 067.** Vannucci, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. All'articolo 13-bis del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. I comuni e le province sono esenti dalla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tabella annessa al presente decreto ».

**\*\*4. 07.** Ciccanti, Tassone, Galletti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

« ART. 4-bis.

(Disposizioni in materia di concessione governative)

1. All'articolo 13-bis del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. I comuni e le province sono esenti dalla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tabella annessa al presente decreto ».

**\*\*4. 032.** Simonetti, Pastore.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni in materia di concessione governative)

1. All'articolo 13-bis del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. I comuni e le province sono esenti dalla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tabella annessa al presente decreto ».

**\*\*4. 077.** Fontanelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Riversamento comuni alluvionati).

1. All'articolo 2, comma 14, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Allo stesso fine, i Comuni che hanno adempiuto alla restituzione delle somme non spese ai sensi del decreto legge 30 gennaio 1998 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998 n. 61, possono chiedere il riversamento di quanto non utilizzato ».

**\* 4. 024.** Simonetti, Polledri, D'Amico.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

« ART. 4-bis.

(Riversamento comuni alluvionati)

1. All'articolo 2, comma 14, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è aggiunto in fine il seguente periodo:

« Allo stesso fine, i Comuni che hanno adempiuto alla restituzione delle somme non spese ai sensi del decreto legge 30 gennaio 1998 n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998 n. 61, possono chiedere il riversamento di quanto non utilizzato ».

**\* 4. 043.** Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione)

1. Le disposizioni del primo periodo del comma 2 dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono

intendersi nel senso che in materia di imposta provinciale di trascrizione non possono essere fissate misure di tariffa inferiori a quelle di base determinate secondo le modalità stabilite dal comma 11 dello stesso articolo 56. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle Province autonome di Trento e Bolzano ed alla regione autonoma Valle d'Aosta.

2. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*) Altre esenzioni, agevolazioni e riduzioni che comportino l'applicazione di misure di tariffa inferiori a quelle di base determinate secondo le modalità stabilite dal comma 11, possono essere deliberate dalle Province solo se espressamente previste dalla legislazione statale. Nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, le Province abbiano già deliberato esenzioni, agevolazioni e riduzioni diverse da quelle previste dalla legislazione statale, queste cessano la loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione. Non si procede al recupero della differenza di imposta eventualmente non pagata per esenzioni, agevolazioni e riduzioni precedentemente deliberate ».

**\*4. 019.** Simonetti, Pastore.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-*bis*.

*(Disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione)*

1. Le disposizioni del primo periodo del comma 2 dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono intendersi nel senso che in materia di imposta provinciale di trascrizione non possono essere fissate misure di tariffa inferiori a quelle di base determinate secondo le modalità stabilite dal comma

11 dello stesso articolo 56. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle Province autonome di Trento e Bolzano ed alla regione autonoma Valle d'Aosta.

2. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*) Altre esenzioni, agevolazioni e riduzioni che comportino l'applicazione di misure di tariffa inferiori a quelle di base determinate secondo le modalità stabilite dal comma 11, possono essere deliberate dalle Province solo se espressamente previste dalla legislazione statale. Nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, le Province abbiano già deliberato esenzioni, agevolazioni e riduzioni diverse da quelle previste dalla legislazione statale, queste cessano la loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione. Non si procede al recupero della differenza di imposta eventualmente non pagata per esenzioni, agevolazioni e riduzioni precedentemente deliberate ».

**\*4. 065.** Fontanelli.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-*bis*.

*(Disposizioni in materia di imposta provinciale di trascrizione).*

1. Alla tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435 eliminare l'alinea « atti soggetti ad Iva ».

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze approva il regolamento per l'assoggettamento dei motoveicoli al pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione.

**4. 014.** Simonetti, Pastore, Dal Lago.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Base imponibile ICI per immobili non iscritti in catasto).*

1. La lettera *a)* del comma 173 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è sostituita dalla seguente:

« Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 504 del 1992 è sostituito dal seguente:

4. Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli indicati nel comma 3, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti di qualsiasi tipo, purché influenti sulla determinazione della rendita catastale, nelle more dell'espletamento delle procedure di iscrizione o variazione catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione, nei modi previsti dalla legge, della nuova rendita attribuita non sono dovute sanzioni ed interessi per gli atti di accertamento derivanti dall'applicazione del presente comma. Nel caso in cui la nuova rendita attribuita risulti inferiore a quella applicata ai sensi del presente comma, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza secondo i termini e le modalità vigenti in base alla legge e al regolamento comunale ».

**\*4. 023.** Simonetti, Polledri.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Base imponibile ICI per immobili non iscritti in catasto)*

1. La lettera *a)* del comma 173 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita dalla seguente:

« Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 504 del 1992 è sostituito dal seguente:

4. Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli indicati nel

comma 3, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti di qualsiasi tipo, purché influenti sulla determinazione della rendita catastale, nelle more dell'espletamento delle procedure di iscrizione o variazione catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione, nei modi previsti dalla legge, della nuova rendita attribuita non sono dovute sanzioni ed interessi per gli atti di accertamento derivanti dall'applicazione del presente comma. Nel caso in cui la nuova rendita attribuita risulti inferiore a quella applicata ai sensi del presente comma, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza secondo i termini e le modalità vigenti in base alla legge e al regolamento comunale ».

**\*4. 037.** Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Base imponibile ICI per immobili non iscritti in catasto)*

1. La lettera *a)* del comma 173 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è sostituita dalla seguente:

« Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 504 del 1992 è sostituito dal seguente:

4. Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli indicati nel comma 3, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti di qualsiasi tipo, purché influenti sulla determinazione della rendita catastale, nelle more dell'espletamento delle procedure di iscrizione o variazione catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione, nei modi previsti dalla legge, della nuova rendita attribuita non

sono dovute sanzioni ed interessi per gli atti di accertamento derivanti dall'applicazione del presente comma. Nel caso in cui la nuova rendita attribuita risulti inferiore a quella applicata ai sensi del presente comma, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza secondo i termini e le modalità vigenti in base alla legge e al regolamento comunale ».

**\*4. 063.** Causi, Fontanelli.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Base imponibile ICI per immobili non iscritti in catasto)*

1. La lettera *a)* del comma 173 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è sostituita dalla seguente:

« Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 504 del 1992 è sostituito dal seguente:

4. Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli indicati nel comma 3, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti di qualsiasi tipo, purché influenti sulla determinazione della rendita catastale, nelle more dell'espletamento delle procedure di iscrizione o variazione catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione, nei modi previsti dalla legge, della nuova rendita attribuita non sono dovute sanzioni ed interessi per gli atti di accertamento derivanti dall'applicazione del presente comma. Nel caso in cui la nuova rendita attribuita risulti inferiore a quella applicata ai sensi del presente comma, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in eccedenza secondo i termini e le modalità vigenti in base alla legge e al regolamento comunale ».

denza secondo i termini e le modalità vigenti in base alla legge e al regolamento comunale ».

**\*4. 092.** Rubinato, Fogliardi.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

1. All'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 dopo le parole: « 2 della notte » sono inserite le seguenti: « , salvo diverse disposizioni del Sindaco successivamente a tale ora ».

2. All'articolo 6 , comma 3 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 le parole: « dell'autorità competente » sono sostituite dalle seguenti: « del Sindaco ».

3. Al comma 2 dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo le parole « comma 1 » sono inserite le seguenti: « , dalle ore 24.00 alle ore 7,00, ».

**4. 02.** Montagnoli, Pini, Bitonci.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Semplificazione adempimenti).*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Il Ministero dell'interno, a valere sui trasferimenti a qualsiasi titolo effettuati a favore dei Comuni, è autorizzato ad attribuire direttamente al soggetto costituito dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) per la realizzazione delle finalità di cui al comma 5, l'importo del contributo ivi previsto ».

**\*4. 01.** Bianconi, De Micheli, Dal lago, Galletti.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Semplificazione adempimenti).*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Il Ministero dell'interno, a valere sui trasferimenti a qualsiasi titolo effettuati a favore dei Comuni, è autorizzato ad attribuire direttamente al soggetto costituito dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) per la realizzazione delle finalità di cui al comma 5, l'importo del contributo ivi previsto ».

**\*4. 021.** Simonetti, Polledri, D'Amico.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Credito d'imposta per l'IVA corrisposta dagli utenti domestici sulla tariffa rifiuti).*

1. Gli utenti domestici che hanno corrisposto l'IVA sulla Tariffa di igiene ambientale, istituita ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, hanno diritto ad un credito d'imposta sull'Irpef, pari all'IVA corrisposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2. La compensazione di cui al comma 1 sarà fruibile nell'anno d'imposta 2010, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari ad un miliardo di euro per tutte le annualità d'imposta in cui l'IVA sulla TIA è stata versata dai contribuenti, si provvede utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, previsto nella Tabella A della presente legge finanziaria

2010, nell'ambito delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente.

**4. 036.** Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

« ART. 4-bis.

*(Credito d'imposta per l'IVA corrisposta dagli utenti domestici sulla tariffa rifiuti).*

1. Gli utenti domestici che hanno corrisposto l'IVA sulla Tariffa di igiene ambientale, istituita ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, hanno diritto ad un credito d'imposta sull'Irpef, pari all'IVA corrisposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è fruibile dall'anno d'imposta 2010, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009. Qualora l'ammontare della quota annuale del credito di imposta non trovi capienza nelle imposte dovute, il soggetto di cui al comma 1 ha diritto a un rimborso pari alla quota eccedente ».

**4. 071.** Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

« ART. 4-bis.

*(Credito d'imposta per l'IVA corrisposta dagli utenti domestici sulla tariffa rifiuti).*

1. Gli utenti domestici che hanno corrisposto l'IVA sulla Tariffa di igiene Ambientale, di cui all'articolo 49 del decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, usufruiscono di un credito d'imposta, pari all'IVA corrisposta, sulla tariffa d'igiene ambientale dovuta per il periodo successivo, fermo restando il diritto degli enti locali al rimborso dell'IVA eventualmente già riversata all'erario a valere sugli introiti da tariffa già riscossi in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge la tariffa è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, mediante bollette che indicano chiaramente il credito attribuito all'utente per il periodo precedente a titolo di rimborso per IVA non dovuta e che il corrispettivo dovuto per il servizio non è assoggettabile ad IVA.

**4. 093.** Rubinato, Fogliardi, Strizzolo, Benamati.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Modifiche al regime impositivo sui rifiuti).*

1. I comuni che applicavano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge continuano ad applicarla in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e adeguano le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità a quanto disposto dal capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è sostituita dalla seguente: « e) la

determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree di lavorazione industriale ».

3. Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificati dal comma 2, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con altre disposizioni vigenti in materia.

4. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, sono abrogati.

5. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente: « 2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare;

b) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: « ART. 72 (*Riscossione*) – 1. La tassa è liquidata e riscossa direttamente dal comune in almeno due rate nel corso dell'anno. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata in ogni caso utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 »;

c) sono abrogati l'articolo 68, comma 3, e gli articoli 69, 71, e 78.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009.

\* **4. 038.** Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Modifiche al regime impositivo sui rifiuti).*

1. I comuni che applicavano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge continuano ad applicarla in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e adeguano le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità a quanto disposto dal capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente: «*e*) la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree di lavorazione industriale».

3. Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificati dal comma 2, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1

della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con altre disposizioni vigenti in materia.

4. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, sono abrogati.

5. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare;

*b)* l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «ART. 72 (*Riscossione*) – 1. La tassa è liquidata e riscossa direttamente dal comune in almeno due rate nel corso dell'anno. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata in ogni caso utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»;

*c)* sono abrogati l'articolo 68, comma 3, e gli articoli 69, 71, e 78.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009.

\***4. 061.** Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovannelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Razionalizzazione delle sanzioni in materia di tributi locali).*

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, è sostituito dal seguente:

« ART. 11 (*Sanzioni in materia di tributi locali*). – 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia prevista in materia di tributi locali si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento del tributo dovuto, con un minimo di 200 euro.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del maggior tributo. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo, si applica la sanzione amministrativa da 50 a 200 euro.

3. La stessa sanzione di cui al comma 2 si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, quando dovuta, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata o incompleta o infedele dichiarazione.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione ».

2. Sono abrogati e restano abrogati gli articoli 292 e 296 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175; gli articoli 12, 13, 14, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473; l'articolo 4, comma 10 e l'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; l'articolo 14

del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; gli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

**4. 035.** Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

All'articolo 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003, n. 326, le parole: « non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici » sono sostituite dalle seguenti: « non compatibili alle norme paesaggistiche e alle prescrizioni degli strumenti paesaggistici ».

**4. 08.** Tassone, Ciccanti, Galletti.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

All'articolo 1, comma 434, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fatta salva la destinazione delle aree stesse a finalità di pubblica utilità deliberata dal consiglio comunale ».

**4. 010.** Ciccanti, Tassone, Galletti.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Tale vincolo è derogato se sulle predette aree sono realizzate da soggetti privati opere di interesse pubblico senza fini di lucro, approvate dal consiglio comunale ».

**4. 011.** Ciccanti, Tassone, Galletti.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I comuni possono concedere in deroga a terzi in diritto di superficie le predette aree, al solo fine della realizzazione di opere di interesse pubblico approvate dal consiglio comunale».

**4. 012.** Ciccanti, Tassone, Galletti.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

« 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente: *b*) la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera *b*), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, da intendersi al netto delle spese per l'alloggio, nonché la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *b*); ».

**4. 095.** D'Amico.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Concessione della residenza ai cittadini di Paesi stranieri).*

Ai fini della concessione della residenza ai cittadini dell'Unione europea ovvero ai

cittadini extracomunitari soggiornanti nel territorio nazionale, è fatto obbligo all'amministrazione comunale di richiedere la disponibilità di risorse economiche sufficienti per se e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera *b*), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni.

**4. 013.** Montagnoli, Simonetti, Polledri.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali).*

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, è sostituito dal seguente:

« ART. 13 (*Accesso in carriera*). – 1. Sono iscritti all'albo nazionale, nella prima fascia professionale, i laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, in possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27.

2. L'abilitazione di cui al comma 1 è rilasciata al termine del corso di formazione della durata di diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più comuni.

3. Al corso si accede mediante concorso pubblico per esami bandito per un numero di posti preventivamente determinato dal consiglio nazionale di amministrazione, in relazione alle esigenze di immissione nell'albo stabile dall'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Gli esami di concorso sono preceduti da una selezione basata sulla soluzione in tempo predeterminato di una serie di quesiti a risposta sintetica, la cui valutazione può essere effettuata anche me-

dianche l'ausilio di strumenti automatizzati. Le procedure di concorso sono espletate da apposite commissioni.

5. Gli esami del concorso consistono in tre prove scritte ed una orale. Le tre prove scritte sono articolate in due elaborati teorici e in una prova pratica. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie oggetto delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, ordinamento e contabilità degli enti locali, tecnica normativa e tecniche di direzione. Il Consiglio di amministrazione dell'agenzia determina inoltre il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove.

6. Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello previsto dal bando di concorso. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti al corso, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. Tutti coloro che conseguono l'abilitazione di cui al comma 1 sono iscritti all'Albo nazionale nella fascia iniziale. Per i concorsi in atto sono iscrivibili all'Albo anche gli abilitati rientranti nella maggiorazione del 30 per cento.

7. Ai partecipanti al corso è corrisposta una borsa di studio non superiore al cinquanta per cento del trattamento economico corrispondente alla prima fascia professionale in relazione alle disponibilità del fondo di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. Il consiglio nazionale di amministrazione assegna alle sezioni regionali, secondo l'ordine della graduatoria approvata e sulla base delle preferenze espresse dagli interessati, coloro che hanno conseguito l'abilitazione, tenendo conto delle esigenze di personale delle singole sezioni regionali.

9. La mancata accettazione della prima nomina comporta automaticamente la cancellazione dall'albo e la restituzione di una percentuale della borsa di studio percepita, fissata dal consiglio nazionale di amministrazione secondo le modalità dallo stesso stabilite ».

**4. 062.** Velo.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali).*

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « corso-concorso » sono sostituite dalla seguente: « corso »;

b) al comma 5, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Le tre prove scritte sono articolate in due elaborati teorici e in una prova pratica. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie oggetto delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, ordinamento e contabilità degli enti locali, tecnica normativa e tecniche di direzione. Il consiglio nazionale di amministrazione determina inoltre il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove »;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello previsto dal bando di concorso. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento e alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti al corso medesimo, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. Coloro che conseguono l'abilitazione di cui al comma 1 hanno diritto all'iscrizione all'albo nazionale nella fascia iniziale. Per i concorsi in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ha diritto all'iscrizione all'albo nazionale un numero di partecipanti al corso pari a

quello predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di una percentuale del 30 per cento.»;

d) il comma 7 è abrogato.

**4. 055.** Marinello, La Loggia, Pagano, Osvaldo Napoli, Cazzola, Germanà, Torrisi, Antonino Foti, Pelino, De Girolamo, Gioacchino Alfano, Di Biagio.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Modifiche all'articolo 13 del decreto del presidente della Repubblica n. 465 del 1997, in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali).*

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello previsto dal bando di concorso. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento e alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti al corso medesimo, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. Coloro che conseguono l'abilitazione di cui al comma 1 hanno diritto all'iscrizione all'albo nazionale nella fascia iniziale. Per i concorsi in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ha diritto all'iscrizione all'albo nazionale un numero di partecipanti al corso pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di una percentuale del 30 per cento.»;

b) il comma 7 è abrogato.

2. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, determinato il numero complessivo dei segretari da iscrivere all'albo nazionale ai sensi

dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, provvede a decurtare da esso un numero di posti corrispondente a quello degli idonei del concorso pubblico per l'ammissione di trecentonovanta borsisti al terzo corso-concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 6 marzo 2007, che sono ammessi a frequentare un successivo corso-concorso.

**4. 054.** Marinello, Pagano, Osvaldo Napoli, Cazzola, Germanà, Torrisi, Di Biagio, Pelino, Antonino Foti, De Girolamo.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Abilitazione di segretari comunali).*

1. I candidati risultati idonei nella graduatoria relativa al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di trecentonovanta borsisti al III corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di trecento segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, il cui bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 19 del 6 marzo 2007, sono ammessi a frequentare un separato corso-concorso per il conseguimento della medesima abilitazione.

**4. 096.** Duilio.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

1. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento del numero di segretari comunali in conformità con il principio di economicità e per ottimizzare l'attività delle amministrazioni locali, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali si impegna a

incrementare, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, il numero dei posti previsto nel Bando di concorso di cui alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* – 4<sup>a</sup> serie speciale – n. 19 del 6 marzo 2007 per l'ammissione di trecentonovanta borsisti al terzo corso-concorso, di un numero corrispondente a quello degli idonei di cui alla relativa graduatoria, che verranno ammessi a frequentare separato corso-concorso.

**4. 015.** Simonetti, Luciano Dussin, Polledri.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Misure atte a garantire una migliore funzionalità delle sedi di Segreteria comunale e provinciale).*

1. In deroga a quanto previsto dal vigente contratto collettivo di lavoro dei segretari comunali e provinciali, il sindaco di un comune con popolazione superiore a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia, esercita il potere di nomina tra i segretari iscritti nelle fasce professionali B e A.

2. I sindaci dei comuni capoluogo di provincia nonché i Presidenti di provincia esercitano il potere di nomina fra i segretari iscritti nella fascia professionale A.

**4. 030.** Stucchi, Pirovano.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Disposizioni in materia di imposta RcAuto).*

1. All'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dopo le parole: « all'Ufficio del registro » sono aggiunte le seguenti: « e alle province ».

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 14 dicembre 1988, n. 457, dopo le parole: « all'anagrafe tributaria » sono aggiunte le parole: « e alle province competenti ».

3. All'articolo 53, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « alle autorità » sono aggiunte le parole: « e province ».

**4. 033.** Simonetti, Pastore.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Disposizioni in materia di imposta RcAuto).*

1. All'articolo 9, comma 2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dopo le parole: « all'Ufficio del registro » sono aggiunte le seguenti: « e alle province ».

2. All'articolo 53, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: « alle autorità » sono aggiunte le seguenti: « e alle province ».

**4. 064.** Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Causi, De Micheli, Vico, Bressa, Amici, Bordo, Di Serio D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Riscossione).*

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Nel caso di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, qualora ri-

chiesto dall'ente locale interessato, il servizio è assicurato, per un periodo non superiore a 3 anni, dal soggetto gestore del servizio nazionale della riscossione, che si avvale del personale della società a cui subentra, in qualità di commissario governativo ».

2. A seguito della cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, l'ente locale interessato, al fine di assicurare i servizi essenziali può accedere al fondo di garanzia appositamente costituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per un importo non superiore ai mancati rversamenti verificatesi nella gestione pregressa. La restituzione pluriennale di tale anticipazione è disciplinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ».

**4. 070.** Vico, Fluvi, Causi, Amici, Misiani, Grassi, Ginefra, Bellanova, Zunino, Vannucci, Carella, Esposito.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi agevolativi di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e all'articolo 3-*quinquies* dei decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, finalizzati alla rilocalizzazione delle imprese da aree fluviali a rischio di esondazione è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2010.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzazione delle somme rese disponibili dall'articolo 10 e dal comma 5 dell'articolo 11 della legge 16 febbraio 1995 n. 35, ivi

compresi gli oneri necessari all'attività istruttoria da parte di UniCredit Medio-Credito Centrale S.p.A.

**4. 086.** Gioacchino Alfano.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Modifica all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).*

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunta la seguente lettera:

« *i-bis*) gli immobili ospitanti gli impianti di trasporto a fune per la mobilità turistica e sportiva e le relative pertinenze strumentali ».

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**4. 085.** Gioacchino Alfano.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Riclassificazione degli impianti di risalita).*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il censimento degli impianti, di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva e delle relative pertinenze strumentali e accessorie è effettuato nelle

categorie catastali del gruppo E in coerenza con la disciplina legislativa del settore come attività di pubblico servizio di trasporto di persone. La presente disposizione costituisce norma di interpretazione autentica. Non si fa comunque luogo al recupero di quanto eventualmente versato.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**4. 084.** Gioacchino Alfano.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Contributo comunale di ingresso e di soggiorno).*

1. A decorrere dal 2010 i comuni, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l'istituzione di un contributo di soggiorno, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di manutenzione urbana ed alla valorizzazione dei centri storici.

2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici ed in altri similari strutture ricettive situate nel territorio comunale.

3. Sono esenti dal contributo i soggetti che alloggiano nelle strutture destinate al turismo giovanile ed in quelle espressamente previste dal regolamento comunale.

4. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro per notte.

**4. 053.** Marsilio.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Contributo di soggiorno).*

1. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori costi determinati dall'impatto dei flussi turistici sui servizi comunali nonché alla manutenzione delle strutture museali, architettoniche e paesaggistiche interessate dal fenomeno turistico, i comuni possono istituire, con regolamento a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un contributo di soggiorno a carico di quanti prendono alloggio nelle strutture ricettive site nel proprio territorio.

2. Il contributo di soggiorno è stabilito nell'importo massimo di 10 euro per notte di permanenza nelle strutture ricettive ed è commisurato in proporzione alla loro classificazione. Il comune può deliberare esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie.

3. Il contributo di soggiorno, determinato sulla base della tariffa unitaria per il numero complessivo delle presenze, è liquidato e versato al comune dal titolare di ciascuna struttura ricettiva, nella qualità di sostituto di imposta con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, mediante il modello di pagamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli in ordine al corretto versamento del contributo di soggiorno e di eventuali obblighi di presentazione di dichiarazione, favorendo la presentazione di dichiarazioni con modalità telematiche semplificate.

5. Al contributo di soggiorno si applicano relativamente alla sua istituzione e gestione le disposizioni dell'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; relativamente al contenzioso, le disposizioni del decreto legi-

slativo 31 dicembre 1992, n. 546; relativamente alle sanzioni quelli dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.

**4. 083.** Causi.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Captazione di acque pubbliche).*

1. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il decreto di cui al comma 3 stabilisce che il canone per le captazioni in falda di acque pubbliche da parte di industrie che le utilizzano per fini alimentari non sia inferiore a euro 10 per 1000 litri di acqua imbottigliata. Nella ripartizione dei proventi del canone una quota non inferiore al 70 per cento è destinata dalle regioni alla provincia sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione ».

**4. 060.** Simonetti.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Disposizioni in materia di addizionale all'accisa sull'energia elettrica).*

1. All'articolo 1, comma 152 della legge n. 296 del 2006, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli atti d'accertamento e riscossione inerenti l'addizionale provinciale e comunale verranno effettuati direttamente dall'Agenzia delle Dogane secondo modalità proprie, con riversamento diretto agli enti interessati degli incassi di pertinenza ».

2. All'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,

n. 20, il comma 4 è sostituito con il seguente: « 4. L'addizionale provinciale di cui al comma 1 è versata direttamente alle province nell'ambito del territorio cui sono ubicate e utenze ».

**\* 4. 018.** Simonetti, Pastore.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Disposizioni in materia di addizionale all'accisa sull'energia elettrica).*

1. All'articolo 1, comma 152 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli atti d'accertamento e riscossione inerenti l'addizionale provinciale e comunale verranno effettuati direttamente dall'Agenzia delle dogane secondo modalità proprie, con riversamento diretto agli enti interessati degli incassi di pertinenza ».

2. All'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. L'addizionale provinciale di cui al comma 1 è versata direttamente alle province nell'ambito del territorio cui sono ubicate le utenze ».

**\* 4. 078.** Causi, Fontanelli.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Disposizioni in materia di addizionale all'accisa sull'energia elettrica).*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. L'addizionale provinciale di cui al comma 1 è versata direttamente alle province nell'ambito del territorio cui sono ubicate le utenze ».

**4. 016.** Simonetti, Pastore, Dal Lago.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Assunzioni di personale della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale).*

1. All'articolo 17 della legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

« 10-bis. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali e di ovviare alle rilevanti carenze di organico esistenti, nel triennio 2010-2012, la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, di cui all'articolo 104 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, anche nell'ambito delle procedure di cui ai commi 10 e 11 e nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, rispettivamente, sei unità di personale di qualifica dirigenziale, anche con le modalità previste dall'articolo 5, comma 4, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27, per una spesa complessiva di 693.396,18 euro, diciassette unità di personale di categoria C, per una spesa complessiva di 502.872,92 euro e quindici unità di personale di categoria D, per una spesa complessiva di 483.279,90 euro nel limite delle risorse finanziarie stabilmente disponibili nel proprio fondo di dotazione e nel bilancio dell'Agenzia autonoma, di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza oneri a carico della finanza pubblica ».

**4. 094.** Lorenzin.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

All'articolo 2, comma 127, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le

parole « 156 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 500 milioni di euro ».

**4. 047.** Tassone, Ciccanti, Galletti, Mantini, Mannino.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

Al comma 6-ter dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione dei comuni, i loro consorzi e associazioni ».

**4. 051.** Tassone, Ciccanti, Mantini, Galletti, Mannino.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Rapporto di fiducia negli enti locali).*

1. Al comma 1 dell'articolo 52 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte le seguenti parole: « a meno che non venga posta la questione di fiducia. In tal caso si procede alla votazione del provvedimento con la decadenza di tutti gli emendamenti. Il voto contrario alla questione di fiducia comporta le dimissioni immediate ed irrevocabili del sindaco o del presidente della provincia ».

2. Alla rubrica dell'articolo 52 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole « Mozione di ».

**4. 052.** Marsilio.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

« ART. 4-bis.

*(Interventi nelle zone del Belice).*

1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002,

n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2009 dall'articolo 2, comma 9, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2010. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa previste per l'anno 2010 di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

**4. 056.** Marinello.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

« ART. 4-bis.

1. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i numeri da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al

numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

I) fino a 20.000 abitanti, euro 1,50 per utenza;

II) oltre 20.000 abitanti, euro 1,30 per utenza.

2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 25 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo abito territoriale.

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore ad euro 1000,00. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi. ».

**4. 057.** Simonetti.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007. C. 3083 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	133
ERRATA CORRIGE .....	133

#### SEDE REFERENTE

Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente della IV Commissione Giovanni FAVA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cosiga.

**La seduta comincia alle 14.10.**

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.

C. 3083 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2010.

Giovanni FAVA, *presidente della IV Commissione*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e, non essendovi obiezioni, fissa il termine per la presentazione di emendamenti per lunedì 22 febbraio, alle ore 15.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* parlamentari n. 282 dell'11 febbraio 2010, a pagina 20, seconda colonna, dalla trentunesima riga, fino alla fine della colonna, deve leggersi « il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta », in luogo di « è quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti ».

## COMMISSIONI RIUNITE

### IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

---

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di comandanti e piloti di Alitalia, interessati da misure di CIGS, sulle problematiche professionali connesse alla ristrutturazione della società ..... 134

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 16 febbraio 2010.*

**Audizione di rappresentanti di comandanti e piloti di Alitalia, interessati da misure di CIGS, sulle problematiche professionali connesse alla ristrutturazione della società.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.40.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	135
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	135
SEDE CONSULTIVA:	
DL 195/2009: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	136
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	141
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere alternativo del gruppo PD</i> ) .....	143
AVVERTENZA .....	140

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 16 febbraio 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.05 alle 11.15.

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 11.15.**

**Legge comunitaria 2009.**

**C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in titolo, per le parti di competenza della I Commissione è stato fissato a domani alle ore 14. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 14.**

**DL 195/2009: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.**

**C. 3196 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul provvedimento in esame. Al riguardo, ricorda che, a seguito di una richiesta in tal senso pervenuta, il provvedimento sarà esaminato dalla Commissione nella sua composizione plenaria.

Rileva, altresì, che la VIII Commissione deve ancora avviare la votazione degli emendamenti presentati al provvedimento in esame. Tuttavia, considerato che l'avvio della discussione sulle linee generali del provvedimento in Assemblea è previsto per la mattina di domani e considerato che i lavori dell'Assemblea riprenderanno a breve, fa presente che la I Commissione si esprimerà sul testo del disegno di legge in esame, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, soffermandosi in particolare su alcuni profili che attengono maggiormente agli ambiti di competenza della I Commissione.

Rileva, in primo luogo, che il decreto-legge in esame è riconducibile alla materia « tutela dell'ambiente », che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato.

Richiama quindi il comma 2-*quater* dell'articolo 1, introdotto durante l'esame presso il Senato, che prevede la possibilità di reiterare fino a quattro volte le ordi-

nanze di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 152/2006 (cd. Codice ambientale), limitatamente ai territori colpiti dagli eventi sismici. Nel rilevare che, in via generale, è previsto che le ordinanze contingibili e urgenti – che possono essere emanate qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere – siano reiterabili per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti fatta salva la facoltà, qualora ricorrano comprovate necessità, per il Presidente della regione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, di adottare le ordinanze anche oltre i predetti termini, ritiene opportuno segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di introdurre una disposizione di raccordo tra le due norme, così da precisare se la possibilità di reiterazione fino a quattro volte, stabilita dal citato comma 2-*quater* limitatamente ai territori colpiti dagli eventi sismici, debba tenere conto o meno del limite temporale dei 18 mesi.

Si sofferma quindi sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, che – nello stabilire le modalità per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra – stabilisce la possibilità di trasferimento anche a soggetti privati senza tuttavia individuare le modalità e le procedure per l'individuazione degli stessi.

Rileva inoltre che al comma 2 del medesimo articolo 7 si prevede che, in caso di trasferimento a soggetto pubblico, le risorse necessarie siano individuate con apposito provvedimento normativo anche a valere sul FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate), per la quota regionale o nazionale. Al riguardo, ritiene opportuno chiarire la natura giuridica del provvedimento in questione.

Illustra quindi l'articolo 13, commi 1 e 3, che definisce le modalità e le priorità di assunzione del personale da parte del consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta e dei consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno nonché l'articolo 14, che prevede proce-

ture straordinarie per il reclutamento del personale del Dipartimento della protezione civile.

Al riguardo, ritiene opportuno evidenziare alla VIII Commissione l'esigenza di una valutazione alla luce del principio dell'accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, sancito dall'articolo 97, terzo comma, della Costituzione.

Segnala, al contempo, l'esigenza di individuare termini certi per l'adozione dei provvedimenti previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 14, in materia di procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato.

Rileva poi che il comma 10-*bis* dell'articolo 16 dispone che le previsioni dell'articolo 9-*ter* del decreto legislativo 300/1999, relativo all'istituzione del ruolo speciale della protezione civile, non si applicano al personale di ruolo del dipartimento della protezione civile e che andrebbe pertanto chiarita la portata applicativa della disposizione.

Si sofferma infine sull'articolo 17-*quinquies* nella parte in cui prevede che ai Commissari straordinari di Governo previsti dal decreto-legge n. 78 del 2009 per la realizzazione di interventi relativi alla produzione, alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia da effettuare con mezzi e poteri straordinari non si applicano le disposizioni dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988.

In proposito, evidenzia che non risulta chiaro quale sia conseguentemente la disciplina applicabile ai commissari straordinari, né quali siano le modifiche da apportare ai decreti di nomina già approvati.

In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che è stata presentata, da parte del gruppo Partito Democratico, una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Pierluigi MANTINI (UdC) esprime una valutazione contraria sul provvedimento in

esame. Rileva, in particolare, che nella proposta di parere del relatore non si formula alcun rilievo in merito alla previsione del comma 5 dell'articolo 3, riguardante l'Unità di stralcio. Tale disposizione, infatti, stabilisce che fino al 31 gennaio 2011 non possano essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrati nei confronti delle strutture commissariali e dell'Unità di stralcio e che quelle pendenti sono sospese. A suo avviso, dunque, vi è la necessità di valutare tali misure rispetto al diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi di cui agli articoli 24 e 113 della Costituzione.

Rileva altresì che la valutazione contraria del suo gruppo sul provvedimento si fonda sull'assenza dei presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione. Ritiene infatti che in passato si sia abusato di tale strumento di urgenza ma in questo caso il contrasto con la Costituzione è ancora più evidente. Il provvedimento interviene infatti su materie tra loro disomogenee, tra loro riconducibili solo genericamente alla materia della tutela dell'ambiente, incidendo altresì sull'organizzazione amministrativa con procedure tra loro distinte. Ricorda inoltre come la previsione di un nuovo sottosegretario di Stato, recata dal provvedimento in esame, rientri tra le materie di contenuto ordinamentale.

Rileva quindi che in più parti si crea una evidente commistione tra funzione di indirizzo politico e funzione di gestione amministrativa. Al contempo, si introduce una disciplina sulle modalità di trasferimento del termovalorizzatore di Acerra, propria di atti amministrativi.

Ritiene quindi blande le osservazioni formulate nella proposta di parere del relatore anche con riguardo agli articoli 13 e 14, che stabiliscono una procedura di assunzione per il settore della protezione civile che si basa su misure di carattere straordinario rispetto a quanto sancito dall'articolo 97 della Costituzione.

È inoltre, a suo avviso, insufficiente l'osservazione contenuta nella proposta di parere che attiene all'articolo 17-*quinquies* relativamente alla disciplina applicabile ai

commissari straordinari ed alle relative procedure di nomina. Ritiene che il provvedimento attribuisca a tali soggetti poteri molto ampi senza individuare i confini.

Rileva altresì che, considerato che il decreto-legge interviene nella fase post emergenziale, sarebbe quanto mai opportuno definire una disciplina ancorata al principio di leale collaborazione con le regioni e gli enti locali.

Ribadisce quindi il parere contrario del proprio gruppo sul provvedimento in esame, su cui si riserva di presentare anche una questione pregiudiziale di costituzionalità in Assemblea. Non condivide infatti la logica di voler trasformare tutto in una questione che attiene all'emergenzialità così da poter gestire vari profili con norme di carattere eccezionale e con poteri straordinari.

Doris LO MORO (PD) ritiene che la proposta di parere presentata dal relatore non affronti in maniera compiuta tutte le questioni e le criticità che attengono al provvedimento in esame. Le misure dallo stesso previste sono state infatti adottate con la dichiarata finalità di disciplinare la fase post emergenziale e non si vede, quindi, per quale motivo sia stata necessaria l'adozione di un decreto-legge.

Richiama quindi i rilievi, ampi ed articolati, che sono contenuti nel parere del Comitato per la legislazione. Ritiene che la I Commissione dovrebbe evidenziare l'incongruenza dello strumento normativo adottato, considerata l'assenza di profili di urgenza ed alla luce della disomogeneità del provvedimento.

Si sofferma quindi sulle previsioni del comma 3-bis dell'articolo 15 che dispone l'aumento del numero dei sottosegretari. Non si comprende, dunque, per quali ragioni vi sia l'esigenza di tale incremento considerato che la fase attuale è quella del superamento dell'emergenza.

Richiama poi le previsioni recate dall'articolo 16, riguardanti l'istituzione della società «Protezione civile servizi», che dovrebbero essere comunque soppresse nel prosieguo dell'*iter* parlamentare. Considerato che, allo stato, esse sono ancora

contenute nel testo in esame non vede per quali ragioni la I Commissione non esprima rilievi sulla loro compatibilità rispetto alla Costituzione ed all'ordinamento amministrativo vigente. Richiama quindi le previsioni degli articoli 13 e 14 che violano apertamente il dettato dell'articolo 97 della Costituzione.

Richiama quindi la proposta di parere contrario sul provvedimento, presentata dal suo gruppo, che è accompagnata da ampie motivazioni riguardanti il contrasto con la Costituzione.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la costituzione della Protezione civile servizi Spa, prevista dall'articolo 16 del provvedimento in esame, è stata prevista con modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, con cui è stata istituita la società per azioni (Difesa servizi).

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che il lavoro della Commissione debba rispettare la dignità del Parlamento e tutelare il ruolo dei relativi organi. Nell'ambito della formulazione dei pareri che attengono ai profili di competenza della I Commissione sarebbe quindi quanto mai opportuno astrarsi da una logica di contrapposizione tra maggioranza ed opposizione, lavorando con un impegno comune per assicurare il rispetto dei principi costituzionali, che costituiscono la « bussola » per ogni provvedimento normativo, tanto più quando si affrontano questioni che attengono alla organizzazione della pubblica amministrazione.

Nel prescindere da quanto previsto dall'articolo 16 – nel presupposto che lo stesso sarà soppresso nel prosieguo dell'*iter* – intende soffermarsi su alcune disposizioni che ledono i principi alla base dell'organizzazione della pubblica amministrazione con profili di pari gravità. A ciò si aggiungono le misure preannunciate dal relatore e dal Governo che prevedono, ad esempio, di fissare per legge il prezzo del termovalorizzatore di Acerra.

Rileva quindi come i principi sanciti dall'articolo 97 della Costituzione devono trovare tanto più applicazione nelle procedure

di carattere straordinario in cui è quanto mai essenziale il buon funzionamento del sistema. Ritiene assurdo consolidare per legge il principio in base al quale chi ha lavorato nell'ambito del dipartimento della protezione civile rientri *ope legis* nei ruoli della pubblica amministrazione, tanto più che vi sono molte persone che hanno svolto funzioni di alto valore sociale e che per varie ragioni sono state ignorate. Richiama altresì le stabilizzazioni previste anche per il ministero dei beni culturali, di tenore poco comprensibile.

Si sofferma sulla previsione dell'articolo 15-bis, introdotta dal Senato, in materia di formazione continua dei pubblici dipendenti. In tale articolo si stabilisce che una quota pari al 40 per cento delle risorse stanziate per la formazione presso le amministrazioni pubbliche centrali confluisce in un apposito fondo denominato Fondo per il diritto alla formazione continua dei pubblici dipendenti. Sottolinea come tale trasferimento dovrebbe essere pari a circa 800 milioni di euro, che saranno assegnati in modo opaco dal Formez e dalla Scuola superiore per la pubblica amministrazione, che non hanno le strutture per farlo, e senza tenere conto delle diverse specialità dei dipendenti. Evidenzia inoltre come l'aumento del numero dei componenti del Governo venga coperto con le risorse stanziate per il Fondo per il rilancio dell'economia.

Auspica, in conclusione, che vi sia uno scatto di dignità da parte della Commissione così da evidenziare con chiarezza tutti i profili critici che attengono al provvedimento in esame.

Sesa AMICI (PD) fa presente che il suo gruppo ha chiesto di esaminare nell'ambito della Commissione nella sua composizione plenaria il provvedimento in titolo nella consapevolezza degli ampi profili di criticità dello stesso rispetto, in primo luogo, al dettato costituzionale. Illustra quindi la proposta di parere contrario presentata dal suo gruppo, in cui si pongono una serie di questioni di rilievo rispetto al contrasto con le norme costituzionali.

Rileva che il contrasto palese delle previsioni dell'articolo 14 rispetto all'ob-

bligo di reclutamento attraverso pubblici concorsi, sancito dall'articolo 97 della Costituzione, venga evidenziato in maniera del tutto sfumata nella proposta di parere del relatore. Evidenzia come di fronte a norme che si pongono in chiaro contrasto con il dettato costituzionale sarebbe quanto mai opportuno mantenere una certa oggettività nella valutazione dei profili di competenza della I Commissione, tenendo anche conto di quanto evidenziato dai gruppi di opposizione.

Ritiene quindi evidente una violazione totale dell'articolo 77 della Costituzione, che prescrive i requisiti della necessità e dell'urgenza per l'adozione di decreti-legge. Fa comunque presente che nell'ambito della questione pregiudiziale che sarà presentata in Assemblea saranno evidenziate con chiarezza tutte queste questioni.

Ritiene sia preliminare sottolineare come, nel richiamare la gestione di una fase connessa all'emergenza, vengono inserite una serie di misure che non hanno nessuna connessione con la stessa. Fa presente come – in nome dell'urgenza delle questioni da affrontare – ci si trovi sempre più di fronte ad una lesione delle funzioni di controllo proprie del Parlamento.

Richiama quindi la palese violazione – rispetto agli articoli 117 e 118 della Costituzione – delle previsioni di cui all'articolo 17, in cui si attribuiscono competenze di particolare ampiezza e poteri di deroga ai commissari straordinari delegati per la realizzazione di interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico.

Si sofferma altresì sui profili di criticità che, come evidenziato dal collega Mantini, attengono al comma 5 dell'articolo 3 del provvedimento in relazione alle norme costituzionali sancite dall'articolo 24.

Fa infine presente che su temi e questioni come quelle in discussione sarebbe quanto mai opportuno un atto di dignità da parte del Parlamento. Nell'ambito del parere da esprimere alla Commissione di merito vi sono quindi tutte le condizioni per porre una serie di rilievi in maniera molto più problematica e stringente rispetto a quanto proposto dal relatore, ferma restando l'opportunità di tenere

conto anche del prosieguo dell'*iter* parlamentare e di eventuali modifiche che saranno apportate dal Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che potrà prima in votazione la proposta di parere del relatore. In caso di sua approvazione, la proposta alternativa si intende preclusa e non sarà posta in votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE CONSULTIVA

*Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. Testo unificato C. 825 Angela Napoli ed abb.*

## ALLEGATO 1

**DL 195/2009: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (C. 3196 Governo, approvato dal Senato)**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3196 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile »;

considerato che il provvedimento è riconducibile alla materia « tutela dell'ambiente », che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato;

tenuto conto che il comma 2-*quater* dell'articolo 1, introdotto durante l'esame presso il Senato, prevede la possibilità di reiterare fino a quattro volte le ordinanze di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 152/2006 (cd. Codice ambientale), limitatamente ai territori colpiti dagli eventi sismici;

rilevato che, in via generale, è previsto che le ordinanze contingibili e urgenti – che possono essere emanate qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere – siano reiterabili per un periodo non superiore a 18 mesi

per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti fatta salva la facoltà, qualora ricorrano comprovate necessità, per il Presidente della regione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, di adottare le ordinanze anche oltre i predetti termini;

segnalata pertanto l'esigenza di introdurre una disposizione di raccordo tra le due norme, così da precisare se la possibilità di reiterazione fino a quattro volte, stabilita dal citato comma 2-*quater* limitatamente ai territori colpiti dagli eventi sismici, debba tenere conto o meno del limite temporale dei 18 mesi;

tenuto conto che all'articolo 7, comma 1, nello stabilire le modalità per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra, prevede la possibilità di trasferimento anche a soggetti privati senza tuttavia individuare le modalità e le procedure per l'individuazione degli stessi;

rilevato che al comma 2 del medesimo articolo 7, si prevede che, in caso di trasferimento a soggetto pubblico, le risorse necessarie siano individuate con apposito provvedimento normativo anche a valere sul FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate), per la quota regionale o nazionale; al riguardo, sarebbe opportuno chiarire la natura giuridica del provvedimento in questione;

considerato che l'articolo 13, commi 1 e 3, definisce le modalità e le priorità di assunzione del personale da parte del

consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta e dei consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno e che l'articolo 14 prevede procedure straordinarie per il reclutamento del personale del Dipartimento della protezione civile;

segnalata, al riguardo, l'esigenza di una valutazione alla luce del principio dell'accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, sancito dall'articolo 97, terzo comma, della Costituzione;

evidenziata altresì l'esigenza di individuare termini certi per l'adozione dei provvedimenti previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 14, in materia di procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato;

rilevato che il comma 10-*bis* dell'articolo 16 dispone che le previsioni dell'articolo 9-*ter* del decreto legislativo 300/1999, relativo all'istituzione del ruolo speciale della protezione civile, non si applicano al personale di ruolo del dipartimento della protezione civile e che andrebbe pertanto chiarita la portata applicativa della disposizione;

tenuto conto che l'articolo 17-*quinquies* prevede che ai Commissari straordinari di Governo previsti dal decreto-legge n. 78 del 2009 per la realizzazione di interventi relativi alla produzione, alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia da effettuare con mezzi e poteri straordinari non si applicano le disposizioni dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988;

evidenziato, in proposito, che non risulta chiaro quale sia conseguentemente la disciplina applicabile ai commissari straordinari, né quali siano le modifiche da apportare ai decreti di nomina già approvati,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

*a)* all'articolo 1, comma 2-*quater*, si segnala l'opportunità di introdurre una disposizione di raccordo tra le due norme, così da precisare come si concilia la possibilità di reiterazione fino a quattro volte, stabilita dal citato comma 2-*quater*, con il limite temporale – di carattere generale – dei 18 mesi;

*b)* con riferimento agli articoli 13 e 14, si segnala l'opportunità di prevedere, quale sistema di reclutamento ordinario, quello dei pubblici concorsi in coerenza con il dettato dell'articolo 97 della Costituzione;

*c)* al comma 10-*bis* dell'articolo 16, relativamente al personale di ruolo del Dipartimento della protezione civile, si segnala l'esigenza di chiarire la portata applicativa della disposizione;

*d)* all'articolo 17-*quinquies* è opportuno chiarire quale sia la disciplina applicabile ai commissari straordinari e quali siano le modifiche da apportare ai decreti di nomina già approvati.

## ALLEGATO 2

**DL 195/2009: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (C. 3196 Governo, approvato dal Senato)**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEL GRUPPO PD**

La I Commissione,

premesso che:

in relazione al contenuto prevalentemente ordinamentale delle disposizioni in esame, si rileva la manifesta insussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza, fondamentali ai fini della compatibilità con l'articolo 77 della Costituzione, insussistenza implicitamente confermata dal dispositivo del decreto stesso che fa riferimento in premessa al « superamento della fase di prima emergenza » con riguardo agli eventi sismici del 6 aprile 2009, al « rientro nel regime ordinario » per l'emergenza rifiuti in Campania e a non qualificati ulteriori « numerosi eventi calamitosi in atto »;

L'assenza dei requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione viola altresì la puntuale giurisprudenza costituzionale in materia, dal momento che la Corte costituzionale, con le sentenze nn. 171/2007 e 128/2008, ha statuito che l'esistenza dei presupposti di costituzionalità di cui all'articolo 77 della Carta fondamentale non possa evincersi « dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina introdotta », sottolineando che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva (riferita cioè all'urgenza delle norme ai fini dell'attuazione del programma di Governo o alla loro

mera necessità) ma deve invece fondarsi anche su riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte;

vengono inoltre violati dal decreto legge i requisiti di omogeneità e specificità delle norme introdotte con la decretazione d'urgenza, richiesti dall'articolo 15, comma 3, della legge 400/1988, in ragione dei molteplici ambiti materiali che il provvedimento tratta, collegati solo in maniera apparente e del tutto superficiale dalla medesima appartenenza alla materia propria della « protezione civile », apparenza e superficialità che non trovano alcun riscontro nelle numerose disposizioni introdotte nel corso dell'esame nell'altro ramo del Parlamento, tra cui le più eclatanti sono rintracciabili negli articoli 5-bis, 15-bis, 15-ter, 17-bis, 17-ter, 17-quater e 17-quinquies;

il procedimento di cui all'articolo 6 in materia di determinazione del valore di acquisto del termovalorizzatore di Acerra, ad opera dell'Unità stralcio di cui all'articolo 3, nonché la disposizione di cui all'articolo 7, che autorizza il trasferimento dell'impianto di Acerra a soggetti pubblici o privati senza apparente rinvio a procedure di evidenza pubblica, non rispondono in alcun modo ai requisiti di pubblicità e trasparenza cui si deve informare l'azione amministrativa a tutti i livelli;

l'articolo 14, autorizzando il Dipartimento della protezione civile ad avviare procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato, risulta in netto e palese contrasto con le disposizioni in materia di organizzazione dei pubblici uffici di cui all'articolo 97 della Costituzione, con particolare riguardo alla formale e sostanziale elusione della disciplina in materia di reclutamento del personale pubblico attraverso pubblico concorso, in alcun modo giustificabile dalle ragioni di urgenza addotte;

l'articolo 15 insedia presso la Presidenza del Consiglio un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile, anche in deroga alle previsioni della normativa in vigore relativamente al mantenimento dell'incarico di capo del Dipartimento della Protezione civile, assegnando di fatto e di diritto ad un funzionario dello Stato una carica di natura politica che in alcun modo risulta compatibile con il principio della separazione fra politica e amministrazione che dovrebbe caratterizzare i rapporti interni all'esecutivo, creando una deroga puntuale ingiustificata e quindi irragionevole rispetto ai principi stabiliti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, in particolare alla lettera *b*) che pone il divieto per i membri del Governo (tra cui l'articolo 1, comma 2, comprende anche i sottosegretari di stato) a « ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici » e comunque la lettera *e*), norma di chiusura che impedisce di « esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico »;

è palese la illegittimità costituzionale dell'articolo 17 del decreto-legge in esame. Esso stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'ambiente, possano essere nominati commissari straordinari delegati per la realizzazione di interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico; a detti commissari sono attri-

buite competenze amplissime, ovvero il potere di attuare gli interventi, provvedere alle azioni di indirizzo e supporto ed emanare, se del caso, gli atti e i provvedimenti di competenza delle amministrazioni pubbliche, agendo, ove necessario, anche in deroga alle disposizioni vigenti. In tal senso, le condizioni di dissesto idrogeologico del Paese ricevono una qualificazione emergenziale al solo scopo di sottrarre tale materia alle procedure ordinarie e, più gravemente, alle competenze delle Regioni, sia legislative che amministrative, in violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione;

considerato che:

la disposizione più grave sotto il profilo della violazione costituzionale risulta la norma di cui all'articolo 3, comma 5, relativo alla costituzione di Unità stralcio per la chiusura della gestione commissariale in Campania: l'esclusione della tutela giurisdizionale in relazione a qualsiasi controversia nei confronti delle Strutture commissariali e della Unità stralcio viola il diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi di cui agli articoli 24 e 113 della Costituzione. Inoltre, tale *vulnus* appare a fortiori più grave in ragione dell'efficacia retroattiva della disposizione, che si estende anche a controversie pendenti (le quali sono appunto sospese) o comunque relative ad atti o fatti lesivi, ovvero provvedimenti illegittimi adottati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge;

rilevato, in fine, che:

l'articolo 16 prevede la costituzione della Protezione civile servizi s.p.a., interamente partecipata dallo Stato per le funzioni strumentali, anzi per l'espletamento di specifici compiti operativi del Dipartimento della protezione civile, con lo scopo dichiarato di garantire economicità e tempestività agli interventi del Dipartimento; le azioni sono interamente sottoscritte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che esercita i diritti dell'azionista e il Dipartimento della Protezione civile ha il potere di indirizzo sulle attività

della Protezione civile s.p.a., con riferimento alle aree, al piano industriale, le strategie e i programmi. La Protezione civile s.p.a. è una società in house cui vengono attribuite ulteriori competenze, oltre quelle relative alle attività strumentali e di supporto tecnico per il Dipartimento e che consistono nella progettazione, scelta del contraente, direzione lavori, vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, forniture o servizi, individuati dal Dipartimento stesso, compresi quella della situazione di emergenza di cui all'articolo 5 della L. 125/1992 e dei grandi eventi di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 343/2001. Come affermato dal Consiglio di Stato sez. VI aprile 2007, sentenza 1514 la modalità in house non può essere utilizzata per affidare senza gara lavori, servizi, forniture che potrebbero essere oggetto di contratto di appalto e la stessa Commissione Europea in alcune situazioni di « grande evento » dichiarate dal Governo ha rilevato la non sussistenza della imprevedibilità ed urgenza che consente la deroga delle norme comunitarie in

materia di appalti pubblici, di lavori, di servizi e di forniture. Così come peraltro ribadito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 2 aprile 2008, in cui si evidenzia che il potere di deroga non è illimitato e discrezionale, posto che esistono comunque limiti individuati nei principi generali dell'ordinamento, i quali non possono essere messi in discussione. Così come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 23 dicembre 2008, n. 439, il modello dell'in house non può rappresentare lo strumento idoneo a consentire alle autorità pubbliche di svolgere mediante la costituzione di apposite società, attività di impresa in violazione delle regole concorrenziali finalizzate a garantire il principio della parità di trattamento tra imprese pubbliche e private;

esprime

#### PARERE CONTRARIO

« Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Turco, Vassallo, Zaccaria ».

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2994-B approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	146
Decreto-legge 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	149

##### SEDE REFERENTE:

Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	158
--	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni</i> ) .....	158
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore approvata</i> ) .....	160
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere</i> ) .....	161
AVVERTENZA .....	159

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 12.45.**

**Legge comunitaria 2009.**

**C. 2994-B approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Federico PALOMBA, *presidente*, avverte che la Commissione giustizia dovrà esprimere il parere sul provvedimento in esame entro giovedì 18 febbraio e che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 17 di domani mercoledì 17 febbraio.

In sostituzione del relatore, onorevole Maurizio Scelli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il provvedimento in esame.

Osserva che il testo della Legge comunitaria 2009, oggi all'esame della Com-

missione, dopo essere stato approvato dalla Camera è stato sostanzialmente modificato dal Senato. Procederà quindi all'illustrazione delle principali disposizioni, introdotte nel corso dell'esame al Senato o da questo modificate, che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.

L'articolo 8 riformula l'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, concernente la relazione che il Governo presenta annualmente al Parlamento, prevedendo la redazione di due distinte relazioni. La prima, da presentare entro il 31 dicembre (anziché il 31 gennaio), riguarderà la fase ascendente del processo comunitario. La seconda, da presentare entro il 31 gennaio, dovrà dare particolare rilievo, tra l'altro, al tema della partecipazione dell'Italia all'attività dell'UE riguardante le politiche per la libertà, la sicurezza e la giustizia (articolo 8, comma 2, lettera c)).

L'articolo 12, al comma 2, modifica l'articolo 37 della legge 82 del 2006 ed estende l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie relative alle fattispecie in materia di vinificazione e distillazione previste dal comma 1 del medesimo articolo anche ai procedimenti amministrativi sanzionatori relativi alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della disposizione in commento, per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione della sanzione irrogata. Il comma 3 abroga una serie di disposizioni in materia di sanzioni relative alla disciplina comunitaria sulla commercializzazione delle uova.

L'articolo 14 modifica l'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 relativa alle sanzioni amministrative e penali dovute per l'indebito conseguimento di contributi ed erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

In particolare, la norma in commento stabilisce che nell'applicazione delle misure finanziate dal predetto Fondo, chiunque abbia indebitamente conseguito contributi o altre erogazioni è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito. È inoltre prevista, nel caso in cui l'indebito sia superiore a 150 euro, l'irrogazione di una

sanzione amministrativa pecuniaria, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo determinati scaglioni e della quale sono stabiliti l'importo minimo e quello massimo.

L'articolo 17 enuncia i principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nel recepimento di tre direttive in materia di energia indicate nell'allegato B. In particolare, il comma 2 si riferisce all'attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Tra i principi e criteri direttivi, si segnala quello di cui alla lettera c), in base al quale il Governo dovrà prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 714/2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/72/CE, non siano inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non siano superiori a euro 154.937.069,73.

L'articolo 19 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

Il comma 2 individua alcuni principi e criteri direttivi specifici consistenti:

a) nell'introduzione delle fattispecie criminose indicate nelle direttive in esame tra i reati specificamente indicati nella sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, la cui commissione determina responsabilità amministrativa dell'ente;

b) nella previsione, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati sopra indicati, adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie si-

mili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L'articolo 28 interviene in materia di modalità di classificazione e identificazione delle carcasse di suini. In particolare, i commi da 4 a 6 dispongono specifiche sanzioni amministrative a carico dei titolari degli stabilimenti e dei tecnici che effettuano le operazioni di classificazione e di identificazione.

L'articolo 31 reca le norme di adeguamento ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 617/200, relative alla produzione di uova da cova e di pulcini di volatili da cortile. Con il comma 4, segnatamente, sono quantificate le sanzioni per l'inosservanza di varie disposizioni in materia (ad esempio, per la violazione delle disposizioni sulla trasmissione dei dati produttivi, gli imballaggi e l'etichettatura).

L'articolo 46 contiene disposizioni di delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga.

Il comma 3, in particolare, contiene disposizioni di particolare rilievo in considerazione degli ambiti di competenza della Commissione giustizia e prevede principi e criteri direttivi volti ad adeguare la normativa sanzionatoria interna alle previsioni contenute nei regolamenti comunitari.

A tal fine, si prevede la necessità: di fare diretto riferimento, quanto alla individuazione delle sostanze rilevanti, all'allegato I al regolamento n. 273 del 2004 e all'allegato al regolamento n. 111 del 2005; di conferire rilievo penale alle condotte di « immissione sul mercato » (come definite dal regolamento n. 273 del 2004), nonché di « possesso » non autorizzato di sostanze classificate nella categoria 1, prevista dall'articolo 3 del predetto regolamento, che ad oggi non risulta penalmente sanzionata; di fare diretto riferimento al contenuto degli obblighi, ed ai limiti della loro portata fissati dalle disposizioni comunitarie, anche al fine di escludere la rilevanza penale di talune condotte espressamente individuate.

Si prevede altresì la necessità di graduare la gravità della qualificazione giuridica della violazione (delitto, contravvenzione, illecito amministrativo) e, quindi, della risposta sanzionatoria, in funzione della pericolosità delle sostanze e della specifica offensività delle condotte poste in essere, coerentemente con le indicazioni rinvenibili nei regolamenti comunitari (obblighi diversi e decrescenti posti a carico degli operatori, in funzione della tipologia di precursori trattati).

L'articolo 50 modifica la legge n. 189 del 2004 (in materia di maltrattamento di animali) introducendo uno specifico quadro sanzionatorio del commercio dei prodotti derivati dalla foca allo scopo di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento comunitario di settore, n. 1007 del 2009.

L'articolo 54, introdotto nel corso dell'esame al Senato, individua principi e criteri direttivi specifici e ulteriori (rispetto a quelli già delineati dagli articoli 2 e 53, comma 3, del progetto in esame) per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel processo penale.

Ricorda che fino ad oggi il legislatore nazionale ha ritenuto che una specifica trasposizione della decisione quadro nel nostro ordinamento non fosse necessaria, in quanto la legislazione italiana già sarebbe in linea con le richieste di armonizzazione europee. È quanto si evince dalla Relazione della Commissione europea del 2004 con la quale si fa il punto, sulla base dei documenti forniti dagli Stati membri, sul recepimento della decisione quadro. Per quanto in tale sede la Commissione europea abbia dato sostanzialmente atto all'Italia di essersi già dotata di una disciplina conforme alla decisione quadro, sono stati evidenziati anche profili rispetto ai quali il legislatore nazionale viene invece invitato ad intervenire. Ed è specificamente rispetto a tali profili che si inquadra la delega al Governo.

I principi e criteri direttivi consistono: nell'introduzione nel codice di procedura penale (Libro primo « Soggetti » – Titolo

VI « Persona offesa dal reato ») disposizioni che garantiscano alla vittima il diritto di ricevere da parte dell'autorità giudiziaria – laddove essa lo desideri – informazioni comprensibili relative all'esito della denuncia o della querela, all'assistenza che potrà ricevere nell'ambito del procedimento penale, ai diritti processuali, all'eventuale liberazione dell'indagato o condannato; nell'introdurre nel codice di procedura penale (Libro quinto « Indagini preliminari e udienza preliminare »; titoli VII « Incidente probatorio » e IX « Udienza preliminare »; libro settimo « Giudizio », titolo secondo « Dibattimento ») disposizioni che riconoscano alla persona offesa che sia da ritenere particolarmente vulnerabile (per età o condizione psico-fisica) la possibilità di rendere testimonianza con modalità particolari, tali da assicurarle particolare protezione; nell'introdurre nel codice di procedura penale (Libro quinto « Indagini preliminari e udienza preliminare »; titoli II « Notizia di reato » e III « Condizioni di procedibilità ») disposizioni che riconoscano alla vittima di un reato commesso in Italia, che risulti residente in altro Stato membro, il diritto di sporgere denuncia davanti alle autorità del proprio Paese, che provvederanno poi ad inoltrare l'atto alle autorità italiane; introdurre parallelamente disposizioni che consentano alla vittima residente in Italia e vittima di un reato in altro Stato membro di fare altrettanto.

L'articolo 56, infine, modifica l'articolo 52 della legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009) che ha dettato principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

La novella riguarda in particolare i principi e criteri direttivi che il Governo deve osservare nell'attuazione della decisione quadro. In particolare, l'articolo 56 integra e in parte riformula l'elenco dei principi e criteri direttivi generali da seguire. Le novità introdotte all'articolo 52

riguardano essenzialmente la soppressione del riferimento alla « definitività » della sentenza di condanna ai fini del riconoscimento; la soppressione, ai fini del riconoscimento, del riferimento all'osservanza delle condizioni indicate alla lettera *a*), del comma 1, dell'articolo 52. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Decreto-legge 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.**

**C. 3196, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Federico PALOMBA, *presidente*, avverte che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire dalla seduta antimeridiana di domani e che la Commissione di merito concluderà l'esame oggi entro le ore 15. La Commissione giustizia dovrà pertanto esprimere il parere in tempo utile affinché questo possa essere esaminato dalla Commissione di merito. Nella presente seduta il relatore illustrerà il provvedimento e si procederà al dibattito, mentre nella seduta convocata alle ore 14 si procederà all'esame della proposta di parere nonché delle eventuali proposte alternative di parere.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, in primo luogo, considerato il dibattito che in questi giorni si è sviluppato intorno al decreto-legge in esame, ritiene che sia opportuno ricordare che il parere che la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere si limita alle parti del decreto che rientrano nella competenza della medesima, non investendo altre questioni che spettano alla Commissione di merito.

Rileva che l'articolo 1 disciplina le modalità di subentro del Presidente della regione Abruzzo nelle funzioni dell'attuale Commissario delegato – Capo del Dipartimento della protezione civile, nelle attività di ricostruzione. Rispetto a questo articolo rientra nella competenza della Commissione il comma 2-ter, introdotto con un emendamento durante l'iter al Senato, che reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni recate dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto Abruzzo, in materia di sospensione dei processi civili e amministrativi (nonché di competenza di altre giurisdizioni speciali) pendenti alla data del 6 aprile 2009 fino al 31 luglio 2009. Ricordo che l'articolo 5, comma 1, del decreto Abruzzo sospende fino al 31 luglio 2009 i processi civili e amministrativi, nonché quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma. Il comma 2 dispone il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, delle udienze dei processi civili, amministrativi e davanti ad ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori nominati prima del 5 aprile erano residenti (o avevano sede) nei medesimi comuni alla data del 5 aprile 2009. È in ogni caso fatta salva la facoltà delle parti interessate di rinunciare al rinvio.

Secondo il testo in esame, queste disposizioni si interpretano nel senso che la presentazione dell'istanza di prosecuzione per i procedimenti di cui alle medesime disposizioni è dovuta limitatamente a quelli per i quali le udienze processuali erano fissate in data ricompresa nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009; vengono esplicitamente esclusi dall'applicazione di tale disposizione i processi tributari di primo e secondo grado e quelli amministrativi di primo grado già definiti.

L'articolo 2 non contiene norme di diretta competenza della Commissione, ma deve essere richiamato in quanto costituisce il presupposto di una disposizione alquanto delicata (il comma 5 dell'articolo

3) che è di competenza della Commissione Giustizia. In particolare, il comma 1 demanda ad apposito D.P.C.M., da emanarsi entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'istituzione nell'ambito del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine della chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania, di una « Unità stralcio » e di una « Unità operativa », allocate presso l'attuale sede del Comando in Napoli. Queste cessano alla data del 31 gennaio 2011 (termine prorogabile per non più di 6 mesi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri).

Di interesse della Commissione è l'articolo 3, che assegna all'Unità stralcio il compito prioritario di definire le situazioni creditorie e debitorie derivanti dalle pregresse gestioni dell'emergenza rifiuti, predisponendo uno o più piani di estinzione delle passività.

Con particolare riferimento alle modalità per l'accertamento del debito e per il successivo inserimento dello stesso in un apposito piano di rilevazione si rinvia all'adozione di uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Tale piano di rilevazione consente alla struttura di accertare in modo definitivo la massa attiva e passiva e quindi predisporre uno o più piani di estinzione.

A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva, che contiene, oltre ai debiti accertati sulla base della procedura sopra descritta, anche i debiti derivanti da procedure esecutive definite e quelle oggetto di atto transattivo, l'Unità stralcio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, predisporre uno o più piani di estinzione delle passività e provvede al pagamento dei debiti ivi iscritti. È stabilito un ordine di priorità per gli stessi pagamenti. Dovranno, infatti, essere estinti nell'ordine: i debiti privilegiati, quelli accompagnati da un titolo esecutivo, quelli derivanti da un atto transattivo tenendo conto della data di esigibilità del credito originario, i crediti di lavoro (questi ultimi introdotti da un emendamento approvato nel corso dell'iter al Senato), nonché gli altri debiti nell'ordine di esigibilità.

Per gli eventuali contenziosi derivanti dall'attuazione del presente articolo si applica l'articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2008. Quest'ultimo disciplina la tutela giurisdizionale relativa alle controversie attinenti alla gestione dei rifiuti, anche qualora tale azione sia posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. Le suddette controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la quale si estende anche a quelle relative a diritti costituzionalmente tutelati.

Il comma 5 dispone, infine, che dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame e fino al 31 gennaio 2011, non possano essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e dell'Unità stralcio e che quelle pendenti vengano sospese.

Rispetto a questa disposizione, che è stata oggetto di una forte critica da parte dell'opposizione, vorrei dire che non si tratta di alcuna immunità penale in quanto si evince chiaramente sia dal contesto in cui è inserita sia dalla sua formulazione che la sospensione si riferisce ad azioni di natura civile. Queste sembrerebbero essere quelle relative alle situazioni creditorie e debitorie derivanti dalle pregresse gestioni dell'emergenza rifiuti. La *ratio* della norma è quella di rimettere tutte le situazioni predette all'Unità stralcio anche nel caso in cui su di esse si fosse nel frattempo innestato un procedimento giudiziario. Si ricorda che gli eventuali contenziosi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Questa disposizione può essere oggetto di critica, in quanto prevede forme di sospensione della giurisdizione. Queste critiche potrebbero essere attenuate nel momento in cui essa fosse calata nel contesto proprio dell'Unità di stralcio, costituita proprio per definire posizioni creditorie e debitorie attraverso un particolare procedimento oggetto di controllo giurisdizionale. Mi permetto di aggiungere che comunque una precisazione circa la reale portata della disposizione potrebbe risul-

tare opportuna anche allo scopo di scongiurare interpretazioni estensive della norma, addirittura a ricomprendervi procedimenti penali, che è stata predisposta con riferimento esclusivo ai procedimenti civili. Ciò che sicuramente non è comprensibile è l'ultima parte del comma 5, secondo cui i debiti insoluti non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria, prescrizione che, francamente, appare anche in contrasto con i parametri costituzionali.

Rientra nella competenza della Commissione Giustizia l'articolo 10-*bis*, che al comma 1, oltre a confermare l'applicabilità dell'articolo 6 del decreto-legge n. 172 del 2008 (convertito dalla legge n. 210 del 2008), detta ulteriori disposizioni sanzionatorie applicabili nei territori già destinatari della declaratoria dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, per la durata di dodici mesi dalla cessazione dello stato di emergenza. Il richiamato articolo 6 introduce una disciplina speciale volta ad inasprire il sistema sanzionatorio in relazione ad una serie di condotte già vietate dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale). Tale disciplina speciale è applicabile esclusivamente nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti. In particolare, si prevede la trasformazione di diverse condotte da fattispecie contravvenzionali a fattispecie delittuose, si differenziano le condotte dolose da quelle colpose e si opera un significativo inasprimento delle pene. Tale disciplina prevede – nel caso di commissione di delitti di cui al citato articolo 6 – l'obbligatorietà dell'aumento di pena per la recidiva (aumento che non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto).

Il comma 2, infine, richiama l'applicabilità, ai fini dell'individuazione dell'Autorità giudiziaria competente e per la durata stabilita dal comma 1, dell'articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito dalla legge n. 123 del 2008. Tale disposizione stabilisce che, fino alla cessazione dello stato di emergenza ambientale, sono

demandate al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli le funzioni di pubblico ministero per i procedimenti penali relativi ai reati in materia di gestione dei rifiuti e, più in generale, in materia ambientale nel territorio della regione Campania, compresi i procedimenti ad essi connessi. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, previa specifica richiesta al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli, ha facoltà di designare – per giustificati motivi – un determinato magistrato alle funzioni di pubblico ministero in dibattimento.

L'articolo 15, che contiene disposizioni in materia di protezione civile, prevede al comma 3, al fine di assicurare risparmi di spesa, la nullità dei compromessi e delle clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 225/1991 e di grande evento di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 343/2001. La medesima disposizione, nel testo modificato al Senato, reca una norma transitoria, secondo la quale sono fatti salvi i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 17-ter reca le prime misure per l'attuazione del piano straordinario per la realizzazione urgente di istituti penitenziari, cd. Piano carceri, introducendo un *iter* più snello per la localizzazione e le espropriazione delle aree ove realizzare le nuove strutture e conferendo, a tal fine, pieni poteri al Commissario straordinario che può avvalersi anche della società « Protezione civile S.p.A. ». È evidente che tale facoltà non potrà essere esercitata se, come anticipato dal Governo e auspicato da più parti, venisse soppressa o stralciata la disposizione che istituisce la S.p.A.

Il comma 1 incarica il Commissario straordinario per l'emergenza conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale

ad individuare, d'intesa con il presidente della regione territorialmente competente e sentiti i sindaci dei comuni interessati, la localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nonché alle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 241/1990.

Si ricorda che, a fronte dell'emergenza determinata dall'eccezionale sovraffollamento carcerario, la legge n. 14 del 2009 di conversione del decreto-legge n. 207 del 2008 (cosiddetto milleproroghe) ha istituito un Commissario straordinario, individuato nel Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (attualmente il Dr. Franco Ionta). Il Piano straordinario carceri è stato varato con il Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010, che ha confermato come Commissario il Capo del DAP.

Secondo quanto affermato nel comunicato del Consiglio dei ministri, il Piano carceri si basa su quattro pilastri. Alla base dell'intervento c'è la dichiarazione dello stato di emergenza in cui versa attualmente il sistema penitenziario italiano, deliberata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri lo stesso 13 gennaio e che durerà fino al 31 dicembre 2010. Per i primi interventi di edilizia penitenziaria il Commissario straordinario potrà procedere in deroga alle ordinarie competenze, velocizzando procedure e semplificando le gare d'appalto per la costruzione, entro il 2010, di 47 nuovi padiglioni, utilizzando il modello adottato per il dopo-terremoto a L'Aquila. A partire dal 2011, poi, saranno realizzate le altre strutture di edilizia straordinaria (secondo pilastro) – 18 nuove carceri di cui 10 « flessibili » (probabilmente di prima accoglienza o destinate a detenuti con pene lievi) a cui se ne aggiungeranno altre 8 in aree strategiche anch'esse « flessibili ». Il « braccio operativo » con cui gestire l'emergenza carceri sarà la Protezione Civile. Gli interventi porteranno – secondo il Governo – alla creazione di 21.709 nuovi posti negli istituti peniten-

ziari (circa 4.000 in più rispetto ai 18 mila iniziali) e al raggiungimento di una capienza totale di 80 mila unità. Per realizzare tutto ciò, saranno utilizzati 500 milioni di euro già stanziati dalla Finanziaria 2010 e altri 100 milioni di euro provenienti dal bilancio della Giustizia. Sul piano normativo (terzo pilastro), dovrebbero essere introdotte misure di accompagnamento che prevedano, da un lato, la possibilità della detenzione domiciliare per chi deve scontare solo un anno di pena residua e, dall'altro, la messa alla prova delle persone imputabili per reati fino a tre anni, che potranno così svolgere lavori di pubblica utilità con conseguente sospensione del processo. Il quarto pilastro del Piano del ministro Alfano prevede infine l'assunzione di 2.000 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria.

Il comma 1 dispone, infine, che il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.

Si osserva che la procedura per la localizzazione delle aree e di successiva espropriazione ai commi 1-5 ripercorre l'iter procedimentale adottato di norma nelle situazioni di emergenza (individuazione dei siti per la localizzazione in variante automatica degli strumenti urbanistici vigenti, dichiarazione implicita di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, valore di decreto di occupazione d'urgenza dello stesso provvedimento di localizzazione) e adottata recentemente anche per la costruzione dei moduli abitativi provvisori a seguito del sisma in Abruzzo (articolo 2 del decreto legge 39/2009).

Il comma 2 prevede che la localizzazione – qualora avvenga in deroga ai vigenti strumenti urbanistici – costituisce di per sé variante degli stessi e produce l'effetto di imporre il vincolo preordinato alla espropriazione, tanto più che contro di essa non sarà possibile ricorrere al giudice amministrativo (si veda il successivo comma 4).

Lo stesso comma 2 prevede forme di comunicazione agli interessati diverse da quelle recate dalla vigente normativa di cui al citato testo unificato 327/2001.

Viene previsto che il Commissario delegato informi dell'avvenuta localizzazione e della conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale.

Viene, infine, esclusa l'applicabilità dell'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 relativo all'obbligo di avviso dell'avvio del procedimento al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio.

I commi 3-5 disciplinano uno speciale procedimento amministrativo semplificato in materia di espropriazioni per le finalità previste dall'articolo in esame, derogando alla normativa recata dal citato decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.

Il comma 3 dispone che per l'attuazione delle nuove infrastrutture carcerarie, il Commissario straordinario provvede alle occupazioni d'urgenza e alle eventuali espropriazioni delle aree, redigendo unicamente lo stato di consistenza ed il verbale di immissione in possesso dei suoli.

Il Commissario straordinario determina, altresì, l'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione entro 6 mesi dalla data di immissione in possesso, tenendo conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del provvedimento di localizzazione di cui al comma 1.

Con tale norma si intende evitare che l'indennità possa essere determinata in via discrezionale.

Il comma 4 stabilisce che – avverso il provvedimento di approvazione (da parte del Commissario straordinario) delle localizzazioni delle aree destinate alle infrastrutture carcerarie e dalla redazione del conseguente verbale di immissione in possesso dei suoli – è ammesso esclusivamente il ricorso giurisdizionale (al tribu-

nale amministrativo regionale) o il ricorso straordinario al Capo dello Stato. La disposizione esclude esplicitamente gli ulteriori ordinari rimedi esperibili per via amministrativa (opposizione e ricorso gerarchico).

Il comma 5 consente al Commissario straordinario, in via di « somma urgenza », di utilizzare beni immobili già esistenti anche senza un titolo ablatorio valido, motivando espressamente, con proprio provvedimento, la contingibilità e l'urgenza dell'utilizzazione.

L'atto di acquisizione, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, sarà adottato con successiva ordinanza, qualora ritenuto necessario dal Commissario straordinario, a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale.

Il comma 6 prevede che il Commissario straordinario possa avvalersi della società « Protezione civile S.p.A. » per le attività di progettazione, scelta del contraente, direzione lavori e vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali.

Il comma 7, al fine di accelerare la realizzazione del Piano carceri, introduce anche una deroga al limite dei subappalti delle lavorazioni prevalenti che potranno aumentare dall'attuale 30 per cento fino al 50 per cento. Tale previsione è introdotta « in deroga all'articolo 18 » del decreto legislativo 163/2006, cd. Codice appalti.

Al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi volti alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento di quelle esistenti, il comma 8 prevede che vengano utilizzate le risorse di cui all'articolo 2, comma 219, della legge 191/2009, ossia del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 185/2008 destinati all'attuazione, anche per stralci, del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti.

L'utilizzo di tali risorse avviene anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo

18, comma 3, del decreto-legge 185/2008 relativo al vincolo di destinazione alle Regioni del Mezzogiorno dell'85 per cento delle risorse, nonché alla delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 2.

L'articolo 17-*quater*, introdotto durante l'esame al Senato, in relazione alla costruzione delle nuove strutture carcerarie previste dall'articolo 17-*ter*, reca una disciplina sostanzialmente analoga a quella introdotta dall'articolo 16 del primo decreto-Abruzzo (decreto-legge 39/2009) per la prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione in Abruzzo.

Il comma 1 affida, infatti, ai prefetti competenti per territorio il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture pubbliche connessi agli interventi di edilizia penitenziaria cui all'articolo 17-*ter*.

La disposizione è connessa alla vigente disciplina antimafia che affida rilevanti poteri ai prefetti nel quadro della repressione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici.

A tal fine, in base al comma 2, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (di cui al decreto ministeriale Interno 14 marzo 2003) è posto a immediato e diretto supporto delle prefetture attraverso una Sezione specializzata istituita presso la Prefettura, che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale.

L'articolo 180, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, riproducendo l'articolo 15 del decreto legislativo 190/2002, aveva previsto che, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture, fossero individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. In attuazione di tale disposizione è stato emanato

il decreto ministeriale Interno 14 marzo 2003, che ha istituito la rete di monitoraggio e il Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere presso il Ministero dell'Interno; in base a tale decreto ministeriale il Comitato, svolgendo funzioni di impulso e di indirizzo dell'attività di ciascuno dei soggetti che costituiscono la rete di monitoraggio:

a) promuove l'analisi integrata dei dati e delle informazioni;

b) provvede al supporto dell'attività dei prefetti sul territorio, anche ai fini dell'attivazione dei poteri ispettivi o di accesso ad essi direttamente conferiti dalla normativa vigente, ovvero esercitabili attraverso il Gruppo interforze istituito in ogni provincia;

c) procede all'esame congiunto delle segnalazioni relative ad anomalie riscontrate.

Un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge definirà le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata (da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente).

In base al comma 3, la sorveglianza sui tentativi di infiltrazioni mafiosa è effettuata sulla base delle linee guida per i controlli antimafia sui contratti pubblici – compresi gli eventuali subappalti e subcontratti da essi derivanti – nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche attuate in esecuzione del Piano carceri, adottate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle Grandi opere anche in deroga a quanto previsto dal citato regolamento sulle certificazioni antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 252/1998.

Il comma 4 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti,

dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità attuative per realizzare la tracciabilità dei flussi finanziari generati dai contratti previsti dal comma 3, nonché la costituzione, presso il Prefetto competente per territorio, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi non a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori del Piano carceri.

Per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri viene fissato il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Lo stesso comma 4 prevede un obbligo, da parte del Governo, di relazione semestrale al Parlamento in merito ai risultati conseguiti. Il comma 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Guido MELIS (PD) rileva che da qualche giorno si chiede, senza trovare una risposta, quale possa essere la giustificazione della scelta del Governo di attribuire alla Protezione civile una serie di nuove competenze che esulano da quella fisiologica relativa alla gestione delle calamità naturali. Andando a verificare in concreto tutte queste nove competenze si capisce chiaramente che queste non ineriscono a delle emergenze da affrontare quanto piuttosto a delle vere e proprie urgenze che il Governo intende risolvere senza l'intralcio di controlli pubblici. La risposta al suo quesito è stata finalmente data oggi da un articolo pubblicato sul quotidiano *Nuova Sardegna*, nel quale viene chiarito come siano i medesimi imprenditori ai quali è stato affidato sia il compito di costruire nuove carceri in Sardegna sia quello di effettuare i lavori per il G8. Dichiara che nel predetto quotidiano si legge che tre degli appalti per la costruzione degli istituti penitenziari sardi sono andati ad altrettante società che poi li hanno vinti, nel 2008, anche per le opere alla Maddalena: Opere Pubbliche spa per il carcere di Cagliari, Anemone srl per quello di Sassari, Gia.fi costruzioni per quello di Tempio. L'aggiudicazione l'ha fatta il Siit (Servizi integrati infrastrutture)

del Lazio, braccio operativo del ministero delle Infrastrutture guidato, fino al settembre del 2005, da Angelo Balducci.

In sostanza, a suo parere, la scelta del Governo di attribuire alla Protezione civile competenze che esulano da quella sua primaria trova giustificazione nella volontà di attribuire sempre ai medesimi soggetti il compito di realizzare opere pubbliche. A tale proposito, sottolinea come le gare espletate per affidare il compito di realizzare nuovi istituti penitenziari siano state disciplinate da un decreto del ministero della Giustizia, firmato il 2 ottobre 2003 dai ministri Lunardi (Infrastrutture) e Castelli (Giustizia), secondo cui « tutti gli interventi rivestono carattere di urgenza e la loro esecuzione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza ». I lavori devono essere fatti secondo le imposizioni dell'articolo 33 della legge quadro sui lavori pubblici e, quindi, in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, sulla base di gare informali. Quindi, niente bandi sulla Gazzetta Ufficiale e gare con procedure veloci, come è successo per il G8 alla Maddalena.

Ritiene che tale modo di procedere sia stato seguito dal Governo anche in riferimento al decreto-legge in esame, la cui *ratio* può essere individuata nel principio secondo il quale in nome di una asserita efficienza possono venir meno i controlli sulla pubblica spesa ed essere applicate normative che derogano ai principi generali vigenti nella materia degli appalti pubblici.

Sottolinea come il decreto-legge in esame sia una testimonianza dello scorretto atteggiamento del Governo in relazione al serio problema della inefficienza della pubblica amministrazione. Anziché procedere a riforme che vadano ad incidere in maniera circoscritta sulle questioni che determinano una situazione di inefficienza della macchina pubblica, anche scontrandosi con quelle parti politiche e sindacali che non vogliono modificare lo *status quo*, si preferisce risolvere il problema creando uno Stato parallelo nel

quale sono attribuiti ad alcuni soggetti poteri eccezionali non assoggettati a controlli ovvero introducendo l'obbligo per i pubblici impiegati a contatto con il pubblico di esporre un cartellino con il proprio nominativo.

Come dimostrano anche recenti vicende giudiziarie, a suo parere in Italia vi è una vera e propria emergenza dovuta ad una caduta della moralità pubblica che ha finito per coinvolgere tutte le parti politiche. A fronte di tale situazione è ancora più urgente procedere ad una vera e propria riforma della pubblica amministrazione che sia finalizzata a rafforzare la capacità della medesima a controllare il proprio operato. Il decreto-legge in esame, invece, è diretto a svincolare ulteriormente la gestione delle risorse pubbliche da controlli e da regole certe e trasparenti.

Anna ROSSOMANDO (PD) dichiara la propria contrarietà al decreto-legge in esame, che non verrebbe meno anche nel caso in cui venisse eliminata, come sembra a seguito di una forte insistenza dell'opposizione, la disposizione diretta ad istituire la Società Protezione civile servizi s.p.a., in quanto rimarrebbe comunque una impostazione del medesimo che si basa su un modello di Stato che non è conforme alla Costituzione. Secondo questo modello nell'ambito delle fonti del diritto le ordinanze troverebbero in alcuni casi una posizione di preminenza anche rispetto alla legge. In particolare, si assiste ad una vera e propria trasformazione dell'ordinamento a favore dei metodi propri della legislazione emergenziale, che verrebbero estesi anche a fatti ordinari. Ritiene che un esempio di tale concezione sia rappresentato anche dalle disposizioni relative all'attuazione del « Piano carceri », le quali sono svincolate da qualsiasi forma di controllo anche a discapito delle competenze delle regioni e degli enti locali, senza che la Lega abbia fatto alcuna rimostranza a proposito. A suo parere, il decreto-legge si basa sulla errata convinzione che l'unica risposta che possa essere data all'inefficienza della pubblica amministrazione sia la privatizzazione di atti-

vità pubbliche ovvero l'eliminazione di controlli e garanzie in merito ai procedimenti di appalti di opere pubbliche.

Lorenzo RIA (UdC), dopo aver preteso che in occasione dell'esame dell'Assemblea si soffermerà sulle questioni di merito, si sofferma sul metodo utilizzato dal Governo in relazione al decreto-legge in esame. A tale proposito dichiara la propria assoluta contrarietà alla scelta di utilizzare il decreto-legge in esame, il cui obiettivo era quello di risolvere questioni urgenti relative alla Protezione civile, per affrontare questioni del tutto estranee, come, ad esempio, l'aumento del numero dei sottosegretari di Stato ovvero l'apposizione di deroghe alla contrattazione collettiva. Per quanto attiene alla *ratio* del decreto-legge, dichiara di non condividere la scelta di utilizzare strumenti finalizzati a risolvere le emergenze per intervenire sulla ordinarietà, in quanto in questo modo si finisce per eludere qualsiasi forma di controllo. In relazione all'intervento del relatore, condivide le osservazioni in merito alla inapplicabilità del comma 5, dell'articolo 3 alla materia penale. Tuttavia, al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo potrebbe essere opportuno precisarlo nella norma.

Conclude sottolineando come la scelta del Governo di rinunciare alla istituzione della Società Protezione civile servizi s.p.a. sia dovuta ad una forte contrarietà del gruppo dell'UdC nonché di tutta l'opposizione.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, facendo riferimento ad alcuni degli interventi svolti, rileva come il testo originario del decreto-legge sia stato da tutti condiviso, essendo diretto a introdurre nell'ordinamento disposizioni necessarie ed urgenti volte a disciplinare gravi questioni. Per quanto attiene all'articolo 17-ter, recante disposizioni per la realizzazione urgente di istituti penitenziari, sottolinea come questo intervenga in una materia, quale quella del sovraffollamento delle carceri, che oramai da tempo è arrivata ai limiti della tollerabilità. A

tale proposito ricorda che il Governo in due anni ha creato 1.800 nuovi posti nelle carceri, a fronte dei 1.600 posti creati nei dieci anni precedenti. Attraverso la nuova disciplina, prevista dall'articolo 17-ter per attuare il « Piano carceri », sarà possibile entro il 2010 creare altri 2.400 posti. Il sovraffollamento delle carceri potrà poi essere ridotto in maniera considerevole anche attraverso una serie di riforme quali ad esempio, l'introduzione dell'istituto della messa alla prova anche per i maggiorenni e la previsione della detenzione domiciliare per coloro che debbono scontare ancora un anno di detenzione. Sottolinea che da tutti è condivisa l'esigenza che si risolva immediatamente il problema del sovraffollamento attraverso la costruzione di nuove carceri, evitando, quindi, nuovi atti di clemenza, come l'indulto. Dalla considerazione che sono necessari più di dieci anni per costruire nuovi penitenziari facendo ricorso alla normativa ordinaria è emersa l'esigenza di prevedere una nuova normativa che consenta di tagliare in maniera sensibile tali tempi. Osserva che il testo trasmesso dal Senato non prevede alcuna privatizzazione nell'attuazione del « Piano carceri », quanto piuttosto la possibilità per il Commissario straordinario di utilizzare ad alcuni fini la Società Protezione civile servizi s.p.a.. Inoltre, rileva che la localizzazione per le nuove strutture carcerarie dovrà essere fatta d'intesa con le regioni ed i sindaci dei comuni interessati.

Federico PALOMBA, *presidente*, avverte che risultano ancora iscritti a parlare i deputati Ferranti e Capano. Tali interventi saranno effettuati nella seduta già convocata alle ore 14. Rinvia il seguito dell'esame alla predetta seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la*

*giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Riconoscimento figli naturali.**

**C. 2519 Mussolini.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 11 febbraio 2010.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), *relatore*, sottolinea l'esigenza che la Commissione pervenga con celerità all'approvazione di un testo volto a risolvere quelle gravi questioni che ancora oggi gravano sui figli nati fuori dal matrimonio. In particolare rappresenta come alla « Commissione infanzia », da lei presieduta continuino a pervenire casi di bambini affidati ad istituti solo perché nati fuori dal matrimonio e senza altri parenti oltre ai genitori.

Il sottosegretario Maria Elisabetta Alberti CASELLATI dichiara di condividere pienamente il principio dal quale muove la proposta di legge presentata dall'onorevole Mussolini, la quale colma una lacuna della riforma del diritto di famiglia. Ciò non significa che non siano necessarie delle modifiche al testo. In particolare, sarà necessario procedere sia ad un coordinamento delle disposizioni del codice civile che a delle modifiche consequenziali delle norme del codice di procedura civile.

Donatella FERRANTI (PD) ribadisce la condivisione del suo gruppo in merito ai principi sui quali si basa il testo in esame. A tale proposito ricorda che l'onorevole Bindi ha presentato una proposta di legge sulla medesima materia che viene incontro anche a quelle esigenze di coordinamento e di modifiche del codice civile e del codice di procedura civile prefigurate dal rappresentante del Governo.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che il provvedimento in esame nonché quello presentato dall'onorevole Bindi potranno essere l'occasione anche per risolvere tutte quelle contraddizioni e imperfezioni che caratterizzano la disciplina codicistica della materia relativa ai figli naturali.

Federico PALOMBA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Decreto-legge 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.**

**C. 3196, approvato dal Senato.**

*(Parere alla VIII Commissione).*

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta antimeridiana.

Carolina LUSSANA, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere (*vedi allegato 1*) e che l'onorevole Ferranti ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI (PD) dichiara la contrarietà del suo gruppo alla proposta di parere del relatore, rinviando alla proposta alternativa da lei presentata per quanto attiene a tutte le ragioni che non dovrebbero consentire la conversione del

decreto-legge in esame. Ribadisce che il suo gruppo è fortemente contrario a qualsiasi forma di concentrazione dei poteri pubblici a favore di determinati soggetti senza che ciò sia accompagnato da adeguate garanzie e controlli. Ritiene che il decreto-legge in esame rappresenti il diverso modo nel quale il Governo intende gestire la cosa pubblica rispetto a quanto invece dovrebbe essere fatto sulla base dei principi costituzionali, tra i quali ricorda in primo luogo quelli sanciti dall'articolo 97 della Costituzione. Considera inaccettabile giustificare, attraverso l'esigenza di una maggiore efficienza ed economicità dell'attività della pubblica amministrazione, la scelta di ridurre sensibilmente i controlli sulla esecuzione di lavori pubblici nonché la trasparenza dei medesimi.

Per quanto attiene al sovraffollamento delle carceri, dichiara che il suo gruppo non ha mai inteso mettere in dubbio, anzi l'ha sottolineata più volte, l'emergenza del fenomeno. Ciò che non condivide assolutamente è l'approccio del Governo al problema, non essendo in alcun modo giustificabile l'introduzione di una ulteriore procedura vincolata da controlli e del tutto carente di trasparenza. Nel sottolineare l'inadeguatezza del Governo nell'affrontare la questione in esame, ricorda come vi siano nelle carceri dei padiglioni non utilizzabili a causa della mancanza del personale. Per quanto attiene alle eventuali riforme relative all'esecuzione della pena nonché al processo penale preannunciate dal rappresentante del Governo, auspica che queste siano esaminate dal Parlamento in maniera adeguata e non in occasione, come stava già accadendo, dell'esame di emendamenti relativi a decreti-legge aventi un oggetto del tutto estraneo a tali riforme.

Cinzia CAPANO (PD) in primo luogo osserva che il decreto-legge in esame è carente dei requisiti di necessità ed urgenza, come risulta evidente dalla circostanza che le disposizioni in esso contenute più di una volta rinviando a decreti del Presidente del Consiglio che dovranno essere adottati in futuro. Non condivide assolutamente il modo nel quale il Go-

verno ha trattato l'emergenza delle carceri ricordando come già in occasione della prima audizione del Ministro della giustizia in Commissione, avvenuta oramai ventuno mesi fa, il suo gruppo aveva chiesto al Governo di adottare delle misure concrete per risolvere la questione del sovraffollamento delle carceri. A quasi due anni di distanza, giustificandosi sulla base di una situazione di emergenza, il Governo chiede al Parlamento di introdurre nell'ordinamento nuove deroghe alle regole sulla effettuazione degli appalti pubblici. Tutto ciò avviene eludendo le forme di controllo e facendo venir meno la trasparenza dell'azione pubblica. Ritiene inoltre non corrette le osservazioni del rappresentante del Governo circa la necessità dell'intesa con gli enti locali per la localizzazione delle nuove carceri. Vi sono poi nel testo delle norme che sono contrarie agli interessi delle imprese senza alcuna reale giustificazione, quali quelle che sospendono o non consentono azioni giudiziari civili o quelle che rendono nulle eventuali clausole compromissorie.

Carolina LUSSANA, *presidente*, avverte che sarà prima posta in votazione la proposta del relatore, la cui eventuale approvazione precluderà l'esame della proposta alternativa di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Misure contro la durata indeterminata dei processi.*

*C. 3137, approvata dal Senato.*

*Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.*

*C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.*

## ALLEGATO 1

**Decreto-legge 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196, approvato dal Senato.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA**

La II Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge in oggetto,

ritenuto che, per quanto sia chiaro che l'articolo 3, comma 5, non faccia alcun riferimento alla materia penale, potrebbe essere opportuno evitare qualsiasi dubbio interpretativo circa la reale portata della disposizione;

osservato che l'ultimo periodo dello stesso comma 5 sopra richiamato esclude l'applicazione degli interessi e della rivalutazione monetaria in relazione ai debiti insoluti, circostanza che suscita forti perplessità in relazione ai principi generali dell'ordinamento;

ricordato, in relazione all'articolo 17-ter, che la decisione relativa allo stato di emergenza carceraria risulta già adottata dal Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010) sulla base di una drammatica e più volte denunciata situazione di sovraffollamento e che essa è stata preceduta dalla introduzione della disposizione che individua nel Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria il Commissario straordinario competente a dare attuazione al « piano carceri »;

osservato, in relazione all'articolo 17-ter, comma 6, che la facoltà concessa al Commissario straordinario per l'emergenza carceraria di avvalersi della « Società Protezione civile servizi S.p.A. » non appare indispensabile alla realizzazione del « piano carceri »,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

all'articolo 17-ter, sia soppresso il comma 6 ovvero sia sostituito il riferimento alla Società ivi indicata con il Dipartimento della Protezione civile;

*e con le seguenti osservazioni:*

1) valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio precisare le azioni giudiziarie cui fa riferimento il comma 5 dell'articolo 3 in modo da rendere ancora più esplicita l'esclusione di ogni riferimento alle azioni penali;

2) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 3 in relazione alla disciplina degli interessi e della rivalutazione monetaria.

## ALLEGATO 2

**Decreto-legge 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196, approvato dal Senato.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE**

La II Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge in oggetto,

premesso che:

in relazione al contenuto prevalentemente ordinamentale delle disposizioni in esame, si rileva la manifesta insussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza, fondamentali ai fini della compatibilità con l'articolo 77 della Costituzione, insussistenza implicitamente confermata dal dispositivo del decreto stesso che fa riferimento in premessa al «superamento della fase di prima emergenza» con riguardo agli eventi sismici del 6 aprile 2009, al «rientro nel regime ordinario» per l'emergenza rifiuti in Campania e a non qualificati ulteriori «numerosi eventi calamitosi in atto»;

l'assenza dei requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione viola altresì la puntuale giurisprudenza costituzionale in materia, dal momento che la Corte costituzionale, con le sentenze nn. 171/2007 e 128/2008, ha statuito che l'esistenza dei presupposti di costituzionalità di cui all'articolo 77 della Carta fondamentale non possa evincersi «dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina introdotta», sottolineando che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente

soggettiva (riferita cioè all'urgenza delle norme ai fini dell'attuazione del programma di Governo o alla loro mera necessità) ma deve invece fondarsi anche su riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte;

vengono inoltre violati dal decreto legge i requisiti di omogeneità e specificità delle norme introdotte con la decretazione d'urgenza, richiesti dall'articolo 15, comma 3, della legge 400/1988, in ragione dei molteplici ambiti materiali che il provvedimento tratta, collegati solo in maniera apparente e del tutto superficiale dalla medesima appartenenza alla materia propria della «protezione civile», apparenza e superficialità che non trovano alcun riscontro nelle numerose disposizioni introdotte nel corso dell'esame nell'altro ramo del Parlamento, tra cui le più eclatanti sono rintracciabili negli articoli, 15-bis, 15-ter, 17-bis, 17-ter, 17-quater e 17-quinquies;

disposizione assai grave sotto il profilo della violazione costituzionale risulta la norma di cui all'articolo 3, comma 5, relativo alla costituzione di Unità stralcio per la chiusura della gestione commissariale in Campania: l'esclusione della tutela giurisdizionale in relazione a qualsiasi controversia nei confronti delle Strutture commissariali e della Unità stralcio viola il diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi di cui

agli articoli 24 e 113 della Costituzione. Inoltre, tale *vulnus* appare a fortiori più grave in ragione dell'efficacia retroattiva della disposizione, che si estende anche a controversie pendenti (le quali sono appunto sospese) o comunque relative ad atti o fatti lesivi, ovvero provvedimenti illegittimi adottati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge;

inoltre, all'articolo 15, comma 3, si sancisce la nullità delle clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, legge 92 n. 225, e di grande evento, di cui all'articolo 5-bis, comma 5, decreto-legge n. 343/2001, convertito in legge 2001 n. 401. Ciò non solo è in evidente contrasto con l'articolo 14, comma 5, dello schema legislativo recante attuazione della Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007 (A.C. n. 167, in fase di esame per il parere presso questa Commissione) ma, l'efficacia retroattiva della disposizione, nella misura in cui determina *ope legis* l'annullamento *ex tunc*, rilevabile d'ufficio delle suddette clausole, viola il legittimo affidamento ingenerato dalle parti che abbiano sottoscritto i suddetti contratti in ordine alle modalità di tutela dei propri diritti in relazione all'esecuzione del negozio giuridico e alle obbligazioni che da esso discendono;

l'articolo 16 prevede la costituzione della Protezione civile servizi s.p.a., interamente partecipata dallo Stato per le funzioni strumentali, anzi per l'espletamento di specifici compiti operativi del Dipartimento della protezione civile, con lo scopo dichiarato di garantire economicità e tempestività agli interventi del Dipartimento; le azioni sono interamente sottoscritte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che esercita i diritti dell'azionista e il Dipartimento della Protezione civile ha il potere di indirizzo sulle attività della Protezione civile s.p.a., con riferimento alle aree, al piano industriale, le strategie e i programmi. La Protezione

civile s.p.a. è una società in house cui vengono attribuite ulteriori competenze, oltre quelle relative alle attività strumentali e di supporto tecnico per il Dipartimento e che consistono nella progettazione, scelta del contraente, direzione lavori, vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, forniture o servizi, individuati dal Dipartimento stesso, compresi quella della situazione di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 125/1992 e dei grandi eventi di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 343/2001. Come affermato dal Consiglio di Stato sezione VI aprile 2007, sentenza 1514 la modalità in house non può essere utilizzata per affidare senza gara lavori, servizi, forniture che potrebbero essere oggetto di contratto di appalto e la stessa Commissione Europea in alcune situazioni di « grande evento » dichiarate dal Governo ha rilevato la non sussistenza della imprevedibilità ed urgenza che consente la deroga delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici, di lavori, di servizi e di forniture. Così come peraltro ribadito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 2 aprile 2008, in cui si evidenzia che il potere di deroga non è illimitato e discrezionale, posto che esistono comunque limiti individuati nei principi generali dell'ordinamento, i quali non possono essere messi in discussione. Così come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 23 dicembre 2008, n. 439, il modello dell'in house non può rappresentare lo strumento idoneo a consentire alle autorità pubbliche di svolgere mediante la costituzione di apposite società, attività di impresa in violazione delle regole concorrenziali finalizzate a garantire il principio della parità di trattamento tra imprese pubbliche e private;

d'altro canto la stessa Commissione Finanze del Senato in sede consultiva il 21 gennaio 2010 ha rilevato il rischio della frammentazione, decentralizzazione delle procedure e degli organi competenti per l'approvvigionamento di beni e servizi, attraverso la nascita di appositi organismi societari preposti alla gestione strumentale della Pubblica Amministrazione alla luce

di un'asserita esigenza di migliorare l'efficienza e l'economicità che rischia « di dilatare ulteriormente il volume dei costi storici relativi alle spese per consumi intermedi della Pubblica Amministrazione rallentando il processo di attuazione del federalismo fiscale e vanificando l'obiettivo di sostituire il criterio della spesa storica con quello dei costi standard nell'ambito dell'autonomia e della responsabilizzazione finanziaria degli enti pubblici »;

gravemente inquietanti sono poi le norme di cui all'articolo 17-ter riguardanti la realizzazione urgente di istituti penitenziari: per l'attuazione del cosiddetto Piano carceri si conferiscono pieni poteri al Commissario Straordinario che può avvalersi anche della Protezione civile s.p.a. e che, per individuare la localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie, potrà agire in deroga alla normativa urbanistica vigente, velocizzando procedure e semplificando le gare di appalto, utilizzando il modello adottato per il dopo terremoto a L'Aquila, derogando anche all'obbligo previsto dalla legge 241 del 1990, volto a consentire agli interessati, proprietari delle aree che si intendono espropriare, la necessaria partecipazione al procedimento amministrativo. La localizzazione costituisce di per sé variante e produce l'effetto di imporre il vincolo preordinato alla espropriazione e contro di essa non sarà possibile ricorrere al giudice amministrativo; e si introduce anche una deroga al limite dei subappalti, che potranno aumentare dall'attuale 30 per cento fino al 50 per cento, in deroga all'articolo 18 del codice dei contratti pubblici. In sostanza, si re-

plica lo schema « protezione civile » affidando pieni poteri al commissario straordinario che potrà avvalersi anche della « costituenda » Società protezione civile S.p.A. per le attività di progettazione, scelta del contraente, direzioni lavori e vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, in deroga ai criteri di trasparenza e pubblicità e in palese contraddizione con la mozione Franceschini (approvata sostanzialmente all'unanimità alla Camera e accettata dal Governo) che impegnava chiaramente l'esecutivo a garantire i criteri di trasparenza delle procedure, evitando il ricorso a procedure straordinarie, anche se legislativamente previste;

infine appare non privo di rilievo che, laddove all'articolo 17-*quater* si fa riferimento alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per la realizzazione di istituti penitenziari, non si sia ritenuto di prevedere la cosiddetta *black list* ovvero elenchi di fornitori e prestatori di servizi, di soggetti a rischio di inquinamento mafioso con i quali non possono essere stipulati i contratti pubblici e i successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture riguardanti le opere pubbliche;

esprime

#### PARERE CONTRARIO.

Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

Audizione del Ministro Valentino Simonetti, Presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani (*Svolgimento e conclusione*) ..... 164

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 165

##### RISOLUZIONI DI ASSEMBLEE INTERNAZIONALI:

Dichiarazione di Vilnius approvata dall'Assemblea parlamentare dell'OSCE nella Sessione annuale 2009 (*Esame Doc. XII-quinquies, n. 21, e conclusione*) ..... 167

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.*

##### La seduta comincia alle 12.05.

**Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.**

**Audizione del Ministro Valentino Simonetti, Presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Furio COLOMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Valentino SIMONETTI, *presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani*, svolge una relazione sui temi dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Furio COLOMBO, *presidente*, Mario BARBI (PD), Francesco TEMPESTINI (PD) e Enrico PIANETTA (PdL).

Valentino SIMONETTI, *presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Furio COLOMBO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

##### La seduta termina alle 12.50.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

**La seduta comincia alle 13.**

**Legge comunitaria 2009.**

**C. 2449/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Guglielmo PICCHI (PdL), *relatore*, ricorda che la relazione favorevole con osservazioni, approvata dalla Commissione lo scorso 23 giugno 2009, ha richiamato alcune questioni di interesse ancora attuale: la revisione della procedura di trattazione congiunta del disegno di legge comunitaria e della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea; il sostegno all'azione italiana a favore dell'integrazione europea dei Balcani; il rilancio della *partnership* euroatlantica rispetto alle maggiori crisi globali e la partecipazione dei Parlamenti nazionali all'istituenda Assemblea parlamentare del Partenariato orientale.

Segnala che nel prosieguo dell'esame alla Camera in prima lettura sono state introdotte novità di rilievo con riferimento all'attuale articolo 7 (ex 6) sul coinvolgimento del Parlamento nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, nonché all'articolo 8 (ex 7). Quest'ultima norma, che ha modificato la legge n.11 del 2005, ha previsto che entro il 31 dicembre il Governo presenti alle due Camere una relazione sulla politica estera e di sicurezza comune con l'indicazione degli esiti

dati dal Governo ai pareri, alle osservazioni ed agli atti di indirizzo formulati dal Parlamento.

Limitando le ulteriori considerazioni sul testo in esame alle modifiche apportate dal Senato, richiama l'attenzione dei colleghi innanzitutto sul nuovo articolo 52, recante disposizioni relative all'Amministrazione degli affari esteri. La norma appare in linea con i richiami, operati in questa Commissione e reiterati dai colleghi di maggioranza e di opposizione del Senato, sull'opportunità di garantire una partecipazione adeguata di funzionari italiani presso le istituzioni europee, con particolare riferimento alla Commissione, al fine di rafforzare il ruolo del nostro Paese nella definizione delle politiche e delle iniziative legislative. Ricorda peraltro le disposizioni in materia contenute nel decreto-legge n. 1 del 2010, di recente approvato alla Camera, in tema di missioni internazionali e attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna.

Il nuovo articolo 52, in connessione con le esigenze dell'istituendo Servizio europeo per l'azione esterna, apporta alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. In particolare, sono riviste le norme riguardanti la formazione e l'aggiornamento professionale dei funzionari diplomatici, la valutazione periodica del personale appartenente ai gradi di consigliere di ambasciata e ministro plenipotenziario, il procedimento di promozione al grado di consigliere di legazione, quello di promozione al grado di consigliere di ambasciata, nonché il procedimento di nomina al grado di ambasciatore.

Evidenzia che con le modifiche in tema di valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere d'ambasciata e di ministro plenipotenziario, per un mero errore materiale è stato soppresso il riferimento ad un rapporto redatto dal valutato sull'attività svolta. Preannuncia pertanto la presentazione di una proposta emendativa volta a ripristinare la norma soppressa.

Osserva poi che le ulteriori norme dell'articolo 52 riformulano taluni profili della normativa in tema d'impiego di esperti esterni alla Pubblica amministrazione e rimodulano la Tabella 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, recante la corrispondenza fra i gradi della carriera diplomatica e le funzioni all'estero.

Si riconosce inoltre all'Istituto diplomatico — che dal 2008 ha cessato di rappresentare un autonomo centro di responsabilità gestionale per essere incardinato nella Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione — la facoltà di attivare corsi di formazione a titolo oneroso, aperti anche a cittadini stranieri, i cui proventi saranno riassegnati sui capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Tra le novità contenute nel provvedimento segnala il nuovo articolo 6 che dispone che il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), nel concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea, debba garantire che tali linee siano coordinate con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie. La disposizione appare di particolare interesse in relazione ai contenuti del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali, annesso al Trattato di Lisbona.

L'altro ramo del Parlamento ha inoltre modificato l'articolo 7, di novella della legge n. 11 del 2005, inserendo due nuove disposizioni: gli articoli 4-*bis* sull'attuazione degli atti di indirizzo delle Camere e 4-*ter* sul Programma nazionale di riforma, entrambi finalizzati a rafforzare il ruolo del Parlamento nel processo di elaborazione della posizione italiana da rappresentare in sede di Unione europea.

L'articolo 7 ha peraltro modificato la legge n. 11 in merito agli obblighi informativi del Governo alle Camere in materia di procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia, prevedendo

che il Governo non solo informi ma metta a disposizione del Parlamento i relativi documenti.

Un'altra modifica ha riguardato l'attuale articolo 8, inserito alla Camera, relativo alla presentazione da parte del Governo al Parlamento di due distinte relazioni: sulla fase ascendente (da presentare entro il 31 dicembre) e sulla politica estera e di sicurezza comune (da presentare entro il 31 gennaio), con la contestuale sottoposizione dal Parlamento di tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Quest'ultima relazione dovrà contenere gli sviluppi del processo di integrazione, unitamente all'elenco dei Consigli europei e dei Consigli dei ministri dell'UE, ai nominativi dei partecipanti italiani e ai temi trattati. Dovrà inoltre segnalare i principi che caratterizzano la posizione italiana nel processo legislativo comunitario, insieme all'elenco degli atti legislativi ancora *in itinere*.

L'articolo 9, inserito nel corso dell'esame al Senato, novella ulteriormente la legge n. 11 del 2005 ponendo in capo al Governo alcuni obblighi di informazione alle Camere «al fine di permettere un efficace esame parlamentare nell'ambito delle procedure previste dai trattati dell'Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea». In particolare, si prevede che il Governo, tramite il Ministro per le politiche europee, fornisca, entro tre settimane dall'inizio dell'esame parlamentare di progetti di atti legislativi dell'Unione europea, un'adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonché sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito.

Alla luce di quanto segnalato, preannuncia la formulazione di una proposta di relazione favorevole con osservazioni sulla base di quanto potrà emergere dal dibattito su tutte queste delicate tematiche, strategiche per il futuro ruolo del Parla-

mento e di questa Commissione nella definizione dell'azione esterna dell'Unione europea.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI si riserva di intervenire successivamente.

Franco NARDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, restando fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 22 febbraio 2010, alle ore 12.

**La seduta termina alle 13.20.**

#### **RISOLUZIONI DI ASSEMBLEE INTERNAZIONALI**

*Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

#### **Dichiarazione di Vilnius approvata dall'Assemblea parlamentare dell'OSCE nella Sessione annuale 2009**

*(Esame Doc. XII-quinquies, n. 21, e conclusione).*

Riccardo MIGLIORI (PdL) illustra la risoluzione in titolo, sottolineando l'importanza del seguito presso i Parlamenti nazionali delle prese di posizione assunte in seno all'Assemblea dell'OSCE. Invita i colleghi commissari ad una riflessione specifica su tale tema, che è stato sollevato nella giornata di ieri anche nel corso dell'udienza concessa alla delegazione italiana dal Presidente della Repubblica, in vista della riunione invernale dell'Assemblea dell'OSCE che si aprirà domani a Vienna. Con riferimento alla sessione di Vilnius, rivendica il ruolo essenziale svolto dalla delegazione da lui presieduta, che ha condotto all'approvazione di quattro risoluzioni a prima firma italiana sulla tutela dei minori, sulla moratoria della pena di morte, sull'assistenza ai rifugiati, sulla

cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali. Osserva altresì che la rilevanza del contributo italiano è stata riconosciuta anche sotto il profilo della rappresentatività nelle cariche interne all'Assemblea dell'OSCE. Per quanto poi concerne la dichiarazione di Vilnius, ne evidenzia in particolare il carattere di risposta alla crisi economica mondiale, soprattutto con riferimento alle gravi conseguenze in materia di alimentazione e di sussistenza nelle regioni più povere del pianeta, come l'Africa subsahariana. Menziona quindi l'importante presa di posizione per una iniziativa contro i paradisi fiscali contenuta nella dichiarazione stessa. Conclusivamente, preannuncia che nel prossimo mese di ottobre la delegazione italiana ospiterà a Palermo la sessione autunnale dell'Assemblea dell'OSCE avente per specifico tema il Mediterraneo.

Franco NARDUCCI, *presidente*, esprime a nome di tutti i commissari il più vivo apprezzamento per l'attività svolta dalla delegazione presieduta egregiamente dal collega Migliori e conferma l'impegno della Commissione a dare seguito con particolare attenzione alle deliberazioni dell'Assemblea dell'OSCE.

Claudio D'AMICO (LNP), nel lamentare che le singole risoluzioni approvate dall'Assemblea dell'OSCE a Vilnius non siano pubblicate unitamente alla dichiarazione finale, sottolinea il rilievo politico dei due atti di indirizzo di cui è stato primo firmatario, approvati all'unanimità dall'Assemblea dell'OSCE. In particolare, per quanto concerne le linee guida per gli aiuti e l'assistenza ai rifugiati, ritiene assai rilevante sia il riconoscimento che la principale priorità per i rifugiati consista nella ripresa della propria vita nel proprio paese sia l'ammissione che troppo spesso le richieste dello *status* di rifugiato all'estero siano utilizzate quale copertura per l'immigrazione clandestina. Quanto alla risoluzione sulla cooperazione per l'esecuzione delle condanne penali, segnala l'importanza dell'invito a stipulare trattati specifici tra le parti che vadano in tale

direzione, ivi inclusa l'extradizione finalizzata a scontare pene detentive nel paese d'origine.

Franco NARDUCCI, *presidente*, precisa che i testi menzionati dal collega D'Amico risultano comunque pubblicati separatamente in altri documenti parlamentari. Quanto alle materie che ne sono oggetto, ricorda che l'Italia resta comunque vincolata alle convenzioni internazionali vigenti.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI, nel ringraziare la delegazione italiana del lavoro svolto, condivide la considerazione

delle risoluzioni adottate quali linee guida da seguire all'interno delle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte. Ritiene altresì che tali risoluzioni siano di ausilio anche per il procedimento in corso a Ginevra presso il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani inerente alla revisione periodica universale a cui l'Italia è presentemente sottoposta.

Franco NARDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame del documento in titolo.

**La seduta termina alle 13.35.**

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	169
SEDE REFERENTE:	
Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni «Libero Comune di Fiume in esilio», «Libero Comune di Zara in esilio» e «Libero Comune di Pola in esilio». Testo unificato C. 684 Menia, C. 685 Menia e C. 1903 Raisi ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	169
SEDE CONSULTIVA:	
DL 195/09 Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	170
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	175
Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	172

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 16 febbraio 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.05.

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.*

**La seduta comincia alle 13.05.**

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni «Libero Comune di Fiume in esilio», «Libero Comune di Zara in esilio» e «Libero Comune di Pola in esilio». Testo unificato C. 684 Menia, C. 685 Menia e C. 1903 Raisi.

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del testo unificato adottato nella seduta del 10 febbraio 2010.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti riferiti al testo unificato elaborato dalla Commissione. Tale testo sarà, quindi, trasmesso per il parere alle Commissioni I e V. Ricorda che, nell'odierna

riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stata valutata l'opportunità di richiedere alla Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, secondo periodo, del regolamento che sul citato testo, possa esprimersi per il parere anche la Commissione Affari esteri.

Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**DL 195/09 Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.**

**C. 3196 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Luciano ROSSI (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione Difesa è oggi chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione Ambiente sul disegno di legge C. 3196 di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante « Disposizioni urgenti per la cessazione

dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile », già approvato in prima lettura dal Senato.

Il testo del decreto-legge si compone di 19 articoli ed ha subito numerose modificazioni durante l'esame al Senato, dove sono stati introdotti nuovi commi ed articoli aggiuntivi.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Difesa, segnala gli articoli 5, 14-*bis*, comma 1, e 15, comma 3-*quater*.

Evidenzia, quindi, che l'articolo 5, comma 1, dispone l'impiego delle Forze armate per la salvaguardia e la tutela dei siti e delle aree di interesse strategico nazionale, prevedendo l'utilizzo di un massimo di 250 unità di personale militare. Le unità di personale militare impiegate nell'ambito delle attività previste e disciplinate nell'articolo in esame svolgono attività di vigilanza e protezione e agiscono con funzioni di agenti di pubblica sicurezza anche al fine di prevenire e impedire comportamenti che possono diventare potenzialmente dannosi, sulla base di apposito piano di impiego predisposto trimestralmente dalla Unità operativa di cui all'articolo 4 del decreto in esame. Il citato personale non ha, invece, poteri di polizia giudiziaria. Per la definizione delle attribuzioni delle Forze armate ai sensi del presente articolo si fa riferimento all'articolo 2, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 90 del 2008, recante Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile. Tale articolo prevede che il personale delle Forze armate impiegato in attività di vigilanza e protezione agisce con funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere all'identificazione e all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto. In particolare, a fini di identificazione, per completare gli accertamenti e procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il per-

sonale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini Uffici o Comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri.

Il successivo comma 2 dispone, invece, che le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'emergenza rifiuti in Campania siano efficaci fino al 31 dicembre 2009, termine dello stato di emergenza, fatti salvi i rapporti giuridici ancora in corso alla stessa data, che cessano alla naturale scadenza. Al riguardo, ricorda che il termine del 31 dicembre 2009 era stato già fissato come scadenza dell'emergenza dall'articolo 19 del citato decreto legge n. 90 del 2008.

Passa, quindi, ad illustrare l'articolo 14-bis, comma 1, introdotto al Senato, che – novellando la legge 29 marzo 2001, n. 86 – estende anche al personale in servizio permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'indennità prevista per il personale volontario coniugato e il personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché per gli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e il personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza.

Infine, segnala l'articolo 15, comma 3-*quater*, anch'esso introdotto durante l'esame al Senato, che – ferme restando le competenze del Ministero della difesa e del Ministero della salute a legislazione vigente – modifica l'articolo 6 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, attribuendo le funzioni di vigilanza sulla Croce Rossa Italiana alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile. In proposito, sottolineando che tra le competenze del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, figura anche quella di vigilanza sulla Croce Rossa Italiana, ora attribuita, invece, per effetto della presente disposizione introdotta dal Senato, al Dipartimento della protezione civile, ritiene che,

al fine di non ingenerare equivoci, risulti necessario modificare la parte iniziale dell'articolo 15 comma 3-*quater* sostituendo le parole: « Ferme restando le competenze del Ministero della difesa e del Ministero della salute a legislazione vigente » con le seguenti: « Ferme restando le altre competenze del Ministero della difesa e del Ministero della salute a legislazione vigente ». Evidenzia, inoltre, come il medesimo comma preveda anche che lo statuto della Croce Rossa Italiana e le norme di modificazione ed integrazione siano approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, della difesa, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sul provvedimento in esame per le parti di competenza della Commissione Difesa, si riserva di formulare una proposta di parere, anche sulla base degli ulteriori elementi di valutazione che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel condividere le valutazioni del relatore, osserva che la modifica da questi proposta all'articolo 15, comma 3-*quater*, potrebbe contribuire a renderne più chiaro il contenuto, fermo restando che la disposizione va comunque intesa nel senso indicato dal relatore stesso.

Antonio RUGGHIA (PD), ricorda che il suo gruppo, già in occasione dell'adozione del precedente decreto-legge che affrontava l'emergenza rifiuti nella regione Campania, aveva avuto modo di rilevare come le disposizioni concernenti le funzioni attribuite al personale militare fossero assai discutibili. Considerato pertanto che il presente decreto-legge conferma tali disposizioni, evidenzia come il suo gruppo non possa non esprimere una valutazione contraria sul provvedimento in esame, a prescindere da eventuali modifiche che dovessero essere apportate dalla Commissione Ambiente su altri profili problematici relativi al provvedimento in oggetto, quali ad esempio quelli concernenti l'isti-

tuzione di una società per azioni collegata alla Protezione civile.

Luciano ROSSI (Pdl) formula una proposta di parere favorevole con una condizione, che illustra (*vedi allegato*).

Roberto SPECIALE (Pdl) chiede per quali ragioni nel provvedimento in esame non sia stato previsto che le Forze armate, nell'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, non possano accompagnare le persone da identificare anche presso gli uffici della Guardia di finanza, posto che quest'ultima è a tutti gli effetti una Forza di polizia al pari della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, replicando alle osservazioni del deputato Speciale, ritiene che il citato mancato coinvolgimento della Guardia di finanza debba essere ricondotto alla specialità delle funzioni da essa svolte.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Legge comunitaria 2009.**

#### **C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nel ricordare che la Commissione dovrà trasmettere la propria relazione alla XIV Commissione entro il termine del 25 febbraio 2010, prende atto della rinuncia da parte dei gruppi alla presentazione di emendamenti riferiti al provvedimento in esame.

Giuseppe FALLICA (Pdl), *relatore*, ricorda che la Camera ha concluso l'esame del provvedimento in prima lettura nella seduta del 22 settembre 2009, approvando

un testo di 25 articoli (il testo del disegno di legge originario presentato dal Governo constava di 9 articoli), e che il Senato ha concluso l'esame del provvedimento in seconda lettura nella seduta del 28 gennaio 2010, approvando un testo di 56 articoli.

Trattandosi dell'esame in terza lettura, la Camera è chiamata a pronunciarsi unicamente sulle modifiche apportate dal Senato al testo già approvato dalla Camera.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione Difesa richiama la direttiva 2009/81/CE indicata nell'Allegato B, per la quale il Governo è delegato ad emanare i decreti legislativi di attuazione, che riguarda il coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di appalti di lavori, di forniture e servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

Come noto, il mercato della difesa nel suo complesso è stato a lungo escluso dalla disciplina del mercato unico europeo, attraverso il richiamo all'articolo 296 del Trattato della Comunità europea (dopo il Trattato di Lisbona articolo 346) che consente agli Stati membri di derogare dalle regolamentazioni comunitarie qualora ritengano siano in gioco interessi di sicurezza nazionali e con riferimento alla produzione e commercio di sistemi d'arma e materiale bellico.

Negli anni Novanta del secolo scorso è tuttavia maturata la consapevolezza che un mercato europeo della difesa maggiormente concorrenziale poteva garantire prodotti più sofisticati ad un prezzo inferiore e si è aperto un processo che ha, tra le altre cose, condotto all'istituzione, nel 2004, dell'Agenzia europea della difesa. Tale tema è anche all'attenzione della Commissione Difesa che, uil prossimo 17 febbraio, concluderà, con l'audizione del Ministro La Russa, il ciclo di audizioni concernenti l'indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, che ha tra i suoi obiettivi quello dell'acquisizione di informazioni sui

possibili effetti dell'evoluzione della disciplina comunitaria sulle future acquisizioni dei programmi d'armamento.

All'interno di questa materia assume quindi particolare rilievo la citata direttiva.

In particolare, la direttiva 2009/81/CE interessa il coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di appalti di lavori, di forniture e servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

La direttiva prevede, all'articolo 72, il 21 agosto 2011, come termine per il suo recepimento.

La direttiva, pur prevedendo una disciplina speciale, richiama in più punti le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, recepite in Italia con il codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006), soprattutto per quanto riguarda la nozione di appalti di forniture, di lavori o servizi che vengono definiti come contratti a titolo oneroso conclusi per iscritto fra uno o più enti aggiudicatori (amministrazioni o imprese pubbliche) e uno o più imprenditori, fornitori o prestatori di servizi.

In particolare, l'articolo 2 della citata direttiva definisce il proprio ambito di applicazione, individuandolo: nella fornitura di materiale militare e loro parti, componenti e/o sottoassiemi, vale a dire di materiale specificatamente progettato o adattato per fini militari e destinato ad essere impiegato come arma, munizioni o materiale bellico; nella fornitura di materiale sensibile e loro parti, componenti e/o sottoassiemi, vale a dire il materiale, i lavori, i servizi destinati alla sicurezza che comportano, richiedono e/o contengono informazioni classificate; nei lavori, forniture e servizi direttamente legati ai materiali sopra richiamati; nei lavori e servizi per fini specificamente militari, o lavori e servizi sensibili.

Sono previste, peraltro, specifiche esclusioni dall'applicazione della direttiva medesima. Tra queste si richiamano: gli appalti aggiudicati in base a norme internazionali (articolo 12); gli appalti per i quali l'applicazione delle disposizioni della

direttiva obbligherebbe uno Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione è considerata contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza (articolo 13 lettera *a*)); gli appalti per attività di intelligence (articolo 13, lettera *b*)); gli appalti aggiudicati nel quadro di un programma di cooperazione basato su ricerca e sviluppo (articolo 13, lettera *c*)); gli appalti aggiudicati da un governo ad un altro governo in materia di forniture di materiale militare o materiale sensibile (articolo 13 lettera *f*)).

L'articolo 4 stabilisce il principio generale che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono trattare gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agire con trasparenza.

Per l'individuazione delle linee essenziali della disciplina comunitaria in materia di appalti della Difesa assumono particolare rilievo: l'articolo 8 che definisce le « soglie » di applicazione della disciplina comunitaria; l'articolo 18 e l'allegato III che definiscono le « specifiche tecniche »; gli articoli da 25 a 29 che definiscono le procedure per gli appalti; l'articolo 47 in materia di aggiudicazione dell'appalto.

In particolare, l'articolo 8 prevede che la direttiva si applichi agli appalti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore a 412.000 euro per gli appalti di forniture e di servizi e a 5.150.000 euro per gli appalti di lavori.

L'articolo 18 interviene sulle modalità di formulazione delle specifiche tecniche che devono risultare nella documentazione di appalto (bando di gara, capitolato di oneri, documenti descrittivi o di supporto), precisando, al paragrafo 2, che le specifiche tecniche devono consentire pari accesso a tutti gli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti alla concorrenza.

Collegate alle disposizioni dell'articolo 18 sono quelle di cui agli articoli 22 e 23.

L'articolo 22 prevede che in caso di appalti che comportano, richiedono e/o

contengono informazioni classificate (e quindi riservate), l'amministrazione aggiudicatrice precisa nella documentazione di appalto le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza di tali informazioni al livello richiesto.

L'articolo 23 prevede che l'amministrazione aggiudicatrice precisi nella documentazione di appalto i suoi requisiti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento.

Con riferimento alle procedure da applicare l'articolo 25 consente alle amministrazioni aggiudicatrici di fare ricorso alla procedura ristretta ovvero alla procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara. Nell'ambito della procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte da essi presentate per adeguarle ai requisiti indicati nel bando ed al fine di individuare l'offerta migliore ai sensi del successivo articolo 47. Invece, per procedura ristretta, si intendono le procedure nelle quali ciascun operatore può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta.

In caso di appalti particolarmente complessi, per i quali si ritenga che il ricorso alla procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara ovvero alla procedura ristretta non garantisca l'aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 27, è possibile fare ricorso al dialogo competitivo. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, con le medesime modalità del bando, un invito al dialogo e quindi avviano con i candidati selezionati un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. L'unico criterio di scelta è, nel caso del dialogo competitivo, quello dell'offerta economica più vantaggiosa.

In base all'articolo 28 si può procedere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara solo a determinate

condizioni che risultano differenziate in base alla circostanza che si tratti di appalti di lavori, forniture e servizi, ovvero di appalti di servizi e forniture ovvero solo di appalti di forniture, o, ancora, di appalti di lavori e servizi o, infine, nel caso di appalti aventi per oggetto servizi di trasporto aereo e marittimo per le Forze armate.

L'articolo 47 definisce i criteri di aggiudicazione dell'appalto che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a rendere noti.

Tali criteri sono: quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa definita come risultante dalla valutazione di diversi elementi quali la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, la funzionalità, le caratteristiche ambientali, il costo di utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione, la sicurezza dell'approvvigionamento, l'interoperabilità e le caratteristiche operative; esclusivamente il prezzo più basso.

In conclusione, ricorda che lo schema di decreto legislativo con cui sarà recepita la direttiva dianzi esaminata verrà trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del provvedimento in oggetto alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

Tutto ciò considerato, poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione Difesa, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in oggetto.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.20.**

ALLEGATO

**DL 195/09 Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (C. 3196 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante « Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile »;

rilevato che l'articolo 15, comma 3-*quater*, attribuisce le funzioni di vigilanza sulla Croce Rossa Italiana alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero della difesa e del Ministero della salute a legislazione vigente;

considerato, tuttavia, che tra le competenze attribuite al Ministero della difesa

dalla legislazione vigente vi è anche la vigilanza sulla Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980;

rilevata pertanto la necessità, al fine di non ingenerare equivoci nell'interpretazione delle predette disposizioni, di riformulare opportunamente la parte iniziale dell'articolo 15, comma 3-*quater*,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

all'articolo 15, comma 3-*quater*, le parole « Ferme restando le competenze del Ministero della difesa e del Ministero della salute a legislazione vigente » siano sostituite con le seguenti: « Ferme restando le altre competenze del Ministero della difesa e del Ministero della salute a legislazione vigente ».

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

- DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 176

##### ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria. Atto n. 183 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 177

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici. Atto n. 167 (Rilievi alle Commissioni II e VIII) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole*) ..... 177

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.**

**C. 3196 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, constatata l'assenza del rappresentante del Governo, sospende la seduta fino alle 14.30.

**La seduta, sospesa alle 14.15, riprende alle 14.40.**

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, relativamente alla quale dichiara di fare integralmente propri i rilievi e le richieste di chiarimento al Governo. Rileva che la VIII Commissione sta procedendo all'esame del provvedimento e si accinge ad apportare al

medesimo significative modifiche. Pertanto ritiene preferibile rinviare l'esame del seguito del medesimo, al fine di esaminare un testo maggiormente consolidato, esprimendo direttamente parere per l'Assemblea. Sul punto chiede l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con le osservazioni del presidente e fa presente che in Commissione ambiente sono stati presentate proposte emendative del relatore e del Governo volte ad introdurre significative modifiche al testo del decreto in esame. Conviene pertanto sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del medesimo ad altra seduta.

Renato CAMBURSANO (IdV) chiede se il Governo abbia intenzione di porre la questione di fiducia sul provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che, al momento, il testo è in procinto di essere modificato nel corso dell'esame in Commissione ambiente e sottolinea comunque la presenza di profili finanziari delicati.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che l'eventuale apposizione della questione di fiducia non sarebbe comunque idonea a superare i profili finanziari di carattere problematico.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria. Atto n. 183.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2010.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede di rinviare il seguito dell'esame per consentire ulteriori approfondimenti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.**

**Atto n. 167.**

(Rilievi alle Commissioni II e VIII).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2010.

Il sottosegretario Luigi CASERO dando conto di una nota predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione all'articolo 3, conferma che gli oneri connessi agli obblighi di comunicazione in forma scritta, sono ricompresi negli stanziamenti predisposti per l'aggiudicazione dell'appalto, e pertanto non sono suscettibili di costruire nuovi o maggiori oneri a carico dell'amministrazione aggiudicatrice. In relazione all'articolo 5, osserva che la nuova disciplina, volta ad agevolare l'accordo bonario, non è suscettibile di produrre maggiori oneri in quanto l'accordo è finalizzato a definire tempestivamente il contenzioso in corso d'opera, evitando l'istaurarsi di contenzioso arbitrato o giudiziario ed il conseguente prodursi di maggiori oneri per il prolungamento del periodo per il quale sono dovuti gli oneri accessori sulle somme eventualmente riconosciute in sede arbitrato o giudiziaria. Inoltre, rispetto alla disciplina dell'accordo bonario vigente, fa presente che è previsto un contenimento del costo del procedimento in quanto i compensi spettanti ai membri della Commissione sono determinati nella misura massima di un terzo, in luogo della metà, dei corrispettivi minimi di cui al decreto ministeriale n. 398 del 2000; tali effetti produttivi di minori costi sono in grado di compensare l'aumento dei costi legati ad un maggiore ricorso alla procedura di accordo bonario. In relazione all'articolo 6, contenente disposizioni in materia di arbitrato, evidenzia che un aumento del ricorso all'arbitrato, i cui costi di giudizio sono peraltro confermati nei limiti stabiliti dal decreto ministeriale n. 398 del 2000, di recente dimezzati per effetto dell'articolo 29, comma 1-*quinquiesdecies*, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, non è suscettibile di produrre maggiori oneri in quanto trattasi di procedimento di definizione del contenzioso di più celere definizione rispetto al giudizio ordinario, e che pertanto limita il prodursi di maggiori oneri per il prolungamento del periodo di calcolo degli oneri accessori sulle somme eventualmente riconosciute in sede giudi-

ziaria ordinaria. Ritiene che, anche in questo caso, la maggiore tempestività nella definizione del contenzioso, produttiva di minori costi per l'amministrazione, compensa l'aumento dei costi derivanti da un maggiore ricorso alla procedura di accordo bonario. In relazione all'articolo 15, ritiene che i nuovi adempimenti da porre in essere in attuazione del provvedimento normativo, non sono tali da richiedere un incremento di risorse umane, strumentali e finanziarie delle amministrazioni interessate che pertanto provvederanno mediante l'utilizzo delle risorse già disponibili.

Sulle osservazioni del relatore riguardanti gli articoli 5 e 6 del testo, fa inoltre presente, dando conto di una nota della Ragioneria generale dello Stato, che entrambe le soluzioni proposte, cioè l'utilizzo dell'accordo bonario di cui all'articolo 5 e dell'arbitrato di cui all'articolo 6, sono suscettibili di comportare – nel medio o lungo periodo – effetti finanziari positivi per i saldi di finanza pubblica, che sono però difficilmente quantificabili *ex ante*, oltre ad essere meramente eventuali, poiché connessi al numero di liti che si instaureranno. Fa anche presente che i costi dell'arbitrato, rispetto alla legislazione vigente, sono stati decurtati. Conferma altresì che la clausola di invarianza, di cui all'articolo 15 è idonea a garantire la neutralità finanziaria del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

gli oneri connessi alle comunicazioni di cui all'articolo 3 sono ricompresi negli stanziamenti predisposti per l'aggiu-

dicazione dell'appalto e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

L'articolo 5, che introduce una nuova disciplina volta ad agevolare l'accordo bonario, non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi, in quanto l'accordo è finalizzato a definire tempestivamente eventuali controversie, evitando l'instaurarsi di contenziosi in sede arbitrale o giudiziaria ed eventuali maggiori spese connesse ad oneri accessori dovuti sulle somme riconosciute in sede arbitrale o giudiziaria, ed è previsto un contenimento dei costi del procedimento, attraverso la riduzione dei corrispettivi dovuti ai componenti delle Commissioni, tale da compensare il maggior ricorso alla procedura di accordo bonario;

L'incremento del ricorso all'arbitrato derivante dalle disposizioni dall'ar-

ticolo 6 non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto l'arbitrato, consentendo una più celere definizione dei contenziosi, limita il prodursi di eventuali spese per rivalutazione ed interessi sulle somme riconosciute in sede giudiziaria ordinaria;

gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 15 non sono tali da richiedere un incremento di risorse umane, strumentali e finanziarie per le amministrazioni interessate, che, pertanto, vi provvederanno mediante l'utilizzo di quelle disponibili a legislazione vigente,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'Associazione bancaria italiana (ABI), sulle problematiche relative all'applicazione dell'Accordo di Basilea 2 ..... 180

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni I e V) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) ..... 181

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta*) ..... 185

Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. Testo unificato. C. 1079 e abbinate (Parere alla XI Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) ..... 199

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) ..... 203

Legge Comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 202

##### SEDE REFERENTE:

Regime tributario dei redditi da locazione di immobili. C. 1807 De Micheli, C. 599 Caparini, C. 1349 Della Vedova, C. 1806 De Micheli, C. 2292 Versace, C. 2378 Labocchetta, C. 2758 Antonio Pepe (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 202

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 16 febbraio 2010.*

**Audizione del Presidente dell'Associazione bancaria italiana (ABI), sulle problematiche relative all'applicazione dell'Accordo di Basilea 2.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 13.35.

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.**

**C. 3146 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e V).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca FORCOLIN (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio sul disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge n. 2 del 2010, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.

L'articolo 1, comma 1, modifica e integra alcune delle norme in materia di contenimento delle spese degli enti locali contenute all'articolo 2, commi da 183 a 186, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), relativamente alla decorrenza dell'applicazione delle disposizioni relative alla riduzione di organi e apparati locali, ferma restando la riduzione dei trasferimenti erariali ivi prevista.

Al riguardo ricorda che i richiamati commi della legge finanziaria 2010 recano una riduzione del contributo ordinario agli enti locali e, in relazione ad essa, una serie di misure per farvi fronte, tra cui una diminuzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi e una razionalizzazione di altri organismi degli enti locali. Il taglio del contributo veniva ripartito solo tra gli enti i cui consigli si rinnovassero in ciascun anno del triennio 2010-2012.

La novella introdotta dal comma 1 prevede, invece, che, per il 2010, la riduzione si applichi a tutti gli enti locali, sempre in proporzione alla popolazione residente, a prescindere dallo svolgimento di elezioni amministrative. Per il 2011 e il 2012 la riduzione viene operata esclusivamente per gli enti per i quali avrà luogo il rinnovo dei consigli. Alla luce di tale modifica, il taglio finanziario si rende applicabile per il 2010 a tutti gli enti, mentre nel 2011 o nel 2012 la ripartizione

del taglio del contributo riguarderà gli enti i cui consigli si rinnoveranno in quegli anni.

Il comma modifica altresì le modalità con le quali sarà emanato il decreto del Ministro dell'interno che dovrà individuare le riduzioni, rispetto al quale viene introdotto il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il medesimo comma 1 modifica inoltre l'articolo 2, comma 184, della legge finanziaria 2010, estendendo anche ai consigli provinciali la riduzione del 20 per cento del numero già prevista per i componenti dei consigli comunali.

Il comma 2 dispone inoltre in ordine alla decorrenza della riduzione dei membri degli organi politici locali e delle altre misure di contenimento degli apparati amministrativi, previste dall'articolo 2, commi 184, 185 e 186 della legge finanziaria 2010: tali disposizioni si applicano a decorrere dal 2011 agli enti locali, man mano che ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli.

L'articolo 2, comma 1, primo periodo, prevede la ridefinizione, entro il 30 novembre 2010, della tabella delle circoscrizioni dei collegi per le elezioni provinciali.

Tale ridefinizione è conseguente alla riduzione del numero dei consiglieri provinciali disposta dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, e deve essere effettuata in tempo utile per lo svolgimento del turno elettorale del 2011, data dalla quale scatta la riduzione della composizione dei consigli provinciali che si rinnovano in quella occasione.

Il secondo periodo del comma 1 prevede che la riduzione del numero dei consiglieri provinciali disposta dall'articolo 1 è efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella.

L'articolo 3 prevede che le regioni determinino l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, percepiti dai consiglieri regionali, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria ed il rimborso spese, in modo tale che non ecceda complessivamente e in alcun caso l'indennità spettante ai membri del Parlamento.

La ridefinizione sarà effettuata dalle regioni a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 4, comma 1, conferma per l'anno 2010 le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 314 del 2004, concernenti l'ipotesi di scioglimento dei consigli comunali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti e l'attribuzione al prefetto dei relativi poteri, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Al riguardo rammenta che la citata disposizione del decreto-legge n. 314 richiama, in sostanza, l'applicazione delle norme recate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 13 del 2002 per l'anno 2002, di volta in volta prorogate per gli anni successivi, concernenti la procedura per lo scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini stabiliti, ovvero, come disposto nei provvedimenti di proroga, nei casi in cui il consiglio non abbia adottato le necessarie misure per riportare in equilibrio il bilancio. In tali casi, l'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 13 attribuisce al prefetto i poteri, prima spettanti al Comitato regionale di controllo, relativi alla nomina del commissario *ad acta* incaricato di predisporre lo schema del bilancio ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso.

Il comma 2 provvede alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l'anno 2010, sulla base dei criteri già adottati per lo scorso anno dall'articolo 2-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, che, di fatto, richiamandosi a quanto disposto dalle precedenti leggi finanziarie, consolidano, nel contributo ordinario spettante agli enti locali per l'anno 2010, i contributi erariali attribuiti agli enti locali fino all'anno 2002.

La norma fa inoltre salve le modifiche alle dotazioni finanziarie dei fondi che siano state disposte con norme approvate successivamente al predetto decreto-legge n. 154.

Per quanto riguarda gli aspetti rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 3, il quale conferma, per l'anno 2010, la compartecipazione delle province al gettito dell'IRPEF, disciplinata ai sensi dell'articolo 31, comma 8, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003).

Al riguardo ricorda che la predetta compartecipazione, istituita a decorrere dall'anno 2003 dal predetto articolo 31, comma 8, della legge n. 289, e quindi confermata negli anni successivi, da ultimo, per il 2009, dall'articolo 2-*quater*, comma 3, del decreto-legge n. 154 del 2008, è stabilita nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza che affluisce al bilancio dello Stato, relativamente alle entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione.

Mentre l'articolo 1, comma 697, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha confermato per le sole province tale disciplina, l'articolo 1, commi da 189 a 193, della stessa legge n. 296 ha istituito, per i comuni, una nuova forma di compartecipazione all'IRPEF a partire dall'anno 2007, legata all'andamento del gettito di tale tributo.

In base alla previsione recata dal comma 3, alle province sarà pertanto attribuito, anche nel 2010, lo stesso ammontare di compartecipazione riconosciuto a decorrere dal 2003: a ciò corrisponde una riduzione dei trasferimenti erariali spettanti a ciascuna provincia in misura pari alle somme spettanti a titolo di compartecipazione.

Il comma 4 introduce un nuovo comma 23-*bis* nell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010), volto ad incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni.

A tal fine, il comma prevede l'attribuzione, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, di contributi fino a 30 milioni di euro, in favore di comuni e province che ne facciano richiesta per far fronte a indennizzi, corrisposti dagli enti locali in aggiunta al debito residuo, a seguito di

estinzioni anticipate di mutui e prestiti obbligazionari effettuate nel triennio 2010-2012.

I contributi, disposti per un ammontare massimo di 90 milioni di euro nel triennio di riferimento, sono attribuiti a valere sul Fondo ordinario previsto all'articolo 34, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 504 del 1992, mediante il quale lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali.

I contributi sono corrisposti agli enti a fronte di indennizzi strettamente correlati alle predette estinzioni anticipate e sulla base di una certificazione da presentare secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze.

Il comma 5 dispone che il suddetto decreto sia adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

I commi da 6 a 8 recano modifiche alla legge finanziaria per il 2010, con riferimento alle disposizioni relative all'attribuzione di un contributo di 600 milioni di euro per l'anno 2010 in favore del Comune di Roma, finalizzato per la gran parte al ripiano dei debiti ricompresi nel piano di rientro dall'indebitamento del comune, predisposto dal Commissario straordinario del Governo nominato ai sensi dell'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008.

In particolare, il comma 7, lettera *b*), attraverso le modifiche al comma 195 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010, il quale dispone il contributo di 600 milioni di euro, si precisa che l'importo complessivamente autorizzato è attribuito in parte, per la quota di un sesto (100 milioni), in favore del Comune di Roma, e per i restanti cinque sestimi (500 milioni) in favore del Commissario straordinario del Governo responsabile del piano di rientro dall'indebitamento del comune di Roma.

Il comma 7, lettera *a*), specifica, con riferimento all'attribuzione dei 600 milioni di euro, che l'attribuzione dell'importo complessivo è effettuato, oltre che mediante assegnazione di quote dei fondi comuni di investimento immobiliari pro-

mossi dal Ministero della difesa per valorizzare ed alienare immobili militari, costituiti ai sensi del comma 189 dell'articolo 2 della finanziaria 2010, come già previsto nel testo originario del comma 195, anche attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti degli immobili ai fondi comuni, individuati con decreti del Ministro della difesa sulla base degli accordi di programma stipulati con i comuni, ai sensi del comma 190 della legge finanziaria medesima.

Il comma 8 modifica invece il comma 196 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010, sempre al fine di precisare le competenze del Commissario straordinario del Governo in luogo del Comune di Roma, in merito all'anticipazione di tesoreria concessa per l'anno 2010 dal comma 196, a valere sull'importo ad esso attribuito.

In particolare, le lettere *a*) e *b*) del comma 8 specificano che l'anticipazione di tesoreria, già destinata al comune di Roma, è concessa invece al Commissario straordinario del Governo, fino a concorrenza dell'importo ad esso attribuito (cinque sestimi dei 600 milioni complessivi).

Le modifiche recate dalla lettera *c*) prevedono che tale anticipazione sia erogata secondo condizioni disciplinate in una apposita convenzione che sarà definita tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Commissario straordinario del Governo, in luogo del Comune di Roma.

Le modifiche contenute nella lettera *d*) stabiliscono che quota parte di tale anticipazione, per un importo pari a 200 milioni di euro, sia erogata già entro il mese di gennaio 2010, mentre la restante quota (ulteriori 300 milioni di euro) sia erogata soltanto subordinatamente al conferimento, nonché al trasferimento degli immobili ai fondi comuni costituiti dal Ministero della difesa ai sensi dei commi 189 e successivi del predetto articolo 2 della legge finanziaria per il 2010.

Ai sensi della lettera *e*) l'anticipazione di tesoreria concessa al Commissario straordinario di Governo può essere estinta, entro il termine già previsto del 31 dicembre 2010, anche tramite il ricavato

della vendita delle quote dei fondi immobiliari spettanti al Commissario straordinario del Governo.

Le modifiche apportate dal comma 6 al comma 194 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 hanno natura di mero coordinamento rispetto alle modifiche apportate dai commi 7 e 8.

Il comma 9 interviene in merito al Fondo di sviluppo delle isole minori, prevedendo l'adozione degli interventi per lo sviluppo delle isole minori per l'anno 2008 come indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), approvato il 17 dicembre 2008, secondo gli importi ivi previsti, nei limiti della dotazione finanziaria complessiva del Fondo per l'anno 2008.

La disposizione prevede che, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale dovranno essere definiti i criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, sono approvati gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e nella relativa tabella di riparto delle risorse, approvato il 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), secondo la disciplina previgente alla legge n. 99 del 2009, con riferimento al solo anno 2008 e nei limiti della relativa dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori. In tale modo vengono direttamente individuati (senza ricorrere al decreto del Ministro per i rapporti con le regioni previsto dall'articolo 2, comma 41, della legge n. 244 del 2007 – della legge finanziaria per il 2008) gli interventi e gli stanziamenti relativi al solo 2008 contenuti nel DUPIM e nella relativa tabella di riparto approvati dall'ANCIM.

L'articolo 5 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Gianfranco CONTE, *presidente*, poiché l'unica disposizione recata dal provvedimento in esame rientra negli ambiti di competenza della Commissione non pre-

senta profili problematici, riguardando la compartecipazione delle province al gettito dell'IRPEF, riterrebbe opportuno procedere all'espressione del parere nella seduta odierna.

Alberto FLUVI (PD) invita a valutare la possibilità di cogliere l'occasione fornita dal provvedimento in esame per dare soluzione, mediante una disposizione *ad hoc* la gravissima vicenda della riscossione delle entrate di quegli enti locali che, a causa del mancato riversamento dei tributi riscossi per loro conto dalla società Tributi Italia, si trovano in una situazione di pesante crisi finanziaria e non sono più in grado di erogare i servizi ai propri cittadini.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come la situazione della società Tributi Italia sia oggetto, al momento, di almeno due procedimenti giurisdizionali, pendenti, il primo, davanti al Consiglio di Stato, che dovrà pronunciarsi in via definitiva sulla legittimità del provvedimento di cancellazione della stessa dall'albo dei soggetti privati abilitati alla riscossione dei tributi, la cui esecutività è stata sospesa dal TAR per il Lazio, e il secondo davanti al giudice ordinario competente, al quale la società ha presentato domanda di ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* della legge fallimentare.

Ritiene quindi preferibile attendere le decisioni dei predetti organi giurisdizionali prima di predisporre un provvedimento, alla cui elaborazione, peraltro, il Governo sta già lavorando, che affronti in maniera idonea le complesse problematiche determinate dagli inadempimenti della società Tributi Italia nei confronti dei comuni.

Gianluca FORCOLIN (LNP), *relatore*, nel ritenere condivisibile l'esigenza prospettata dal Presidente, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame, il quale non presenta profili problematici per gli ambiti di competenza della Commissione.

La Commissione approva la proposta del relatore.

**DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.**

**C. 3196 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco PUGLIESE (Pdl), *relatore*, ritiene preliminarmente che la Commissione debba cogliere l'occasione dell'esame del provvedimento in titolo per esprimere solidarietà al Sottosegretario Bertolaso, coinvolto, suo malgrado, in recenti fatti di cronaca, al quale rivolge anche un sentito ringraziamento per l'efficace azione svolta in Campania, regione nella quale ha egregiamente operato per risolvere la gravissima emergenza determinatasi nel settore della gestione dei rifiuti, riattivando un ciclo virtuoso dell'attività dei pubblici poteri dal quale trarrà beneficio l'intera comunità campana.

Illustrando quindi il provvedimento, il quale si è arricchito notevolmente di contenuti nel corso dell'esame al Senato, l'articolo 1, comma 1, disciplina – a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza – il subentro del Presidente della regione Abruzzo nelle funzioni dell'attuale Commissario delegato – Capo del Dipartimento della protezione civile, ferme restando le competenze già attribuite dal decreto-legge n. 39 del 2009, per le attività di ricostruzione, ad eccezione della competenza (che rimane affidata al Dipartimento della protezione civile) per il completamento delle iniziative avviate per la realizzazione delle abita-

zioni da destinare alla popolazione sinistrata. Si tratta degli interventi previsti per il completamento del progetto CASE (Complessi antisismici sostenibili ecocompatibili: il piano per la progettazione e realizzazione di nuove abitazioni destinate alle persone con una casa distrutta o inagibile nel comune dell'Aquila) e degli immobili provvisori abitativi e scolastici (MAP e MUSP). In tale contesto si prevede che il commissario possa nominare quali sub-commissari i sindaci dei comuni interessati dagli eventi sismici.

Inoltre, la disposizione autorizza la spesa di un milione di euro per il 2011 e di un milione di euro a decorrere dal 2013 per il rifinanziamento delle attività di monitoraggio del rischio sismico, di cui all'articolo 2, comma 329, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008).

Ai sensi del comma 2, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno disciplinati il passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse finanziarie e le modalità di controllo della spesa per la ricostruzione del territorio abruzzese.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, al fine di chiudere l'emergenza rifiuti in Campania, che, per garantire il subentro della regione e delle province, senza soluzione di continuità, nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alle strutture del Sottosegretario delegato all'emergenza rifiuti, vengano istituite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Unità stralcio e l'Unità operativa che, fino al 31 gennaio 2011, svolgeranno i compiti connessi al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti, affiancando le strutture già esistenti e, per il periodo 1° gennaio-30 settembre 2010, opereranno, per talune attività, in termini di sussidiarietà rispetto agli enti ordinariamente competenti.

Il comma 2 stabilisce inoltre che, con il DPCM di cui al comma 1, sono individuate le contabilità speciali sulle quali confluiscono le risorse finanziarie precedentemente a disposizione del Capo della Missione amministrativo-finanziaria, gli introiti derivanti dai conferimenti dei rifiuti

presso il termovalorizzatore di Acerra, i ricavi della vendita dell'energia elettrica prodotta dallo stesso termovalorizzatore, nonché gli introiti residuali derivanti dal gettito del tributo speciale regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani che non siano già stati dedotti nel bilancio di previsione della regione Campania relativo al 2009.

Il comma 2-*bis* vincola il Governo a trasmettere al Parlamento informative sulle spese sostenute nella fase di emergenza connessa al sisma dell'Abruzzo.

Interessa sotto alcuni profili gli ambiti di competenza della Commissione Finanze il comma 2-*ter*, il quale reca una norma di interpretazione autentica di disposizioni del decreto-legge n. 39 del 2009 relative alla sospensione dei processi. In particolare, si specifica che la presentazione delle istanze di prosecuzione dei procedimenti è necessaria solo per quelli le cui udienze fossero fissate in una data compresa tra il 9 aprile ed il 31 luglio 2009, ad eccezione dei processi tributari di primo e secondo grado e di quelli amministrativi di primo grado già definiti.

Il comma 2-*quater* introduce un nuovo comma 9-*bis* nell'articolo 9 del decreto-legge n. 39 del 2009, il quale prevede che le ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, che possono essere adottate in casi di eccezionale necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente possono essere reiterate fino a quattro volte nei territori colpiti dagli eventi sismici dell'Abruzzo.

L'articolo 3 prevede, ai commi 1 e 2, che l'Unità stralcio istituita dall'articolo 2 definisca le situazioni creditorie e debitorie derivanti dalla pregresse gestioni dell'emergenza rifiuti imputabili alle strutture commissariali ed a quelle del Sottosegretario delegato all'emergenza rifiuti. A tale fine l'Unità avvia, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le procedure volte all'accertamento della massa attiva e passiva, predispone uno o più piani di estinzione delle passività e provvede, ai sensi del comma 4, al pagamento dei debiti ivi iscritti, dando priorità, in via graduata, ai

crediti privilegiati, ai crediti recati da titoli esecutivi definitivi, a quelli derivanti da transazioni, ai crediti di lavoro ed agli altri crediti.

Per gli eventuali contenziosi derivanti dall'attuazione dell'articolo si applica l'articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2008, il quale disciplina la tutela giurisdizionale relativa alle controversie attinenti alla gestione dei rifiuti, anche qualora tale azione sia posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. Le suddette controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la quale si estende anche a quelle relative a diritti costituzionalmente tutelati.

Con particolare riferimento alle modalità per l'accertamento del debito, e per il successivo inserimento dello stesso in un apposito piano di rilevazione, il comma 3 rinvia all'adozione di uno specifico DPCM.

La disposizione prevede inoltre, al comma 5, che, fino al 31 gennaio 2011, non possano essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e dell'Unità stralcio e che quelle pendenti siano sospese. I debiti insoluti non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

L'articolo 4 definisce, ai commi 1 e 2, i compiti dell'Unità operativa, consistenti nello svolgimento delle competenze amministrative relative agli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti (di Caivano, Tufo, Giugliano, Santa Maria Capua Vetere, Avellino località Pianodardine, Battipaglia, Casalduni) e del termovalorizzatore di Acerra, all'esecuzione del contratto di affidamento di quest'ultimo e del relativo impianto di servizio, alla prosecuzione – ove ritenuto necessario – degli interventi anche infrastrutturali e delle relative opere accessorie, all'eventuale coordinamento dei flussi dei rifiuti, all'organizzazione funzionale del dispositivo militare, alla determinazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dei costi di conferimento dei rifiuti, tenuto conto, nelle more dell'emanazione del definitivo piano dei rifiuti da parte dell'amministrazione regionale, di quanto dispo-

sto dalle Linee guida emanate dal Sottosegretario di Stato delegato all'emergenza rifiuti il 20 ottobre 2009.

Il comma 1-*bis* consente all'Unità operativa, fino al 31 dicembre 2010, di adottare, in caso di urgenza, interventi alternativi per la gestione dei rifiuti, tra i quali anche il diretto conferimento di incarichi in materia a soggetti idonei.

Il comma 3 consente invece alla regione Campania e alle relative province di chiedere all'Unità operativa ogni attività di supporto, nonché l'adozione di azioni di coordinamento con particolare riferimento all'organizzazione dei flussi, ferma restando le responsabilità degli enti territoriali.

L'articolo 5 dispone, al comma 1, l'impiego delle Forze armate per la salvaguardia e la tutela dei siti e delle aree di interesse strategico nazionale, prevedendo l'utilizzo di un massimo di 250 unità di personale militare, a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge.

Il comma 2 prevede che le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'emergenza rifiuti in Campania siano efficaci fino al 31 dicembre 2009, fatti salvi i rapporti giuridici ancora in corso alla stessa data, che cessano alla naturale scadenza.

L'articolo 5-*bis* reca disposizioni in materia dell'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS).

In particolare, al comma 1, si prevede che le convenzioni tra le regioni e le province autonome ed il CNSAS disciplinano anche i servizi di soccorso ed elisoccorso, e che le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari stipulano con il medesimo CNSAS convenzioni per l'evacuazione e la messa in sicurezza dei passeggeri.

Il comma 3 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è disciplinato, al fine di sviluppare l'efficacia dei servizi di elisoccorso, l'utilizzo di strumentazioni tecnologicamente avanzate, anche per il volo notturno.

Il comma 4 integra di 250.000 euro per il 2010 il contributo statale annuo desti-

nato al pagamento dei premi per le assicurazioni dei volontari del CNSAS, mentre il comma 5 reca la relativa copertura finanziaria, a valere sul Fondo di protezione civile.

L'articolo 6 definisce le modalità per la determinazione del valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, da riconoscere al soggetto proprietario dell'impianto all'atto del trasferimento in proprietà, previsto dall'articolo 7 del decreto-legge. Il valore dell'impianto è determinato dall'ENEA, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, sulla base di criteri ricavabili dal Rapporto del 2007, curato dalla stessa Agenzia, dal titolo «Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani».

A tal fine è resa provvisoriamente disponibile, per il 2011, una quota pari a 355 milioni di euro delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

L'articolo 7 disciplina il trasferimento della proprietà dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra alla regione Campania o a un soggetto privato, prevedendo, al comma 1, l'adozione, entro il 31 dicembre 2011, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia.

In base al comma 1-*bis*, qualora il trasferimento non avvenga entro il 31 gennaio 2012, con DPCM la proprietà del termovalorizzatore sarà comunque trasferita al Dipartimento della protezione civile.

Ai sensi del comma 2, all'atto del trasferimento, ove la proprietà dovesse far capo a soggetti pubblici, sarà corrisposto un importo al soggetto attualmente proprietario dell'impianto, anche a valere sulle risorse del Fondo aree sottoutilizzate. In base al comma 3 l'importo è onnicomprensivo ed è pari al valore dell'impianto, del canone di affitto, delle somme relative agli interventi effettuati e delle somme comunque anticipate all'attuale proprietario.

Il comma 7 prevede inoltre che, qualora, all'esito del collaudo definitivo, il quale dovrà intervenire entro il 28 febbraio 2010, l'impianto non raggiungesse i parametri produttivi ai diversi carichi ope-

rativi afferenti al carico termico di progetto, l'importo del valore dell'impianto sarà proporzionalmente ridotto sulla base di apposita valutazione, anch'essa effettuata dall'ENEA.

Ai sensi dei commi da 4 a 6, nelle more del trasferimento, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, a stipulare con l'attuale proprietario dell'impianto un apposito contratto di affitto di durata biennale, ad un canone pari a 2.500.000 euro mensili, previa prestazione, da parte della società a capo del gruppo cui appartiene l'impianto stesso, di una fideiussione a garanzia del debito che il proprietario stesso ha nei confronti del Dipartimento.

Le disposizioni specificano che il Dipartimento mantiene la disponibilità piena dell'impianto, unitamente ai ricavi spettanti per la cessione dell'energia elettrica prodotta e che sono fatti salvi i rapporti negoziali in essere tra il Dipartimento medesimo e il soggetto aggiudicatario delle procedure di affidamento della gestione del termovalorizzatore.

Il comma 8 precisa che l'esigibilità del canone di affitto è condizionata all'esito positivo del collaudo definitivo dell'impianto ed alla prestazione, da parte del proprietario, di una garanzia in misura pari al 25 per cento del 10 per cento del valore dell'impianto, come definito dall'articolo 6 del decreto, nonché di una garanzia per le responsabilità quale costruttore o appaltatore dell'impianto. Nel caso in cui l'impianto non raggiunga i parametri produttivi, l'importo del canone di affitto è proporzionalmente ridotto.

Il comma 9 prevede altresì che, tenuto conto della valenza strategica dell'impianto in questione nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti della regione Campania, e del relativo vincolo di destinazione, il termovalorizzatore di Acerra è dichiarato, fino al trasferimento di proprietà, insuscettibile di alienazione, di altri atti di disposizione, ed impignorabile, né assoggettabile a trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli.

L'articolo 8 stabilisce, al comma 1, che il trasferimento di proprietà del termovalorizzatore di Acerra è condizionato all'esito positivo del collaudo.

Il comma 2 prevede che, a far data dal 15 gennaio 2010, e previa stipula del contratto di affitto di cui all'articolo 7 del decreto, il soggetto aggiudicatario della procedura di affidamento già esperita dalle strutture del sottosegretario delegato all'emergenza rifiuti, assume la gestione provvisoria ed esclusiva dell'impianto, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ai sensi del comma 3, all'esito positivo del collaudo, oppure qualora non sia rispettato per qualsiasi motivo il termine per l'effettuazione dello stesso (fissato al 28 febbraio 2010 dal comma 7 dell'articolo 7), il soggetto aggiudicatario assume la gestione definitiva dell'impianto, cessando l'affidamento provvisorio.

Il comma 4 prevede che, per assicurare la coerenza dell'impianto con le peculiarità del territorio campano, ferma restando la tipologia dei rifiuti conferibili a legislazione vigente, si applica esclusivamente il criterio del carico termico nel limite massimo previsto dal progetto dell'impianto.

L'articolo 9 prevede, al comma 1, che, al fine di mantenere specifiche e adeguate condizioni di sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, fino al termine delle attività di manutenzione, e comunque non oltre il 30 settembre 2010, sia assicurata la prosecuzione delle attività di presidio antincendio e di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso servizi di vigilanza dinamica antincendio. Ai predetti oneri, quantificati in 7, 2 milioni di euro, si fa fronte con le disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge.

Il comma 2 stabilisce il subentro di ASIA Spa, società del Comune di Napoli, nella gestione degli impianti di selezione e trattamento ubicati nei comuni di Giugliano e Tufino, al fine di assicurare la funzionalità dell'impiantistica a servizio del complessivo ciclo di gestione dei rifiuti

nel territorio della provincia di Napoli. La predetta società provvede prioritariamente al conferimento e al trattamento presso tali impianti dei rifiuti prodotti nella città di Napoli, utilizzando il personale già in servizio e facendo fronte ai relativi oneri con gli introiti derivanti dalle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti.

L'articolo 10, comma 1, stabilisce al 31 dicembre 2009 il termine entro cui sono eseguite l'evacuazione e le successive fasi di gestione dei rifiuti allocati nelle aree di deposito e stoccaggio temporaneo nel territorio campano, e fissa al 30 giugno 2010 il termine per il collaudo, da parte della competente struttura del Dipartimento della protezione civile, degli impianti di discarica realizzati o da realizzarsi nel corso della gestione dell'emergenza rifiuti, relativamente ai lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2009.

Il comma 2 fissa alla data del 30 giugno 2010 il termine per il collaudo tutti gli interventi realizzati in base al decreto-legge n. 90 del 2008, ai fini del subentro nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alla struttura del Sottosegretario delegato all'emergenza rifiuti da parte delle province o delle società provinciali.

La disposizione prevede inoltre che, in fase di prima attuazione, si provvede all'adozione a regime delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo n. 59 del 2005, redatte in termini funzionali all'esercizio degli impianti, dei siti e delle aree comunque connessi al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania, fatte salve le eventuali determinazioni degli enti territoriali competenti successive alla cessazione dello stato emergenziale.

In base al comma 3, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo del territorio della regione Campania in termini compatibili con le esigenze ambientali e sanitarie, per la dotazione infrastrutturale occorrente al funzionamento dei cicli provinciali di gestione dei rifiuti, i siti e gli impianti di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2008 (si tratta di siti di discarica ubicati nei comuni di: Sant'Arcangelo Trimonte (BN) – località Nocecchie; Savignano Ir-

pino (AV) – località Postarza; Serre (SA) – località Macchia Soprana; nonché presso i seguenti comuni: Andretta (AV) – località Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) – località Pozzelle e località Cava Vitiello; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono – Cupa del cane); Caserta – località Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) – località Ferrandelle; Serre (SA) – località Valle della Masseria), nonché dell'impianto di discarica ubicato nel comune di San Tammaro (CE), di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3697 del 2008, possono essere estesi nei territori adiacenti ricompresi nell'ambito di competenza di altri enti locali.

Il comma 4 prevede che, ai fini del trattamento dei rifiuti previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2003, nel territorio campano si fa riferimento, fino al 31 dicembre 2011, agli obiettivi indicati dalla determinazione del Sottosegretario delegato all'emergenza rifiuti del 20 ottobre 2009.

Il comma 5 stabilisce che, in attesa del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, fino al 31 dicembre 2010, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria capacità ricettiva e di trattamento autorizzata fino alla percentuale dell'8 per cento.

Per quanto riguarda, invece, il termovalorizzatore nella provincia di Salerno, il comma 6 prevede che la provincia ponga in essere tutte le procedure occorrenti al fine di dotare il territorio della necessaria impiantistica asservita al ciclo dei rifiuti. Pertanto, sono revocati tutti gli atti già compiuti sulla base della normativa vigente laddove non confermati dal Presidente della provincia.

Il comma 6-bis prevede che l'impianto di recupero e smaltimento rifiuti previsto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2008, sia realizzato in un'area individuata nei territori dei comuni di Giugliano o di Villa Literno, ovvero, qualora ciò non avvenga entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del decreto, in altra area, individuata nel medesimo ambito territoriale dal Presidente della Regione Campania.

L'articolo 10-*bis*, comma 1, prevede che, per i delitti di abbandono, scarico, deposito e sversamento dei rifiuti in siti non autorizzati, di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in assenza delle previste autorizzazioni, di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, ovvero di miscelazione tra categorie diverse di rifiuti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 172 del 2008, commessi nei territori destinatari dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, fino a 12 mesi dalla cessazione del predetto stato di emergenza, si applica obbligatoriamente l'aumento della pena previsto nel caso di recidiva.

Il comma 2 conferma, fino a 12 mesi dalla cessazione del predetto stato di emergenza, l'applicazione delle previsioni in materia di competenza giudiziaria in materia penale di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2008, ai sensi delle quali, per i procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed a quelli in materia ambientale compiuti in Campania sono attribuiti alla competenza del Tribunale di Napoli ed alla relativa Procura.

L'articolo 11 prevede misure di accelerazione per la costituzione e l'avvio in Campania delle società provinciali per la gestione dei rifiuti.

In particolare, il comma 1 attribuisce ai Presidenti delle province della regione Campania i compiti, spettanti agli organi provinciali, funzionali alla programmazione e gestione dei rifiuti, anche in deroga agli articoli 42, 48 e 50 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, relativi rispettivamente alle attribuzioni del Consiglio provinciale, alle competenze della Giunta provinciale ed alle competenze del Presidente della provincia.

Il comma 2 attribuisce alle amministrazioni territoriali la facoltà di subentrare, anche mediante società provinciali, nei contratti in corso con soggetti privati

relativi alle attività di raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché la facoltà di affidare in via di somma urgenza il servizio di gestione dei rifiuti a soggetti privati, ovvero prorogare per una sola volta dei contratti in essere per un periodo non superiore ad un anno e con l'abbattimento del 3 per cento del corrispettivo previsto. La disposizione specifica che le predette società si intendono costituite come integralmente partecipate e controllate dalle Amministrazioni provinciali, a prescindere da comunicazioni o altre formalità ed adempimenti procedurali.

Ai sensi del comma 2-*bis* i commi 1 e 2 non si applicano ai comuni delle isole del golfo di Napoli.

Il comma 2-*ter* precisa che, fino al 31 dicembre 2010, le attività di raccolta, spezzamento e trasporto dei rifiuti nonché di smaltimento o recupero nell'ambito della raccolta differenziata sono gestite dai comuni secondo le attuali modalità e procedure.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala i commi da 3 a 5-*quater*, in materia di riscossione della tassa o della tariffa sui rifiuti.

Il comma 3 stabilisce innanzitutto che i costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti devono trovare integrale copertura nell'imposizione a carico dell'utenza. Inoltre, la disposizione prevede che le società provinciali campane operano anche in qualità di soggetti preposti all'accertamento e riscossione della tassa per lo smaltimento rifiuti (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA), attivando azioni di recupero degli importi evasi. A tal fine i comuni trasmettono alle società provinciali gli archivi relativi alla TARSU e alla TIA, i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti, nonché le informazioni derivanti dall'Anagrafe della popolazione.

Sempre al fine di facilitare la riscossione della predetta tassa o tariffa, in base al comma 4 le province accedono, anche per il tramite delle società provinciali, alle informazioni messe a disposizione dei comuni, nel quadro della partecipazione di

questi ultimi all'azione di contrasto dell'evasione fiscale, relative ai contratti di erogazione di acqua, gas ed energia elettrica, ed ai contratti di locazione, anche avvalendosi dell'ausilio degli organi di polizia tributaria.

Ai sensi del comma 5, in caso di inosservanza degli obblighi indicati dai commi 3, 4, 5, 5-*bis* e 5-*ter*, il Prefetto provvede anche attraverso la nomina di apposito Commissario ad acta, e contestualmente attiva le procedure di cui all'articolo 142 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, in materia di rimozione e sospensione di amministratori locali.

Il comma 5-*bis* prevede, in via sperimentale per il 2010 che, in Campania, la TARSU e la TIA sono calcolate sulla base di due distinti costi. Il primo, elaborato dalle province, sulla base degli oneri relativi alle attività di competenza provinciale relativi al trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti; il secondo, elaborato dai comuni, indica invece gli oneri relativi alle attività di competenza di questi ultimi. Sulla base di tali determinazioni i comuni sono chiamati a determinare gli importi dovuti dai contribuenti, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi relativi al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti.

Il comma 5-*ter* prevede, per il 2010, che i soggetti incaricati della riscossione emettono un unico titolo di pagamento nei confronti dei contribuenti, con indicazione degli importi dovuti ai comuni ed alle province; entro 20 giorni dall'incasso gli importi sono trasferiti su due conti, intestati rispettivamente all'Amministrazione comunale ed a quella provinciale e sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri attinenti al ciclo di gestione dei rifiuti.

Ai sensi del comma 5-*quater* le società provinciali campane potranno avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, di soggetti iscritti nell'albo dei soggetti privati abilitati all'accertamento e riscossione dei tributi locali, di società a capitale interamente pubblico ovvero di società miste, costituite per la gestione dei servizi pubblici locali.

La disposizione specifica inoltre che i soggetti affidatari delle attività di accertamento e riscossione svolgono tali attività fino alla scadenza dei relativi contratti, i quali non possono essere prorogati o rinnovati

Il comma 7 trasferisce alle province la gestione dei siti per i quali è pendente contenzioso, fino all'esito dello stesso. In tale contesto si prevede che la gestione dei siti sia effettuata dalle province mediante società provinciali, disponendosi inoltre l'assegnazione alle province stesse, al momento della costituzione delle predette società, di risorse finanziarie nella misura complessiva massima mensile di 1 milione di euro fino al 30 settembre 2010.

Il comma 8 prevede altresì il trasferimento ai soggetti subentranti del personale degli impianti di selezione e trattamento di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine, che viene assunto con contratto a tempo determinato.

Il comma 9 assegna in via straordinaria, a favore delle province, per la successiva assegnazione alle società provinciali, una somma pari ad euro 1,50 per ogni contribuente residente.

Il comma 10, sempre al fine di assicurare la dotazione finanziaria delle società provinciali, autorizza i presidenti delle province campane a revocare, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto, gli impegni assunti, fino all'importo indicato dal comma 9, destinando tali risorse al patrimonio alla rispettiva società provinciale

Il comma 11 estende anche al Commissario regionale che fosse eventualmente nominato in caso di inerzia del Commissario provinciale, le previsioni dell'articolo relative alla dotazione finanziaria delle società provinciali.

L'articolo 11-*bis* attribuisce al Ministro dell'Ambiente la facoltà di promuovere un accordo di programma con soggetti pubblici, aziende acquedottistiche ed associazioni di settore, al fine di aumentare un consumo di acqua potabile derivante dalla rete idrica.

L'articolo 12 autorizza, al comma 1, la conclusione di transazioni prevedenti l'ab-

battimento degli oneri accessori dei crediti vantati sui comuni campani dai consorzi operanti nel settore della gestione dei rifiuti, al fine di consentirne la sollecita riscossione. A tal fine si prevede che i Presidenti delle province campane nominino un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie dei consorzi e la successiva definizione di un piano di liquidazione *ad hoc*. A tale soggetto sono attribuiti i compiti di gestione ordinaria dei consorzi, nonché l'amministrazione dei relativi beni; conseguentemente cessano gli organi di indirizzo dei medesimi consorzi.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, si segnala il comma 2, il quale prevede che alla riscossione dei crediti vantati nei confronti dei comuni campani dalla struttura del Sottosegretario per l'emergenza rifiuti, provveda il Ministero dell'interno, tramite riduzione dei trasferimenti erariali. Il recupero delle suddette somme avviene anche in sede di erogazione di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF e per la devoluzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni RC auto, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 13 prevede, al comma 1, che il Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta, nonché i consorzi relativi alle altre province, provvedano alla definizione della propria dotazione organica, laddove non esistente, che viene successivamente approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile. I consorzi provvedono, quindi, all'assunzione di personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto e titolare di contratto al 31 dicembre 2008, fino alla copertura dei posti della dotazione organica e nell'ambito dei profili professionali acquisiti al 31 dicembre 2008, e dando priorità a coloro che già erano in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali di competenza.

In base al comma 2, al personale in esubero rispetto alla suddetta dotazione

organica si applicano le disposizioni in materia di mobilità, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 prevede che, per le medesime finalità, i consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno, nei limiti delle rispettive risorse disponibili allo scopo finalizzate, procedono all'assunzione del personale occorrente a copertura dei posti della propria dotazione organica.

L'articolo 14, comma 1, autorizza il Dipartimento della protezione civile ad avviare procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato, riguardanti il personale già titolare di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, anche in deroga ai limiti posti dalle disposizioni vigenti in materia. Inoltre si prevede che il Ministero per i Beni e le attività culturali possa inquadrare nel ruolo dei dirigenti di prima fascia, nei limiti della relativa dotazione organica, i dipendenti del medesimo Ministero titolari di incarichi dirigenziali di livello generale a tempo determinato che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità nell'incarico.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità di valutazione, anche speciali, per il reclutamento del predetto personale, stabilendo che, nelle more della conclusione di tali procedure, il personale a tempo determinato interessato dalle stesse è mantenuto in servizio presso il Dipartimento, ferma restando la scadenza dei contratti in essere.

Ai sensi del comma 3-*bis*, con le medesime modalità indicate dal comma 2, l'aliquota di personale da trasferire a domanda nel ruolo speciale di protezione civile, che dovrà essere istituito in forza dell'articolo 9-*ter* del decreto legislativo n. 303 del 1999, è determinata provvisoriamente al personale attualmente in servizio presso il Dipartimento della protezione civile.

Il comma 3 autorizza il Capo del Dipartimento, sempre nelle more dell'espletamento delle predette procedure, a stipulare contratti a tempo determinato di

livello non dirigenziale con il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il medesimo Dipartimento, sopprimendo conseguentemente le autorizzazioni a stipulare tali contratti in numero corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati.

I commi 3-ter e 3-quater consentono il transito, a domanda, di personale non dirigenziale tra il ruolo del Dipartimento della protezione civile e quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con mantenimento della medesima collocazione e della posizione economica di appartenenza.

I commi 4 e 5 individuano le modalità di copertura degli oneri finanziari determinati dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo.

Il comma 4-bis stabilisce che il numero di immissioni in ruolo e di assunzioni presso il Dipartimento della protezione civile di personale in servizio presso il medesimo Dipartimento in posizione di comando o di fuori ruolo, ovvero con contratto a tempo determinato, previste dall'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 90 del 2005, non può superare il numero di 150 unità, escluse le immissioni in ruolo autorizzate dall'articolo 14 del decreto-legge.

L'articolo 14-bis, comma 1, estende anche al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco l'indennità mensile riconosciuta al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e della carriera prefettizia trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio in comuni diversi da quelli di provenienza.

Il comma 2 affida, fino al 30 giugno 2010, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il compito di assicurare gli interventi di soccorso pubblico, nel quadro del superamento dell'emergenza nei territori colpiti dal sisma dell'Abruzzo.

L'articolo 15 contiene disposizioni varie in materia di protezione civile.

In particolare, il comma 1 prevede la preposizione presso la Presidenza del Consiglio, fino al 31 dicembre 2001, di un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale

rispetto ad eventi di interesse di protezione civile. Per lo svolgimento di tale funzione il Capo del Dipartimento della protezione civile non percepisce ulteriori emolumenti.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza.

Il comma 3 sancisce il divieto di arbitrato per le controversie relative ai contratti aventi ad oggetto la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza e di grande evento. Sono comunque fatti salvi presso cui pendano giudizi per i quali sia stata completata la fase istruttoria.

Il comma 3-bis amplia da 63 a 65 il numero massimo totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo. Alla copertura del relativo onere, pari a circa un milione di euro a decorrere dal 2010 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il comma 3-quater, novellando l'articolo 6 del decreto-legge n. 276 del 2004, attribuisce le funzioni di vigilanza sulla Croce Rossa Italiana al Dipartimento della protezione civile, il quale lo esercita sentito il Ministero della Salute. Inoltre si prevede il mantenimento in carica del Commissario straordinario della CRI per 24 mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, comunque non oltre la costituzione degli organi della stessa CRI.

Rientra negli ambiti di interesse della Commissione Finanze il comma 3-quinquies, il quale esclude i contratti di locazione stipulati dalla Presidenza del Consiglio e dichiarati con DPCM indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato dall'applicazione della norma, di cui all'articolo 2, comma 222, quarto periodo, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010), la quale

prevede la nullità di tutti i contratti di locazione di immobili assegnati alle amministrazioni dello Stato che non siano stipulati dall'Agenzia del demanio.

L'articolo 15-*bis* istituisce presso il Dipartimento della Funzione pubblica un Fondo per il diritto alla formazione continua dei pubblici dipendenti, al quale confluisce il 40 per cento delle risorse stanziare per la formazione presso le amministrazioni pubbliche centrali. Il Fondo finanzia i programmi formativi e di aggiornamento gestiti dalle strutture vigilate dal Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, ed è ripartito, in misura pari alle quote versate, sulla base di direttive emanate dallo stesso Ministro, previa consultazione di un comitato paritetico di indirizzo istituito da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le modalità di attuazione sono stabilite con DPCM.

L'articolo 15-*ter* apporta alcune modifiche relative all'uso del logo della protezione civile e dei vigili del fuoco. In particolare si stabilisce che l'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo riferiti al Dipartimento della Protezione civile è riservato agli operatori appartenenti a quest'ultimo, salva la possibilità, per il Capo del Dipartimento, di autorizzarne l'uso temporaneo. Nel caso di utilizzo indebito si prevede la multa da 1.000 a 5.000 euro nel caso di utilizzo indebito.

Previsioni sostanzialmente identiche si prevedono per l'uso del logo, degli stemmi, emblemi ed altri segni distintivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In tal caso si prevede la multa da 1.000 a 5.000 euro per chiunque fabbrichi, venda, esponga od operi industrialmente o utilizzi a fine di profitto tali elementi distintivi in violazione delle predette disposizioni. Sono fatti salvi i rapporti già instaurati relativi ad iniziative culturali ed editoriali intraprese nell'ambito delle finalità istituzionali del Corpo.

L'articolo 16, comma 1, prevede, al fine di garantire economicità e tempestività

agli interventi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la costituzione della Società Protezione civile servizi Spa, con sede in Roma, interamente partecipata dallo Stato, per lo svolgimento di specifici compiti operativi, ferme restando le funzioni del medesimo Dipartimento.

Il comma 1-*bis* attribuisce al Dipartimento il potere di indirizzo sulla Società, in particolare per quanto riguarda la definizione delle aree di attività, il piano industriale, le strategie ed i programmi, mentre il comma 1-*ter* mantiene nell'esclusiva pertinenza del Dipartimento le funzioni di Protezione civile. Pertanto, ai sensi del comma 1-*quater* la Società avrà qualifica di società *in house* e svolgerà attività esecutive e strumentali rispetto agli obiettivi del Servizio nazionale di protezione civile.

Ai sensi dei commi 2 e 3 la società, che ha un capitale sociale iniziale di un milione di euro, interamente sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale esercita i diritti dell'azionista è posta sotto la vigilanza del Dipartimento della Protezione civile della stessa Presidenza del Consiglio, ed opera secondo gli indirizzi strategici ed i programmi stabiliti dal Presidente del Consiglio, su proposta del Capo del Dipartimento. Essa ha ad oggetto esclusivo lo svolgimento dei compiti e delle attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore del predetto Dipartimento, compresa la gestione della flotta aerea e delle risorse tecnologiche nonché la progettazione scelta del contraente, direzione lavori, vigilanza su interventi strutturali ed infrastrutturali, acquisizioni di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento. I rapporti tra il Dipartimento e la società sono regolati mediante apposito contratto di servizio. In tale contesto si prevede che il trasferimento alla Società di attività del Dipartimento comporterà una proporzionale riduzione del Fondo di dotazione del medesimo Dipartimento.

Con relazione annuale alle Camere saranno illustrate le attività svolte dalla Società, il loro stato di attuazione e le iniziative future.

Ai sensi del comma 4 la società subentra nel servizio di gestione degli aeromobili antincendio del Dipartimento, al termine del contratto. In tale contesto il comma 4-ter stabilisce che, all'atto del subentro, gli oneri relativi alla gestione degli aeromobili antincendio è fissata nel limite massimo di 53 milioni di euro annui.

Il comma 4-bis autorizza il Dipartimento ad incaricare un dirigente, anche non dipendente dal Dipartimento stesso, della verifica dei processi di gestione del servizio prestato dalla Società.

In base al comma 5 la società può assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale ai suoi compiti nei limiti delle disponibilità patrimoniali; essa è tenuta ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza in giudizio, e può avvalersi dell'ausilio dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

Il comma 5-bis prevede che la Società, nel caso di affidamento a terzi di lavori, forniture e servizi applichi le disposizioni del codice dei contratti pubblici, i principi comunitari in materia di parità di trattamento, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, rispettando inoltre le previsioni stabilite nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, nel caso di affidamento diretto di appalti nei casi di assoluta eccezionalità dell'emergenza.

In tale ambito si rileva come alcune delle previsioni contenute nei commi da 6 a 9 interessino gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, per i profili di diritto societario.

I commi 6 e 7 regolano lo statuto della società, che è predisposto dal dipartimento ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale si provvede anche alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica.

Lo statuto dovrà prevedere la proprietà esclusiva della società da parte della Presidenza del Consiglio ed il divieto di cederne le azioni o di costituire su di essi diritti a favore di terzi; la nomina del Consiglio di amministrazione da parte del Presidente del Consiglio su proposta del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio e del Capo del dipartimento; le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale; l'obbligo di esercitare le attività prevalentemente in favore del dipartimento ed il divieto di chiedere la quotazione della società.

Il comma 8 stabilisce che gli utili netti sono destinati a riserva, salva diversa determinazione del consiglio di amministrazione, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio, e che la società non può togliersi se non in forza di una previsione di legge.

Ai sensi del comma 9 la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del DPCM di approvazione dello statuto sostituisce gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla disciplina vigente.

Il comma 10 regola il rapporto di lavoro dei dipendenti, che è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Con DPCM saranno definite modalità, termini e condizioni per l'utilizzazione di personale del Dipartimento, il quale potrà essere trasferito su base volontaria alla società.

Il comma 10-bis esclude dall'applicazione delle norme relative al ruolo speciale della Protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999 il personale di ruolo del Dipartimento della Protezione civile.

Il comma 12 chiarisce che la società è sottoposta al controllo successivo sulla gestione da parte della Corte dei conti, mentre il comma 11 autorizza la spesa di 2,3 milioni di euro nel 2010 e nel 2011 per avviare il funzionamento della Società e reca la copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo, a valere sugli stanziamenti

menti per il Servizio nazionale della Protezione civile di cui alla legge n. 225 del 1992.

L'articolo 17, comma 1, introduce la possibilità di nominare commissari straordinari delegati, al fine di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico. I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga.

Il comma 2 attribuisce al Ministero dell'Ambiente il coordinamento della programmazione e realizzazione degli interventi dei commissari. La disposizione istituisce a tal fine, presso lo stesso Ministero dell'Ambiente un Ispettorato generale, cui è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale.

Il comma 2-bis integra di 100 milioni per il 2010 il Fondo per la protezione civile, per interventi urgenti nei territori delle Regioni Emilia Romagna, Liguria e Toscana, colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi alla fine del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del 2010. ai relativi oneri si fa fronte mediante ricorso alle risorse destinate a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009.

L'articolo 17-bis prevede la ridenominazione in « Scuola di specializzazione in discipline ambientali » della scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica istituita presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, al fine di migliorare la formazione degli operatori ambientali ed attuare le politiche di gestione del ciclo dei rifiuti, nonché di protezione e valorizzazione delle risorse alimentari.

L'articolo 17-ter, comma 1, attribuisce al Commissario straordinario per l'emergenza

conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari il compito di localizzare, d'intesa con il Presidente della Regione ed i sindaci dei comuni interessati, aree destinate a nuove infrastrutture carcerarie, anche in deroga alle previsioni urbanistiche ed alle norme di avvio di procedimenti amministrativi. La localizzazione comporta dichiarazioni di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza.

Ai sensi del comma 2 le predette localizzazioni costituiscono varianti degli strumenti urbanistici e sono comunicate mediante pubblicazione all'albo del comune e su due giornali, in sostituzione delle notificazioni agli interessati.

Ai fini delle occupazioni di urgenza e delle eventuali espropriazioni, il Commissario straordinario, ai sensi del comma 3, redige lo stato di consistenza ed il verbale di immissione in possesso, il quale costituisce provvedimento di provvisoria occupazione; il Commissario medesimo determina altresì l'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione.

In base al comma 4 contro il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso solo ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il comma 5 consente al Commissario straordinario di utilizzare un bene immobile anche in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione, o, comunque, di un titolo ablatorio valido.

Ai sensi del comma 6 il Commissario può avvalersi della società Protezione civile servizi Spa, istituita dall'articolo 16 del decreto-legge, per le attività di progettazione, di scelta del contraente, nonché per la direzione lavori e la vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali in materia carceraria.

Il comma 7 consente il ricorso al subappalto anche oltre i limiti stabiliti dalla disciplina in materia, mentre il comma 8 prevede, al fine di velocizzare la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie, che le risorse a tal fine stanziati dall'articolo 2, comma 219, della legge n. 191 del

2009, pari a 500 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture, avviene anche in deroga alla regola sul riparto delle risorse affluite a tale Fondo dal Fondo per le aree utilizzate, secondo cui l'85 per cento deve essere destinato alle regioni per il Mezzogiorno ed il restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord.

L'articolo 17-*quater* reca, in relazione alla costruzione delle nuove strutture carcerarie, una disciplina analoga a quella introdotta dall'articolo 16 del decreto-legge n. 39 del 2009, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo, per la prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per la realizzazione degli istituti penitenziari di cui all'articolo 17-*ter*.

In particolare, il comma 1 attribuisce ai prefetti il coordinamento di tutte le finalità finalizzate a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, mentre il comma 2 stabilisce che il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza per le grandi opere operi a diretto supporto dell'azione dei prefetti in tale campo.

Inoltre si stabilisce la tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai predetti interventi infrastrutturali, stabilendosi a tal fine la costituzione, presso le prefetture, di elenchi di fornitori e prestatori di servizio non soggetti a inquinamento mafioso.

L'articolo 17-*quinquies* dispone la non applicazione della disciplina sui Commissari di governo ai Commissari straordinari previsti per interventi urgenti sulle reti dell'energia.

L'articolo 18, comma 1, reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal decreto-legge, quantificati complessivamente in 35,1 milioni di euro per il 2010 e in 30 milioni di euro annui dal 2011 al 2024.

A tali oneri si fa fronte, quanto a 35,1 milioni per il 2010 e quanto a 30 milioni per il 2011, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, e quanto a 30 milioni a decorrere dal 2012, mediante utilizzo del

Fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia.

La disposizione prevede inoltre la compensazione degli effetti sull'indebitamento netto, per un importo di 14,9 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008

Il comma 1-*bis* provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 1, pari a 355 milioni di euro per il 2011, ai quali si fa fronte attraverso il ricorso alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate

L'articolo 19 dispone, come d'uso, in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Dal momento che il provvedimento non presenta profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso nulla osta.

Alberto FLUVI (PD) esprime la valutazione contraria del proprio gruppo sul provvedimento, preannunciando inoltre il voto contrario sulla proposta formulata dal relatore, che invita innanzitutto ad astenersi dall'effettuare valutazioni affrettate circa le indagini avviate nei confronti del Sottosegretario Bertolaso dalla magistratura. Tali indagini stanno infatti svelando l'esistenza di un vero e proprio sistema di potere che intendeva porsi al di sopra di ogni regola, facendo perno proprio sui poteri straordinari attribuiti alla Protezione civile, in particolare pilotando, secondo i magistrati titolari delle inchieste, l'affidamento e la gestione, tra l'altro, degli appalti di tutti i cosiddetti grandi eventi, dal G8 ai Giochi del Mediterraneo, al vertice NATO e ad altri ancora.

In tale contesto, rileva come la diffusione del modello societario all'interno dell'organizzazione della pubblica amministrazione, perseguita dall'Esecutivo in carica, sia funzionale all'intendimento di

sottrarre taluni atti e procedimenti aventi rilevanti ricadute economiche ai controlli stabiliti dalla legge sui provvedimenti adottati dagli organi amministrativi. A tale proposito, esprime apprezzamento per la decisione di sopprimere l'articolo 16 del decreto-legge, il quale prevede la costituzione della Società Protezione civile servizi Spa, ritenendo che lo svolgimento dei compiti esecutivi e strumentali, cui quest'ultima avrebbe dovuto attendere, debba essere soggetto alle regole di trasparenza che disciplinano l'attività delle pubbliche amministrazioni, ferma restando la possibilità di fare ricorso a provvedimenti straordinari per fare fronte a emergenze provocate da calamità naturali.

Manifesta quindi forti perplessità anche in ordine al contenuto degli articoli 11 e 12 del provvedimento.

In particolare, osserva come la prima disposizione, così com'è formulata, spezza il legame tra l'attuazione delle politiche in materia di gestione dei rifiuti e le correlate responsabilità, e rischi di creare notevoli difficoltà, in quanto i comuni, a seguito dell'attribuzione alle istituende società provinciali campane dell'attività di riscossione della TARSU e della TIA, a decorrere dal 2011, potrebbero disinteressarsene nel corso del 2010, determinando in tal modo serie difficoltà fin nella fase di avvio delle predette società.

Evidenzia altresì le difficoltà che creerà ai bilanci dei comuni campani il disposto dell'articolo 12, comma 2, il quale prevede che il Ministro dell'interno provvederà alla riscossione dei crediti vantati dalla struttura del Sottosegretario per l'emergenza rifiuti tramite riduzione dei trasferimenti erariali, nonché in sede di erogazione di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF e per la devoluzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni RC auto.

Sottolinea infine come confligga apertamente con i principi del federalismo la disposizione recata dall'articolo 17, comma 1, il quale prevede che possono essere nominati commissari straordinari

delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008, con riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale.

Dichiara pertanto il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Fluvi, ritiene che il Governo sia ben consapevole della difficile situazione in cui si trovano i comuni campani.

Cosimo VENTUCCI (PdL), nell'associarsi alle espressioni di solidarietà rivolte dal relatore al Sottosegretario Bertolaso, che ritiene persona di indiscussa competenza e onestà, fatta salva ogni valutazione di merito attinente alle indagini in corso, giudica vergognose le indiscrezioni pubblicate oggi dalla stampa in relazione agli sviluppi delle inchieste giudiziarie condotte dalla magistratura fiorentina, che vanno ben al di là dell'esigenza di assicurare la trasparenza della vita pubblica e di perseguire coloro che si rendono responsabili di azioni criminose.

Nel sottolineare quindi l'eccellenza del lavoro svolto dal Sottosegretario Bertolaso in occasione della gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, ritiene che al Parlamento e al Governo competa la responsabilità, finora sempre disattesa, nonostante l'avvicinarsi alla guida del Paese, negli ultimi decenni, di maggioranze diverse, di attuare una riforma della pubblica amministrazione, la quale appare tuttora caratterizzata da un'organizzazione fatiscente, che consenta di estromettere dai ruoli della stessa i dirigenti dimostratisi incapaci.

Dichiara infine il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

**Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.****Testo unificato C. 1079 e abbinate.**

(Parere alla XI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla XI Commissione Lavoro, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul testo unificato delle proposte di legge C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola e C. 2610 Delfino, recante disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 1 attribuisce una delega al Governo per l'adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi recanti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, norme finalizzate a riconoscere e disciplinare il diritto dei lavoratori all'apprendimento e alla formazione.

Sulla base dei principi e criteri direttivi previsti per l'esercizio della delega, i decreti legislativi delegati dovranno, ai sensi della lettera a), affermare il diritto individuale alla formazione e allo sviluppo professionale, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze della persona, nel quadro di una politica attiva del lavoro.

La lettera b) prevede inoltre di definire gli *standard* di prestazione che devono essere garantiti nell'erogazione dei servizi attraverso i quali i cittadini possono esercitare il proprio diritto alla formazione e allo sviluppo professionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),

della Costituzione, riconoscendo alle regioni il compito di disciplinare tali servizi.

In base alle lettere c) e d) dovranno altresì essere riordinati, estesi ed armonizzati i permessi riconosciuti ai lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, estendendo la possibilità di avvalersi dei permessi anche ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione a progetto.

La lettera e) prevede l'adozione di norme volte all'ulteriore attuazione ed al monitoraggio degli effetti delle disposizioni concernenti l'obbligo di condizionare l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità alla partecipazione a programmi di formazione e di riconversione professionale coerenti con le esigenze dei processi produttivi

La lettera f) riconosce priorità, anche sul piano dei finanziamenti, alle iniziative formative che si svolgono all'interno dei luoghi di lavoro tramite le istituzioni bilaterali e gli enti privati gestori di attività formative, nonché a quelle volte a promuovere il reinserimento dei soggetti disoccupati di lunga durata, a qualificare le figure professionali meno qualificate, a favorire e sostenere l'occupabilità dei lavoratori ultraquarantacinquenni, delle donne che ritornano al lavoro dopo un periodo di assenza per maternità e dei giovani in stato di disoccupazione di lunga durata o che si trovino in particolari condizioni di disagio, disabilità o di detenzione e post-detenzione.

La lettera g) riconosce il diritto all'aggiornamento professionale dei quadri e dei dirigenti.

Le lettere h) e i) stabiliscono il coordinamento dei piani formativi aziendali, finanziati con risorse pubbliche con la programmazione provinciale e regionale, la predisposizione di percorsi formativi finalizzati all'assunzione di non meno del 50 per cento dei corsisti, per almeno tre anni, da parte delle aziende *partner*, e la predisposizione di una procedura di certificazione degli esiti dei percorsi formativi e delle esperienze di formazione.

La lettera l) richiede di disciplinare le linee di indirizzo per avviare politiche attive in favore di soggetti titolari di rap-

porti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla relativa Gestione separata, nonché dei soggetti che esercitano abitualmente un'attività di lavoro autonomo, prevedendo il riconoscimento professionale e la certificazione delle competenze acquisite, nonché la definizione di offerte formative e di aggiornamento professionale dedicate e specifiche.

La lettera *m*) prevede la sostanziale integrazione tra i sistemi educativi e formativi e il mercato del lavoro, valorizzando modelli di apprendimento come il contratto di apprendistato, mentre la lettera *n*) stabilisce la promozione di percorsi di alta formazione in collaborazione con le parti sociali.

La lettera *o*) prevede la valorizzazione dell'uso di nuove tecnologie e delle iniziative di formazione a distanza, nonché l'utilizzo di metodologie flessibili e personalizzate per favorire la formazione nelle imprese di minori dimensioni.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala la lettera *p*), la quale prevede l'introduzione della deducibilità delle spese documentate e attinenti al profilo professionale dell'interessato sostenute per la partecipazione e la frequenza di attività formative e di apprendimento, entro un limite di 5.000 euro nell'arco di un biennio, fruibile per un massimo di due volte nell'arco di un decennio.

La disposizione specifica che l'agevolazione non dovrà determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si dovrà accompagnare ad una rimodulazione « delle misure esistenti ».

Al riguardo ricorda che l'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 prevede la deducibilità dal reddito di lavoro autonomo, nella misura del 50 per cento del loro ammontare, delle spese di partecipazione a convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale, incluse le spese di viaggio e soggiorno.

Al riguardo, rileva come la lettera sia formulata in termini piuttosto generici. In primo luogo non si specifica se la predetta

deduzione si applichi solo ai redditi di lavoro autonomo, ovvero anche ai redditi da lavoro dipendente, atteso che alcune delle iniziative di formazione contemplate dal provvedimento riguardano anche lavoratori dipendenti.

Inoltre, risulta sostanzialmente indefinita la nozione di « rimodulazione delle misure esistenti », che dovrebbe assicurare l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica a fronte del beneficio introdotto.

Tale rimodulazione potrebbe infatti, in astratto, riferirsi ad ogni previsione tributaria che attenga alla determinazione del *quantum* del prelievo, quali aliquote, scaglioni, esenzioni, detrazioni e deduzioni.

Volendo interpretare la disposizione in termini più congruenti con il contenuto proprio del provvedimento, si rileva come l'ordinamento tributario conosca al momento solo la possibilità, sopra richiamata, di dedurre dal reddito di lavoro autonomo le spese relative a corsi di aggiornamento professionale. Qualora fosse questo il senso della norma, dovrebbe pertanto ritenersi che la predetta rimodulazione riguardi solo tale previsione: in tal caso, tuttavia, si avrebbe la conseguenza, contrastante con le finalità dell'intervento legislativo, di depotenziare l'unico strumento fiscale di sostegno alle iniziative formative dei lavoratori.

Ritiene dunque opportuno specificare meglio la portata della disposizione, ovvero individuare una diversa modalità di copertura degli oneri finanziari da essa derivanti.

La lettera *q*) intende promuovere l'adozione di misure di sostegno, anche sotto forma di borse di studio, *voucher* individuali, prestiti agevolati, sostegno all'offerta pubblica di istruzione e di formazione.

La lettera *r*) incentiva lo strumento della formazione professionale, con particolare attenzione al settore dei mestieri d'arte.

La lettera *s*) è volta alla semplificazione delle procedure burocratiche, amministrative e di rendicontazione dei piani finanziati con contributi pubblici, orientando la

valutazione su criteri di efficienza e di efficacia della formazione in relazione agli obiettivi.

La lettera *t*) valorizza il ruolo e i compiti dei fondi interprofessionali, mentre la lettera *u*) prevede di sperimentare iniziative di formazione professionale e di apprendimento a favore dei lavoratori stagionali e intermittenti;

La lettera *v*) intende assicurare che i sistemi di offerta regionali siano organizzati anche con il concorso degli enti privati gestori di attività formative, mentre la lettera *z*) è volta a garantire interventi di formazione professionale, con particolare riferimento alle regioni comprese nell'Obiettivo 1 dei fondi strutturali comunitari di sostegno, per assicurare il rispetto dell'obbligo formativo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 76 del 2005.

Le lettere *aa*) e *bb*) prevedono la definizione di un Piano triennale di azione nazionale per la formazione professionale continua, assicurando che siano garantiti i medesimi *standard* qualitativi sull'intero territorio nazionale, nonché il monitoraggio sui risultati ottenuti delle Regioni, con particolare attenzione a quelle comprese nell'Obiettivo 1, nell'esercizio dei poteri e delle funzioni in materia di formazione professionale loro affidati.

L'articolo 2, comma 1, definisce la procedura per l'adozione dei decreti legislativi, prevedendo che essi siano deliberati dal Consiglio dei Ministri sentite la Conferenza unificata e le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, e siano successivamente sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

I commi 2 e 3 consentono l'emanazione di disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, nonché l'emanazione delle norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti legislativi adottati con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come la norma recata dalla lettera *p*) dell'articolo 1 del testo unificato in esame contenga, in effetti, incongruenze tali da rendere opportuno esprimere nel parere condizioni volte a segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di riformulare radicalmente, ovvero di sopprimere, la stessa lettera.

Giampaolo FOGLIARDI (PD), nel condividere i rilievi formulati dal relatore e dal Presidente con riferimento alla lettera *p*) dell'articolo 1, il cui tenore non appare affatto chiaro, ritiene che, anziché chiederne la soppressione, si potrebbe chiedere alla Commissione di merito di riformularla, prevedendo che la deduzione ivi prevista si applica anche ai redditi di lavoro dipendente, ed individuando un'adeguata copertura finanziaria.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) rileva come, a prescindere dalla questione testé affrontata, il provvedimento in esame contenga, sia pure in parti non rientranti negli ambiti di competenza della Commissione, talune disposizioni che sembrano porsi in netto contrasto con il principio dell'autonomia contrattuale delle parti.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), *relatore*, alla luce degli orientamenti emersi nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*).

Tali condizioni chiedono alla Commissione di merito, da un lato, di specificare che la deduzione delle spese sostenute per la partecipazione e la frequenza di attività formative e di apprendimento prevista dalla lettera *p*) dell'articolo 1 si applica anche ai redditi di lavoro dipendente, e, dall'altro, di individuare una diversa modalità di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della predetta disposizione, provvedendo in caso contrario alla sua soppressione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore.

**Legge Comunitaria 2009.**

**C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione)

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge C. 2449-B, afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, alle ore 16 di martedì 23 febbraio 2010.

La Commissione concorda.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Regime tributario dei redditi da locazione di immobili.**

**C. 1807 De Micheli, C. 599 Caparini, C. 1349 Della Vedova, C. 1806 De Micheli, C. 2292 Versace, C. 2378 Labocchetta, C. 2758 Antonio Pepe.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio 2010.

Alberto FLUVI (PD), *relatore*, nel rilevare come non sia ancora pervenuta alla Commissione la relazione tecnica richiesta al Governo ormai diversi mesi addietro, propone di fissare un congruo termine per la presentazione delle proposte emendative, in attesa che l'Esecutivo faccia conoscere il proprio orientamento sulle proposte di legge in esame.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base adottato dalla Commissione alle ore 14 di martedì 2 marzo 2010.

La Commissione concorda.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

ALLEGATO

**Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale (Testo unificato C. 1079 e abbinate).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola e C. 2610 Delfino, recante « Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevata la scarsa chiarezza della previsione di cui alla lettera p) dell'articolo 1, sia in quanto essa non specifica se la deducibilità, ivi prevista, delle spese sostenute per la partecipazione e la frequenza di attività formative e di apprendimento, si applichi solo ai redditi di lavoro autonomo o anche ai redditi da lavoro dipendente, sia in quanto non appare chiaro come l'introduzione della predetta deduzione possa avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso una rimodulazione delle misure esistenti, sia in quanto non si indicano termini e modalità della predetta rimodulazione, determinando in tal modo il rischio di non assicurare un adeguato coordinamento con la disciplina tributaria, nonché di depotenziare l'unico strumento fiscale di sostegno alle iniziative formative dei lavoratori, costituito dalla deducibilità dal reddito di lavoro autonomo delle spese di partecipazione a convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale, prevista dall'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;

evidenziato come alcune delle previsioni contenute nel provvedimento comportino una significativa compressione della libertà contrattuale tra le parti,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera p), la quale prevede l'introduzione della deducibilità delle spese, documentate e attinenti al profilo professionale dell'interessato, sostenute per la partecipazione e la frequenza di attività formative e di apprendimento, provveda la Commissione di merito a specificare che la predetta deduzione si applica non solo ai redditi di lavoro autonomo, ma anche ai redditi da lavoro dipendente, atteso che alcune delle iniziative di formazione contemplate dal provvedimento riguardano anche lavoratori dipendenti;

2) sempre con riferimento alla medesima lettera p), la quale indica che l'introduzione della deducibilità dovrà avvenire attraverso una rimodulazione delle misure esistenti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, valuti la Commissione merito l'opportunità di individuare una diversa modalità di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della disposizione, provvedendo in caso contrario alla soppressione della lettera stessa.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria (atto n. 183), di rappresentanti di: Federazione Italiana Settimanali Cattolici (FISC), Unione Stampa Periodica Italiana (USPI) e Unione Cattolica Stampa Italiana (UCSI) .....	204
---	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	205
Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	212

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 (Rilievi alle Commissioni riunite II e X) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4 del regolamento, e rinvio</i> ) .....	218
--	-----

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla Comunicazione della Commissione europea recante « Dialogo università-impres » (COM(2009)158 def.).	
Sul Libro verde « Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento (COM(2009)329 def.) e sulla Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Consiglio delle Regioni « Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore » (COM(2009)487 def.) ( <i>Deliberazione di una variazione del programma</i> ) .....	221

##### AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 febbraio 2010.

**Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della**

**disciplina di erogazione dei contributi all'editoria (atto n. 183), di rappresentanti di: Federazione Italiana Settimanali Cattolici (FISC), Unione Stampa Periodica Italiana (USPI) e Unione Cattolica Stampa Italiana (UCSI).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.45.

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.**

**C. 3196 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, ricorda che il decreto-legge in esame, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, nasce dall'esigenza di approntare misure urgenti in relazione a tre fattispecie emergenziali: il sisma in Abruzzo dove, conclusa la fase di prima emergenza, si definiscono nuovi ambiti di competenza, al fine di raccordare le iniziative avviate con quelle per la ricostruzione; l'emergenza rifiuti in Campania, dove il 31 dicembre 2009 si è conclusa la dichiarazione di stato di emergenza nel settore dei rifiuti; la realizzazione di interventi urgenti nelle situazioni di rischio idrogeologico, per i quali è prevista la nomina, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di commissari straordinari.

Il decreto-legge reca, tra l'altro, norme volte a potenziare l'assetto del Servizio nazionale di protezione civile, norme sull'attività del soccorso alpino, della Croce rossa e dei vigili del fuoco nonché disposizioni sul numero dei membri del governo e Piano carceri.

In particolare, l'articolo 1 disciplina – a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2010, – il subentro del

Presidente della regione Abruzzo nelle funzioni dell'attuale Commissario delegato, ad eccezione della competenza – che rimane affidata al Dipartimento della protezione civile – per il completamento delle abitazioni da destinare alla popolazione sinistrata.

Sottolinea che gli articoli da 2 a 13 attengono alla conclusione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania con il subentro degli enti ordinariamente competenti, quali la regione Campania e le relative province.

In particolare, l'articolo 2 demanda ad apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente decreto: l'istituzione nell'ambito del Dipartimento della protezione civile, al fine della chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania, di una « Unità stralcio » e di una « Unità operativa »; l'individuazione di contabilità speciali per il funzionamento e la gestione di tali unità.

Aggiunge che l'articolo 3 assegna all'Unità stralcio il compito prioritario di definire le situazioni creditorie e debitorie derivanti dalle pregresse gestioni dell'emergenza rifiuti, predisponendo i piani di estinzione delle passività e provvedendo al pagamento dei debiti.

L'articolo 4 definisce i compiti dell'Unità operativa: si tratta delle competenze riferite agli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti (Caivano, Tufino, Giugliano, Santa Maria Capua Vetere, Avellino località Pianodardine, Battipaglia, Casalduni) e del termovalorizzatore di Acerra, alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali, all'eventuale coordinamento dei flussi dei rifiuti, all'organizzazione funzionale del dispositivo militare, alla determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti, tenuto conto, nelle more del definitivo piano regionale, delle Linee guida emanate dal Sottosegretario il 20 ottobre 2009 e, secondo un emendamento introdotto al Senato, sentite le rappresentanze degli enti locali.

Ai sensi del comma 1-*bis*, introdotto al Senato, sino al 31 dicembre 2010 l'Unità operativa è autorizzata, nel caso di indi-

sponibilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, ad adottare interventi alternativi.

Sottolinea che l'articolo 5 autorizza la salvaguardia delle aree di interesse strategico nazionale mediante l'impiego di duecentocinquanta unità delle Forze armate.

Il comma 2 prevede la cessazione di efficacia delle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare l'emergenza rifiuti campana, con salvezza dei rapporti giuridici in corso.

L'articolo 5-*bis*, introdotto al Senato, reca disposizioni riguardanti il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS).

In particolare, per quel che riguarda le competenze della VII Commissione, la lettera a) del comma 1 modifica il comma 3 dell'articolo 1 della legge 21 marzo 2001, n. 74 recante disposizioni per favorire l'attività svolta dal CNSAS.

Tale ultima disposizione prevede che Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale in ambiente montano ed ipogeo.

Con le modifiche introdotte a tale disposizione si prevede che nelle attività in questione siano comprese anche « le attività professionali svolte in ambiente montano ed ipogeo e in ambienti ostili e impervi ».

Ricorda che l'articolo 6 definisce le modalità per la determinazione – da parte dell'Enea – del valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra.

Per le finalità dell'articolo, viene previsto, con un emendamento approvato al Senato, che siano rese provvisoriamente indisponibili – nell'ambito del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) – risorse pari a 355 milioni di euro per l'anno 2011.

Segnala, inoltre, che l'articolo 7 disciplina il trasferimento alla regione della proprietà del termovalorizzatore mediante

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 dicembre 2011. In base al comma 1-*bis*, inserito al Senato, qualora il trasferimento non avvenga entro il 31 gennaio 2012, il termovalorizzatore viene comunque trasferito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della Protezione civile.

Inoltre, ove all'esito del collaudo definitivo, che dovrà intervenire entro il 28 febbraio 2010, l'impianto non raggiunga determinati requisiti tecnici, l'importo del valore dell'impianto sarà proporzionalmente ridotto sulla base di apposita valutazione, effettuata anch'essa dall'ENEA. Secondo quanto previsto dal Senato, eventuali oneri per la messa in regola dell'impianto saranno posti a carico del costruttore.

Nelle more del trasferimento, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare un contratto di affitto ad un canone pari a 2.500.000 euro mensili, proporzionalmente ridotto ove all'esito del collaudo l'impianto non raggiunga i parametri produttivi. Il Dipartimento mantiene quindi la disponibilità dell'impianto nonché i ricavi spettanti per la cessione dell'energia elettrica prodotta.

Ricorda che la durata del contratto, inizialmente fissata in 15 anni, è stata ridotta a soli 2 anni nel corso dell'esame al Senato. Tale modifica consente di coordinare la norma in esame con quella recata dal comma 1, ai sensi del quale il trasferimento di proprietà deve avvenire entro la fine del 2011.

Infine, tenuto conto della valenza strategica dell'impianto, e del relativo vincolo di destinazione, esso è dichiarato, fino al trasferimento di proprietà, insuscettibile di alienazione, di altri atti di disposizione, è impignorabile, né può essere assoggettato a trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli.

L'articolo 8 disciplina le procedure di collaudo. All'esito positivo del collaudo – ovvero ove esso non intervenga entro il 28 febbraio 2010 – il soggetto aggiudicatario del servizio di gestione assume comunque la gestione piena dell'impianto.

L'articolo 9 assicura la prosecuzione di attività di presidio antincendio e sicurezza

degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il medesimo articolo stabilisce che, nelle more della realizzazione del termovalorizzatore nel comune di Napoli, ASIA Spa, società in house del comune, assicuri la necessaria funzionalità degli impianti di gestione rifiuti della provincia (e non solo del comune come previsto nel testo originario).

Segnala, inoltre, che l'articolo 10 disciplina l'evacuazione e le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e stoccaggio temporaneo in Campania e dispone, entro il 30 giugno 2010, il collaudo degli impianti di discarica per il subentro delle province o delle società provinciali.

Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio, fino al 31 dicembre 2011, gli impianti in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria capacità fino all'8 per cento.

Rispetto al termovalorizzatore di Salerno, si prevede che la provincia ponga in essere le procedure occorrenti al fine di dotare il territorio della necessaria impiantistica. Pertanto, sono revocati gli atti già compiuti laddove non confermati dal Presidente della provincia.

Il comma 6-bis, introdotto dal Senato, reca disposizioni finalizzate ad assicurare l'attuazione del comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 90/2008 per la realizzazione di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia.

L'articolo 10-bis, introdotto al Senato, detta disposizioni sanzionatorie applicabili nei territori già destinatari della declaratoria dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, per la durata di dodici mesi dalla cessazione dello stato di emergenza.

Ricorda che l'articolo 11 reca norme sulla programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti finalizzate ad accelerare la costituzione e l'avvio delle società provinciali, quali l'attribuzione in capo ai Presidenti della provincia, fino al 30 settembre 2010, dei compiti di pro-

grammazione del servizio, anche in deroga agli articoli 42, 48 e 50 del TUEL (recanti, rispettivamente, attribuzioni dei consigli, competenze delle giunte e competenze del sindaco e del presidente della provincia) nonché la facoltà per le società provinciali di affidare il servizio di gestione dei rifiuti a soggetti privati, ovvero di avvalersi dei soggetti pubblici e privati che attualmente attendono ai predetti compiti, mediante proroga per una sola volta dei contratti in essere.

Il comma 2-bis, inserito dal Senato, reca una norma transitoria secondo cui, sino al 31 dicembre 2010, le sole attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, smaltimento o recupero inerenti e la raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni. Il comma 3 assicura l'integrale copertura dei costi del ciclo dei rifiuti tramite l'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. A tal riguardo le Società provinciali agiscono anche come soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione dei relativi tributi o tariffe (TARSU o TIA) e attivano azioni di recupero degli importi evasi.

A tal fine, i comuni trasmettono alle società provinciali gli archivi della tassa o tariffa, i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti, nonché le informazioni derivanti dall'Anagrafe della popolazione. In caso di inosservanza, il prefetto, provvede anche attraverso la nomina di apposito Commissario ad acta, e attiva le procedure di cui all'articolo 142 del TUEL, in materia di rimozione e sospensione di amministratori.

I commi da 5-bis a 5-quater, introdotti dal Senato, recano disposizioni in materia di accertamento e riscossione della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti.

Il comma 8 prevede il trasferimento ai soggetti subentranti – con contratto a tempo indeterminato – del personale operante presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine.

È quindi assegnata, in via straordinaria a favore delle province, una somma pari ad euro 1,50 per ogni contribuente resi-

dente. Il Presidente della provincia è autorizzato a revocare gli impegni assunti fino alla concorrenza del predetto importo, con vincolo di destinazione al patrimonio della società provinciale.

Sottolinea che l'articolo 11-*bis*, introdotto al Senato, prevede un accordo di programma tra il Ministro dell'ambiente e soggetti pubblici, aziende acquedottistiche, associazioni di settore, finalizzato a aumentare il consumo di acqua potabile di rete.

L'articolo 12 autorizza la conclusione di transazioni per l'abbattimento degli oneri accessori dei crediti vantati sui comuni campani dai Consorzi operanti nel settore della gestione dei rifiuti, al fine di consentirne la sollecita riscossione. I Presidenti delle province nominano un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie e per la successiva definizione di apposito piano di liquidazione. Secondo una modifica introdotta al Senato, al soggetto liquidatore sono altresì conferiti compiti di gestione in via ordinaria dei consorzi e di amministrazione dei relativi beni, da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle province.

Infine, si prevede che le somme dovute dai comuni alla struttura del Sottosegretario sono recuperate mediante riduzione dei trasferimenti erariali, nonché in sede di erogazione di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF e la devoluzione del gettito d'imposta per la responsabilità civile auto.

L'articolo 13 disciplina la definizione della dotazione organica del personale dei consorzi delle province campane, che deve essere approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile. I consorzi provvedono all'assunzione a tempo indeterminato del personale in servizio fino alla data del 31 dicembre 2008, dando priorità al personale già in servizio al 31 dicembre 2001.

Ricorda che l'articolo 14, che investe profili di competenza della VII Commissione, autorizza il Dipartimento della protezione civile ad avviare procedure straordinarie di reclutamento di personale a

tempo indeterminato, riguardanti il personale già titolare di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, «per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza, anche con riferimento alle complesse iniziative in atto per la tutela del patrimonio culturale».

L'articolo 14-*bis*, introdotto al Senato, estende al personale dei vigili del fuoco l'indennità di trasferimento prevista dalla legge 86/2001.

Sottolinea, altresì che l'articolo 15 prevede, fino al 31 dicembre 2010, un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo e internazionale rispetto a eventi di interesse di protezione civile. L'ultimo periodo del comma 1, introdotto al Senato, dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato, non debba percepire ulteriori emolumenti (il testo originario prevedeva una spesa di 173.000 euro).

La norma, poi, stabilisce che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano definiti i livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile nonché la gestione del sistema di allertamento nazionale.

È quindi prevista la nullità dei compromessi e delle clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per interventi connessi allo stato di emergenza.

L'articolo 15-*bis*, introdotto dal Senato, reca norme sulla formazione continua di pubblici dipendenti.

L'articolo 15-*ter*, introdotto al Senato, apporta alcune modifiche relative all'uso del logo della protezione civile e dei vigili del fuoco.

L'articolo 16, ferme restando, secondo il testo approvato al Senato, le funzioni assegnate al Dipartimento di protezione civile, prevede la costituzione di una società per azioni di interesse nazionale – a totale partecipazione pubblica –, denominata «Protezione civile servizi spa» per l'espletamento di specifici compiti operativi.

Ricorda che l'articolo 17, che tocca anch'esso aspetti di competenza della VII Commissione, è volto a permettere la realizzazione di interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico attraverso l'istituzione di Commissari straordinari delegati e, a seguito di un emendamento approvato dal Senato, dispone finanziamenti a favore dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti dagli eventi meteorici eccezionali dell'ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010.

In particolare, il comma 1 prevede la nomina di commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 185/2008, per l'attuazione degli interventi connessi alle situazioni a più elevato rischio idrogeologico da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale.

La finalità è da rinvenirsi nella particolare urgenza connessa alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed alla salvaguardia dell'incolumità delle persone, nonché alla sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale.

L'articolo 17-*bis*, che riguarda anch'esso competenze della VII Commissione, introdotto al Senato, modifica la denominazione della Scuola di specializzazione di cui all'articolo 7 della legge 157/1992, in « Scuola di specializzazione in discipline ambientali ».

Ricorda altresì che l'articolo 17-*ter*, introdotto al Senato, reca misure per la realizzazione del Piano carceri, introducendo un iter più snello per la localizzazione e le espropriazione delle aree ove realizzare le nuove strutture. A tal fine il Commissario straordinario può avvalersi della « Protezione civile S.p.A. ».

L'articolo 17-*quater*, introdotto al Senato, in relazione alla costruzione delle nuove strutture carcerarie, reca una disciplina analoga a quella introdotta dall'articolo 16 del primo decreto-Abruzzo (DL 39/2009) per la prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata.

L'articolo 17-*quinquies*, introdotto al Senato, dispone la non applicazione della disciplina sui commissari di governo ai commissari straordinari previsti per interventi urgenti sulle reti dell'energia.

L'articolo 18 contiene le norme di copertura finanziaria.

Manuela GHIZZONI (PD) esprime un giudizio fortemente negativo sul provvedimento in oggetto, sottolineando che tale giudizio negativo deriva anche dagli accadimenti degli ultimi giorni. Ricorda che l'articolo 14 del provvedimento è l'unico articolo con un profilo netto di competenza per la Commissione Cultura, con il quale si entra nel merito dell'organizzazione interna del Ministero dei beni culturali, prevedendo una stabilizzazione di personale senza le previste procedure concorsuali. Sembra trattarsi di un provvedimento a costo zero, che, invece, a suo giudizio, non potrà non comportare una decurtazione dei ruoli dirigenziali. Segnala che la relatrice non ha approfondito questo punto qualificante e ritiene sarebbe importante conoscere in merito il parere della maggioranza.

Ricorda, inoltre, che nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione VIII stanno emergendo delle novità. Sottolinea, inoltre che la maggioranza non è attualmente presente nell'aula della Commissione, rilevando che, a suo giudizio, evidentemente, la maggioranza non desidera esprimere un parere sul provvedimento, dato che i tempi per esprimere il parere sono ristrettissimi. Auspica quindi che la maggioranza chiarisca la propria posizione sul provvedimento.

Giovanni LOLLI (PD), ricorda, che in ragione della sua « appartenenza territoriale » è particolarmente interessato a trattare con attenzione la questione principale oggetto del provvedimento. Considera la Protezione civile un'istituzione seria di questo Paese che ha ben lavorato, manifestando il proprio interesse per qualsiasi proposta migliorativa del suo operato. Ritiene però che con questo provvedimento si intervenga in modo non omogeneo e

frammentato e si rischia quindi di indebolire anziché rafforzare la Protezione civile stessa. Apprezza che per la norma del soccorso alpino si sia trovata una soluzione condivisibile e ritiene condivisibile anche la parte riguardante l'Abruzzo, dopo gli interventi migliorativi del Senato.

Ricorda, come da tempo, anche in sintonia con il collega Granata, si è pensato all'opportunità di dedicare una seduta della Commissione Cultura alla questione Abruzzo. Sottolinea la gravità delle disposizioni di cui all'articolo 16, ora stralciato, che istituiva lo strumento della SpA per la gestione della Protezione civile.

Osserva, inoltre, come con questo provvedimento ci si trovi di fronte a due problemi molto seri che vengono a intrecciarsi fra loro: da una parte la volontà del rafforzamento della Protezione civile e dall'altra la possibilità di ovviare, in talune situazioni a una legislazione italiana stratificata e farraginoso.

Sottolinea come si tratti di temi seri che all'interno del provvedimento vengono a intrecciarsi creando un groviglio normativo non omogeneo. Stigmatizza altresì il fatto che lo snellimento delle procedure, allargato a materie non di specifica competenza della Protezione civile, ha già prodotto risultati nocivi, oggetto delle cronache odierne, in quanto si è di fatto indotta la Protezione civile a fare cose storicamente non di sua competenza.

Giudica molto negativamente le disposizioni del comma 5 dell'articolo 3, che vengono mantenute nel testo. Ritiene che altri sono gli ambiti se si vuole intervenire davvero per rafforzare e potenziare la Protezione civile.

Ricorda come i vigili del fuoco non godano delle stesse indennità di cui godono le Forze di polizia e vengono riconosciuti miglioramenti relativi alla sola indennità di trasferimento. Ricorda come con la finanziaria si sia riaperta la possibilità di assunzione per il corpo al quale mancano migliaia di unità e riterrebbe, inoltre, molto opportuno procedere con l'assegnazione di stanziamenti per quello

che riguarda le dotazioni ormai obsolete con cui i vigili del fuoco si trovano ad operare.

Ribadisce ancora una volta che la Protezione civile si rafforza facendole fare ciò che sa fare e cioè occuparsi delle emergenze vere; ricorda come si siano introdotti addirittura i concetti di emergenza sociale o emergenza economica, talmente ampi in cui la Protezione civile può intervenire, con la deroga alla normativa, che le è propria.

Questo tipo di intervento è accettabile e comprensibile di fronte alla macerie e ai morti di un terremoto ma non può essere accettabile in nessuno degli altri casi.

Valentina APREA, *presidente*, ringrazia l'onorevole Lolli dell'intervento che è anche testimonianza dell'ottimo lavoro che la Protezione civile ha saputo fare in Abruzzo.

Ricardo Franco LEVI (PD) osserva che prenderà spunto per il suo intervento dalla relazione dell'onorevole Goisis, che ha preso in esame tutto il provvedimento, senza soffermarsi dettagliatamente sulle parti di competenza specifica della Commissione Cultura.

Stigmatizza le disposizioni del comma 5 dell'articolo 3, attraverso le quali per la prima volta di fatto viene abolita l'obbligatorietà dell'azione penale, che fa parte delle nostre norme costitutive.

Ricorda il recente scambio di missive tra Eugenio Scalfari e Guido Bertolaso, che con grande cortesia e senso del ruolo ha inteso rispondere immediatamente alle domande poste dal giornalista. In questo ambito, Bertolaso ha tenuto a sottolineare che lui è il capo del Dipartimento della Protezione civile, che è cosa diversa dalla carica di Sottosegretario alla Protezione civile e che le due cose non devono essere quindi confuse.

Nel provvedimento in esame invece si precisa che il capo del Dipartimento è anche il Sottosegretario alla Protezione civile. Ritiene che questa ed altre questioni come il coordinamento delle operazioni in sede europea debbano indurre ad un'attenta riflessione su questo provvedimento.

Luigi NICOLAIS (PD) riterrebbe opportuno che il relatore fornisca chiarimenti sull'articolo 6 Per quel che riguarda le procedure di collaudo, giudica negativamente il fatto che le stesse devono avvenire entro il 28 febbraio 2010 e che anche in mancanza di collaudo il soggetto può aggiudicarsi il servizio. Ritiene che questo problema vada chiarito: di nessun impianto si può assumere la responsabilità della gestione se non collaudato.

Ricorda, come già citato dalla collega Ghizzoni, come con questo provvedimento *ope legis* si assuma personale scelto originariamente intuiti personae, per una situazione emergenziale e a tempo determinato, e che ora invece si vuole assumere a tempo indeterminato: tale fattispecie non è permessa dal nostro ordinamento. Sull'emergenza rifiuti in Campania rammenta come vi sia stato un sistema commissariale prolungatosi per un numero infinito di anni, fino ad arrivare al Commissario impersonato dallo stesso responsabile della Protezione civile.

Sottolinea, infine, come con il provvedimento si vogliano creare due unità: una unità stralcio per pagare i debiti e un'unità operativa volta ad individuare enti e soggetti per il processo di normalizzazione. Ritiene, in conclusione, che vi sia una superfetazione delle strutture che non risolvono l'emergenza.

Antonio PALMIERI (PdL) rivolge innanzitutto il suo saluto all'onorevole Bachelet esprimendo soddisfazione per come si sia risolta la questione che l'ha coinvolto rispetto alla commemorazione di suo padre. Esprime soddisfazione per l'esito finale che ha consentito di testimoniare il giusto onore dovuto alla memoria di un uomo caduto nell'espletamento delle sue funzioni. Ritiene di poter parlare a nome della maggioranza e dell'intera Commissione.

Giovanni Battista BACHELET (PD) ringrazia anche la presidente che non ha mancato di contattarlo personalmente esprimendogli vicinanza su tale questione.

Valentina APREA, *presidente*, sottolinea come abbia voluto esprimere la solidarietà e la vicinanza all'onorevole Bachelet a nome di tutta la Commissione Cultura.

Antonio PALMIERI (PdL) ritiene che su questo provvedimento si siano inserite vicende non inerenti al merito del testo. Osserva come lo stesso Sottosegretario Letta abbia chiarito alcuni fraintendimenti circa la ventilata SpA. Sottolinea, infatti, come l'intento che è alla base di questo provvedimento è quello di rendere la Protezione civile uno strumento adeguato per le emergenze anche nel resto del mondo. Ricorda come la Commissione di merito stia modificando il provvedimento e che sia molto probabile che, al di là delle competenze, le parti più dolenti, a giudizio dell'opposizione, siano stralciate: in particolare gli articoli 15, 16 e 17. Ritiene quindi che si possa andare ad una votazione serena anche se non particolarmente informata della situazione attuale. Ringrazia l'onorevole Goisis per la relazione ben fatta.

Ritiene che siano stati fatti passi avanti anche per quello che riguarda la partecipazione della Protezione civile a contesti europei, concordando, inoltre, con quanto detto sui vigili del fuoco dal collega Lolli, e ritiene che possano essere fatti ulteriori miglioramenti.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Emerenzio BARBIERI (PdL) sottolinea come avrebbe preferito avere a disposizione più tempo per la discussione, ma che i tempi della Commissione Ambiente che sta esaminando il provvedimento sono talmente stretti che si corre il rischio di non dare il parere. Ricorda come la Commissione di merito abbia già modificato nella sostanza il provvedimento, ritenendo che si possa esprimere un voto unanimemente favorevole in base alla proposta di parere formulata dalla relatrice Goisis, sul testo conosciuto fino a questo momento.

Preannuncia, quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

Manuela GHIZZONI (PD) prende atto che i colleghi della maggioranza si siano presentati, anche se in ritardo, per votare il parere. Sottolinea come in merito all'articolo 14 la relatrice non ha fatto alcun rilievo. Contesta tale atteggiamento e ritiene che quanto contenuto nell'articolo sia oggetto di fortissima criticità.

Paola PELINO (Pdl) ricorda che si sta votando in tante altre Commissioni.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

#### **Legge comunitaria 2009.**

#### **C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (Pdl), *relatore*, illustra il disegno di legge all'esame della Camera dei deputati in terza lettura. Ricorda che la Camera ha concluso l'esame del provvedimento in prima lettura nella seduta del 22 settembre 2009, approvando un testo di 25 articoli; il testo del disegno di legge originario presentato dal Governo constava di 9 articoli. Il Senato ha concluso l'esame del provvedimento in seconda lettura nella seduta del 28 gennaio 2010, approvando un testo di 56 articoli. Osserva che tra le modifiche apportate non vi sono norme di competenza della Commissione VII.

Inizia quindi ad illustrare le modifiche apportate dal Senato. In particolare, l'articolo 1, modificato durante l'esame del Senato al fine di eliminare alcune imprecisioni nella formulazione del testo, conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate

in allegato al provvedimento in esame e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi.

L'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che il CIACE – Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei – nel concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea, debba garantire che tali linee politiche siano coordinate con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie.

L'articolo 7, nel testo emendato nel corso dell'esame al Senato, modifica la legge 4 febbraio 2005, n. 11, introducendo due nuovi articoli 4-*bis*, « Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere », e 4-*ter*, « Programma nazionale di riforma », al fine di rafforzare il ruolo del Parlamento nel processo di elaborazione della posizione italiana da rappresentare in sede di Unione europea e nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione.

Ricorda inoltre che viene modificato l'articolo 15-*bis* della legge n. 11 del 2005 in merito agli obblighi informativi del Governo alle Camere in materia di procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia. L'articolo 8, modificato nel corso dell'esame al Senato, riformula l'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, prevedendo l'introduzione, oltre alla consueta relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea da presentarsi alle Camere entro il 31 dicembre, anziché entro il 31 gennaio, di una nuova relazione annuale contenente tutti gli elementi utili al fine di valutare la effettiva partecipazione dell'Italia al processo normativo UE, all'attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali ed all'attuazione delle politiche di coesione economica e sociale. Tale relazione dovrà essere presentata al Parlamento entro il 31 gennaio.

L'articolo 9, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce un articolo 4-*quater* nella legge 11 del 2005, recante

norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'UE e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. Tale disposizione pone in capo al Governo alcuni obblighi di informazione alle Camere « al fine di permettere un efficace esame parlamentare nell'ambito delle procedure previste dai trattati dell'Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea ». In particolare, si prevede che il Governo, tramite il Ministro per le politiche europee, fornisca, entro tre settimane dall'inizio dell'esame parlamentare di progetti di atti legislativi dell'Unione europea, un'adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonché sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito.

L'articolo 10, emendato nel corso dell'esame al Senato, modifica la periodicità della trasmissione al Parlamento ed alla Corte dei conti delle relazioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 15-*bis* della legge n. 11 del 2005, abbreviandone i termini da sei a tre mesi, lettera *a*. Nel caso in cui le informazioni riguardino eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti giurisdizionali e delle procedure di pre-contenzioso, esse dovranno essere trasmesse ogni mese, anziché semestralmente, lettera *b*.

L'articolo 12 è stato parzialmente modificato nel corso dell'esame al Senato. Il comma 1, non modificato, abroga la norma che impone ai laboratori di analisi, i quali sottopongono ad analisi ufficiale qualsiasi prodotto vinoso, di effettuare la ricerca sistematica dei denaturanti, mentre il comma 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende l'applicazione delle sanzioni relative alle fattispecie in materia di vinificazione e distillazione anche ai procedimenti relativi alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della disposizione in commento, per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione della sanzione irrogata. Il comma 3,

introdotto nel corso dell'esame in Senato, abroga una serie di disposizioni in materia di sanzioni relative alla disciplina comunitaria sulla commercializzazione delle uova.

L'articolo 13, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, aggiunge un ulteriore principio di delega a quelli già previsti dall'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88, legge comunitaria 2008, imponendo al legislatore delegato di prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti.

L'articolo 14, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 relativa alle sanzioni amministrative e penali dovute per l'indebito conseguimento di contributi ed erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

L'articolo 15, modificato nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 11 della legge 88/2009, legge comunitaria 2008, recante una delega al Governo in materia di inquinamento acustico, ai fini del completo recepimento della direttiva 2002/49/CE. Esso, inoltre, proroga di sei mesi il termine per l'esercizio della delega, fino al 30 luglio 2010.

L'articolo 16, modificato durante l'esame al Senato, detta una serie di principi e criteri direttivi che il Governo deve seguire nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), che risulta inclusa nell'allegato B della presente legge. Le modifiche apportate al Senato hanno chiarito che dall'attuazione della direttiva non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. È stato altresì inserito, tra i criteri di delega, quello di una continua e traspa-

rente informazione al pubblico, mentre il criterio che disciplina il rilascio dell'autorizzazione all'attività di stoccaggio è stato modificato in più punti, soprattutto al fine di ridisegnare le competenze nell'ambito del processo decisionale.

Ricorda che l'articolo 17, introdotto nel corso dell'esame al Senato, enuncia i principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nel recepimento di tre direttive in materia di energia indicate nell'allegato B, direttive 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

L'articolo 19, introdotto nel corso dell'esame al Senato, delega il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

L'articolo 20, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca alcune modifiche al decreto legislativo 117/2008 che ha dato attuazione alla direttiva 2006/21/CE, che modificava la direttiva 2004/35/CE, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive viene, in particolare, modificata la definizione di « rifiuto inerte » introdotta dal citato decreto

L'articolo 21, introdotto nel corso dell'esame al Senato, apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006, cosiddetto Codice ambientale, riguardo alla materia dei rifiuti, innovando la definizione di « sottoprodotto » e introducendo una diversa disciplina per quanto attiene a taluni materiali derivanti dallo svolgimento di attività agricole; modifica inoltre i requisiti delle pietre e dei marmi riutilizzati per operazioni di recupero ambientale ed include i residui di potatura dei vigneti tra le biomasse combustibili.

L'articolo 22, inserito nel corso dell'esame al Senato, fissa nuovi termini e modalità per le comunicazioni alle quali sono tenuti i produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento alla gestione dei rifiuti, commi 1 e 3, e apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 151 del 2005 sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetto RAEE, comma 2.

L'articolo 23, introdotto dal Senato, prevede, in attuazione della direttiva 2000/84/CE, che, a decorrere dall'anno 2010, il periodo dell'ora estiva, cosiddetta ora legale, abbia inizio alle ore 1,00 del mattino dell'ultima domenica di marzo e termini alle ore 1,00 del mattino dell'ultima domenica di ottobre.

Sottolinea che l'articolo 24, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva n. 2009/44/CE in tema di definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e di contratti di garanzia finanziaria. In particolare, si prescrive di apportare opportune modifiche alle norme che concernono l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli; per l'ipotesi di sistemi interoperabili, si richiede il coordinamento delle regole sul momento di immissione e irrevocabilità di ordini di trasferimento; si richiedono modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina in materia di garanzie finanziarie, al fine di limitare le formalità amministrative e al contempo tutelare il creditore ceduto e i terzi. Rileva che si impone inoltre di modificare la normativa vigente per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare e, infine, di revisionare la disciplina delle insolvenze di mercato.

L'articolo 25, introdotto nel corso dell'esame al Senato, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione delle sezioni II e III della raccomandazione 2004/913/CE della Commissione, del 14 dicembre 2004, e della sezione II, paragrafi 5 e 6, della raccoman-

dazione 2009/385/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi recati dalle stesse raccomandazioni nonché di un'altra serie di previsioni, tra le quali rilevano il limite alla remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di banche e di società quotate, nonché il divieto di includere *stock option* tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano amministratori e membri del consiglio di amministrazione delle banche.

L'articolo 26, modificato nel corso dell'esame in Senato, reca disposizioni attuative degli adempimenti e degli obblighi previsti da una serie di regolamenti comunitari in materia di pesca e acquacoltura, con specifico riguardo alla individuazione delle autorità di controllo.

L'articolo 27, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati e limitatamente modificato dal Senato, è volto a conferire una delega al Governo per il riordino delle norme in materia di latte alimentare parzialmente o totalmente disidratato, che tenga conto delle modifiche recate alla materia dalla direttiva 2007/61/CE; sono altresì definite le modalità di adozione del provvedimento delegato.

L'articolo 28, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca norme di rango primario che disciplinano, conformemente al regolamento (CE) 1234/2007, regolamento unico OCM, ed al Regolamento (CE) 1249/2008 di applicazione, le modalità di classificazione e identificazione delle carcasce di suini, finora regolate esclusivamente con decreti ministeriali, che continuano ad applicarsi.

L'articolo 29, introdotto nel corso dell'esame al Senato, contiene una delega al Governo per il riassetto della normativa nazionale in materia di pesca e acquicoltura. Tale riassetto dovrà essere realizzato mediante la compilazione di un unico testo normativo, con la finalità di dare completa attuazione alla normativa comunitaria in materia.

Aggiunge che l'articolo 30, introdotto nel corso dell'esame alla Camera e modificato al Senato, si compone di due commi, riguardanti – rispettivamente – le risorse attribuite all'AGEA e le sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.

L'articolo 31, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca le norme di adeguamento ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 617/200, relative alla produzione di uova da cova e di pulcini di volatili da cortile, demandando alla successiva approvazione di un decreto ministeriale la definizione delle modalità applicative interne, alla cui entrata in vigore seguirà l'abrogazione della legge n. 356/66 che attualmente disciplina la materia.

Ricorda che l'articolo 33, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche al decreto legislativo n. 306/2002 che, dando attuazione al regolamento comunitario n. 1148/2001, ha definito il sistema sanzionatorio da applicare alla violazione delle norme sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, che possono essere posti in commercio solo se rispondenti a determinati requisiti qualitativi.

L'articolo 34, introdotto nel corso dell'esame al Senato, attribuisce una delega al Governo per la revisione del decreto legislativo n. 214/2005, Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, che dovrà recare misure efficaci contro la immissione in commercio di sostanze pericolose.

L'articolo 38, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva n. 2008/6, inserita nell'Allegato B, concernente il mercato interno dei servizi postali.

L'articolo 39, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modificando il decreto legislativo n. 286/2005 che regola l'attività di autotrasportatore, consente la guida di veicoli adibiti al trasporto merci, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, ai conducenti che hanno conseguito la carta di qualificazione

del conducente, frequentando il corso di formazione accelerato, purché abbiano compiuto 21 anni di età.

L'articolo 40, introdotto nel corso dell'esame al Senato, detta principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE, inserita nell'Allegato B, che stabilisce principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali.

Ricorda che l'articolo 41, introdotto nel corso dell'esame al Senato, contiene disposizioni di recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE in tema di emoderivati, per l'adeguamento alla farmacopea europea e l'ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea.

L'articolo 42, introdotto nel corso dell'esame al Senato, conferisce una delega al Governo a modificare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, il decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001 che disciplina la produzione, immissione in commercio e la vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari. Le modifiche dovranno essere adottate con regolamento sottoposto al parere parlamentare.

L'articolo 43, introdotto nel corso dell'esame al Senato, rivede la legge n. 157 del 1992, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, cosiddetta legge sulla caccia.

L'articolo 44, introdotto nel corso dell'esame al Senato, aggiunge sostanzialmente una terza modalità di consegna, da parte delle imprese di autoriparazione, dei pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli ai sensi del decreto legislativo 209/2003.

L'articolo 45, introdotto nel corso dell'esame al Senato, apporta numerose modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, attuativo della direttiva 2003/98/CE in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico, modificandone l'ambito di applicazione, con particolare riferimento ai dati statistici (lettere *a*), *c*), *d*) e *g*); prevedendo che titolare del dato sia non solo la pubblica amministrazione che ha originariamente formato il dato stesso,

ma anche quella che ne ha la disponibilità (lettera *b*); imponendo al titolare del dato che rigetti una richiesta di riutilizzo di comunicare al richiedente i mezzi di ricorso a sua disposizione per impugnare la decisione (lettera *e*); permettendo che i documenti siano messi a disposizione nella forma in cui essi sono disponibili e non necessariamente nella forma in cui sono stati prodotti (lettera *f*); prevedendo che, in caso di riutilizzo commerciale, le tariffe per il riutilizzo comprendano un utile che sia congruo (lettera *g*).

L'articolo 46, introdotto nel corso dell'esame al Senato, contiene disposizioni di delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga, anche attraverso la modifica, il riordino e, ove occorra, l'abrogazione delle norme del testo unico sugli stupefacenti. La disposizione contiene, inoltre, specifici principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa sanzionatoria interna.

L'articolo 47, introdotto nel corso dell'esame al Senato, contiene disposizioni di attuazione della direttiva 2009/107/CE, in tema di immissione sul mercato dei biocidi. Esso, modificando il decreto legislativo 174/2000, estende da dieci a quattordici anni il periodo nel quale il Ministero della salute non può utilizzare, a beneficio di altri richiedenti, talune informazioni presentate ai fini di autorizzazione e registrazione di un principio attivo, e, nella stessa misura, il periodo transitorio in cui può applicarsi la normativa nazionale recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 392 del 1998.

Ricorda che l'articolo 48, introdotto nel corso dell'esame al Senato, attribuisce al Ministro per le politiche europee il compito di assicurare l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea in materia di Servizi di Interesse Economico Generale, ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche triennali sull'applicazione della decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio

pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione dei suddetti servizi.

L'articolo 49, introdotto durante l'esame al Senato, individua nel Ministero della salute l'autorità competente per il riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani e disciplina i relativi oneri a carico degli operatori.

L'articolo 50, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica la legge n. 189 del 2004, in materia di maltrattamento di animali, introducendo uno specifico quadro sanzionatorio del commercio dei prodotti derivati dalla foca allo scopo di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento comunitario di settore, n. 1007 del 2009.

L'articolo 51, introdotto nel corso dell'esame al Senato, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione agli articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di *rating* del credito, che stabilisce le condizioni per l'emissione dei rating, fissando disposizioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività delle agenzie di rating del credito per promuoverne l'indipendenza e la prevenzione dei conflitti di interesse.

L'articolo 52, introdotto nel corso dell'esame al Senato, in connessione con le esigenze derivanti dalla prossima istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna, apporta alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. In particolare vengono riformate alcune norme riguardanti la formazione e l'aggiornamento professionale dei funzionari diplomatici, *ex* articolo 102, la valutazione periodica del personale appartenente ai gradi di consigliere di ambasciata e ministro plenipotenziario, *ex* articolo 106-*bis*, il procedimento di promozione al grado di consigliere di legazione, *ex* articolo 107, quello di promozione al grado di consigliere di ambasciata, *ex*

articolo 108, nonché il procedimento di nomina al grado di ambasciatore, *ex* articolo 109-*bis*.

Rileva altresì che vengono riformulati taluni profili della normativa in tema d'impiego di esperti esterni alla Pubblica amministrazione, *ex* articolo 168, viene riconosciuta all'Istituto diplomatico la facoltà di attivare corsi di formazione a titolo oneroso, aperti anche a cittadini stranieri ed è rimodulata la tabella 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, recante la corrispondenza fra i gradi della carriera diplomatica e le funzioni all'estero.

L'articolo 53, modificato nel corso dell'esame al Senato, delega il Governo alla piena attuazione nell'ordinamento nazionale di quattro decisioni quadro in materia penale. Rispetto al testo approvato dalla Camera: viene ridotto il termine per l'attuazione delle decisioni quadro, da 18 a 12 mesi; viene aggiunta una decisione quadro da attuare: la 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (lettera *a*); viene soppresso il riferimento alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, già oggetto di identica delega nella legge n. 88 del 2009, legge comunitaria 2008, articolo 53.

L'articolo 54, introdotto nel corso dell'esame al Senato, individua principi e criteri direttivi specifici e ulteriori, rispetto a quelli già delineati dagli articoli 2 e 53, comma 3, del progetto in esame, per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel processo penale.

L'articolo 55 delega il Governo ad introdurre nell'ordinamento due nuove fattispecie penalmente rilevanti al fine di attuare la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 maggio 2001, in tema di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. La modifica introdotta dal Senato risulta essere meramente formale.

L'articolo 56, introdotto nel corso dell'esame al Senato, novellando l'articolo 52 della legge n. 88/2009, legge comunitaria 2008, reca alcune modifiche ai principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI in materia di reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale.

Segnala infine che, nel corso dell'esame al Senato, sono state inserite 3 nuove direttive nell'Allegato A, e 29 nuove direttive nell'Allegato B; nell'Allegato B è stata soppressa la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente; il suo recepimento è comunque oggetto dell'articolo 19 del provvedimento in esame.

Propone in conclusione l'espressione di una relazione favorevole sul provvedimento in esame.

Manuela GHIZZONI (PD) concorda con la relatrice sul fatto che non vi sia nel provvedimento materia che riguarda la Commissione. Riterrebbe, inoltre, opportuno organizzare i lavori della Commissione sul decreto « milleproroghe » appena giunto.

Emerenzio BARBIERI (PdL) condivide le valutazioni della relatrice. Ritene che, se l'opposizione è concorde, si potrebbe procedere oggi alla votazione della relazione.

Manuela GHIZZONI (PD) osserva che mancano alcuni gruppi parlamentari e riterrebbe più opportuno seguire lo schema già indicato dalle convocazioni e quindi procedere alla votazione nella giornata di domani.

Valentina APREA, *presidente*, assicura che il provvedimento citato dall'onorevole Ghizzoni potrà essere preso in esame dalla mattinata di domani a partire dalle 9.30.

Nessuna altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.**

**Atto n. 171.**

(Rilievi alle Commissioni riunite II e X).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4 del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, ricorda che il decreto legislativo in esame dà attuazione alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, il cui termine di recepimento è fissato al 28 dicembre 2009. La direttiva « servizi » è una delle misure più rilevanti per la crescita economica e occupazionale e lo sviluppo della competitività dell'Unione europea, in quanto consente di superare gli ostacoli di natura giuridica che si frappongono in concreto alla libertà di stabilimento dei prestatori e alla libera circolazione dei servizi negli Stati membri. Poiché i servizi rappresentano un settore chiave per la competitività a livello mondiale e la crescita occupazionale dell'UE, la direttiva contribuisce in maniera determinante al processo di liberalizzazione e semplificazione del mercato dei servizi, in linea con le previsioni della Strategia di Lisbona.

Ricorda che Il Titolo I della Parte Prima (articoli 1-9) reca disposizioni di carattere generale che definiscono l'ambito di applicazione del provvedimento.

Il Titolo II (articoli 10-19) disciplina l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi in regime di stabilimento; il Titolo III

(artt. 20-24) riguarda invece le prestazioni effettuate in via transfrontaliera non in regime di stabilimento, ma in modo occasionale e temporaneo

Il Titolo IV (articoli 25-27), reca disposizioni in materia di semplificazione amministrativa.

Il Titolo V (articoli 28-30) reca disposizioni a tutela dei destinatari dei servizi, prevedendo che la fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in altro Stato membro non può essere subordinata all'obbligo per il destinatario di ottenere un'autorizzazione o a limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari al destinatario.

Inoltre, al destinatario non possono essere imposti requisiti discriminatori in base alla sua nazionalità o alla sua residenza.

Aggiunge che il Titolo VI (articoli 31-35) — in attuazione degli artt. 22-27 della direttiva — reca disposizioni in materia di informazioni che il prestatore deve fornire al destinatario del servizio (consumatore o impresa), di risoluzione delle eventuali controversie, di obblighi assicurativi e di pubblicità.

Il Titolo VII (artt. 36-43) disciplina la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri (la leale collaborazione amministrativa tra gli Stati membri costituisce uno dei principi cardine del Trattato dell'Unione europea).

La Parte seconda del provvedimento in esame riguarda le disposizioni relative ai procedimenti autorizzatori di competenza delle singole amministrazioni.

Ricorda che in tale ambito, il Titolo I (articoli 44-62) riguarda i procedimenti autorizzatori di competenza del Ministero della giustizia concernenti le professioni regolamentate (coerentemente con l'articolo 2, par. 2, della direttiva, sono esclusi i servizi forniti dai notai).

In particolare gli articoli da 49 a 62 dello schema novellano le leggi che disciplinano le singole professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, per adeguarle ai principi fissati dalla direttiva servizi.

Le diverse discipline sono conformate — nel rispetto delle condizioni di non discriminazione, necessità (motivi imperativi d'interesse generale) e proporzionalità — ad una serie di principi fondamentali della direttiva 2006/123/CE: parificazione dei cittadini comunitari a quelli italiani ed equiparazione della residenza al domicilio professionale ai fini dell'iscrizione all'albo; eliminazione della condizione di reciprocità per i cittadini della UE; riconoscimento come titolo abilitante del decreto ministeriale di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva qualifiche; adozione del principio del silenzio assenso (articolo 45, commi 4 e 5, dello schema di decreto) decorsi due mesi — anziché tre — dalla domanda di iscrizione all'albo (iscrizione automatica); eliminazione dalle singole discipline professionali di norme superate o incompatibili con la direttiva servizi.

Sono così adeguati ai principi della direttiva i contenuti delle leggi ordinarie relative ad una serie di professioni regolamentate, tra cui anche, per quel che riguarda le competenze della Commissione, quella di giornalista (legge n. 69 del 1963). In particolare, l'articolo 54 prevede che a fini di coordinamento è aggiunta alla legge professionale un articolo 31-*bis*, il cui comma 1 equipara i cittadini membri dell'Unione ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicitari.

Aggiunge che il Titolo II (artt. 63-80) reca disposizioni relative a procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

In particolare, per quel che riguarda le competenze della VII Commissione, l'articolo 71 liberalizza il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica. Difatti, la normativa vigente (decreto legislativo n. 170 del 2001) prevede il regime autorizzatorio per l'apertura di punti vendita di quotidiani e periodici. L'autorizzazione viene rilasciata dai Comuni sulla base di appositi requisiti e nel rispetto dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi dei quotidiani adottati dai Comuni.

Con l'articolo in esame si sostituisce il regime autorizzatorio con la dichiarazione di inizio di attività presentata agli sportelli unici presso i Comuni.

Limitazioni alle nuove aperture possono essere adottate esclusivamente se finalizzate alla tutela delle zone di pregio artistico, storico architettonico e ambientale.

Passando al Titolo III, ricorda che l'articolo 81 reca modifiche alla disciplina dell'attività di spedizioniere doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 43/1973, l'articolo 82 reca una semplificazione delle procedure amministrative per l'apertura e l'operatività delle strutture turistico – ricettive, prevedendo che siano soggette alla dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990. Viene in tal modo garantito un lasso temporale di possibile intervento dell'autorità competente prima di consentire l'avvio della nuova attività.

La Parte III, infine, è composta da due titoli, il Titolo I, recante la clausola di cedevolezza e il Titolo II, recante le disposizioni finali.

Dalla clausola di cedevolezza contenuta nell'articolo 83 deriva l'applicabilità delle disposizioni del decreto che incidono su materie di competenza esclusiva o concorrente delle Regioni, fino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di attuazione della direttiva « servizi ».

Il comma 1 dell'articolo 84 novella l'articolo 19 della legge 241 del 1990, introducendo la D.I.A ad efficacia immediata; i commi successivi recano specifiche modifiche ad abrogazioni per coordinare la normativa di settore alla nuova disciplina di attuazione della direttiva servizi.

Il comma 2 dell'articolo 84, che modifica l'articolo 60, comma 4, del decreto attuativo della vigente direttiva qualifiche (decreto legislativo n. 206 del 2007), ha natura di mero coordinamento normativo.

I successivi commi dell'articolo 84 abrogano disposizioni incompatibili con la nuova disciplina.

L'articolo 85, infine, reca la clausola d'invarianza finanziaria.

Si riserva in conclusione di presentare una proposta di rilievi nel seguito dell'esame.

Ricardo Franco LEVI (PD) ritiene importante soffermarsi sull'articolo 71 del provvedimento anche se dovrà ripetere questioni sul tema di liberalizzazione del sistema delle edicole di cui si è già parlato nella mattinata, in sede di audizioni informali, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto n. 183. Ricorda come il sistema delle edicole in Italia sia uno dei capisaldi a tutela del pluralismo dell'informazione, in quanto tutte le testate, dalle più grandi alle più piccole, devono essere ugualmente messe a disposizione dell'utenza. Ricorda come il sistema della distribuzione italiana parta dalle case editrici, passi poi attraverso le varie catene che provvedono alla distribuzione e finisca poi per arrivare agli snodi terminali, rappresentati appunto dalle 38 mila edicole, sparse sull'intero territorio, e da 4 mila punti di vendita non esclusivi. Sottolinea, inoltre, come le edicole abbiano bisogno dell'autorizzazione comunale, tale autorizzazione ha consentito anche l'equa distribuzione sul territorio; sottolinea che accanto a tale autorizzazione, che si può considerare un privilegio delle edicole, rimane l'obbligo di porre in vendita, con eguale trattamento, tutti i prodotti editoriali consentendo così a tutti, anche ai più piccoli, di poter arrivare all'utenza finale. Osserva come tale obbligo si rifletta anche sulla catena di distribuzione che ugualmente deve diffondere tutti i prodotti. Ritiene che la liberalizzazione proposta dall'Unione europea metta a rischio la specificità della distribuzione capillare italiana, ritenendo quindi che tale specificità garantisca il pluralismo dell'informazione e della cultura, valori costituzionali che vanno tutelati non addivenendo ad una liberalizzazione non adatta alla storia della distribuzione dei prodotti editoriali del nostro Paese.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Sulla Comunicazione della Commissione europea recante « Dialogo università-imprese » (COM(2009)158 def.).**

**Sul Libro verde « Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento (COM(2009)329 def.) e sulla Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Consiglio delle Regioni « Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore » (COM(2009)487 def.).**

*(Deliberazione di una variazione del programma).*

Valentina APREA, *presidente*, avverte che è pervenuta in data 12 febbraio 2010 l'auto-

rizzazione del Presidente della Camera alla variazione del programma delle indagini conoscitive istruttorie, già in corso di svolgimento, nell'ambito dell'esame dell'atto comunitario Comunicazione della Commissione europea sul dialogo università-imprese (COM(2009)158, nonché degli atti comunitari Libro verde « Promuovere la modalità dei giovani per l'apprendimento (COM(2009)329def.) e Relazione della Commissione europea in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore » (COM(2009)487def.), prevedendo lo svolgimento di audizioni di rappresentanti di associazioni di categoria quali, tra le altre, Associazione Piccole e medie Imprese (API) e Confcommercio.

Sulla base di tali presupposti, propone quindi di deliberare la variazione del programma delle indagini conoscitive indicate nei termini suddetti.

La Commissione delibera quindi la variazione del programma delle indagini conoscitive.

**La seduta termina alle 15.30.**

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	222
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i> ) .....	233
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti del Relatore e del Governo e relativi subemendamenti</i> ) .....	283
Sull'ordine dei lavori .....	222
AVVERTENZA .....	232

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Guido Bertolaso*

##### La seduta comincia alle 10.40.

**DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.**

**C. 3196 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

##### Sull'ordine dei lavori.

Raffaella MARIANI (PD) esprime perplessità sul fatto che si possa proseguire una discussione in assenza del rappresen-

tante del Governo e nell'incertezza su quali modifiche si intendano apportare al testo in esame, sui cui contenuti ritiene necessario procedere ad una approfondita discussione; avanza quindi forti riserve su un eventuale ricorso al voto di fiducia sul decreto-legge in titolo. Sostiene che la Commissione non sia stata posta in grado di procedere ad un compiuto esame del provvedimento in quanto il Governo non si è ancora pronunciato in ordine a taluni profili particolarmente delicati e controversi del provvedimento. Fa notare che autorevoli esponenti della maggioranza hanno inviato segnali contraddittori in relazione ad eventuali modifiche da apportare al testo; esorta pertanto il relatore ed il Governo ad intervenire con maggiore chiarezza al riguardo.

Agostino GHIGLIA (PdL) *relatore*, precisa che sono in corso approfondimenti al fine di pervenire alla presentazione di emendamenti da parte del relatore e del Governo.

Mauro LIBÈ (UdC), pur comprendendo la difficoltà del relatore a pronunciarsi sul merito del provvedimento, fa notare che la Commissione non può che prendere atto delle dichiarazioni rese dal Presidente della Camera in ordine alla preannunciata proposta di soppressione dell'articolo 16 del decreto-legge.

Guido DUSSIN (LNP) sostiene che la Commissione deve farsi carico della necessità di esaminare senza alcuna pregiudiziale il provvedimento al fine di apportarvi le opportune modifiche volte a migliorare, in particolare, la vigente normativa in materia di lavori pubblici e codici di appalti.

Andrea MARTELLA (PD) osserva che il decreto-legge in esame assume una particolare valenza anche in relazione alle vicende scandalistiche e giudiziarie che stanno emergendo in ordine alla gestione di taluni interventi emergenziali da parte della Protezione civile. Il Governo non può quindi sottrarsi ad intervenire in questa fase dei lavori della Commissione. Ritiene necessario, in particolare, che il Governo fornisca elementi chiari sull'orientamento che intende assumere con particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 16 del testo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 10.55, riprende alle 11.15.**

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, preannuncia la presentazione di emendamenti al testo del provvedimento.

Raffaella MARIANI (PD) rappresenta l'esigenza dei gruppi di opposizione di conoscere quale orientamento il Governo intenda assumere in merito ai contenuti del decreto-legge, con particolare riferimento alle disposizioni contemplate dall'articolo 16. Deplora l'esiguità dei tempi

di seduta riservati alla discussione generale, nonché la mancata presenza del Governo nella precedente seduta e l'evidente ritardo con cui è giunto nella odierna seduta.

Il Sottosegretario Guido BERTOLASO, nel preannunciare la presentazione di specifiche proposte di modifica del testo del decreto-legge, sostiene la necessità che il provvedimento sia approvato nei tempi prestabiliti; il decreto-legge, rileva, reca utili disposizioni in relazione all'emergenza del terremoto in Abruzzo, tese a garantire una corretta gestione nel trasferimento di competenze dal Commissario delegato del Governo al presidente della regione. Fa notare che il provvedimento assume un particolare rilievo anche in relazione alle disposizioni che prevedono la conclusione dello stato di emergenza nella gestione del ciclo dei rifiuti in Campania; enuncia al riguardo il passaggio di specifiche competenze a livello territoriale e locale, la realizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti, la gestione del termovalorizzatore di Acerra e le previsioni sul personale dei consorzi. In ordine alle previsioni dell'articolo 16, osserva che non si configura affatto, come paventano i gruppi di opposizione, una mera privatizzazione della Protezione civile, in quanto la nuova società ivi prevista si delinea quale struttura di servizio e di supporto del Dipartimento della Protezione civile, che rimarrebbe alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri. Segnala peraltro che il Governo, alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito sul punto, ritiene opportuno sopprimere le disposizioni relative alla suddetta società, pur intendendo salvaguardare talune puntuali previsioni relative alla regolamentazione delle attività di controllo della società che gestisce la flotta aerea antincendio dello Stato.

Salvatore MARGIOTTA (PD) avanza richieste di chiarimento in ordine al contenuto degli emendamenti preannunciati dal relatore.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) fa notare che, in merito all'articolo 16, sussiste una stretta correlazione tra le previsioni che regolano il controllo della flotta aerea e quelle che disciplinano la nuova società di servizio della Protezione civile.

Agostino GHIGLIA (Pdl) *relatore*, assicura che gli emendamenti saranno presentati quanto prima.

Ermete REALACCI (PD) manifesta forti riserve per gli esigui tempi di svolgimento del dibattito e chiede chiarimenti al riguardo al presidente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 11.25, riprende alle 12.15.**

Tino IANNUZZI (PD) manifesta il proprio sconcerto per la confusione e l'approssimazione dimostrata oggi dalla maggioranza e dal Governo di fronte alla giusta battaglia dell'opposizione contro un provvedimento che, partendo dalla condivisibile esigenza di porre termine all'emergenza rifiuti in Campania, rischia di rendere oltremodo difficile il ritorno alla normalità. Esso, inoltre, è venuto assumendo un contenuto disastroso con riferimento alle norme sulla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico e, soprattutto, a quelle sulla protezione civile, che rischiano di snaturarla e di alimentare una perversa tendenza a sovraccaricare di compiti un organismo che va, invece, preservato come bene comune di tutto il Paese.

Precisa che nel suo intervento si limiterà ad illustrare le giuste critiche rivolte dal partito democratico alle norme relative alla chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania e le altrettanto ragionevoli proposte emendative presentate per migliorare il testo del provvedimento.

Passa quindi sinteticamente in rassegna gli articoli da 2 a 13 del decreto, denunciando anzitutto la mancanza di qualsiasi certezza in ordine alla realizzazione dei

quattro previsti impianti di termovalorizzazione. Si tratta di una lacuna, a suo avviso, particolarmente grave, che dimostra palesemente l'incapacità del Governo, al di là della propaganda, di realizzare effettivamente il programma di chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania.

Stigmatizza, poi, la norma che senza alcuna giustificazione espropria, di fatto, il sindaco di Salerno dei compiti commissariati assegnatigli solo un anno fa dal Governo in carica, norma che rischia di vanificare lo sforzo e l'impegno positivo fin qui profuso dallo stesso.

Ritiene, altresì, grave la scelta operata dal decreto di procedere alla riorganizzazione in capo alle province dei compiti di regolazione, programmazione e gestione del ciclo dei rifiuti, scelta che viola norme fondamentali dell'ordinamento degli enti locali, privando i comuni di competenze costituzionalmente garantite e azzerando esperienze positive, sia pure non generalizzabili, di buona ed efficiente gestione del ciclo integrato dei rifiuti da parte di numerosi comuni campani. Al riguardo, ritiene indispensabile apportare alcune modifiche al decreto che, pur mantenendo in capo alle province i compiti di individuazione del numero e della localizzazione degli impianti, mantengano in capo ai comuni le competenze relative alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Giudica, quindi, altrettanto grave la sottrazione ai comuni del potere impositivo relativo alla TARSU e alla TIA, ritenendo indispensabile dare definitività alla soluzione transitoria introdotta al Senato con riferimento al solo anno 2010.

Ritiene, infine, inaccettabile il testo dell'articolo 3, comma 5, che si presenta come un vero e proprio scudo che viola i diritti fondamentali dei cittadini e i principi costituzionali relativi all'esercizio della giurisdizione.

Alessandro BRATTI (PD) nell'associarsi a quanto detto dal deputato Iannuzzi, ritiene che il decreto- legge in esame solleva più di un dubbio sulla reale possibilità di uscire dall'emergenza rifiuti in

Campania, in particolare per quanto concerne le disposizioni in tema di impiantistica, di organizzazione della raccolta differenziata e di bonifica dei siti inquinati. Nel riconoscere che si è fatto molto in Campania per fronteggiare l'emergenza, stigmatizza l'atteggiamento del Governo, a suo avviso, improntato a sterile propaganda che rischia oggi di non consentire un ritorno alla normalità, mentre in vaste aree del Paese, a partire dalla Sicilia, la situazione si va aggravando e rischia di tradursi in nuove e altrettanto gravi emergenze. Svolge, poi, una serie di puntuali domande al rappresentante del Governo in ordine al funzionamento del termovalorizzatore di Acerra e alla lentezza con cui si procede ad attuare le procedure necessarie per la realizzazione degli altri impianti previsti, manifestando perplessità per la distanza fra quanto affermato alcuni mesi fa dal sottosegretario Bertolaso presso la Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e quanto oggi emerge dal testo del provvedimento in esame, a partire dai dati relativi alla produzione di rifiuti nella regione Campania e dalla ipotesi di cessione dell'impianto di Acerra a soggetti diversi dalla regione Campania.

Quanto, poi, alle norme che consentono il reclutamento di personale ad opera del Dipartimento della protezione civile, in deroga alla vigente normativa sul pubblico impiego, denuncia il fatto, a suo avviso, inaccettabile che quel che viene concesso alla protezione civile non lo sia ad altri organi ed enti dello Stato, a partire dall'ISPRA, i cui dipendenti precari da mesi combattono, inascoltati dal Governo, una sacrosanta battaglia per poter continuare a lavorare in quell'Istituto.

Infine, soffermandosi sull'articolo 17 del provvedimento in esame denuncia il comportamento irresponsabile di un Governo che, di fronte ad una pubblica amministrazione che non funziona o funziona poco, sceglie, invece che di affrontare e risolvere questa questione, di creare un'amministrazione parallela, privata, slegata da ogni controllo e foriera di sperperi di risorse e di inutili duplicazioni di attività.

Gianpiero BOCCI (PD) Nel ripercorrere le vicende che hanno portato in Italia alla costruzione di un sistema della protezione civile di assoluta eccellenza, invidiato all'Italia dalla comunità internazionale, ritiene che se di responsabilità si deve parlare oggi è prima di tutto in relazione all'omissione di quanti, e fra questi anche il Capo del Dipartimento della protezione civile, che non si sono opposti e hanno, quindi, consentito che sul sistema della protezione civile si scaricassero tutte le criticità e i problemi e, negli ultimi due anni, tutte le questioni che, agli occhi del presidente del Consiglio dei ministri, apparivano propagandisticamente meritevoli di essere portate all'attenzione dei media e della pubblica opinione come esempi di efficienza e di rapidità di azione. Sennonché, così facendo, a suo avviso, si è finito per deturpare il volto della protezione civile, se ne sono snaturati quel profilo e quella missione — far fronte alle emergenze conseguenti alle calamità e ai disastri naturali e portare aiuto alle popolazioni che ne hanno bisogno — che avevano suscitato l'entusiasmo dei cittadini e fatto sì che intorno alla protezione civile si realizzasse uno straordinario impegno di volontariato e di collaborazione a tutti i livelli territoriali.

Ritiene, sotto questo aspetto, che soprattutto due sono gli errori strategici compiuti ed ai quali occorre, fin da subito, porre rimedio. Il primo è dato dall'aver associato i cosiddetti grandi eventi alla protezione civile, con la conseguente proliferazione di attività e una vera e propria inflazione di ordinanze e decreti, ai quali non ha tuttavia fatto riscontro un contestuale rafforzamento del sistema dei controlli. Al contrario, si è assistito al progressivo svuotamento dei controlli contabili e amministrativi, nonché all'indebolimento degli enti locali, attraverso un sempre minore coinvolgimento degli stessi, che ha portato alla deriva e alle deviazioni alle quali assistiamo oggi e che rischiano di disperdere un grande patrimonio che non è del Governo o dell'opposizione, ma del Paese.

Passa quindi a commentare le norme in materia di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, rilevando con rammarico che anche in questo caso si assiste all'inaccettabile scelta del Governo di trasformare in emergenza una questione addirittura storica, con il triste corollario della nomina anche in questo caso di commissari straordinari, e di indebolire e marginalizzare le regioni e gli enti locali, vale a dire i soli soggetti in grado di interloquire efficacemente con il Governo per porre in essere interventi strutturali e coerenti nel tempo per la salvaguardia e la difesa del territorio. Conclude sottolineando che il Paese vuole bene alla protezione civile e che, proprio per questo è necessario ricondurla alla sua missione originaria, tornando indietro rispetto a scelte deleterie che rischiano di offuscarne irrimediabilmente l'immagine e il ruolo.

Salvatore MARGIOTTA (PD) si associa a tutto quello che hanno detto i deputati del partito democratico che lo hanno preceduto negli interventi. Ricorda, quindi, che il partito democratico si è opposto al provvedimento in esame ben prima che le dolorose vicende di questi giorni assumessero di fronte all'opinione pubblica l'attuale rilievo. In tal senso, dichiara di volersi attenere strettamente al merito del provvedimento, rivolgendo anzi al sottosegretario Bertolaso l'augurio sincero di uscire presto e indenne dalla vicenda giudiziaria che lo riguarda. Riconosce che si è ben operato nell'affrontare l'emergenza rifiuti in Campania e che, se è vero che oggi l'autonomia e l'autosufficienza di quella regione – in ordine alla gestione dei rifiuti – è di due anni, mentre lo scorso anno era al più di due settimane, molto si è fatto per riportare ad una condizione più accettabile la situazione. Ritiene, tuttavia, che la propaganda non debba fare aggio sulla buona politica e che, per questo, non si debba nascondere che tale situazione è ancora a rischio, in primo luogo a causa di una perdurante carenza di impianti. Passa, quindi, ad elencare i punti di maggior debolezza e criticità del

decreto-legge in esame, dalla ingiustificabile sottrazione di competenze ai comuni nella gestione del ciclo dei rifiuti, all'estromissione immotivata del sindaco di Salerno dai compiti relativi alla costruzione del termovalorizzatore in quella città, all'inammissibile compressione dei diritti fondamentali dei cittadini prodotta dalla norma contenuta nel comma cinque dell'articolo 3 del testo in esame.

Ribadisce, infine, che se davvero si vuole preservare lo straordinario patrimonio rappresentato dal sistema della protezione civile, allora è necessario riconoscere che la strada intrapresa con il decreto-legge n. 343 del 2001 – di equiparare alle calamità naturali i grandi eventi – e recentemente enfatizzata con l'attribuzione alla protezione civile dei compiti più vari e più lontani dalla sua missione – dai mondiali di nuoto, al piano carceri –, è una strada sbagliata e pericolosa, dalla quale si deve tornare indietro restituendo la protezione civile ai suoi compiti originari e alla stima e affetto di tutti gli italiani.

Sotto questo aspetto, non è casuale, a suo avviso, che anche le deviazioni che sono oggi all'attenzione della magistratura, si siano verificate non in connessione alle emergenze vere e alla gestione delle calamità naturali, ma proprio in collegamento con eventi e attività che nulla hanno a che vedere con il ruolo e i compiti più propriamente istituzionali della protezione civile.

Con grande sincerità, ritiene, infine, di dover manifestare al sottosegretario Bertolaso una limpida contrarietà alla norma che nominandolo sottosegretario fa emergere un grave conflitto di interessi ed una palese incompatibilità fra due ruoli, quello di Capo della protezione civile e di membro del Governo in carica, il primo dei quali fondato sull'imparzialità e sullo spirito di servizio ed il secondo, all'opposto, sull'adesione ad un indirizzo politico e su un incompressibile sentimento di appartenenza.

Conclude, ribadendo la netta contrarietà del partito democratico al provvedimento in esame e la sua ferma volontà di

migliorarne il testo, dopo il primo importante risultato conseguito con le modifiche oggi sottoposte dal Governo all'attenzione della Commissione.

Mauro LIBÈ (UdC), preliminarmente osserva che il provvedimento in esame viene all'attenzione della Commissione in un contesto oggettivamente delicato e difficile. Al riguardo, osserva che altro è il giudizio sull'operato della protezione civile e del suo Capo, altro è il giudizio su un provvedimento che via via si è appesantito di misure e interventi incoerenti, parziali, sbagliati, per soddisfare la consueta voracità di un Governo che non perde occasione per trasformare in provvedimenti *omnibus* tutti quelli che porta all'attenzione del Parlamento. Nel ribadire la stima del suo gruppo al sottosegretario Bertolaso, sottolinea che la colpa dell'attuale situazione più che sua e di chi ha voluto scaricare sulla protezione civile una marea di compiti, incurante del rischio gravissimo di costruire una macchina mastodontica, inefficiente e indifferente ad ogni tipo di controllo e di richiesta di collaborazione.

Ricorda che il suo gruppo si era espresso sul provvedimento al Senato con un voto di astensione, poiché riteneva e ritiene che sia giusto chiudere la fase emergenziale in Abruzzo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e che sia giusto cercare di uscire, finalmente, dall'emergenza rifiuti in Campania. Rileva, peraltro, che se è vero che i passi compiuti oggi dalla maggioranza e dal Governo, con l'annunciata modifica del provvedimento, vanno nella giusta direzione, occorre che altri passi siano fatti, a partire dall'esclusione della gestione dei grandi eventi e del piano carceri dai compiti della protezione civile, se davvero si vuole che questa torni ad essere quello che era un tempo e a fare quello per cui si era guadagnata la stima e l'affetto di tutti gli italiani.

Augusto DI STANISLAO (IdV) preliminarmente esprime il rammarico del gruppo di Italia dei Valori per la traiettoria assunta dalla protezione civile, che è

incompatibile con la sua missione e il suo ruolo. Rivolge, per questo, al sottosegretario Bertolaso una specifica domanda sul perché non abbia ritenuto di dover rinunciare alla messe di incarichi e di compiti diversi da quelli connaturati alla missione della protezione civile che negli ultimi tempi si sono ammassati, concentrandosi, invece, sui compiti per i quali la protezione civile è chiamata ad intervenire davvero e che hanno fatto apprezzare da tutti i cittadini il suo operato e il suo impegno. Ritiene che il decreto-legge in esame abbia un contenuto che presenta diversi profili di incostituzionalità e che si presenta in palese contrasto con gli interessi del Paese, annunciando una ferma battaglia del suo gruppo affinché non si ceda di fronte alla deriva imposta dal Governo in carica.

Sottolinea che un ragionevole punto di equilibrio fra Governo e opposizione non possa che passare attraverso il rifiuto della logica secondo cui la protezione civile deve sviluppare azioni che nulla hanno a che vedere con la gestione di emergenze dovute a calamità naturali e che investe, invece, attività ordinarie, sicuramente programmabili nel tempo, solo perché si vuole sottrarre ad ogni controllo di legalità tali attività.

Sottolinea, altresì, che questa logica è pericolosa anche perché rischia, da un lato, di far sembrare ai cittadini che nessun altro organo dello Stato o istituzione, a partire dagli enti locali, funzioni o sia capace di dare risposta alle esigenze della collettività, approfondendo in tal modo la distanza fra cittadini e istituzioni e la fiducia nei loro confronti; dall'altro, di far risultare vincente una subcultura della gestione immediata delle cose e dei problemi, a completo detrimento della capacità progettuale e dell'obiettivo della programmazione nel tempo delle attività delle pubbliche amministrazioni.

Sotto questo aspetto, giudica particolarmente grave il contenuto dell'articolo 17 del decreto che trasforma la questione della messa in sicurezza del territorio in un'unica emergenza, sottraendo inaccettabilmente ai comuni e agli altri enti terri-

toriali tutte le competenze in materia di difesa del suolo e di governo del territorio.

Conclude, denunciando che la politica dell'attuale Governo sta riducendo lo Stato alla gestione di continue emergenze perché l'attuale Governo vede in questo il grimaldello per scardinare il sistema democratico dei controlli e per impedire, finalmente, al Parlamento – e in ultima istanza al Paese – di riappropriarsi della capacità di assumere scelte strategiche e di mettere in campo politiche organiche e adeguate alla rilevanza dei problemi e alle esigenze dei cittadini.

Chiara BRAGA (PD) rileva che la decisione del Governo di espungere dal testo del decreto l'articolo 16, accolta con soddisfazione dal suo gruppo e frutto della battaglia condotta dallo stesso, non risolve, tuttavia, tutte le criticità che ancora presenta il provvedimento in esame.

Passa dunque a illustrare sinteticamente tali criticità, a partire da quelle relative all'articolo 14 che autorizza procedure straordinarie di reclutamento di personale da parte della protezione civile, che, a suo avviso, appaiono gravide di conseguenze, non solo in relazione a quanto succede in altri ambiti, altrettanto importanti della pubblica amministrazione, ma anche sul piano della imparzialità dei comportamenti dei futuri pubblici funzionari dello Stato. Rileva, quindi, che anche l'articolo 15 presenta analoghe, se non maggiori, criticità in ordine alla incompatibilità fra le cariche e i ruoli che il sottosegretario Bertolaso viene a ricoprire, in deroga alla stessa legge sul conflitto d'interessi e ponendo a rischio la fondamentale distinzione fra attività di indirizzo politico e attività amministrative.

Ritiene, inoltre, con riferimento all'articolo 17 che sia inaccettabile che lo Stato guardi alla questione della messa in sicurezza del territorio esclusivamente come ad un'emergenza da affidare a commissari straordinari o a società in house, invece di approntare strumenti adeguati, nel dialogo con le regioni e gli enti locali, per mettere in campo politiche strutturali e di lunga durata.

Dopo avere espresso rilievi e critiche sulle disposizioni relative alla realizzazione del piano carceri, sia pure riconoscendo che la soppressione della protezione civile s.p.a., depotenzi alquanto tali criticità, conclude ribadendo che la contrarietà del partito democratico al decreto-legge in esame muove da una ragione globale e profonda. Ad avviso del partito democratico, infatti, dal decreto emerge in tutta la sua gravità la volontà del governo di sottrarre le proprie attività al sistema democratico dei controlli e la sua altrettanto grave sfiducia nella capacità di fare ben funzionare lo Stato e la pubblica amministrazione. In questa sfiducia il partito democratico vede un pericolo e la motivazione vera a ricorrere da parte del Governo a strumenti eccezionali che indeboliscono gli organi di controllo, con i rischi gravi che in questi giorni si stanno riproponendo all'attenzione della pubblica opinione.

Il sottosegretario Guido BERTOLASO ritiene che talune delle osservazioni svolte dai deputati, che ringrazia, siano senz'altro condivisibili, come ad esempio alcune di quelle relative alla necessità di approntare e di ben calibrare gli strumenti per uscire dall'emergenza rifiuti in Campania.

In proposito, ritiene, peraltro, che dagli stessi interventi siano emersi elementi di fatto capaci di fornire una esaustiva risposta alla domanda, più volte formulata, circa la necessità da parte sua di accettare l'incarico di commissario per l'emergenza rifiuti in Campania. Passa quindi ad illustrare, in risposta alle domande poste dai deputati, la situazione relativa al funzionamento degli impianti di smaltimento in essere e alla realizzazione di quelli previsti, nonché alle attività di raccolta dei rifiuti da parte dei soggetti a questo deputati, sottolineando – ad esempio – che la rilevata discrepanza dei dati relativi alle qualità di rifiuti prodotti in quella regione è dovuta, principalmente, al fatto che per la prima volta si è riusciti a fare un conteggio rigoroso delle quantità di rifiuti prodotti.

Sul termovalorizzatore di Acerra, assicura che entro il corrente mese si procederà al suo collaudo e che già oggi l'impianto smaltisce più di quello che si era immaginato potesse fare. Assicura, poi, che provvederà senz'altro a rendere pubblici tutti i dati relativi alle emissioni dell'impianto, confermando, comunque, che essi sono sicuramente inferiori ai limiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria. Riconosce che con il decreto non si pone fine a tutte le criticità che caratterizzano il ciclo di gestione dei rifiuti in Campania, né questo è stato mai affermato da alcuno, ma rivendica alla struttura commissariale di aver conseguito risultati positivi nell'affrontare l'emergenza e nel porre le base per il suo definitivo superamento. Sul tema specifico sollevato da alcuni deputati, relativo al mantenimento del potere impositivo dei comuni sulla TARSU e sulla TIA, segnala il passo, a suo avviso equilibrato, che è stato fatto al Senato. Quanto alla cosiddetta revoca dei poteri commissariali al sindaco di Salerno, assicura che la misura è stata predisposta ben prima della candidatura del sindaco alle regionali, al solo scopo di agevolare una definizione positiva della vicenda legata alla realizzazione del termovalorizzatore, e che la stessa è stata definita d'intesa con la regione Campania. Sulla situazione degli impianti previsti, osserva, infine, che anche a Napoli è stato ormai scelto il sito dell'impianto e ci si avvia a compiere le fasi che porteranno alla realizzazione del termovalorizzatore, mentre comunica che, stante il volume dei rifiuti prodotti, il quarto impianto previsto, ad oggi, non sembra più necessario.

Quanto alla questione della stabilizzazione del personale precario della protezione civile, non può che ribadire l'assoluto valore di tale personale e il suo diritto a vedere riconosciuto infine il ruolo e le competenze che da anni pongono al servizio della struttura che ha l'onore di dirigere. Riconosce che anche altre situazioni meriterebbero analoghe misure e, al riguardo, ricorda di essersi espresso pubblicamente a favore della stabilizzazione dei precari dell'ISPRA volendo in tal modo

portare il proprio piccolo contributo ad una positiva soluzione della loro vertenza.

Quanto alle osservazioni svolte sul testo dell'articolo 15, ricorda che non lui ma il Governo ha voluto e deciso di nominarlo sottosegretario. Riferisce, altresì, che le vicende di questi giorni hanno portato ad un cambiamento della situazione. Al riguardo, con riferimento alla domanda posta sulla ragione della mancata irrevocabilità delle sue dimissioni, risponde che da funzionario dello Stato non ha ritenuto per un solo momento di venir meno ai suoi doveri di ufficio, pur avendo messo a disposizione del Governo non uno ma ambedue gli incarichi da lui ricoperti, di sottosegretario di Stato e di Capo della protezione civile.

Manifesta alla convinzione la sua convinzione che si tratti di incarichi a termine, ma chiede di poter essere messo nelle condizioni di chiarire il grande equivoco di cui è rimasto vittima, al contempo rammaricandosi per non sapere ancora a chi debba rivolgere questo chiarimento, da lui chiesto con forza fin dal primo momento, anche per tenere alto il nome e il prestigio della protezione civile.

Passa quindi ad illustrare la situazione relativa alla richiesta di sospensione di adempimenti tributari e contributivi per i cittadini della Liguria, della Toscana e dell'Emilia-Romagna, colpiti dalle alluvioni di fine dicembre e inizio gennaio informando di avere sottoposto alla firma del presidente del Consiglio dei ministri un'ordinanza con cui si anticiperanno agli imprenditori danneggiati le risorse necessarie per riavviare gli impianti e per scongiurare la chiusura degli stabilimenti. Infine, sulla questione relativa alla gestione dei grandi eventi, sulla quale oggi è agevole svolgere osservazioni critiche, ricorda che nella grande maggioranza dei casi il ruolo commissariale è svolto non dal capo della protezione civile ma dai presidenti delle regioni interessate. Conclude, riferendo che sulla messa in sicurezza del territorio, e dunque sul contenuto dell'articolo 17 del decreto-legge in esame, nessun riferimento può essere fatto alle procedure di cui alla legge n. 225 del

1992 sulla protezione civile e che, per quanto in suo potere, egli si è sempre dichiarato a favore del reperimento di risorse adeguate alla messa in campo di politiche pluriennali e strutturali per la messa in sicurezza del territorio, fondate sul coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, pur rilevando che spesso – l'ultimo caso è quello della messa in sicurezza dell'ultimo tratto del fiume Magra – sono proprio le autorità regionali a chiedere l'intervento della protezione civile per superare i contrasti e le dispute fra i vari soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*), nonché taluni emendamenti del relatore e successivamente del Governo (*vedi allegato 2*). Propone che il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti presentati dal relatore sia fissato alle ore 14 della giornata odierna e il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti presentati dal Governo sia fissato alle ore 14.30 della medesima giornata.

La Commissione conviene.

**La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15.10.**

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che sono pervenuti subemendamenti agli emendamenti del relatore e del Governo (*vedi allegato 2*).

Avverte che risultano inammissibili per estraneità di materia i seguenti emendamenti: Fallica 8.01, in quanto relativo alla disciplina su tutto il territorio nazionale degli impianti termoelettrici di produzione di energia rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE; Bratti 10.01, inerente la classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi; Tortoli 11.27, in quanto recante modifiche all'articolo 29 della legge n. 99 del 2009, relativo all'Agenzia per la sicurezza nucleare; Bonciani 11.28, che proroga le norme relative

al regime di prelievo del servizio raccolta rifiuti; Bonciani 11.29, che prevede il differimento delle norme relative all'istituzione dell'albo nazionale dei gestori ambientali; Tortoli 11.01, che reca modifiche al comma 2-*quinques* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 208 del 2008 relativo al modello unico di dichiarazione ambientale; Cosenza 11-*bis*.01 che dispone interventi diretti al miglioramento del funzionamento degli impianti di depurazione delle acque nella regione Campania; Fallica 11-*bis*.02 che reca modifiche alla disciplina in materia di servizio idrico integrato; Cosenza 13.01, che reca norme, non riferibili al testo del decreto-legge in esame, dirette ad inserire la materia dell'educazione ambientale nei programmi scolastici delle scuole della regione Campania; Piffari 14.4 che introduce norme relative alla pubblicizzazione del rapporto di lavoro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Mariani 15.22, che riguarda la disciplina degli incendi boschivi; Dussin 15-*bis*.01 che prevede modifiche alla disciplina relativa alla nomina dei direttori degli enti parco; Peluffo 16.02, che istituisce una commissione parlamentare di controllo sull'attività delle società per azioni di emanazione del Governo; Peluffo 16.03, che prevede l'istituzione di un parere vincolante dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori in relazione alla stipula dei contratti della protezione civile; Lo Monte 17.18, che prevede la realizzazione di interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrogeologica nel territorio dei Nebrodi in provincia di Messina; Bratti 17.20, che prevede interventi per la mitigazione del rischio sanitario e ambientale dei siti contaminati; Tortoli 17.01, che prevede disposizioni concernenti le attività di dragaggio e di bonifica; Bratti 17.02, che dispone in materia di salvaguardia delle risorse idriche ad uso potabile; Fallica 17.020, che prevede misure dirette all'attuazione del protocollo di Kyoto; Zeller 17-*ter*.6, che prevede per gli istituti penitenziari delle province autonome di Trento e Bolzano lo

svolgimento delle funzioni di commissario straordinario da parte del presidente della provincia.

Peraltro, in relazione al rilevante numero di emendamenti presentati, propone alla Commissione di procedere all'esame e alla votazione dei soli emendamenti presentati dal relatore e dal Governo e dei relativi subemendamenti, nonché dell'emendamento Fallica 17.26.

La Commissione conviene.

Il sottosegretario Guido BERTOLASO ritira l'emendamento 4.500 del Governo.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, ritira l'emendamento a sua firma 6.501. Esprime parere contrario sui subemendamenti Piffari 0.3.500.2 e 0.3.500.3, Libé 0.6.501.1, Piffari 0.6.501.2, 0.6.500.1, 0.6.500.2 e 0.11.500.1 nonché Libé 0.16.500.1. Raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 3.500, 10-*bis*.500, 11.501, 15.500, 15-*bis*.500, 16.500, 17.501, 17.500, 17-*ter*.500, 17-*quinq*ues.500. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Fallica 17.26. Esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti del Governo 6.500, 11.500, 13.500, e 17.502.

Il sottosegretario Guido BERTOLASO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Piffari 0.3.500.2 e 0.3.500.3.

La Commissione approva l'emendamento 3.500 del relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che, essendo stato ritirato l'emendamento 4.500 del Governo, si intende decaduto il subemendamento Piffari 0.4.500.1. Avverte, altresì, che, a seguito del ritiro dell'emendamento 6.501 del relatore, si intendono decaduti i subemendamenti Libé 0.6.501.1 e Piffari 0.6.501.2.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Piffari 0.6.500.1 e 0.6.500.2. Approva, quindi, con distinte votazioni, l'emendamento 6.500 del Governo, nonché l'emendamento 10-*bis*.500 del relatore.

La Commissione respinge il subemendamento Piffari 0.11.500.1. Approva, quindi, l'emendamento 11.500 del Governo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che l'emendamento del relatore 11.501 deve intendersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento 11.500 del Governo.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento 13.500 del Governo e gli emendamenti 15.500 e 15-*bis*.500 del relatore.

La Commissione respinge il subemendamento Libé 0.16.500.1. Approva, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 16.500 e 17.501 del relatore, l'emendamento Fallica 17.26, nonché l'emendamento 17.502 del Governo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che l'emendamento 17.500 del relatore deve intendersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento 17.502 del Governo.

La Commissione approva, quindi, gli emendamenti 17-*ter*.500 e 17-*quinq*ues.500 del relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione, delle Commissioni I, II, IV, VI, VII, X, XI, XII, XIV e della Commissione per le questioni regionali. Avverte che la V Commissione esprimerà il prescritto parere ai fini dell'esame in Assemblea. Fa presente, inoltre, che è pervenuta richiesta da parte del prescritto numero dei deputati affinché il Comitato della legislazione possa esprimere un nuovo parere sul testo modificato

dalla Commissione, ai sensi del parere della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009.

Roberto ZACCARIA (PD) fa presente che il Comitato per la legislazione, di cui è membro, esprimerà il parere sul testo come risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione ai fini dell'esame in Assemblea.

La Commissione prende atto.

La Commissione delibera, quindi di conferire il mandato al relatore, onorevole Ghiglia, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.25.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE CONSULTIVA

*DL. 194/09 proroga di termini previsti da disposizioni legislative.*

*C. 3210 Governo, approvato dal Senato. Parere alle Commissioni riunite I e V.*

## ALLEGATO 1

**DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (C. 3196 Governo, approvato dal Senato).**

## EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

## ART. 1.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 2010 con le parole: 28 febbraio 2010, così come previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3833 del 22 dicembre 2009.*

1. **1.** Lolli, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: nella fase di emergenza, aggiungere le seguenti: e sulle modalità di controllo della spesa per la ricostruzione.*

1. **2.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: presente decreto-legge e, aggiungere le parole: semestralmente per l'intera fase del commissariamento, nonché.*

1. **3.** Piffari, Scilipoti, Favia.

## ART. 3.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

3. **1.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 5.*

- \* **3. 2.** Franceschini, Bersani, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 5.*

- \* **3. 3.** Lanzillotta.

*Sopprimere il comma 5.*

- \* **3. 4.** Zeller, Brugger.

*Sopprimere il comma 5.*

- \* **3. 300.** Libè, Mondello, Dionisi, Vietti, Compagnon, Mantini.

*Al comma 5, sopprimere il primo periodo.*

- 3. 5.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: entrata in vigore, aggiungere le parole: della legge di conversione.*

- 3. 6.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: gennaio 2011, con le seguenti: gennaio 2010.*

**3. 7.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 5, sostituire le parole: 31 gennaio 2011, con le seguenti: 31 giugno 2010.*

**3. 302.** Libè, Mondello, Dionisi, Vietti, Martini, Compagnon.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire dalle parole: non possono essere intraprese fino alla fine del periodo, con le seguenti: sono sospese le azioni giudiziarie ed arbitrali pendenti nei confronti delle strutture commissariali e della Unità stralcio.*

**3. 8.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e quelle pendenti sono sospese.*

**3. 9.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano solo in stretto riferimento all'attività svolta nell'ambito dell'emergenza rifiuti in Campania.*

**3. 10.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 5, le parole da: i debiti insoluti, fino a: rivalutazione monetaria sono soppresse.*

**3. 301.** Libè, Mondello, Dionisi, Vietti, Martini, Compagnon.

ART. 5-bis.

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis) all'articolo 1, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

« 4-bis. Il Soccorso Alpino Valdostano/ Secours Alpin Valdôtain (SAV) e il Bergrettungsdienst dell'Alpenvereinus (BRD) sono equivalenti, nel rispettivo territorio di competenza, al CNSAS, ai fini previsti dalla presente legge e nel rispetto degli statuti d'autonomia e delle relative norme di attuazione.

**5. 1.** Brugger, Zeller, Nicco.

ART. 6.

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**\* 6. 300.** Libè, Mondello, Dionisi, Vietti, Martini, Compagnon.

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**\* 6. 1.** Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: sono rese provvisoriamente indisponibili aggiungere le seguenti: in ogni caso per un periodo non eccedente il 31 dicembre 2010.*

**6. 2.** Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

## ART. 7.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la regione Campania, è trasferita la proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla regione stessa o ad altro ente pubblico territoriale, e sono individuate le risorse finanziarie: necessarie all'acquisizione dell'impianto.

7. 1. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*Al comma 1, dopo la parola: Campania, aggiungere le seguenti:* o ad un altro ente pubblico non territoriale.

7. 2. Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*Sopprimere il comma 1-bis.*

7. 3. Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*Al comma 1-bis, sostituire le parole:* trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile, *con le seguenti:* trasferita alla regione Campania.

7. 4. Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole:* del 25 per cento.

7. 5. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

## ART. 8.

*Sopprimere il comma 4.*

8. 1. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:*

## ART. 8-bis.

*(Disposizioni provvisorie per gli impianti termoelettrici rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE).*

1. Al fine di garantire un adeguato sviluppo del sistema di approvvigionamento di energia elettrica sul territorio nazionale ed in particolare per consentire la gestione in sicurezza del fabbisogno elettrico sul territorio delle isole maggiori, evitando altresì di alterare la concorrenza nel mercato elettrico, per gli impianti o parti di impianto del settore termoelettrico riconosciuti come « nuovi entranti » ai sensi della Decisione di assegnazione approvata con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, che hanno effettuato l'esercizio commerciale a partire dal 1° gennaio 2009, anche in caso di avvio effettuato nel 2008, è riconosciuto il diritto al rimborso pari al valore delle quote di CO<sub>2</sub> ascrivibili all'impianto o parte di impianto riconosciuta come nuovo entrante.

2. Il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, determina sulla base della metodologia di cui alla Decisione di assegnazione delle quote di CO<sub>2</sub> per il periodo 2008-2012, di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 2008, il numero di quote di CO<sub>2</sub> da rimborsare agli aventi diritto e ne dà comunicazione all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il numero delle quote di CO<sub>2</sub> da rimborsare costituiscono per gli impianti di cui al comma 1 la base per il calcolo dei CERs ed ERUs utilizzabili dal gestore ai fini dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di CO<sub>2</sub>.

3. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, definisce modalità e corrispettivi per il rimborso di cui al comma 2, mediante anticipazione a carico degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i corrispettivi di cui al comma 3 sono liquidati ai gestori degli impianti entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza per l'anno solare precedente.

5. Per l'anno di spettanza 2009, la scadenza di cui al comma 4 è il 30 giugno 2010. Per gli impianti di cui al comma 1 il termine previsto per la restituzione delle quote di emissioni di CO<sub>2</sub> riferite all'anno 2009 è prorogato al 31 luglio 2010.

6. Le risorse impiegate per l'erogazione dei corrispettivi di cui al comma 3 sono reintegrate all'ente erogatore con i proventi della vendita all'asta delle quote di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

**8. 01.** Fallica, Terranova.

*(Inammissibile)*

#### ART. 9.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* secondo priorità concordate con la Provincia di Napoli *con le seguenti:* secondo priorità concordate con il comune di Napoli.

**9. 1.** Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* nel territorio provinciale *con le seguenti:* nella città di Napoli.

**9. 2.** Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* di conferimento.

**\* 9. 3.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* di conferimento.

**\* 9. 4.** Piffari, Scilipoti, Favia.

#### ART. 10.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* di deposito e *e la parola:* temporaneo.

**10. 1.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Ma-

rantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. Ai fini dell'applicazione della circolare del Ministero dell'ambiente, del territorio e della tutela del mare prot. n. 14963 del 30 giugno 2009, che consente, così come previsto dal d.m. 3 agosto 2005, l'impiego dell'analisi di rischio quale strumento ausiliario di valutazione, per le sostanze per le quali non siano disponibili i dati relativi alle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche, quali cloruri, solfati, DOC, TOC, TDS, dovranno essere verificati sia i possibili effetti delle deroghe sulle caratteristiche quantitative e qualitative delle emissioni e sulla validità dei presidi ambientali della discarica, sia gli effetti sullo stato di qualità delle matrici ambientali, anche attraverso una idonea rete di monitoraggio a valle della discarica stessa. Per i parametri di deroga per i quali non sono presenti nella normativa vigente limiti di riferimento, al fine di valutare eventuali impatti negativi sulle matrici ambientali, si dovrà ricorrere al confronto con i valori riscontrati a monte della discarica.

**10. 2.** Bratti, Mariani.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **10. 300.** Libè, Mondello, Dionisi, Vietti, Compagnon, Mantini.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **10. 3.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: compatibilmente con le esigenze ambientali e sanitarie, aggiungere le se-*

*guenti: nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore e sentite la regione Campania e le provincie interessate,.*

**10. 4.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: 2 settembre 2008, aggiungere le seguenti: previo parere della regione e delle province interessate,.*

**10. 5.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2011 con le seguenti: 31 luglio 2011.*

**10. 6.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*Sostituire il comma 6, con il seguente:*

6. Per ciò che concerne l'impianto di termovalorizzazione previsto nella provincia di Salerno, da dimensionarsi per il trattamento di un quantitativo di rifiuti non superiore a 300.000 tonnellate annue, resta fermo quanto previsto dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3641 del 16 gennaio 2008. Dalla presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**10. 7.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*Al comma 6-bis, sopprimere le parole:*  
compiuta ed urgente.

**10. 8.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*Al comma 6-bis, sostituire le parole:*  
sentiti i comuni interessati *con le seguenti:*  
di concerto con i comuni interessati.

\* **10. 9.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*Al comma 6-bis, sostituire le parole:*  
sentiti i comuni interessati *con le seguenti:*  
di concerto con i comuni interessati.

\* **10. 10.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 6-bis, sostituire le parole:*  
sentiti i comuni interessati *con le seguenti:*  
previa intesa con i comuni interessati.

**10. 11.** Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

ART. 10.1.

*(Classificazione dei Rifiuti Contenenti Idrocarburi).*

1. Ai fini dell'assegnazione delle caratteristiche di pericolo « cancerogeno » (H7) e « mutageno » (H11) ai rifiuti contenenti Idrocarburi Totali di origine ignota, dovranno ricorrere le seguenti condizioni:

presenza di uno o più marker di cui all'Allegato 1 della Direttiva 67/548/CEE ed al Regolamento 1272/2008/CE;

superamento dei limiti di riferimento per detti marker in rapporto al peso totale del rifiuto.

**10. 01.** Bratti, Mariani.

*(Inammissibile)*

ART. 10-bis.

*Sopprimerlo.*

**10-bis. 52.** Ferranti, Iannuzzi.

*Sopprimere il comma 1.*

**10-bis. 1.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*Al comma 1, sopprimere le parole:* è obbligatorio e.

**10-bis. 2.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*Al comma 1, sopprimere le parole:* e non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.

**10-bis. 50.** Ferranti, Iannuzzi.

*Al comma 1, sostituire le parole:* obbligatorio e non può essere inferiore *con le seguenti:* è fissato in misura non inferiore.

**10-bis. 3.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*Al comma 1, sostituire le parole: non può essere inferiore con la seguente: fino.*

**10-bis. 51.** Ferranti, Iannuzzi.

*Al comma 1, sostituire le parole: nuovo delitto con le seguenti: delitto reiterato.*

**10-bis. 4.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*Sopprimere il comma 2.*

**10-bis. 5.** Iannuzzi, Ferranti, Ciriello, Melis, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

#### ART. 11.

*Sopprimerlo.*

**11. 1.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Sopprimere il comma 1.*

**11. 2.** Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

*Al comma 1, dopo le parole: sono attribuite, aggiungere le seguenti: in caso di palese ed accertata inadempienza da parte dei comuni,.*

**11. 3.** Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

*Al comma 1, sopprimere le parole: e 50.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatte salve le competenze dei Comuni di cui all'articolo 198 del Decreto Legislativo*

3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

**11. 4.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 1 sopprimere le parole: e 50.*

**11. 5.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, inserire le seguenti: fatte salve le competenze dei comuni fissate dall'articolo 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006.*

**11. 6.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*1-bis.* Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti locali che rispettano gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla normativa vigente.

\* **11. 7.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*1-bis.* Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti locali che rispettano gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla normativa vigente.

\* **11. 8.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: gestione integrata dei rifiuti inse-*

*rire le seguenti:* si dispone che i presidenti delle province della regione Campania provvedano, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, all'effettuazione delle attività strumentali alla costituzione delle Autorità d'ambito, che eserciteranno le funzioni ad esse assegnate dal decreto legislativo n. 152 del 2006;.

- 11. 9.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*Al comma 2, sostituire le parole:* amministrazioni provinciali *con le seguenti:* amministrazioni territoriali competenti.

- 11. 10.** Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso, la scelta dei soggetti gestori è effettuata, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 202 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalla legge 166/09, attraverso gara e, comunque non si darà luogo a nessun subentro nel caso in cui le attività di raccolta, trasporto, trattamento ovvero recupero siano svolte da una Società a totale capitale pubblico, che già svolge la propria attività in via prevalente nei confronti di uno o più Enti ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale salvo diverse intese tra amministrazioni locali e provinciale.

- \* **11. 11.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* in ogni caso, la scelta dei soggetti gestori è effettuata, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 202

del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalla legge 166/09, attraverso gara e, comunque non si darà luogo a nessun subentro nel caso in cui le attività di raccolta, trasporto, trattamento ovvero recupero siano svolte da una Società a totale capitale pubblico, che già svolge la propria attività in via prevalente nei confronti di uno o più Enti ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale salvo diverse intese tra amministrazioni locali e provinciale.

- \* **11. 12.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo:* l'eventuale individuazione dei soggetti gestori dei servizi di cui al presente comma, dovrà avvenire mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, e secondo la disciplina vigente, di cui all'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006.

- 11. 13.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Restano fermi i compiti e le funzioni dei comuni che hanno rispettato gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla legislazione vigente ed in tal caso non opera l'eventuale subentro di cui al presente articolo.

- 11. 14.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Sostituire il comma 2-ter con il seguente:*

*2-ter.* Le attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai comuni.

- 11. 15.** Iannuzzi, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble,

Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali trovano integrale copertura nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. I comuni della regione Campania versano alle province, o per esse alle società provinciali il corrispettivo dei servizi loro affidati. In caso di inadempienza dei comuni rispetto al puntuale pagamento degli oneri dovuti alle province, o per esse alle società provinciali, quale corrispettivo dei servizi loro affidati, i presidenti delle province agiscono in via sostitutiva, per il recupero degli importi evasi, nominando un commissario *ad acta* secondo le modalità di cui all'articolo 23 della legge regionale della Campania n. 4 del 2007, e contestualmente ne danno notizia al Prefetto, il quale attiva le procedure di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000 anche in caso di violazioni di estrema gravità delle disposizioni di cui all'articolo 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006 da parte delle amministrazioni comunali.

*Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.*

\* **11. 16.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*All'articolo 11, abrogare i commi 4 e 5 e sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali trovano integrale copertura nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. I Comuni della Regione Campania versano alle Province, o per esse alle Società Provinciali il corrispettivo dei

servizi loro affidati. In caso di inadempienza dei Comuni rispetto al puntuale pagamento degli oneri dovuti alle Province, o per esse alle società provinciali, quale corrispettivo dei servizi loro affidati, i Presidenti delle Province agiscono in via sostitutiva, per il recupero degli importi evasi, nominando un commissario *ad acta* secondo le modalità di cui all'articolo 23 della L. R. Campania n° 4/2007 e contestualmente ne da notizia al Prefetto il quale attiva le procedure di cui all'articolo 142 del D.lgs. 267/2000 anche in caso di violazioni di estrema gravità da parte delle amministrazioni comunali delle disposizioni di cui all'articolo 198 del D.lgs.152/2006.

\* **11. 300.** Libè, Mondello, Dionisi, Vietti, Compagnon, Mantini.

*Al comma 3 sopprimere il secondo e terzo periodo.*

**11. 17.** Iannuzzi, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*Al comma 3, alinea, secondo periodo, dopo le parole:* di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, *inserire le seguenti:* limitatamente ai soli casi di mancato riversamento degli oneri dovuti da parte dei singoli comuni quali corrispettivi dei servizi delle società provinciali e previa diffida ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale citata.

**11. 18.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*Al comma 3, alinea, secondo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole:* nei soli casi di mancato riversamento degli oneri dovuti da parte dei singoli comuni

quali corrispettivi dei servizi delle società provinciali e previa diffida ai sensi della legge regionale vigente.

**11. 19.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 3, alinea, terzo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni.*

**11. 20.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 4, premettere le seguenti parole: Per le sole finalità di recupero e di espletamento dei compiti di cui al precedente comma,.*

**11. 21.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Sopprimere il comma 5.*

**11. 22.** Iannuzzi, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*Al comma 5-bis, sopprimere le parole: Per l'anno 2010 e le parole: in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale.*

**11. 23.** Iannuzzi, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*Al comma 5-ter, sopprimere le parole: Per l'anno 2010.*

**11. 24.** Iannuzzi, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*Sopprimere il comma 5-quater.*

**11. 25.** Iannuzzi, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*All'articolo 11, dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:*

*5-quinquies.* Per i comuni sede degli impianti esistenti o ancora da bonificare, saranno previste insieme ai piani di gestione della chiusura delle discariche in ogni caso forme di ristoro e compartecipazione da definirsi d'intesa tra le Amministrazioni interessate sulla base dei criteri di flessibilità introdotti dall'articolo 10, comma 1-bis della legge regionale 4/2007.

**11. 26.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Dopo il comma 5-quater aggiungere il seguente 5-quinquies:*

Prevedendo, in ogni caso, per i comuni sede degli impianti esistenti o ancora da bonificare, forme di ristoro e compartecipazione da definirsi d'intesa tra le Amministrazioni, interessate sulla base dei criteri di flessibilità introdotti con modificazione della legge regionale 4/2007 con il comma 1-bis all'articolo 10.

**11. 301.** Libè, Mondello, Dionisi.

*Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:*

*5-quinquies.* All'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15, le parole: « Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 marzo 2010 »;

b) in sede di prima applicazione, al comma 13, non si applicano le parole: « altri uffici pubblici di qualsiasi natura ivi compresi gli », e le parole: « senza assegni, ».

**11. 27.** Tortoli.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 5-quater aggiungere il seguente:*

*5-quinquies*) Per i comuni sede degli impianti esistenti o ancora da bonificare saranno in ogni caso previste, insieme ai piani di gestione della chiusura delle discariche, forme di ristoro e compartecipazione da definirsi d'intesa tra le Amministrazioni interessate sulla base dei criteri di flessibilità introdotti dall'articolo 10, comma 1-bis, della legge regionale n. 4 del 2007.

\* **11. 30.** Cosenza.

*Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:*

*5-quinquies.* Per i comuni sede degli impianti esistenti o ancora da bonificare, saranno in ogni caso previste, insieme ai piani di gestione della chiusura delle discariche, forme di ristoro e compartecipazione da definirsi d'intesa tra le Amministrazioni interessate sulla base dei criteri di flessibilità introdotti dall'articolo 10, comma 1-bis della legge regionale 4/2007.

\* **11. 400.** Cosenza.

*Dopo il comma 5-quater, sono inseriti i seguenti:*

*5-quinquies.* All'articolo 1, comma 184 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « e per gli anni 2008 e 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « e per gli anni 2008, 2009 e 2010 ».

*5-sexies.* All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « due anni » sono

sostituite dalle seguenti: « il termine di cui all'articolo 238, comma 3, del presente decreto ».

**11. 28.** Bonciani.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente:*

*5-quinquies.* All'articolo 212, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: « decreto » è sostituita dalla seguente: « decreti », le parole: « entro novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2010 », e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Nelle more dell'adozione del decreto di definizione delle modalità e degli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate ai sensi del presente articolo, l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali è consentita previa prestazione di idonea garanzia ai sensi della delibera 4 aprile 2009 recante "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8: Intermediazione commercio dei rifiuti". ».

**11. 29.** Bonciani.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 5-quater, sono inseriti i seguenti:*

*5-quinquies.* All'articolo 1, comma 184 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « e per gli anni 2008 e 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « e per gli anni 2008, 2009 e 2010 ».

*5-sexies.* All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « il termine di cui all'articolo 238, comma 3, del presente decreto ».

**11. 31.** Bonciani.

*Dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente:*

*5-quinquies.* All'articolo 212, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, la parola: « decreto » è sostituita dalla seguente: « decreti », le parole: « entro novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2010 », e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Nelle more dell'adozione del decreto di definizione delle modalità e degli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate ai sensi del presente articolo, l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali è consentita previa prestazione di idonea garanzia ai sensi della delibera 4 aprile 2009 recante "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8: Intermediazione commercio dei rifiuti". ».

#### 11. 32. Bonciani.

*Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Modello unico di dichiarazione ambientale).*

1. Al comma 2-*quinquies* dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 30 aprile 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2011 » e le parole: « all'anno 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « all'anno 2010 »;

b) al secondo periodo, le parole da: « Per le dichiarazioni » fino a: « all'anno 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all'anno 2008, nonché entro il 30 aprile 2010, con riferimento all'anno 2009 »;

c) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: « Ai fini del-

l'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, entro il o giugno 2010 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel 2009. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE sono comunicate ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante il sito *www.registroaee.it*, previo avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei RAEE, o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano entro il 30 giugno 2010 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, esportate, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2009, suddivise secondo l'Allegato A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali. ».

#### 11. 01. Tortoli.

**(Inammissibile)**

## ART. 11-bis.

*Al comma 1, sostituire le parole: può promuovere con la parola: promuove.*

**11-bis. 1.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 1, sostituire le parole: aziende acquedottistiche con le seguenti: società di gestione del servizio idrico integrato.*

**11-bis. 2.** Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al primo comma, tra le parole: in aree pubbliche e: il consumo di acqua potabile, sono inserite le seguenti: e con la manutenzione degli impianti di depurazione delle acque non funzionanti,.*

**11-bis. 3.** Cosenza.

*Dopo l'articolo 11-bis è aggiunto il seguente:*

ART. 11-ter (*Interventi per migliorare il funzionamento degli impianti di depurazione delle acque nella Regione Campania*) – 1. Al fine di fronteggiare l'emergenza relativa all'inefficienza generalizzata degli impianti di depurazione delle acque nella Regione Campania e al fine di ripristinare le normali condizioni di igiene e sicurezza delle acque sia dolci che marine, i siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attività di depurazione delle acque presenti nel territorio della Regione Campania costituiscono aree di interesse strategico nazionale per le quali il Ministro dell'ambiente può individuare, in accordo con gli enti locali, le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela.

**11-bis. 01.** Cosenza.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 11-bis è inserito il seguente:*

## ART. 11-ter.

*(Misure urgenti in materia di servizio idrico integrato).*

1. All'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) adotta con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e la lettera i) è sostituita dalla seguente: i) esprime parere in materia di servizio idrico integrato, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. A decorrere dal 2010, le spese di funzionamento della Commissione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato. A tale scopo la Commissione determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, assicurando che i relativi costi non vengano posti a carico degli utenti né direttamente né indirettamente. In ogni caso, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti vigilati è fissata in misura non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, e il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,2 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. I contributi e le tariffe previste dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre

2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, si applicano anche alle contribuzioni di cui al presente articolo.».

**11-bis. 02.** Fallica, Terranova.

*(Inammissibile)*

ART. 12.

*Sopprimere l'ultimo periodo.*

**12. 1.** Iannuzzi, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Boffa, Bonavitacola, Mario Pepe (PD).

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sono recuperate aggiungere le seguenti: prioritariamente mediante compensazione del minor gettito per l'esenzione dall'ICI dell'abitazione principale, i minori trasferimenti erogati per i risparmi della politica, i contributi arretrati per le spese sostenute dai Comuni per gli Uffici giudiziari e in mancanza.*

**12. 2.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto, sentiti gli enti locali, sono stabilite forme e modalità di compensazione, a favore di quei Comuni relativamente ad eventuali mancati trasferimenti e crediti, e da questi ultimi vantati a vario titolo nei confronti dello Stato.*

**12. 3.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Alle somme dovute dai comuni vanno sottratti i crediti vantati dagli stessi nei confronti dello Stato rela-*

tivi ai trasferimenti a compensazione del minor gettito per l'esenzione dell'ICI dell'abitazione principale, nonché ai contributi arretrati dovuti ai comuni per le spese sostenute per gli uffici giudiziario. Inoltre, i comuni debitori, in deroga al patto di stabilità, possono accedere a forme di rateizzazione al tasso legale mediante ritenute automatiche sui trasferimenti dovuti ai comuni stessi da parte dello Stato.

*Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, si provvede si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le maggiori entrate di cui al comma 2-ter.

*2-ter.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso *5-bis*, primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 85 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 90 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,25 per cento ».

**12. 4.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

## ART. 13.

*Al comma 1, sostituire le parole: , il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e di Caserta, con le seguenti parole: , i consorzi delle province di Napoli e di Caserta,.*

*Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: definisce con la seguente: definiscono e al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: Il consorzio con le parole: I consorzi.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: 0,30 per cento sono sostituite dalle seguenti: 0,27 per cento.*

**13. 1.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:*

## ART. 13-bis.

*(Avvio dell'educazione ambientale nelle scuole della Campania).*

1. In attesa della piena applicazione sul territorio nazionale dell'articolo 7-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, al fine di formare i giovani della Campania a prevenire il possibile ripetersi di una nuova emergenza rifiuti, le iniziative di formazione attraverso l'inserimento dell'educazione ambientale nei programmi scolastici vengono effettuate in prima battuta nelle scuole della Regione Campania a partire dall'anno scolastico 2010/11.

**13. 01.** Cosenza.

**(Inammissibile)**

## ART. 14.

*Sopprimerlo.*

**14. 300.** Libè, Mondello, Dionisi.

*Sopprimerlo.*

\* **14. 1.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Sopprimerlo.*

\* **14. 2.** Damiano, Mattesini, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Mariani, Braga.

*Sopprimerlo.*

\* **14. 3.** Moffa, Antonino Foti, Di Biagio.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 14.

*(Disposizioni per la pubblicizzazione del rapporto di lavoro del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri).*

1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2001 n. 165, dopo le parole: « il rapporto d'impiego » sono inserite le seguenti: « del personale, anche di livello dirigenziale, dei ruoli, anche speciali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, entro 60 giorni dalla conversione del decreto legge, autonome disposizioni ordinamentali ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2001 n. 165, come modificato dal comma 1. Fino all'adozione di tali disposizioni, al personale dei ruoli, anche speciali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri si applica la normativa, anche contrattuale,

previgente in conformità a quanto previsto dall'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150.

**14. 4.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*(Inammissibile)*

*Sopprimere il comma 1.*

**14. 5.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed.

*Conseguentemente, dopo le parole:* è autorizzato ad avviare procedure *sopprimere la seguente:* straordinarie.

**14. 6.** Damiano, Mattesini, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Mariani, Braga.

*Al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole da:* anche con riferimento *fino alla fine del medesimo inciso.*

**14. 7.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 1 sostituire le parole:* individuati dal *con le seguenti:* di cui al.

**14. 8.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 1, primo periodo sopprimere le seguenti parole:* anche con riferimento alle complesse iniziative in atto per la tutela del patrimonio culturale.

**14. 9.** De Biasi, Ghizzoni, Mariani, Braga, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba,

Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* secondo le modalità di cui al comma 2 e.

*Conseguentemente apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, sostituire le parole da: « valorizzazione delle esperienze » fino alla fine del periodo, con le seguenti: « pubblico concorso per titoli ed esami. Costituisce titolo l'esperienza maturata dal personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di contratti a tempo determinato presso il medesimo Dipartimento »;

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 3, sopprimere le parole: « nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 2 » e sopprimere l'ultimo periodo;

d) sopprimere il comma 3-bis;

d) al comma 4, sopprimere le parole: « , 2, ».

**14. 10.** Damiano, Mattesini, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Mariani, Braga.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da:* , anche di qualifica dirigenziale *fino alle parole:* 18 dicembre 2008.

\* **14. 11.** Piffari, Scilipoti, Favia.

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: di contratto a tempo determinato *eliminare le seguenti:* anche di qualifica dirigenziale, con incarico di seconda fascia *nell'ambito dei servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-*

nistri 31 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 2008.

\* **14. 400.** Mariani, Braga, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

\* **14. 12.** Damiano, Mattesini, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Mariani, Braga.

*Al comma 1, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.*

\* **14. 13.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 1, sopprimere le parole: secondo le modalità di cui al comma 2 e.*

*Conseguentemente:*

a) al comma 1, sostituire le parole da: « valorizzazione delle esperienze » fino alla fine del comma, con le seguenti: « pubblico concorso per titoli ed esami. Costituisce titolo l'esperienza maturata dal personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di contratti a tempo determinato presso il medesimo Dipartimento »;

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 3, sopprimere le parole: « nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 2 » e sopprimere l'ultimo periodo;

d) al comma 4, sopprimere le parole: « , 2, ».

**14. 14.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 1, dopo le parole: è autorizzato ad avviare procedure sopprimere la seguente: straordinarie.*

**14. 15.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 1, le parole anche con riferimento alle complesse iniziative in atto per la tutela del patrimonio culturale.*

**14. 16.** Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 1 sopprimere le parole: con incarico di seconda fascia nell'ambito dei servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 18 dicembre 2008.*

**14. 17.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: Per le medesime esigenze fino alla fine del comma.*

**14. 18.** Lanzillotta.

*All'articolo 14, comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**14. 19.** Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Nell'ambito delle procedure di reclutamento di cui al comma 1, il personale di qualifica dirigenziale è reclutato secondo quanto previsto dall'articolo 3,

comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

\* **14. 20.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Nell'ambito delle procedure di reclutamento di cui al comma 1, il personale di qualifica dirigenziale è reclutato secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

\* **14. 401.** Mariani, Braga, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimere il comma 2.*

**14. 21.** Damiano, Mattesini, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Mariani, Braga.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: anche speciali.*

\* **14. 22.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: anche speciali.*

\* **14. 403.** Mariani, Braga, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 2, dopo le parole: convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto*

2009, n. 102, *inserire le seguenti:* , sentite le organizzazioni sindacali.

\*\* **14. 23.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 2, dopo le parole: convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, inserire le seguenti:* , sentite le organizzazioni sindacali.

\*\* **14. 24.** Scilipoti, Piffari, Favia.

*Al comma 2, dopo le parole: convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, inserire le seguenti:* , sentite le organizzazioni sindacali.

\*\* **14. 25.** Damiano, Mattesini, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Mariani, Braga.

*Al comma 2, dopo le parole: convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, inserire le seguenti:* , sentite le organizzazioni sindacali.

\*\* **14. 73.** Mariani, Braga, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 2, sostituire le parole: professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza con le seguenti: conoscenza e professionalità acquisita presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

\* **14. 26.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 2, sostituire le parole: professionalità specifica ed il servizio prestato*

nel settore di competenza *con le seguenti*: conoscenza e professionalità acquisita presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

- \* **14. 404.** Mariani, Braga, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 2, sostituire le parole:* professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza *con le seguenti*: conoscenza e professionalità acquisita presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

- \* **14. 27.** Damiano, Mattesini, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Mariani, Braga.

*Al comma 2, sostituire le parole:* professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza *con le seguenti*: conoscenza e professionalità acquisita presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

- \* **14. 28.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* ferma restando l'ulteriore scadenza dei contratti in essere.

- 14. 29.** Damiano, Mattesini, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Mariani, Braga.

*Al comma 2 sostituire le parole:* , ferma restando l'ulteriore scadenza dei contratti *con la seguente:* procedure.

- \* **14. 30.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* , ferma restando l'ulteriore scadenza dei contratti *con la seguente:* procedure.

- \* **14. 32.** Damiano, Mattesini, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Mariani, Braga.

*Al comma 2, sostituire le parole:* l'ulteriore scadenza *con le seguenti:* la scadenza.

- 14. 31.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3, dopo le parole:* ai sensi del presente comma *inserire la seguente:* non.

- 14. 33.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

- 14. 34.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 3-bis.*

- \* **14. 35.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 3-bis.*

- \* **14. 36.** Damiano, Mattesini, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Mariani, Braga.

*Sopprimere il comma 3-bis.*

- \* **14. 37.** Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3-bis, dopo le parole: la gestione e inserire la seguente: favorire.*

- 14. 38.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3-bis, sopprimere le parole: e l'ottimale impiego.*

- 14. 39.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3-bis, sopprimere le parole: di comando o.*

- \* **14. 40.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3-bis sopprimere le parole: di comando o.*

- \* **14. 43.** Damiano, Mattesini, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Mariani, Braga.

*Al comma 3-bis, sopprimere le parole: o di fuori ruolo.*

- 14. 41.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3-bis, dopo le parole: di protezione civile inserire le seguenti: dalla data del 15 gennaio 2010.*

- 14. 42.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3-bis, sostituire le parole: la consistenza del predetto contingente è provvisoriamente determinata con le seguenti: il predetto contingente è provvisoriamente determinato.*

- 14. 44.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3-bis, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto.*

- 14. 45.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3-bis, sostituire la parola: medesimo con le seguenti: della protezione civile.*

- 14. 46.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 3-ter.*

- \* **14. 47.** Damiano, Mattesini, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Mariani, Braga.

*Sopprimere il comma 3-ter.*

- \* **14. 48.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 3-ter.*

- \* **14. 49.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3-ter dopo le parole: 4 luglio 2005 inserire la seguente: esclusivamente.*

- 14. 50.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3-ter dopo le parole: 11 luglio 2003 inserire la seguente: esclusivamente.*

- 14. 51.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3-ter, sostituire le parole: sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: un giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.*

- 14. 52.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3-ter, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: 1 giorno.*

- 14. 53.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*al comma 3-ter, sopprimere le parole: della legge di conversione.*

- 14. 54.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 3-quater.*

- \* **14. 55.** Damiano, Mattesini, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Mariani, Braga.

*Sopprimere il comma 3-quater.*

- \* **14. 56.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 3-quater.*

- \* **14. 57.** Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Sostituire il comma 3-quater, con il seguente:*

*3-quater.* Il personale non dirigenziale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2003, che alla data di entrata in vigore del presente decreto presta servizio presso gli uffici e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, non può richiedere di transitare nel ruolo di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2005.

- 14. 58.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3-quater, sostituire le parole: Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del con le seguenti: Entro un giorno dalla data di entrata in vigore del.*

- 14. 59.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3-quater, sostituire le parole: Entro sessanta giorni con le seguenti: Entro un giorno.*

**14. 60.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3-quater, sopprimere le parole: della legge di conversione.*

**14. 61.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3-quater, dopo le parole: presta servizio inserire la seguente: notturno.*

**14. 62.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3-quater, sostituire le parole: gli uffici e con la seguente: i.*

**14. 63.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3-quater, sostituire le parole: tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2003 con le seguenti: tabella B della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

**14. 72.** Mariani, Braga, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimere il comma 3-quinquies.*

\* **14. 64.** Damiano, Mattesini, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,

Gatti, Gneccchi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Mariani, Braga.

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: 0,30 per cento sono sostituite dalle seguenti: 0,25 per cento.*

**14. 65.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 4.*

**14. 66.** Damiano, Mattesini, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Mariani, Braga.

*Sopprimere il comma 4-bis.*

\* **14. 71.** Mariani, Braga, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sopprimere il comma 4-bis.*

\* **14. 67.** Damiano, Mattesini, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Mariani, Braga.

*Al comma 4-ter, dopo le parole: presso il dipartimento della Protezione civile, sostituire le parole da: può richiedere di transitare fino alla fine del comma con le seguenti: non può richiedere di transitare nel ruolo di cui alla tabella B allegata al*

decreto del Presidente del consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2003.

**14. 68.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 5.*

**14. 69.** Damiano, Mattesini, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Mariani, Braga.

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1, capoverso 5-*bis*, primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 85 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 90 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,25 per cento ».

**14. 70.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

ART. 14-*bis*.

*(Competenze della Protezione civile).*

1. L'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è sostituito dal seguente:

« ART. 2.

1. Rientrano nelle competenze del Servizio della protezione civile gli eventi connessi a calamità naturali, a catastrofi anche collegate ad incuria o attività dell'uomo che, per intensità od estensione debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

2. Altri eventi di natura non calamitosa ma di carattere ed entità straordinari possono essere affidati all'attività di coordinamento del Dipartimento della Protezione civile che li fronteggia con i poteri ordinari.

3. Le ordinanze di cui agli articoli 3 e 5 sono emanate esclusivamente per fronteggiare gli eventi di cui al comma 1 ».

2. Il comma 5 dell'articolo 5-*bis* della legge 401 del 9 novembre 2001 di conversione del decreto-legge 343 del 7 settembre 2001 è abrogato.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri effettua una ricognizione delle ordinanze di protezione civile con cui è dichiarato lo stato di emergenza relativamente ad eventi calamitosi o di carattere straordinario per verificarne la conformità con i criteri di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 1992 come modificato dal comma 1 e 'con il comma 3 del presente articolo. Conseguentemente, con proprio decreto, da adottare sentito il Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio revoca le ordinanze non conformi ai predetti criteri. Tale decreto è immediatamente trasmesso al Parlamento.

**14. 01.** Lanzillotta.

## ART. 15.

*Sopprimerlo.*

**15. 1.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Prima del comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 14, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 123, sopprimere le parole: « nonché l'articolo 5-bis, comma 5 ».

**15. 6** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Prima del comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 7 luglio 2008, n. 343, il comma 5 è soppresso.

**15. 5** Bersani, Franceschini, Lenzi, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Ventura, Giachetti, Gentiloni.

*Prima del comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, il comma 2 è soppresso.

**15. 4.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **15. 2.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **15. 3.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 1, sopprimere le parole: in ambito europeo ed internazionale.*

**15. 8.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: con l'applicazione delle previsioni normative fino alla fine del periodo.*

\* **15. 9.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 1, dopo le parole: rispetto ad eventi di interesse di protezione civile, eliminare le parole da: con l'applicazione delle previsioni normative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008, fino alla fine del periodo.*

\* **15. 305.** Mariani, Braga, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccucci, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: con l'applicazione delle previsioni normative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008, fino alla fine del periodo.*

\* **15. 10.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con l'applicazione delle previsioni normative fino alla fine del periodo, con le seguenti: Il cumulo della carica di Sottosegretario di Stato con quella di Capo della protezione civile previsto dall'articolo*

1, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2008, non è consentito.

**15. 11.** Lanzillotta.

*Sopprimere il comma 2.*

**15. 12.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 2, sostituire le parole:* dell'organizzazione delle strutture territoriali *con le seguenti:* di Servizio delle Componenti istituzionali territoriali e locali, fermo restando quanto disposto dagli articoli 107, 108 e 109 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,.

**15. 13.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

2-bis. Al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche seguenti:

a) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: « e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio »;

b) all'articolo 5-bis sopprimere il comma 5.

**15. 15.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

2-bis. L'articolo 14, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è soppresso.

**15. 14.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: 0,30 per cento sono sostituite dalle seguenti: 0,26 per cento.*

**15. 19.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **15. 300.** Libè, Mondello, Dionisi.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **15. 16.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **15. 17.** Stradella.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **15. 18.** Tortoli.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **15. 311.** Franzoso.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma i della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli, salvo per quelli in cui, alla data di entrata in

vigore del presente decreto, siano state già formalmente presentate le istanze di accesso.

**15. 310.** Franzoso.

*Al comma 3, prima delle parole: al fine di assicurare inserire le seguenti:* Con riferimento al territorio della Regione Campania e della Regione Abruzzo.

**15. 7.** Franzoso.

*Al comma 3 sopprimere da:* Sono fatti salvi fino alla fine del comma.

**15. 26.** Lanzillotta.

*Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da:* i collegi arbitrali fino alla fine del comma, con le seguenti: quelli in forza dei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano state formalmente presentate le istanze di accesso agli arbitrati.

**15. 21.** Tortoli.

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

3.1. All'articolo 138, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: « Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome » sono sostituite dalle parole: « Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

3.2 All'articolo 138, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunta alla fine del comma il seguente periodo: « Al fine di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile, una quota del Fondo Regionale di protezione civile, pari al venticinque per cento, è trasferita dalle regioni agli enti locali sulla base di priorità e criteri stabiliti dalle regioni stesse ».

3.3 Al comma 2 dell'articolo 12 della legge n. 353 del 2000, dopo le parole: « alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica » sono inserite le seguenti: « di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

3.4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-ter, si provvede si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le maggiori entrate di cui al comma 3-sexies.

3.5. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 85 per cento »;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « 96 per cento » con le seguenti: « 90 per cento »;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « 97 per cento » con le seguenti: « 91 per cento »;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: « 0,30 per cento » con le seguenti: « 0,25 per cento ».

**15. 22.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1. Gli interventi di prevenzione di interesse nazionale sono definiti sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni..

**15. 23.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3.1 La strutturazione del sistema di allertamento nazionale disciplinato dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante: «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» si realizza secondo i rapporti funzionali e le relazioni di leale collaborazione tra il sistema della protezione civile, sia nazionale che regionale, e le altre autorità, nel rispetto delle competenze regionali. Le relazioni con eventuali soggetti anche pubblici non previsti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 succitata possono essere stabilite, sentiti la Conferenza Unificata Stato-Regioni e gli enti territoriali coinvolti.

**15. 24.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.*

**15.25.** Lanzillotta.

*Sopprimere il comma 3-bis.*

\* **15. 26.** Margiotta.

*Sopprimere il comma 3-bis.*

\* **15. 301.** Libè, Mondello, Dionisi.

*Sopprimere il comma 3-bis.*

\* **15. 27.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 3-bis.*

\* **15. 28.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Sopprimere il comma 3-ter.*

\*\* **15. 29.** Margiotta.

*Sopprimere il comma 3-ter.*

\*\* **15. 302.** Libè, Mondello, Dionisi.

*Sopprimere il comma 3-ter.*

\*\* **15. 30.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3-ter, sostituire le parole da: del Fondo fino alla fine del comma, con le seguenti: finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

**15. 31.** Lanzillotta.

*Sopprimere il comma 3-quater.*

\* **15. 32.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Sopprimere il comma 3-quater.*

\* **15. 303.** Libè, Mondello, Dionisi.

*Al comma 3-quater, sostituire le parole: del Presidente del Consiglio con le seguenti: del Presidente della Repubblica....*

**15. 33.** Lanzillotta.

*Sopprimere il comma 3-quinquies.*

\* **15. 34.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Sopprimere il comma 3-quinquies.*

\* **15. 35.** Lanzillotta.

*Sopprimerlo.*

\* **15-bis. 1.** Lanzillotta.

Sopprimerlo.

- \* **15-bis. 2.** Damiano, Mattesini, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Mariani, Braga.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: omogeneità ed.*

- 15-bis. 3.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ed omogeneità.*

- 15-bis. 4.** Damiano, Mattesini, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecci, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Mariani, Braga.

*Al comma 1, sostituire le parole: pari al 40 per cento con le seguenti: pari al 10 per cento.*

- 15-bis. 5.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 1, sostituire le parole: pari al 40 per cento con le seguenti: pari al 30 per cento.*

- 15-bis. 6.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: pari al 40 per cento con le seguenti: pari al 10 per cento.*

- 15-bis. 7.** Damiano, Mattesini, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli,

Gatti, Gnecci, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Mariani, Braga.

*Al comma 1, sostituire le parole: entro il 31 luglio con le seguenti: entro il 30 giugno.*

- 15-bis. 8.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Dopo l'articolo 15-bis è inserito il seguente:*

ART. 15-bis.

*(Disposizioni in tema di qualificazione professionale).*

1. All'articolo 9, comma 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al primo periodo, le parole da: « scelto » fino a: « per titoli » sono sostituite dalle seguenti: « tra soggetti aventi requisiti di alta professionalità e qualificata esperienza nella gestione di istituzioni pubbliche o private ».

- 15-bis. 01.** Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

**(Inammissibile)**

ART. 15-ter.

*Al comma 1 sopprimere il capoverso 2.*

- 15-ter. 1.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.*

- 15-ter. 2.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3-bis, dopo le parole: è esclusivamente riservato agli operatori aggiungere: anche in quiescenza e precario.*

**15-ter. 3.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Dopo l'articolo 15-ter è inserito il seguente:*

ART. 15-ter. 01. Sopprimere il comma 5 dell'articolo 5-bis del Decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

**15-ter. 01.** Libè, Mondello, Dionisi.

ART. 16.

*Sopprimerlo.*

\* **16. 1.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Sopprimerlo.*

\* **16. 300.** Libè, Mondello, Dionisi, Compagnon, Marini.

*Sopprimerlo.*

\* **16. 2.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Sopprimerlo.*

\* **16. 3.** Lanzillotta.

*Sopprimerlo.*

\* **16. 4.** Zeller, Brugger.

*Sopprimerlo.*

\* **16. 5.** Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

*Sostituire l'articolo 16 con il seguente:*

ART. 16.

1. Al fine di garantire efficacia, efficienza, economicità e tempestività negli interventi del Dipartimento della protezione civile, il Governo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, approva un decreto legislativo che:

a) definisce le modalità ed i criteri con i quali il Dipartimento nazionale della protezione civile coordina gli interventi urgenti e indifferibili in caso di eventi e calamità naturali che per estensione e gravità richiedano l'intervento e il coordinamento statale, sono fatte salve le competenze, il coordinamento e il coinvolgimento di regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché dei comuni e delle associazioni di volontariato;

b) indica nei presidenti delle regioni e nei sindaci dei comuni le Autorità di protezione civile ai quali è demandato il coordinamento di tutte le attività di soccorso, di assistenza e prevenzione attraverso appositi piani, per interventi calamitosi circoscritti e che possano essere gestiti localmente o a livello regionale, fatta salva la comunicazione tempestiva al Dipartimento nazionale della protezione civile delle attività e il coinvolgimento delle associazioni di volontariato.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, con proprie leggi determinano le modalità e i criteri per l'attuazione di quanto previsto dalla lettera b), comma 2, del presente articolo.

**16. 6.** Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

*Sopprimere il comma 1.*

- 16. 7.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 1 dopo le parole:* agli interventi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, *aggiungere le seguenti:* nel caso degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225,.

- 16. 8.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 1 sopprimere le parole:* per azioni.

- 16. 9.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* d'interesse nazionale denominata.

- 16. 10.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* d'interesse nazionale.

- 16. 11.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

*1-bis.* Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro da lui delegato emana gli indi-

rizzi relativi alla attività di Protezione civile spa in ordine alla aree di specifica operatività, del piano industriale, delle strategie e dei programmi. Il Dipartimento della Protezione civile stipula un contratto di servizio con la Protezione civile spa in coerenza con quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dagli indirizzi del Consiglio dei Ministri.

- 16. 12.** Lanzillotta.

*Al comma 1-quater, dopo le parole:* svolge attività *aggiungere le seguenti:* esclusivamente,.

- 16. 13.** Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

*Al comma 1-quater aggiungere, in fine, le parole seguenti:* , con esclusione delle attività e delle funzioni connesse ai grandi eventi di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

- 16. 14.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 1-quater, aggiungere in fine il seguente periodo:*

La Protezione civile spa opera esclusivamente al servizio del Dipartimento della protezione civile e non può ricevere incarichi da altri enti o organismi pubblici o privati.

- 16. 15.** Lanzillotta.

*Sopprimere il comma 2.*

- 16. 16.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 2, sostituire le parole:* con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del-

l'Economia e delle Finanze con le seguenti: con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri con: sottoscritte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**16. 350.** Causi, Fluvi.

*Sopprimere il comma 3.*

**16. 17.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* dal Presidente del Consiglio *fino:* medesimo Dipartimento *con le seguenti:* dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro da lui delegato,.

**16. 18.** Lanzillotta.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* su proposta del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile, *aggiungere le seguenti:* previo concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

**16. 19.** Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* su proposta del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile, *inserire le seguenti:* sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

**16. 20.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* , e ferme restando le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *aggiungere le seguenti:* di regioni e comuni,.

**16. 21.** Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* , e ferme restando le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *aggiungere le seguenti:* e delle regioni.

**16. 22.** Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da:* , salvo diversa ed espressa disposizione di legge.

\* **16. 23.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* , salvo diversa ed espressa disposizione di legge.

\* **16. 351.** Causi, Fluvi.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* risorse tecnologiche *inserire le seguenti:* per l'informazione e la comunicazione.

**16. 24.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* , e ferme restando le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *aggiungere le seguenti:* e delle regioni.

**16. 25.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* alla direzione lavori *inserire le seguenti:* di ricostruzione e di opere pubbliche d'emergenza.

**16. 26.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:* nonché all'acquisizione di forniture e servizi.

**16. 27.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* nonché all'acquisizione di *con le seguenti:* ad esclusione dell'acquisizione.

**16. 28.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* ivi compresi *con le seguenti:* ovvero.

**16. 29.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:* socio-economica-ambientale.

**16. 30.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* legge 24 febbraio 1992, n. 225, *inserire le seguenti:* e ad esclusione di.

**16. 31.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da:* quelli relativi ai grandi eventi *fino alla fine del periodo.*

\* **16. 32.** Stradella.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da:* , quelli relativi ai grandi eventi *fino alla fine del periodo.*

\* **16. 33.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da:* , quelli relativi ai grandi eventi *fino alla fine del periodo.*

\* **16. 34.** Lanzillotta.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da:* , quelli relativi ai grandi eventi *fino alla fine del periodo.*

\* **16. 35.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* , quelli relativi ai grandi eventi di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 *con le seguenti:* , con procedure di evidenza pubblica e di trasparenza ai sensi della normativa europea.

**16. 36.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* , i cui contenuti sono sottoposti al parere pre-

ventivo delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato,.

**16. 37.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* sul quale le Commissioni parlamentari competenti esprimono parere vincolante.

**16. 38.** Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

*Al comma 3, secondo periodo, in fine, aggiungere le seguenti:* che deve essere sottoposto al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

**16. 39.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.*

**16. 40.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Sopprimere il comma 4.*

**16. 41.** Lolli, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 4, sopprimere la parola:* boschivi.

**16. 42.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole:* previo congruo indennizzo del contraente originario.

**16. 43.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Ma-

rantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 4-bis.*

**16. 44.** Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 5.*

**16. 45.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* detenere immobili ed.

**16. 46.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* La società non può detenere o assumere partecipazioni in società di capitali.

**16. 47.** Lanzillotta.

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

**16. 48.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:* può avvalersi con le seguenti: si avvale.

\* **16. 49.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: può avvalersi con le seguenti: si avvale.*

- \* **16. 50.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: può avvalersi con le seguenti: si avvale.*

- \* **16. 51.** Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

*Sostituire il comma 5-bis con il seguente:*

*5-bis.* La Società, in ogni caso, laddove provveda all'esecuzione di lavori, forniture e servizi, ricorre a contratti di appalto da affidarsi e terzi, aggiudicati a seguito di procedure ad evidenza pubblica, in applicazione dalle norme del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero in economia, ai sensi e nei limiti dell'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, e comunque nel rispetto dei principi comunitari in materia di parità di trattamento, trasparenza, concorrenza e non discriminazione; la Società è altresì tenuta ad applicare quanto previsto dall'articolo 4 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri dal 22 ottobre 2004.

- 16. 52.** Stradella.

*Al comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: La Società, laddove, aggiungere le seguenti: motivatamente e con assenso del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile,.*

- 16. 53.** Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

*Sopprimere il comma 6.*

- 16. 54.** Lolli, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Lo statuto, predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, disciplina il funzionamento interno della Società ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero non superiore a tre, e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. E consentita la delega dei poteri dell'organo amministrativo ad uno dei suoi membri.

- 16. 354.** Causi, Fluvi.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: della Presidenza del Consiglio dei ministri, inserire le seguenti: e sottoposto al parere preventivo delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato,.*

- 16. 55.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: della Presidenza del Consiglio dei ministri, inserire le seguenti: e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione di un parere,.*

- \* **16. 56.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: della Presidenza del Consiglio dei ministri, inserire le seguenti: e trasmesso*

alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione di un parere,.

\* **16. 57.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole:* della Presidenza del Consiglio dei ministri, *aggiungere le seguenti:* previo parere delle competenti Commissioni parlamentari entro 30 giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto,.

**16. 58.** Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

*Al comma 6, al primo periodo sostituire le parole:* con decreto del Presidente del Consiglio *con le seguenti:* previa deliberazione del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente della Repubblica.

*Conseguentemente, al medesimo articolo, secondo periodo, sostituire le parole:* con lo stesso decreto, *con le parole:* Con decreto del Presidente del Consiglio...

**16. 59.** Lanzillotta.

*Al comma 6, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

**16. 60.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Con il citato decreto, da approvare con le medesime modalità, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e

del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica.

\* **16. 61.** Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

*Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Con successivo decreto, da approvare con le medesime modalità, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica.

\* **16. 62.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:* Il consiglio di amministrazione è composto di cinque membri, scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. Il collegio sindacale è composto di cinque membri, tre effettivi, di cui due magistrati nominati dal Presidente della Corte dei Conti, e due supplenti. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, la nomina a membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è incompatibile con le funzioni di: 1) membro del Parlamento, del governo e dei consigli regionali; 2) dipendente dall'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali; 3) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; 4) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti; 5) avvocato o procuratore presso l'avvocatura dello Stato; 6) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.

**16. 63.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 7.*

**16. 64.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Ai fini di cui al comma 5, lo statuto prevede:

a) la proprietà esclusiva del Ministero dell'economia e delle finanze del capitale sociale ed il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;

b) la nomina da, parte del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Capo del Dipartimento della protezione civile, dell'intero Consiglio di amministrazione;

c) le modalità per l'esercizio del controllo analogo sulla società, le quali si basano, tra l'altro, su un apposito codice di comportamento degli amministratori e dei sindaci, allegato allo statuto, in cui siano inserite precise clausole in merito a:

1) requisiti di incompatibilità fra carica di amministratore della società e altri incarichi privati o pubblici;

2) obbligo del presidente del Consiglio di amministrazione di informare l'azionista in presenza di rilevanti scostamenti dell'attività dal piano industriale previsto;

3) obbligo del presidente del Collegio sindacale di informare l'azionista in presenza di fatti gestionali di rilievo;

4) rinuncia da parte degli amministratori a impugnare in ogni sede gli eventuali provvedimenti di revoca dei loro incarichi, quando essi siano motivati da rilevanti scostamenti dell'attività dal piano industriale previsto;

d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale, le quali si basano, fra l'altro, su:

1) la redazione di una Relazione previsionale annuale da proporre all'azionista entro il mese di settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo, da approvare in apposita assemblea dei soci;

2) la redazione di una Relazione consuntiva delle attività dell'anno precedente, da consegnare all'azionista entro il mese di aprile di ogni anno con riferimento all'anno precedente, in cui siano esposti i motivi degli eventuali scostamenti dei risultati delle attività e del bilancio al confronto con la Relazione previsionale, da approvare in assemblea dei soci insieme al bilancio;

3) una reportistica gestionale trimestrale secondo le regole Consob, da inviare all'azionista entro un mese dalla fine di ciascun trimestre dell'anno;

4) un codice etico che disciplini fra l'altro le incompatibilità degli amministratori e dei dirigenti della società, e dei loro più stretti congiunti, con le attività della società stessa;

5) un codice assunzioni che disciplini fra l'altro la pubblicità e la tracciabilità di ogni procedura di acquisizione di risorse umane da parte della società;

6) un codice appalti che disciplini il rispetto di quanto previsto al comma 5-bis e che preveda, fra l'altro, una specifica certificazione etica dei fornitori di opere e di servizi, affidata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, e basata sulla verifica del rispetto delle normative sul lavoro, sulla sicurezza, sugli adempimenti fiscali e contributivi, nonché su un'adeguata valutazione della storia dell'impresa e dei suoi soci proprietari;

e) l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera prevalente in favore del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

**16. 355.** Causi, Fluvi.

*Al comma 7, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

a) la proprietà del capitale sociale deve essere costituita per il 50 per cento da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, e per il restante 50 per cento in parti eguali dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero per le infrastrutture, dal Ministero dell'ambiente;

b) è vietato esplicitamente cedere azioni o costituire su di essi diritti favore di terzi;

*b-bis)* la nomina del consiglio di amministrazione deve essere assegnata per il 50 per cento alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, e per il 50 per cento al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, al Ministro per le infrastrutture e i trasporti e al Ministro dell'ambiente;

**16. 65.** Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

*Al comma 7, sostituire la lettera b) con le seguenti:*

b) che il Presidente del Consiglio dei ministri, prima di procedere alla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione della società, richieda il parere parlamentare che è espresso, a maggioranza dei due terzi dei membri, dalle commissioni permanenti competenti delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. La richiesta di parere da parte del Presidente del Consiglio dei ministri deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la

giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico;

*b-bis)* che i membri del Consiglio di amministrazione, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, siano scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine di cui alla lettera b) sono incompatibili con le funzioni di: 1) membro del Parlamento, del governo e dei consigli regionali; 2) dipendente dall'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali; 3) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; 4) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti; 5) avvocato o procuratore presso l'avvocatura dello Stato; 6) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo;

*b-ter)* che coloro che, con la procedura prevista alle lettere b) e *b-bis)*, sono nominati membri del Consiglio di amministrazione di protezione civile S.p.A. siano tenuti, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a comunicare al Presidente del Consiglio competente per la nomina: 1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui alla lettera *b-bis)*; 2) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina; 3) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi. Analoga comunicazione deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato. Copia di tali comunicazioni, negli stessi termini, deve essere inviata dagli interessati ai Presidenti delle due Camere. La mancanza o la infedeltà delle comunicazioni di cui

alla presente lettera, in qualsiasi momento accertata, importa la decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti;

*b-quater*) che i membri del Consiglio di amministrazione durino in carica tre anni;

*b-quinquies*) che le indennità di carica siano determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina. Tale decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

**16. 66.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 7, lettera b), dopo le parole: dell'intero Consiglio di amministrazione aggiungere le seguenti:* all'interno del quale deve essere assicurata la presenza di un membro indicato dalla Corte dei Conti e di un membro indicato dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**16. 67.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 7, lettera b), dopo le parole: dell'intero Consiglio di amministrazione aggiungere le seguenti:* all'interno del quale deve essere assicurata la presenza di almeno il 50 per cento di membri indicati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1991, n. 281.

**16. 68.** Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

*Al comma 7, lettera e) sopprimere le parole:* in maniera prevalente.

**16. 69.** Lanzillotta.

*Al comma 7, lettera e), sostituire le parole:* in maniera prevalente *con le seguenti:* in maniera esclusiva.

**16. 71.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 7, lettera e), sostituire la parola:* prevalente *con la seguente:* esclusiva.

\* **16. 72** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 7, lettera e) sostituire la parola:* prevalente *con la seguente:* esclusiva.

\* **16. 73.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Sopprimere il comma 8.*

\* **16. 74.** Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

*Sopprimere il comma 8.*

\* **16. 75.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole da:* se non altrimenti determinato *fino alla fine del periodo.*

**16. 76** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 9.*

- 16. 77.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 10.*

- 16. 78.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole da:* Il rapporto di lavoro *fino alle parole:* Consiglio dei ministri *con le seguenti:* Il reclutamento del personale della società avviene con procedure di evidenza pubblica sulla base di requisiti di competenza e professionalità. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

- 16. 79.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente:* Il reclutamento del personale della Società avviene con procedure di evidenza pubblica sulla base di requisiti di competenza e professionalità.

- 16. 80.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole:* sono definite *aggiungere le seguenti:* , sentite le organizzazioni sindacali,

- 16. 81.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole:* svolgimento delle funzioni strumentali *con le seguenti:* svolgimento dei compiti e delle attività strumentali e di supporto tecnico amministrativo.

- 16. 82.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole:* presso il Dipartimento della protezione civile, che, mantenendo lo stesso livello di inquadramento, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, può essere trasferito alla Società *con le seguenti:* presso il Dipartimento della protezione civile, che, mantenendo lo stesso livello di inquadramento, solo su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, è trasferito definitivamente alla Società.

- 16. 83.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

10.1. Ai fini della costituzione della protezione civile S.P.A., per il personale di ruolo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri non si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 30, della legge n. 244 del 2007 in particolare per il personale già in servizio, compreso quello di ruolo, la cui permanenza è necessaria per l'espletamento delle peculiari funzioni di protezione civile anche a supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

10.2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10-ter, si provvede si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le maggiori entrate di cui al comma 10-quater.

10.3. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,26 per cento ».

**16. 84.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 10-bis.*

**16. 85.** Moffa, Antonino Foti, Di Biagio.

*Sopprimere il comma 11.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: 0,30 per cento sono sostituite dalle seguenti: 0,27 per cento.*

**16. 86.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatte salve le risorse stanziare per gli interventi di protezione civile direttamente finalizzati a tutelare la sicurezza dei cittadini, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da: catastrofi e da altri eventi calamitosi.*

**16. 87.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 11, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.*

**16. 88.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: favorire in fase di primo avvio il*

*funzionamento con le seguenti: favorire il primo avvio del funzionamento.*

**16. 89.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: favorire in fase di primo avvio il funzionamento con le seguenti: favorire l'avvio del funzionamento.*

**16. 90.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: favorire in fase di primo avvio con le seguenti: avviare.*

**16. 91.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 11, secondo periodo, sopprimere le parole: in fase di primo avvio.*

**16. 92.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: il funzionamento con le seguenti: l'organizzazione.*

**16. 93.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Sopprimere il comma 12.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni*

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: 0,30 per cento sono sostituite dalle seguenti: 0,26 per cento.

**16. 94.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Sostituire il comma 12 con il seguente:*  
La Società è sottoposta al controllo della Corte dei Conti nelle forme previste dall'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

**16. 95.** Lanzillotta.

ART. 16-bis.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

1. L'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche, segnala con urgenza alla stazione appaltante e alle magistrature competenti i fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici, con particolare riguardo ai contratti dei Commissari straordinari nelle attività dichiarate di emergenza, ai sensi delle normative vigenti, di importo superiore a 200.000 euro.

2. La violazione per colpa grave delle norme previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche, in materia di concorrenza e trasparenza nell'affidamento di appalti di opere, servizi e forniture, di valore superiore a 200.000 euro, comporta responsabilità per danno erariale per la compromissione del principio di concorrenza ed efficienza dei mercati e di imparzialità della pubblica amministrazione.

**16. 01.** Mantini, Libè, Mondello, Dionisi.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Controllo contratti Protezione Civile).*

1. All'atto della stipula dei contratti, comprese le procedure per interventi di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e quelle previste dalle dichiarazioni di grande evento di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il Dipartimento della Protezione Civile e la Protezione Civile Servizi Spa chiedono preventivamente il parere vincolante alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163.

2. L'autorità di cui al comma precedente nomina un Funzionario responsabile del procedimento che ne controlla la regolare procedura fino a compimento del contratto, senza nuovi oneri per lo stato.

**16. 03.** Peluffo.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Istituzione di una Commissione parlamentare di controllo).*

1. È istituita una Commissione Parlamentare per il controllo delle Società per azioni di emanazione del Governo, composta da nove senatori e nove deputati nominati dal Presidente della Camera dei Deputati e dal Presidente del senato della repubblica, sentiti i rispettivi capo gruppi in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari.

2. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro 30 giorni dall'approvazione della seguente legge, per l'elezione del Presidente, di due vicepresidenti

e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza.

3. La Commissione vigila sull'efficienza del servizio svolto, sulla programmazione dell'attività e sull'operato delle Società, di cui oggetto la Commissione, ed in particolare modo di tutti gli atti riguardanti contratti di servizio, regolamenti, contratti di ogni natura ed esprime il parere sulle nomine.

4. La Commissione ogni sei mesi presenta ai Presidenti delle Camere una relazione sul funzionamento delle Società.

**16. 02.** Peluffo.

*(Inammissibile)*

ART. 17.

*Sopprimerlo.*

\* **17. 100.** Compagnon, Libè, Mondello, Dionisi.

*Sopprimerlo.*

\* **17. 1.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non oltre i tre anni, con le seguenti: non oltre i due anni.*

**17. 2.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: di concerto con.*

**17. 3.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli enti locali interessati propongono ed attuano gli interventi da realizzare nell'ambito delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico o*

per salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale presenti sul proprio territorio. I commissari provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, indicano le procedure e i provvedimenti e curano tutte le attività necessarie alla rapida ed efficace realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, effettuando le occorrenti attività di controllo e di vigilanza sulla corretta e conforme realizzazione delle opere rispetto ai progetti approvati. Gli stessi commissari, in caso di inerzia da parte degli enti locali interessati ed ove necessario, esercitano i poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato articolo 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185 del 2009.

**17. 4.** Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: I Commissari, aggiungere le seguenti: di concerto con gli enti territoriali interessati.*

**17. 5.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: I Commissari, aggiungere le seguenti: di concerto con le Autorità di bacino e dei distretti idrografici, laddove istituiti,.*

**17. 6.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: attuano gli interventi, inserire le seguenti: nel rispetto dei piani di assetto idrogeologico di cui agli articoli 155 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006.*

**17. 7.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* I medesimi Commissari devono comunque agire nel rispetto comunque non solo della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, ma anche della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

**17. 9.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , ivi incluso un ispettorato generale, fino alla fine del comma.*

**17. 10.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 2, sostituire il terzo e il quarto periodo con il seguente:* Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 690.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2010, di euro 230.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5-bis, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, di euro 320.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, di euro 100.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, di euro 40.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179.

**17. 26.** Fallica, Terranova.

**(Approvato)**

*Al comma 2, dell'articolo 17, all'ultimo periodo, le parole:* dal presente comma, sono sostituite dalle seguenti: dal conferimento dei due incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

**17. 25.** Fallica, Terranova.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2.1. Nell'ambito degli interventi diretti a fare fronte alle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e a salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale di cui al comma 1, una quota annua pari 200 milioni di euro delle risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale e destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, di cui al comma 240, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è destinata al finanziamento di opere relative ad interventi urgenti per il riassetto territoriale realizzati dagli enti destinatari dei finanziamenti. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili ambientali.

**17. 8.** Guido Dussin Guido, Lanzarin, Togni.

*Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole:* 100 milioni di euro, con le seguenti: 700 milioni di euro.

**17. 11.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Rigoni, Lulli Scarpetti, Fontanelli, Gatti, Orlando.

*Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole:* 100 milioni di euro, con le seguenti: 500 milioni di euro.

**17. 12.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Rigoni, Lulli Scarpetti, Fontanelli, Gatti, Orlando.

*Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro, con le seguenti: 250 milioni di euro.*

**17. 13.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Rigoni, Lulli Scarpetti, Fontanelli, Gatti, Orlando.

*Al comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: competenza per l'anno 2010, inserire le seguenti: , come primo stralcio degli interventi necessari.*

**17. 14.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Rigoni, Lulli, Scarpetti, Fontanelli, Gatti, Orlando.

*Al comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante riduzione di un importo pari a 100 milioni per il solo anno 2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, allegata alla legge 23 dicembre 2009 n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

**17. 15.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Le spese sostenute dalle regioni, dalle province e dai comuni per gli interventi di carattere emergenziale legati agli eventi meteorici eccezionali di cui al presente comma sono esclusi dal patto di stabilità interno per gli anni 2010, 2011 e 2012.*

**17. 16.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Rigoni, Lulli, Scarpetti, Fontanelli, Gatti, Orlando.

*Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:*

*2-bis.1.* I soggetti interessati dagli eventi meteorici eccezionali di cui al comma 2-bis che hanno subito danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, fruiscono della sospensione e del differimento del termine per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per il periodo compreso dalla data dell'evento e fino al 30 giugno 2010. Le Regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei soggetti interessati alla sospensione e differimento dei termini di cui al presente comma. Gli adempimenti scaduti nel periodo di sospensione, sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione e i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di 6 rate di pari importo e comunque entro il 31 dicembre 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

**17. 17.** Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

*Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:*

*2-bis.1.* Per interventi urgenti e indifferibili nell'area territoriale dei Nebrodi in provincia di Messina, interessata da gravi eventi franosi derivanti da un forte dissesto idrogeologico aggravato da piogge torrenziali verificatesi tra il mese di dicembre 2009 e il mese di Febbraio 2010, che ha causato la chiusura di numerosi tratti stradali e autostradali nonché pericoli di stabilità di fabbricati ad uso residenziale, il Fondo per la protezione civile

di cui all'articolo 6, comma i della legge 3 luglio 1991, n 195, è integrato per l'importo di 50 milioni di euro in termini di competenza per l'anno 2010. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009 n 191 che sono corrispondentemente ridotte di pari importo per l'anno 2010.

**17. 18.** Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo.

**(Inammissibile)**

*Il comma 2-ter è sostituito dai seguenti:*

*2-ter.* I soggetti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento per un periodo fino a sei mesi del termine per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili. Il diritto è riconosciuto, subordinatamente alla dichiarazione dello stato di emergenza ed esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo.

*2-quater.* Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

**17. 19.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Rigoni, Lulli, Scarpetti, Fontanelli, Gatti, Orlando.

*Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:*

*2-quater.* Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010 mediante il differimento, fino al 20 dicembre 2010, di adempimenti onerosi per i cittadini, le famiglie, i lavoratori e le imprese, sono disposti:

a) la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;

b) la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonché alla Regione, nonché di quelli riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

c) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della regione;

d) la sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extra-agricoli;

e) il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

f) la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi

a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

g) la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi del presente articolo, anche in forma rateizzata.

#### **17. 21. Bonciani.**

*Dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:*

*2-quater.* Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010 mediante il differimento, fino al 20 dicembre 2010, di adempimenti onerosi per i cittadini, le famiglie, i lavoratori e le imprese, sono disposti:

a) la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;

b) la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonché alla Regione, nonché di quelli riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

c) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della regione;

d) la sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extra-agricoli;

e) il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

f) la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

g) la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi del presente articolo, anche in forma rateizzata;

*2-quinquies.* Agli oneri di cui al comma 2-ter, quantificati in 500 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente della Tabella C, di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010.

#### **17. 22. Bonciani.**

*Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:*

*2-quater.* Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010 mediante il differimento, fino al 20 dicembre 2010, di adempimenti onerosi per i cittadini, le famiglie, i lavoratori e le imprese, sono disposti:

a) la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;

b) la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonché alla Regione, nonché

di quelli riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

c) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della regione;

d) la sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extra-agricoli;

e) il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

f) la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

g) la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi del presente articolo, anche in forma rateizzata.

#### **17. 23. Bonciani.**

*Dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:*

*2-quater.* Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010 mediante il differimento, fino al 20 dicembre 2010, di adempimenti onerosi per i cittadini, le famiglie, i lavoratori e le imprese, sono disposti:

a) la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici;

b) la sospensione dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonché alla Regione, nonché di quelli riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

c) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della regione;

d) la sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extra-agricoli;

e) il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

f) la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

g) la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi del presente articolo, anche in forma rateizzata;

*2-quinquies.* Agli oneri di cui al comma 2-ter, quantificati in 500 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente della Tabella C, di cui alla legge 23 di-

cembre 2009, n. 191, per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010.

**17. 24.** Bonciani.

*Dopo il comma 2-ter inserire il seguente:*

*2-quater.* Al fine di attuare gli interventi necessari per la mitigazione del rischio sanitario-ambientale in relazione allo stato di contaminazione dei sedimenti, le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 7 Novembre 2008 sono applicabili alle aree marine, lagunari, fluviali e lacustri interne ai Siti di Interesse Nazionale. Per il monitoraggio e la corretta esecuzione degli interventi il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio può avvalersi dell'ISPRA e dell'ARPA della Regione interessata dagli interventi stessi.

**17. 20.** Bratti, Mariani.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:*

ART. 17-bis.

*(Dragaggio SIN).*

1. All'articolo 5, comma 11-*quater* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: « su autorizzazione della regione territorialmente competente », sono aggiunte le parole: « o, in alternativa, con le modalità di cui all'articolo 2 comma 3 del decreto ministeriale 7 novembre 2008 », e le parole: « uguale a 1 m », sono sostituite dalle seguenti: « quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 100 cm con coefficiente di permeabilità pari a  $1,0 \times 10^{-9}$  m/s. ».

2. L'articolo 6-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, si interpreta nel senso che la classificazione dei rifiuti ivi prevista si effettua, quanto ai limiti di quantificazione, conformemente a quanto previsto dalla citata tabella A2 dell'Allegato A, e che l'attribuzione delle caratteristiche di

pericolo è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE e s.m.i. ».

**17. 01.** Tortoli.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:*

ART. 17-bis.

*(Misure urgenti per l'attuazione del Protocollo di Kyoto).*

1. Per le Regioni e gli Enti locali, così come definiti dal decreto legislativo 18 agosto 2001 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non può essere superiore a centottanta mesi.

2. Con la Convenzione prevista all'articolo 1, comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono definiti, altresì, gli oneri di gestione da riconoscersi alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. La copertura di tali oneri è disposta a valere sulle risorse complessivamente confluite nel Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 1110 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Nel triennio 2010-2012, il decreto di cui all'articolo 1, comma 1111 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assicura una quota non inferiore a 15 milioni di Euro, per anno, in favore di interventi realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO, al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica. La durata dei finanziamenti agevolati concessi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi non può essere superiore a centoquarantaquattro mesi. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. ».

**17. 020.** Fallica, Terranova.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

ART. 17.1.

*(Salvaguardia delle risorse idriche ad uso idropotabile).*

1. Al fine di salvaguardare il potenziale utilizzo idropotabile delle acque sotterranee e superficiali nei siti oggetto di bonifica, ivi inclusi i Siti di Interesse Nazionale, in assenza di specifici limiti fissati dai Piani di Tutela regionali, il limite di riferimento per MtBE (Metil-ter-Butil-Etere) ed EtBE (Etilter-Butil-Etere) è fissato in 40 µg/l.

**17. 02.** Bratti, Mariani.

*(Inammissibile)*

ART. 17-bis.

*Sopprimerlo.*

**17-bis. 1.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 1, premettere le seguenti parole:* Confermando prioritariamente le previste finalità di studio in materia di biologia e di conservazione della fauna selvatica.

*Conseguentemente al medesimo comma, sostituire le parole:* Scuola di specializzazione in discipline ambientali, *con le seguenti:* Scuola di specializzazione in biologia, conservazione della fauna selvatica e discipline ambientali.

**17-bis. 2.** Piffari, Scilipoti, Favia.

ART. 17-ter.

*Sopprimerlo.*

\* **17-ter. 10.** Libè, Mondello, Dionisi.

*Sopprimerlo.*

\* **17-ter. 1.** Iannuzzi, Ferranti, Ciriello, Melis, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Morta, Viola, Zamparutti.

*Sopprimerlo.*

\* **17-ter. 2.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

**17-ter. 3.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*7-bis.* Per gli istituti penitenziari realizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 123, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, mediante finanziamenti a valere sul fondo di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c), dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni, le funzioni del Commissario straordinario sono esercitate dal Presidente della provincia autonoma di Bolzano, in virtù di un apposito accordo di programma da stipularsi tra il Governo e la provincia autonoma di Bolzano.

**17-ter. 6.** Zeller, Brugger.

*(Inammissibile)*

ART. 17-quater.

*Sopprimere le parole da:* non soggetti a rischio, *sino alla fine del periodo.*

**17-quater. 1.** Piffari, Scilipoti, Favia.

ART. 17-*quinquies*.

*Sopprimerlo.*

\* **17-*quinquies*. 1.** Margiotta.

*Sopprimerlo.*

\* **17-*quinquies*. 2.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Sopprimerlo.*

\* **17-*quinquies*. 3.** Piffari, Scilipoti, Favia.

*Sopprimerlo.*

\* **17-*quinquies*. 4.** Lanzillotta.

## ALLEGATO 2

**DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (C. 3196 Governo, approvato dal Senato).**

**EMENDAMENTI DEL RELATORE E DEL GOVERNO  
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
DEL RELATORE N. 3.500

*Sopprimere le parole:* civili,.

**0. 3. 500. 2.** Piffari, Scilipoti, Favia, Di Stanislao.

*Sopprimere le parole:* , amministrative.

**0. 3. 500. 3.** Piffari, Scilipoti, Favia, Di Stanislao.

**ART. 3.**

*Al comma 5 sostituire le parole da:*  
Dalla data di entrata in vigore *fino a:*  
azioni giudiziarie *con le seguenti:* Fermo restando quanto previsto dal comma 4, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 gennaio 2011, non possono essere intraprese azioni giudiziarie civili, amministrative.

**3. 500.** Il Relatore.

**(Approvato)**

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
DEL GOVERNO N. 4.500

*Al nuovo comma 4-bis, sostituire le parole:* sono equiparati, ai fini del patto di

stabilità interno, agli interventi di cui all'articolo 77-bis, del comma 7-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 *con le seguenti:* sono soggetti all'applicazione delle norme sul patto di stabilità interno per gli enti locali di cui all'articolo 77-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**0. 4. 500. 1.** Piffari, Scilipoti, Di Stanislao.

**ART. 4.**

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*4-bis.* Gli interventi realizzati dagli enti locali per i grandi eventi, di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'articolo 77-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**4. 500.** Il Governo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
DEL RELATORE ALL'ARTICOLO 6

*Sostituire le parole:* nell'importo di *con le seguenti:* sulla base dei criteri stabiliti dallo studio ENEA 2007 Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani, con riferimento al parametro operativo del carico termico di progetto dell'impianto e comunque per un importo non superiore a.

**0. 6. 501. 1.** Libè.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
DEL RELATORE N. 6.501

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole:* fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 7, comma 7.

**0. 6. 501. 2.** Piffari, Scilipoti, Favia, Di Stanislao.

ART. 6.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il prezzo del Termovalorizzatore di Acerra è determinato nell'importo di 355 milioni di euro.

**6. 501.** Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
DEL GOVERNO N. 6.500

*Al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole:* fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 7, comma 7.

**0. 6. 500. 1.** Piffari, Scilipoti, Favia, Di Stanislao.

*Al capoverso articolo 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

« b) sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Nel caso in cui non sia avvenuto il trasferimento di cui al comma 1, entro il 31 gennaio 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la proprietà del termovalorizzatore è comunque trasferita alla regione Campania ».

**0. 6. 500.2.** Piffari, Scilipoti, Favia, Di Stanislao.

ART. 6.

*Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:* il valore dell'impianto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da riconoscere ai sensi del presente articolo al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti – proprietario dell'impianto è determinato in 355 milioni di euro.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* previa intesa con la Regione stessa, *aggiungere le seguenti:* o ad altro ente pubblico anche non territoriale;

b) *sopprimere il comma 1-bis;*

c) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* per la durata di anni due *con le seguenti:* per una durata fino a quindici anni;

*all'articolo 18, sopprimere il comma 1-bis.*

**6. 500.** Il Governo.

**(Approvato)**

ART. 10-*bis*.

*Sopprimere il comma 2.*

**10-*bis*. 500.** Il Relatore.

**(Approvato)**

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
DEL GOVERNO N. 11.500

*Sopprimere la lettera a).*

**0. 11. 500. 1.** Piffari, Scilipoti, Favia, Di Stanislao.

ART. 11.

*All'articolo 11, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* di competenza delle amministrazioni territoriali, *inserire le seguenti:* compresi quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 1;

b) *al comma 4, sostituire le parole:* anche richiedendo l'ausilio degli organi di polizia tributaria *con le seguenti:* Le province, a tal fine, possono anche richiedere, in forza di apposita convenzione, l'ausilio degli organi di polizia tributaria;

c) *sostituire il comma 8 con il seguente:*

« 8. Il personale operante presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine di cui all'articolo 6 del richiamato decreto-legge n. 90 del 2008, ivi compreso quello che svolge funzioni tecnico-amministrative funzionali all'esercizio degli impianti stessi, è trasferito, previa assunzione con contratto a tempo indeterminato, alle competenti società provinciali, senza instaurazione di rapporti di pubblico im-

piego con tali società. Nelle more del trasferimento e nei limiti di legge e delle risorse allo scopo finalizzate, tale personale è assegnato, con contratto a tempo determinato, alle province ».

**11. 500.** Il Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 4, sostituire le parole:* anche richiedendo l'ausilio degli organi di polizia tributaria *con le seguenti:* Le province possono chiedere l'ausilio degli organi di polizia tributaria, previa apposita convenzione.

**11. 501.** Il Relatore.

ART. 13.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, terzo periodo, dopo le parole:* mediante assunzioni *inserire le seguenti:* , anche in sovrannumero con riasorbimento;

b) *al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la prima attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di cinque milioni di euro per l'anno 2010, cui si fa fronte ai sensi dell'articolo 18;

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Al personale dei consorzi di cui al presente articolo che risulta in esubero rispetto alla dotazione organica si applicano le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, proroghe e integrazioni, ferma restando l'attivazione di misure di politica attiva, anche in applicazione dell'accordo fra Governo, regioni e province autonome del 12 febbraio 2009 ».

Conseguentemente, all'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

1) nell'alinea del comma 1, sostituire le parole: euro 5.000.000 a decorrere dall'anno 2010 con le seguenti: euro 5.000.000 per l'anno 2010;

2) sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) quanto a euro 35.000.000 per l'anno 2010 e ad euro 30.000.000 per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale, per un importo di euro 60.819.000 per l'anno 2010 ed euro 30.000.000 per l'anno 2011, nonché, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per un importo di euro 14.900.000 per l'anno 2010. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è contestualmente incrementato, in termini di sola cassa possono essere utilizzate dal CIPE in sede di assegnazione delle singole annualità delle risorse del Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale ».

**13. 500.** Il Governo.

*(Approvato)*

ART. 15.

*Sopprimere il comma 3-quater.*

**15. 500.** Il Relatore.

*(Approvato)*

ART. 15-bis.

*Sopprimerlo.*

**15-bis. 500.** Il Relatore.

*(Approvato)*

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
DEL RELATORE ALL'ARTICOLO 16

*Al comma 1 dopo le parole: ad incaricare aggiungere le seguenti: senza oneri e compensi aggiuntivi.*

*Conseguentemente sopprimere le parole da: Agli oneri fino alla fine del comma.*

**0.16.500.1.** Libè.

ART. 16.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 16.

*(Gestione della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile).*

1. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile nel quadro delle attività di contrasto degli incendi boschivi, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad incaricare un dirigente pubblico responsabile con compiti di diretta e puntuale verifica dei processi di gestione del servizio prestato con particolare riguardo alla congruità, alla efficienza e alla efficacia delle prestazioni rese, anche in relazione alla manutenzione degli aeromobili ed alla formazione del personale. Ove l'incarico di cui al presente comma sia conferito a dipendente pubblico non dipendente dal Dipartimento della protezione civile, il medesimo è collocato in posizione di fuori ruolo per tutto il periodo di durata dell'incarico. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 250.000 euro annui a

decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2. All'atto del subentro del Dipartimento della Protezione civile all'attuale affidataria del servizio di gestione della flotta aerea, la copertura degli oneri relativi alla gestione del servizio è stabilita nel limite massimo di 53 milioni di euro annui, a valore sulle risorse di cui all'articolo 3 della legge n. 225 del 1992.

**16.500.** Il Relatore.

*(Approvato)*

ART. 17.

*Al comma 1, sostituire le parole: n. 185 del 2009 ovunque ricorrono, con le seguenti: n. 185 del 2008.*

**17. 501.** Il Relatore.

*(Approvato)*

*Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:*

*2-quater.* All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

« 5-bis. La sospensione, ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I soggetti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento per un periodo fino a sei mesi del termine per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi

previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili. Il diritto è riconosciuto, subordinatamente alla dichiarazione dello stato di emergenza ed esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo ».

**17. 502.** Il Governo.

*(Approvato)*

*Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:*

*2-quater.* La sospensione, ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi, sono disposti con legge e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I soggetti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento per un periodo fino a sei mesi del termine per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili. Il diritto è riconosciuto, subordinatamente alla dichiara-

zione dello stato di emergenza ed esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione, i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo ».

**17. 500.** Il Relatore.

ART. 17-ter.

*Al comma 6 sostituire le parole: della Società Protezione civile servizi s.p.a. con le seguenti: del Dipartimento della protezione civile.*

**17-ter. 500.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 17-quinquies.

*Sopprimerlo.*

**17-quinquies. 500.** Il Relatore.

**(Approvato)**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo. Atto n. 176 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione*) ..... 290

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 299

Proposta di nomina dell'ingegner Giovanni Grimaldi a Presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro. Nomina n. 60 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 291

##### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori ..... 292

DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (*Parere alle Commissioni I e V*) (*Esame e rinvio*) ..... 292

##### RISOLUZIONI:

7-00251 Velo: Piena operatività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, anche attraverso il reclutamento del personale tecnico proveniente dal gruppo Ferrovie dello Stato (*Discussione e rinvio*) ..... 296

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla visita di una delegazione della Commissione al Centro ENAV di controllo d'area di Roma presso l'aeroporto di Ciampino (26 gennaio 2010) (*Svolgimento e conclusione*) .. 296

ALLEGATO 2 (*Relazione*) ..... 301

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano (*Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio*) ..... 297

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dal Senato (*Parere alla VIII Commissione*) (*Esame e rinvio*) ..... 297

AVVERTENZA ..... 298

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.**

**Atto n. 176.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che in data 26 febbraio scorso la V Commissione Bilancio ha espresso i propri rilievi sullo schema di decreto in esame.

Marco DESIDERATI (LNP), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione (*vedi allegato 1*). Sottolinea che la proposta fa riferimento al principio della *just culture*, basata sul presupposto che le segnalazioni di errore effettuate dagli operatori siano necessarie ai fini della prevenzione degli inconvenienti e degli incidenti aeronautici. Evidenzia inoltre che la proposta di parere tenta di coniugare l'esigenza espressa dagli operatori di definire le modalità di segnalazione degli eventi aeronautici con la necessità degli Enti preposti al controllo di seguire procedure certe in ordine alla sospensione e alla revoca delle licenze dei controllori di volo. Rileva che la proposta di parere contiene alcune condizioni, volte a prevedere la facoltà per l'ENAV di disporre la sospensione cautelare dall'impiego operativo di un controllore di volo anche nel caso in cui sussista un ragionevole dubbio da parte dell'Ente medesimo in ordine alla competenza professionale del controllore; prevedere la facoltà per l'ENAC di disporre la sospensione della licenza, delle abilitazioni e delle specializzazioni sulla base di una valutazione discrezionale della gravità della condotta, sopprimere il termine minimo di sospensione della licenza; sopprimere, tra

le cause che determinano la revoca della licenza, la violazione gravemente colposa della normativa e uniformare, laddove è possibile, la disciplina della fase istruttoria del procedimento sanzionatorio per il personale civile a quanto previsto per il personale militare, prevedendo che, nel caso del personale civile, l'ENAC, oltre ad acquisire il parere tecnico dell'ENAV, venga affiancato da un funzionario esperto di quest'ultimo Ente.

Carlo MONAI (IdV) esprime preoccupazione in quanto tra le cause che determinano la sospensione viene espressamente richiamata la sola negligenza professionale. Rileva a tale proposito che il concetto di negligenza dal punto di vista giuridico è un'articolazione del concetto di colpa, che include anche le fattispecie dell'imperizia e dell'imprudenza, laddove non si parli di colpa specifica, ossia della violazione di norme e regolamenti. Osserva quindi che richiamare la sola fattispecie della negligenza come causa dell'eventuale sospensione della licenza appare limitativo dei poteri sanzionatori dell'Ente controllore, che non potrebbe agire parimenti per casi di imperizia o imprudenza professionale. Propone quindi di sostituire la dizione « negligenza professionale » con quella più generica di « colpa professionale ».

Mario VALDUCCI, *presidente*, fa presente che lo schema in esame recepisce una direttiva comunitaria e che è proprio la normativa europea a far riferimento al concetto di negligenza professionale. Rileva inoltre che con la prima condizione contenuta nella proposta di parere si chiede che venga prevista la sospensione cautelare della licenza del controllore di volo anche nel caso in cui esista un ragionevole dubbio in ordine alla competenza professionale. Con questa condizione pertanto ritiene che si risponda a quanto richiesto dal deputato Monai, in particolare per ciò che concerne la fattispecie dell'imperizia.

Dario GINEFRA (PD) esprime un dubbio in ordine a quanto chiesto nella pro-

posta di parere con la prima condizione, con la quale si introduce la possibilità di sospensione cautelare nel caso in cui vi sia un ragionevole dubbio sulla competenza professionale dei controllori, sottolineando che tale formulazione può estendere eccessivamente la discrezionalità dell'Ente competente ad applicare la sanzione. Osserva che tale principio potrebbe costituire esso stesso un oggetto di contenzioso.

Marco DESIDERATI (LNP) rileva che la stessa normativa comunitaria prevede che la sospensione possa avvenire in conseguenza del ragionevole dubbio dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo in ordine alla competenza professionale del controllore e sottolinea che la proposta di parere in esame recepisce questo principio posto in sede comunitaria. Si sofferma quindi di nuovo sulla condizione 2) evidenziando che, in accoglimento delle richieste pervenute dalle organizzazioni sindacali e dagli operatori del settore, è stata prevista la facoltà, anziché l'applicazione automatica della sospensione della licenza, ed è stato eliminato il termine minimo della sospensione medesima in modo che l'Ente controllore possa applicare anche una sospensione inferiore ad un mese.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore (*vedi allegato 1*).

**Proposta di nomina dell'ingegner Giovanni Grimaldi a Presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro. Nomina n. 60.**

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Antonino FOTI (Pdl), *relatore*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sulla conferma dell'ingegner Giovanni Grimaldi a presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro (Reggio Calabria), il cui mandato scadrà il pros-

simo 20 febbraio. Fa presente che la proposta di parere è stata trasmessa dal Governo l'8 febbraio 2010. Rileva che l'ingegner Grimaldi è stato designato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della legge n. 84 del 1994, dalle province di Cosenza, Reggio Calabria e Crotone, dai comuni di Gioia Tauro, Corigliano Calabro, Crotone e Palmi, e dalle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Cosenza e Crotone. Sul nominativo è pervenuto al Ministero delle infrastrutture e trasporti l'assenso della regione Calabria in data 3 febbraio 2010.

Sottolinea che, come attestato dal curriculum allegato alla proposta di nomina, le qualità che principalmente motivano tale proposta possono essere individuate nell'esperienza professionale particolarmente qualificata e nella profonda conoscenza del territorio. Evidenzia che Giovanni Grimaldi, laureatosi in ingegneria civile presso l'università di Bologna nel 1973, è stato presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro dal 2006 e dal 2007 ricopre la carica di vice presidente dell'Associazione porti italiani. Tra gli incarichi ricoperti, di maggior valore dal punto dell'esperienza maturata in materia di lavori pubblici ricorda quelli di membro del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, assessore con delega ai lavori pubblici della regione Calabria, dirigente generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali presso il Ministero delle infrastrutture, dirigente generale con l'incarico di provveditore alle opere pubbliche per la regione Calabria e dirigente presso il ministero dei lavori pubblici. Fa presente che in qualità di dirigente presso la Cassa per il Mezzogiorno ha seguito l'istruttoria di numerosi lavori e progetti connessi ad opere pubbliche avviate in Calabria. Rileva inoltre che l'ingegner Grimaldi ha effettuato numerose attività di studio, progettazione e direzione lavori nella regione Calabria, in larga parte per opere di carattere idrogeologico e relative allo smaltimento dei rifiuti e ha fatto parte del consiglio di amministrazione dell'Accordo di programma della Val Basento e di numerose commissioni tecniche; ricorda

inoltre le sue importanti attività di collaudo, sia in Italia che all'estero, e i numerosi corsi e convegni, molti dei quali dedicati alla portualità e ai collegamenti intermodali, con particolare riferimento al territorio di Gioia Tauro.

In conclusione, per la rilevante esperienza professionale e di studio e per l'impegno dedicato al territorio, propone di esprimere parere favorevole sulla nomina del dottor Giovanni Grimaldi a presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun deputato chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 14.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in considerazione del fatto che l'VIII Commissione (Ambiente) non ha ancora iniziato la votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 195 del 2009, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere all'esame in sede consultiva del suddetto disegno di legge al termine degli altri punti previsti.

**DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 3210 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni I e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione Affari costituzionali sul disegno di legge di conversione del decreto legge n. 194 del 2009, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, già approvato dal Senato. Fa presente che il decreto legge contiene numerose norme di interesse della IX Commissione, molte delle quali inserite nel corso dell'esame presso il Senato.

Passando ad una breve illustrazione del contenuto rileva che l'articolo 1, comma 18, in attesa della revisione della legislazione nazionale in materia, proroga sino al 31 dicembre 2015 le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere al 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge) e la cui scadenza era fissata entro la suddetta data del 31 dicembre 2015. Si prevede inoltre la conferma delle scadenze delle concessioni fissate in una data successiva al 31 dicembre 2015. Ricorda che la necessità di procedere alla revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime è maturata a seguito dell'apertura di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia circa la vigente disciplina che prevede il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente, ai sensi del secondo periodo del secondo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione, abrogato dal comma 18 in esame. La norma fa inoltre salvo il processo di attuazione del federalismo fiscale e di attribuzione alle regioni e agli enti locali dei beni demaniali e, attraverso un'apposita intesa Stato-regioni, consente la definizione di principi uniformi per la disciplina regionale che dovrà regolare lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni.

L'articolo 2, comma 2, proroga la fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, fino alla ratifica del nuovo accordo

di collaborazione in campo radiotelevisivo fra la Repubblica italiana e la stessa Repubblica di San Marino, firmato il 5 marzo 2008, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.

L'articolo 5, comma 1, proroga al 31 dicembre 2010 il termine per la conclusione dei procedimenti di rilascio di alcune concessioni aeroportuali. Il decreto legislativo 96 del 2005 prevedeva che tali procedimenti avrebbero dovuto concludersi entro il termine del 23 giugno 2006, prorogato prima al 31 dicembre 2008, poi al 31 dicembre 2009. Fa presente che la relazione illustrativa motiva tale proroga con la necessità di non interrompere l'*iter* procedurale, in fase di definizione, per l'affidamento in concessione della gestione totale di alcuni aeroporti, dato che solo recentemente è stato possibile acquisire l'assenso delle altre amministrazioni concorrenti sullo schema di convenzione tipo che le società di gestione sottoscrivono con l'ENAC, ai sensi della vigente normativa. Inoltre, per alcuni aeroporti non sono ancora conclusi i procedimenti di dismissione di beni demaniali militari per la loro riconversione in demanio civile, all'esame del gruppo di lavoro di vertice istituito presso il Ministero della difesa.

L'articolo 5, comma 2, proroga al 1° gennaio 2011 la data a partire dalla quale si dovrà applicare la nuova normativa in materia di limitazione alla guida dei « neopatentati », prevista dall'articolo 2 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117. La norma oggetto di proroga ha introdotto un comma 2-*bis* all'articolo 117 del Codice della strada, con il quale si vieta ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 Kw/t.

L'articolo 5, comma 3, proroga, sino al 31 marzo 2010, la sospensione dell'efficacia delle modifiche alla disciplina degli autoservizi pubblici non di linea (noleggio con conducente), recate dall'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto legge n. 207 del 2008, che sarebbero dovute entrare in vigore il 1° marzo 2009, e poi prorogate fino al 31 dicembre 2009.

L'articolo 5, comma 5, proroga al 31 dicembre 2010 il termine – attualmente fissato al 31 dicembre 2009 – per la revisione dell'apparato organizzativo e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, al fine di conformarne l'assetto, in maniera razionale ed efficiente, al primario obiettivo della completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo, nonché al mutato quadro ordinamentale.

L'articolo 5, comma 6, proroga al 31 dicembre 2010 il termine per l'adozione dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – previsti dall'articolo 10, comma 10, della legge 537 del 1993 – basati sui criteri stabiliti dal CIPE, con i quali è definita, per ciascun aeroporto, la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 324 del 1976. Inoltre, è disposta la decadenza dell'aggiornamento della misura dei diritti al tasso di inflazione programmato – disposto dal Ministero nelle more della emanazione dei sopra citati decreti – qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010. Ricorda in proposito che l'articolo 21-*bis* del decreto-legge 248 del 2007, convertito dalla legge n. 31 del 2008, ha stabilito che tali avrebbero dovuto essere emanati entro il termine del 30 dicembre 2008 (ora prorogato appunto al 31 dicembre 2010) e che, nelle more della loro adozione, si sarebbe provveduto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. Fa presente che quest'ultimo decreto è stato emanato il 21 luglio 2008 e prevede, all'articolo 2, che la misura dei diritti aeroportuali in esso fissata resterà in vigore fino all'emanazione dei predetti decreti. Sottolinea che la relazione governativa che accompagna il decreto-legge motiva la necessità della proroga con la circostanza che il complesso *iter* necessario per l'emanazione dei provvedimenti in questione non può essere perfezionato fino a quando non sia completato il procedimento di sottoscrizione dei contratti di programma

da parte dei gestori aeroportuali. Segnala, altresì, che è ancora in itinere la disciplina interna di attuazione della direttiva 2009/12/CE, concernente i diritti aeroportuali, la quale, ai fini della complessiva riforma del sistema tariffario in esame, prevede una fase di delega legislativa. Evidenzia che la delega per l'attuazione di tale direttiva è contenuta nel disegno di legge comunitaria 2009, all'esame della Camera in terza lettura.

L'articolo 5, comma 7, proroga al 31 dicembre 2010 il blocco selettivo delle tariffe, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 185 del 2008, convertito con legge n. 2 del 2009, ed esclude dal blocco la regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico e delle tariffe postali agevolate.

L'articolo 5, comma 7-ter, proroga di tre anni la durata del regime transitorio, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 2005 in materia di servizi automobilistici interregionali di competenza statale, che avrebbe dovuto esaurirsi entro la fine dell'anno 2010. In particolare, la lettera a), proroga dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2013, il termine entro il quale restano valide le concessioni dei servizi di linea rilasciate ai sensi della normativa previgente. Entro lo stesso termine tali concessioni sono sostituite da autorizzazioni, su richiesta dell'impresa interessata. La lettera b), proroga conseguentemente dal 1° gennaio 2011 al 1° gennaio 2014 il termine entro il quale decadono le concessioni rilasciate ad imprese che non hanno ottenuto l'autorizzazione, per mancata presentazione della richiesta o per mancato possesso dei prescritti requisiti, entro il 31 dicembre 2013 (termine attualmente fissato al 31 dicembre 2010). La lettera c) proroga dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2013 il termine entro il quale possono essere autorizzati nuovi servizi di linea, o nuove relazioni di traffico nei servizi di linea già esistenti al 24 gennaio 2006 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 285 del 2005). La lettera d), stabilisce

che dal 1° gennaio 2014, anziché dal 1° gennaio 2011, come attualmente previsto, il rilascio dell'autorizzazione per nuovi servizi di linea o per la modifica di quelli esistenti è subordinata al soddisfacimento, da parte delle imprese richiedenti, delle condizioni previste dal citato articolo 3 del decreto legislativo n. 285.

L'articolo 5, comma 7-quater, proroga, dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, la durata in carica del commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il Porto di Gioia Tauro. Ricorda che il commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il Porto di Gioia Tauro è stato istituito dall'articolo 22-sexies del decreto legge n. 248 del 2007, con il compito di realizzare le attività previste dal piano di sviluppo del suddetto porto, redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007. La durata in carica del commissario era stata fissata sino al 31 dicembre 2009. Per far fronte all'onere derivante dalla proroga, quantificato il 140 mila euro per il 2010, si dispone la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 983, della legge finanziaria 2007.

L'articolo 5, comma 7-quinquies, autorizza il Governo a prorogare dal 16 agosto 2010 al 4 dicembre 2011 il termine per l'adeguamento di alcune imprese di autotrasporto di cose per conto terzi ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale, previsti dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 395 del 2000. Si tratta delle imprese, individuate dall'articolo 5, comma 2, del regolamento n. 161 del 2005, che eseguono il trasporto su strada di cose per conto terzi, iscritte nell'Albo nazionale degli autotrasportatori entro il 16 agosto 2005, che utilizzano esclusivamente veicoli di portata utile non superiore a 3,5 tonnellate. La data del 4 dicembre 2011, fissata come decorrenza del termine per l'adeguamento ai prescritti requisiti, coincide, come indicato nel testo in commento, con la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1071/2009 che introduce nuovi requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e ido-

neità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore. Dalla suddetta data del 4 dicembre 2011 pertanto alle imprese sopra indicate si applicheranno tali nuove disposizioni

L'articolo 5, comma 7-*sexies*, interviene in materia di requisiti di formazione del personale marittimo, disciplinata dal regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE (decreto del Presidente della Repubblica n. 55 del 2009). Si prevede, in particolare, che il Governo, nelle more dell'attuazione della disciplina recata dall'articolo 292-*bis* del codice della navigazione, prolunghi il periodo di utilizzo della vigente certificazione professionale dei comandanti e dei primi ufficiali fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale recante la nuova disciplina di verifica dei requisiti professionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

L'articolo 5, comma 7-*octies*, prevede che fino al 30 settembre 2010 possano essere adottati provvedimenti attuativi, per utilizzare le risorse previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 205 del 2006 anche al fine del sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro, e degli investimenti delle imprese di autotrasporto, con finalità di miglioramento dell'impatto ambientale e di sviluppo della logistica. La norma fa riferimento a quanto dispone l'articolo 3, comma 2-*ter*, del decreto legge n. 209 del 2002, convertito dalla legge n. 265 del 2002, il quale prevede che, al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle « autostrade del mare », nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato.

L'articolo 5, comma 7-*novies*, reca una estensione fino al 31 dicembre 2010 del periodo di utilizzo delle risorse residue, pari a 2,6 milioni di euro, destinate alla

sicurezza degli impianti e alla sicurezza operativa dell'ENAV, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004). Ricorda che tale norma ha istituito per l'anno 2004 un'imposta addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, destinata in parte ai comuni nel cui territorio ricade il sedime aeroportuale, ovvero il cui territorio confina con esso, e in parte al finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie. Il comma 7-*decies* reca la relativa copertura finanziaria, prevedendo a tal fine la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al decreto legislativo n. 250 del 1997 di istituzione dell'ENAC, quale determinata dalla Tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010).

Infine, i commi da 7-*undecies* a 7-*terdecies* del medesimo articolo 5, prevedono la sospensione, sino al 1° gennaio 2012, dell'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi in relazione al tasso di inflazione. La sospensione è diretta a fronteggiare la crisi di competitività dei porti nazionali, con riguardo anche all'attività prevalente di *transshipment*. Per gli anni 2010 e 2011 si prevede che le Autorità portuali possano modificare gli importi della tassa di ancoraggio e della tassa portuale, nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ricorda infine che l'articolo 5, comma 7-*septies*, introdotto durante l'esame al Senato, prevede, per l'anno 2010, il differimento al 16 aprile del termine per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui all'articolo 55, comma 5 della legge 144 del 1999. Conseguentemente, vengono posticipati al 16 aprile sia il pagamento della prima rata, in caso di pagamento rateale, che quello in un'unica soluzione della regolazione del premio relativo all'INAIL, come previsto all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### RISOLUZIONI

*Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**7-00251 Velo: Piena operatività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, anche attraverso il reclutamento del personale tecnico proveniente dal gruppo Ferrovie dello Stato.**

*(Discussione e rinvio).*

Mario VALDUCCI, *presidente*, segnala che una risoluzione vertente sul medesimo tema, a prima firma del deputato Antonino Foti, è stata discussa presso l'XI Commissione (Lavoro) ed è stata approvata nella seduta del 12 gennaio 2010.

Silvia VELO (PD) osserva che la questione oggetto dell'interrogazione è nota alla Commissione, che recentemente si è più volte occupata del tema della sicurezza ferroviaria, e da ultimo in seguito al tragico incidente occorso a Viareggio, in conseguenza del quale è stato audito il direttore dell'Agenzia nazionale della sicurezza ferroviaria. Ricorda che quest'ultima è stata istituita con il decreto legislativo n. 162 del 2007, con sede a Firenze. Fa presente che il decreto istitutivo dell'Agenzia ha previsto che questa operasse con un organico che ad oggi risulta del tutto inadeguato allo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia. Osserva che è assolutamente necessario che il personale dell'Agenzia, che è stata costituita come soggetto pubblico indipendente rispetto a tutti gli operatori nel campo del trasporto ferroviario, al quale sono stati attribuiti compiti di

regolamentazione, di vigilanza e di controllo sulla sicurezza del sistema ferroviario nazionale e sul trasporto ferroviario, sia posto nelle condizioni di lavorare con autonomia e stabilità.

Sottolinea che il Governo si è espresso favorevolmente sulla questione in più sedi e ritiene importante che anche la Commissione trasporti, che è il principale organismo istituzionale di riferimento del settore, approvi un atto di indirizzo al riguardo.

Sottolinea che l'obiettivo della risoluzione è quello di chiedere al Governo un impegno in tal senso non soltanto in termini politici, ma concretamente, affinché possa essere prontamente definito il regolamento attuativo previsto dal decreto legislativo n. 162 del 2007 che detti la disciplina di reclutamento del personale dell'Agenzia. Osserva che la risoluzione vuole essere sia una sollecitazione al Governo affinché si impegni ad emanare il regolamento, sia un momento di confronto con la Commissione al fine di definire concretamente i tempi di operatività dell'Agenzia.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si riserva di esprimere le valutazioni del Governo al termine della discussione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Sulla visita di una delegazione della Commissione al Centro ENAV di controllo d'area di Roma presso l'aeroporto di Ciampino (26 gennaio 2010).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che la delegazione che ha partecipato alla

visita era composta, oltre che da lui, anche dai deputati Marco Desiderati, Antonio Mereu, Carlo Monai, Roberto Rolando Nicco e Daniele Toto. Avverte che è stata predisposta un'ampia relazione sui contenuti della visita, che, se non vi sono obiezioni, sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 2*).

La Commissione concorda.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

#### Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

*(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del documento conclusivo in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 10 febbraio 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ribadendo quanto già indicato in precedenza, fa presente che la proposta di documento conclusivo sarà integrata sulla base delle osservazioni avanzate da ultimo nelle sedute del 9 e del 10 febbraio. Le ulteriori integrazioni che saranno apportate riguardano l'esigenza di mantenere nel tempo l'equilibrio della gestione economica e finanziaria degli aeroporti, come sollecitato dall'onorevole Fiano; il riferimento alla programmazione delle grandi opere infrastrutturali connesse alle reti transeuropee di trasporto, la cui rilevanza

è emersa dalla relazione del Ministro Matteoli; la precisazione dei contenuti dell'articolo inserito nel disegno di legge comunitaria per il 2009 nel corso dell'esame da parte del Senato, che definisce i principi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva comunitaria in materia di diritti aeroportuali; l'indicazione, sia pure in termini generali, della opportunità di valutare l'istituzione di un'autorità di regolazione per il settore dei trasporti nel suo complesso, richiesta dall'onorevole Lovelli.

Nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia alla seduta già prevista per domani la votazione del documento conclusivo cui seguirà, come concordato, una presentazione alla stampa dei contenuti del documento stesso.

**La seduta termina alle 14.25.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.**

**C. 3196 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, tenuto conto che il disegno di legge in esame non reca disposizioni che investano in misura rilevante le materie di competenza della

Commissione e che, per altro verso, la Commissione VIII presumibilmente procederà all'approvazione di emendamenti e alla predisposizione di un nuovo testo, senza peraltro che allo stato sia possibile conoscere i tempi con cui il nuovo testo sarà reso disponibile, propone di non procedere all'espressione del parere. In proposito osserva inoltre che l'avvio della discussione generale in Assemblea è confermato per la mattina di domani.

La Commissione concorda.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rileva quindi che la Commissione non si trova

nelle condizioni di esprimere il proprio parere sul disegno di legge in esame.

**La seduta termina alle 14.30.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE REFERENTE*

*Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.*  
*C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano.*

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo (Atto n. 176).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controlli del traffico aereo (atto n. 176),

considerato che:

lo schema di decreto legislativo in esame interviene sulle fattispecie di sospensione e revoca della licenza di controllore del traffico aereo e stabilisce le procedure di contestazione delle violazioni sanzionabili da parte dell'ENAC;

la direttiva comunitaria 2006/23/CE, recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 118 del 2008, modificato dallo schema di decreto in esame, risponde ai principi della cosiddetta «*just culture*» ovvero, secondo la definizione proposta dall'ICAO, «una cultura nella quale gli operatori di prima linea od altri non vengano puniti per azioni, omissioni o decisioni da essi adottate, che siano proporzionali alla loro esperienza ed addestramento, ma nella quale non sono tollerate colpe gravi, violazioni intenzionali o atti dolosi»;

la *just culture* è pertanto rivolta a promuovere tutti gli strumenti che, anche attraverso una adeguata raccolta delle informazioni, possano favorire la prevenzione degli incidenti e inconvenienti aeronautici, valorizzando la professionalità de-

gli operatori e intervenendo con misure sanzionatorie soltanto in caso di violazioni dolose o negligenza professionale;

appare opportuno quindi che nell'ambito del sistema di controllo del traffico aereo sia riconosciuta l'efficacia delle segnalazioni degli eventi aeronautici finalizzate a rafforzare i sistemi di sicurezza e prevenire i futuri incidenti ed inconvenienti e siano adottate tutte le misure che agevolino il più ampio utilizzo di tali strumenti, assicurando che, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 2003/42/CE, relativa alla segnalazione di eventi nel settore dell'aviazione civile, l'istituzione di un sistema di segnalazioni venga attuata al solo fine di prevenzione e non sia tesa a determinare colpe o responsabilità;

rilevato che la direttiva 2006/23/CE è stata abrogata dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, per cui le disposizioni della direttiva medesima e le relative norme di recepimento nell'ordinamento nazionale continuano ad applicarsi fino alla data di applicazione della regolamentazione comunitaria attuativa di cui all'articolo 8-*quater*, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 216/2008, come modificato dal regolamento (CE) n. 1108/2009;

per quanto attiene specificamente alle disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame, valutato che:

con riferimento all'articolo 1, comma 1, che inserisce il comma 3-*bis* all'articolo

5 del decreto legislativo n. 118 del 2008, si ravvisa l'esigenza di prevedere la facoltà per l'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo di disporre la sospensione cautelare dall'impiego operativo di un controllore di volo anche nel caso in cui sussista un ragionevole dubbio da parte dell'Ente medesimo in ordine alla competenza professionale del controllore, in conformità con quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, lettera *a*) della direttiva 2006/23/CE;

con riferimento all'articolo 1, comma 2, per la parte che sostituisce il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 118 del 2008, si ravvisa l'esigenza di prevedere la facoltà per l'ENAC di disporre la sospensione della licenza, delle abilitazioni e delle specializzazioni sulla base di una valutazione discrezionale della gravità della condotta riconducibile alla fattispecie prevista dal comma medesimo; per la medesima ragione appare altresì opportuno sopprimere il termine minimo di sospensione, fissato dallo schema in esame in un mese;

con riferimento all'articolo 1, comma 2, per la parte che sostituisce il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 118 del 2008, si ravvisa l'esigenza di sopprimere, tra le cause che determinano la revoca della licenza, la violazione gravemente colposa della normativa relativa al controllo del traffico aereo, in considerazione del fatto che la negligenza grave, che determini il verificarsi di un incidente, costituisce causa di revoca ai sensi della lettera *a*) del medesimo comma;

con riferimento all'articolo 1, comma 3, nella parte in cui inserisce il comma 5-*octies* all'articolo 5 del decreto legislativo n. 118 del 2008, si ravvisa l'esigenza di uniformare, laddove è possibile, la disciplina della fase istruttoria del procedimento sanzionatorio per il personale civile a quanto previsto per il personale militare, prevedendo che, nel caso del personale civile, l'ENAC, oltre ad acquisire il parere tecnico dell'Ente fornitore dei servizi di

navigazione aerea, venga affiancato da un funzionario esperto di quest'ultimo Ente,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 1, comma 1, capoverso comma 3-*bis*, sostituire le parole: « , l'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo » con le seguenti: « ovvero quando in ordine alla competenza professionale del controllore del traffico aereo sussista ragionevole dubbio da parte dell'Ente fornitore dei servizi del traffico aereo, l'Ente medesimo »;

2) all'articolo 1, comma 2, sostituire il capoverso comma 4, con il seguente: « 4. La licenza, le abilitazioni e le specializzazioni possono essere sospese dall'ENAC per un periodo non superiore a sei mesi, quando sia accertata la negligenza professionale del controllore del traffico aereo »;

3) all'articolo 1, comma 2, capoverso comma 5, lettera *b*), sopprimere le parole: « o gravemente colposa »;

4) all'articolo 1, comma 3, sostituire il capoverso comma 5-*octies* con il seguente: « Per il personale civile, l'Enac, nell'attività istruttoria di cui al comma 5-*quinquies*, è coadiuvato da un funzionario esperto dell'Ente fornitore dei servizi del traffico aereo e adotta la decisione conclusiva del procedimento sanzionatorio, previa acquisizione del parere tecnico dell'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo »;

*e con la seguente osservazione:*

con riferimento all'articolo 1, comma 2, capoverso comma 4, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere in fine le seguenti parole: « ovvero, su proposta dell'Ente fornitore dei servizi del traffico aereo, quando sussista ragionevole dubbio in ordine alla competenza professionale del controllore del traffico aereo ».

## ALLEGATO 2

**Sulla visita di una delegazione della Commissione al Centro ENAV di controllo d'area di Roma presso l'aeroporto di Ciampino (26 gennaio 2010).**

**RELAZIONE**

Una delegazione della IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) composta dal Presidente, on. Mario VALDUCCI, e dai deputati on. Marco DESIDERATI (LNP), on. Antonio MEREU (UdC), on. Carlo MONAI (IdV), on. Roberto Rolando NICCO (Misto) e on. Daniele TOTO (Pdl) ha effettuato il 26 gennaio 2010 una missione all'aeroporto di Ciampino per la visita del Centro di controllo d'area ENAV di Roma.

La visita è stata programmata e effettuata in connessione con i lavori che la Commissione in materia di trasporto aereo, con riferimento, in particolare, all'indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano e all'esame degli atti comunitari relativi al « Cielo unico europeo ».

Il Presidente di ENAV S.p.A., comandante Luigi MARTINI, ha sottolineato come la visita, organizzata a seguito di un invito di ENAV alla Commissione, si colloca nel momento in cui è in atto, per effetto dell'insieme di interventi comunitari comunemente indicati con il nome di « Cielo unico europeo », una profonda trasformazione delle tecnologie e delle modalità di gestione e controllo del traffico aereo. Sotto questo profilo, il centro di controllo d'area di Ciampino assume un particolare interesse, in quanto la strumentazione e le modalità di controllo in esso attuate già sono in linea con quanto previsto nell'ambito del programma SESAR di realizzazione di un sistema tecnologico di nuova generazione per la gestione del traffico aereo.

L'Amministratore delegato di ENAV S.p.A., dott. Guido PUGLIESI, ha segnalato che il centro di controllo d'area di Roma Ciampino gestisce oltre il 60 per cento del traffico aereo nazionale. In conseguenza della crisi economica si è assistito ad una forte contrazione del traffico aereo. Anche per ENAV, la società che in Italia fornisce i servizi di navigazione aerea, ciò ha comportato una significativa riduzione del fatturato, quantificabile nell'ordine di 80 milioni di euro.

Ha evidenziato che d'altra parte è questa la fase in cui si pongono le condizioni per lo sviluppo del traffico aereo nei prossimi decenni. Da questo punto di vista l'insieme di interventi chiamati « Cielo unico europeo » riveste un'importanza cruciale. Si tratta di un complesso di misure normative e di programmi di sviluppo della tecnologia che rivoluzioneranno la gestione del traffico aereo, in quanto sono mirati, per un verso, a superare la frammentazione che in Europa, a differenza degli Stati Uniti, ancora caratterizza tale attività, promuovendo l'integrazione operativa su base sovranazionale tra i fornitori dei servizi di navigazione aerea e, per l'altro, ad assicurare una capacità di traffico aereo considerevolmente superiore a quella attuale e idonea a rispondere all'incremento della domanda che, nel medio termine, sarà trainato dalla crescita dell'economia a livello mondiale.

Rispetto agli sviluppi connessi all'attuazione del « Cielo unico europeo », l'Italia si trova a fronteggiare una duplice sfida. Da

un lato, dovrà dimostrarsi in grado di potenziare i propri aeroporti, in modo da adeguare la capacità aeroportuale a quelle che sono le previsioni di incremento del traffico aereo, che il nuovo sistema di gestione del traffico renderà tecnicamente possibili. Questo tema è stato approfonditamente esaminato dalla Commissione Trasporti della Camera nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano. D'altro lato, occorrerà una piena consapevolezza della rilevanza degli investimenti necessari per realizzare la piattaforma tecnologica richiesta dal nuovo sistema di gestione del traffico aereo. Il finanziamento di tali investimenti dovrà pertanto essere inserito nell'ambito degli interventi strategici del Paese, anche in considerazione delle ricadute positive che potranno derivarne per importanti gruppi produttivi italiani, principalmente riconducibili a Finmeccanica, e, attraverso di essi, per l'economia nazionale nel suo complesso.

È quindi intervenuto il Presidente dell'ENAC, prof. Vito RIGGIO, che ha in primo luogo evidenziato l'ottimo livello di collaborazione raggiunto tra ENAC e ENAV, nel rispetto dei diversi ruoli, per cui l'ENAC costituisce l'ente certificatore, mentre ENAV S.p.A. è il fornitore dei servizi di navigazione aerea. Ha quindi sottolineato i molteplici aspetti rispetto ai quali l'insieme di interventi riassunto con il nome di « Cielo unico europeo » assume una straordinaria portata innovativa.

In primo luogo si intendono rafforzare gli standard di sicurezza. In secondo luogo si prospetta l'adozione di tecnologie e sistemi che faranno della gestione del traffico aereo, attività finora svolta nell'ambito dei confini nazionali, un'attività integrata a livello sovranazionale. Ciò potrà avere importanti ricadute anche dal punto di vista economico e geopolitico, in quanto per l'Italia si apre la possibilità di assumere una posizione di leadership nel bacino del Mediterraneo, che è chiamato a partecipare a una strategia comunitaria. Al tempo stesso l'Italia dovrà dimostrare la propria capacità di programmare e realizzare investimenti a medio termine,

per assicurare una capacità degli aeroporti adeguata rispetto all'incremento del traffico aereo. Sotto questo profilo ritiene indispensabile una revisione dei diritti aeroportuali, che per effetto di interventi legislativi adottati in passato sono rimasti in Italia a livelli assai bassi.

Invita infine a porre attenzione sul fatto che anche l'attività delle autorità nazionali di vigilanza sul traffico aereo sarà oggetto di profonde trasformazioni a causa degli sviluppi della normativa comunitaria. Tale normativa ha, infatti, attribuito all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) le competenze in materia di certificazione dei servizi di navigazione aerea e di gestione del traffico aereo e di certificazione dei controllori del traffico aereo, per cui le funzioni svolte dall'ENAC rispetto a questi profili saranno esercitate in modo sempre più integrato rispetto all'attività dell'Agenzia europea.

Il Direttore generale di ENAV SpA, dott. Massimo GARBINI, ha quindi svolto un'ampia presentazione dei contenuti e degli obiettivi del pacchetto legislativo « Cielo unico europeo (SES, Single European Sky) ».

Ha evidenziato che l'adozione a livello comunitario di tale pacchetto legislativo, sviluppato ulteriormente con il cosiddetto pacchetto « Cielo unico europeo II », che è stato approvato nel 2009, si fonda sulla constatazione che il traffico aereo previsto per il 2020 non è sostenibile con gli attuali sistemi di gestione del traffico aereo (ATM, Air Traffic Management) e con le infrastrutture aeroportuali esistenti. Da qui l'esigenza di una razionalizzazione della gestione del traffico aereo e di un aggiornamento del relativo supporto tecnologico. Il pacchetto nel suo complesso persegue obiettivi di incremento della capacità ed efficienza del traffico aereo e degli aeroporti, rafforzamento della sicurezza e riduzione dell'impatto ambientale dei voli.

Il cosiddetto « Cielo unico europeo II » si basa su quattro pilastri. In primo luogo si intendono migliorare le prestazioni del sistema di gestione del traffico aereo, attraverso obiettivi di performance vincolanti per i fornitori dei servizi di naviga-

zione aerea e anticipo al 2011 della realizzazione dei Blocchi funzionali di spazio aereo (FAB, Functional Airspace Blocks), che permetteranno una gestione integrata del traffico aereo a livello sovranazionale. In secondo luogo si intende garantire l'unicità di gestione della sicurezza (safety), attribuendo all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA, European Aviation Safety Agency) le funzioni di dettare norme precise, uniformi e vincolanti per tutti gli Stati membri in materia di sicurezza aerea, servizi di gestione del traffico aereo e navigazione aerea e di vigilare sull'osservanza di tali norme. In terzo luogo si mira ad introdurre tecnologie d'avanguardia attraverso il programma SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research), che riunisce gli operatori del settore allo scopo di realizzare un sistema tecnologico di gestione del traffico aereo di nuova generazione, in modo da consentire una gestione del traffico aereo sicura, sostenibile e a costi inferiori. Il quarto pilastro è costituito dalla gestione della capacità aeroportuale, attraverso il superamento delle insufficienze relative alle piste e alle infrastrutture aeroportuali, l'assicurazione della coerenza tra l'assegnazione di slot aeroportuali da parte dei coordinatori e i piani di volo delle compagnie aeree e l'istituzione di un osservatorio europeo sulla capacità aeroportuale.

La realizzazione del nuovo sistema di gestione del traffico aereo implica il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, pubblici e privati. SESAR è il programma europeo volto a realizzare un sistema di gestione del traffico aereo di nuova generazione in grado di rispondere efficientemente all'evoluzione del traffico aereo prevista in Europa, uniformare il livello degli impianti esistenti nei diversi paesi dell'Unione europea e realizzare la nuova infrastruttura aeronautica. In particolare, gli obiettivi perseguiti attraverso la realizzazione di SESAR sono:

a) la gestione di una domanda di traffico 3 volte superiore a quella attuale;

b) l'incremento del livello di sicurezza fino a 10 volte;

c) la riduzione del 10 per cento dell'impatto ambientale di ogni singolo volo;

d) la riduzione del 50 per cento dei costi dei servizi di gestione del traffico aereo.

La realizzazione del programma SESAR è stata articolata in tre fasi. Dal 2006 al 2008 si è svolta la fase di definizione dei concetti operativi del nuovo sistema e di predisposizione del Master Plan. Dal 2008 fino al 2016 è in corso la fase di gestione, ad opera di una apposita «impresa comune», la SESAR Joint Undertaking (SESAR JU), che effettua le attività di ricerca e sviluppo, progetto ed industrializzazione del nuovo sistema ATM. Dal 2015 al 2025 è prevista la fase di installazione in Europa, su vasta scala, del nuovo sistema.

L'intero programma di lavoro della SESAR JU si compone di 16 workpackages, vale a dire 16 pacchetti di lavoro che coprono tutte le attività necessarie al disegno e sviluppo del nuovo sistema di gestione del traffico aereo, e 300 progetti di ricerca internazionali. ENAV è leader del WP3, pacchetto di lavoro dedicato allo sviluppo della nuova infrastruttura di validazione europea, partecipa in 85 progetti, con maggiore impegno nelle attività operative e trasversali, ed è leader in 15 attività. La SESAR Joint Undertaking ha un budget di 2,1 miliardi di euro, di cui 700 milioni stanziati a valere sul bilancio dell'Unione europea, 700 milioni stanziati da Eurocontrol e 700 milioni finanziati dall'industria del settore, mediante la formula del partenariato pubblico-privato. Compito dell'impresa è organizzare e coordinare l'attuazione del progetto SESAR, aggiornare il Master Plan e verificare l'attuazione, coordinare le attività di ricerca e sviluppo e sovrintendere allo sviluppo di prodotti comuni, anche mediante bandi di gara specifici. Sotto il profilo della governance, SESAR Joint Undertaking è dotata di un consiglio di amministrazione, di cui sono membri con

diritto di voto la Commissione europea, Eurocontrol, le società che forniscono i servizi di controllo del traffico aereo nei principali Stati membri (AENA per la Spagna, DFS per la Germania, DSN per la Francia, ENAV per l'Italia, NATS per il Regno Unito, NORACON, consorzio che riunisce i fornitori dei servizi di navigazione aerea in Austria e in altri sette Paesi dell'Europa settentrionale), gruppi industriali operanti nel settore (tra cui gli italiani Alenia Aeronautica e SELEX-SI) e società di gestione aeroportuali. Fanno parte del consiglio di amministrazione senza diritto di voto i rappresentanti degli altri soggetti interessati (stakeholders).

La partecipazione di ENAV alla SESAR JU è il risultato di un lungo e complesso processo negoziale avviato nel febbraio 2007. Con l'approvazione delle richieste di membership da parte del Collegio dei Commissari (organo di valutazione della Commissione europea al quale partecipano i Commissari competenti) e con la sottoscrizione degli Accordi di Partecipazione, ENAV è entrata a far parte della Joint Undertaking (11 agosto 2009). Il contributo di ENAV alla SESAR JU è quantificato in 70 milioni di Euro ed ENAV riceverà un cofinanziamento pari al 50 per cento del contributo stesso. Il contributo è costituito da risorse umane, tecnologiche ed infrastrutturali, che saranno impiegate per la realizzazione delle attività di ricerca e sviluppo in cui si sostanzia il programma di lavoro. ENAV metterà a disposizione il suo contributo mediante risorse interne e risorse esterne della sua controllata TECHNO SKY e della sua partecipata SICTA, nonché avvalendosi del supporto di IDS, quale società specializzata del settore.

Insieme al programma SESAR per la realizzazione di una nuova piattaforma tecnologica per la gestione del traffico aereo, l'altra innovazione essenziale del nuovo sistema di gestione del traffico aereo è costituita dalla riorganizzazione dello spazio aereo attraverso la creazione di Blocchi funzionali di spazio aereo (FAB) sovranazionali. Sono state avviate nove iniziative per la creazione di FAB in

Europa; tra le tre in fase più avanzata è incluso BLUE MED, il Blocco funzionale che interessa l'Italia, i Balcani e il bacino del Mediterraneo. 5 iniziative FAB hanno ricevuto un finanziamento dalla Commissione Europea e tra queste BLUE MED ha ricevuto il finanziamento più alto (circa 2,8 milioni di euro); ciò dimostra la qualità del lavoro svolto nella predisposizione dello studio di fattibilità (2008).

Il progetto di realizzazione del Blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED è coordinato da ENAV su mandato della Commissione europea. Vi partecipano i fornitori dei servizi di navigazione aerea di Grecia, Malta e Cipro, per quanto concerne gli Stati membri dell'Unione europea; di Tunisia, Egitto e Albania, a titolo di partner associati; di Giordania, Libano (la cui richiesta di partecipazione è stata di recente accettata) e FYROM (Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, la cui richiesta è in corso di elaborazione), a titolo di osservatori. La messa in operazione dei FAB è un processo lungo e complesso che richiede la valutazione di molteplici aspetti, quali l'opportunità politica, le esigenze militari, i requisiti operativi, gli aspetti economici, gli aspetti di organizzazione societaria, gli aspetti giuridici e sociali, l'impatto ambientale. Il 4 novembre 2008 si è tenuta a Roma la Conferenza dei Ministri dei trasporti degli Stati partner del progetto.

Per quanto concerne il calendario di realizzazione del FAB BLUE MED, nel 2007-2008 è stato compiuto lo studio di fattibilità; a conclusione di questa fase si è proceduto alla valutazione dell'opportunità, che ha avuto per oggetto l'analisi delle problematiche relative allo spazio aereo, l'analisi dei meccanismi di interoperabilità, l'identificazione degli aspetti di natura legale e finanziaria e l'identificazione degli aspetti sociali. Nel 2009-2010 è in corso la fase di definizione, che dovrebbe concludersi con la decisione di avvio del FAB; tale decisione comporta la definizione dello spazio aereo interessato, l'accordo sulle procedure operative e la definizione dei meccanismi di interoperabilità, la soluzione degli aspetti legali e

finanziari, la soluzione degli aspetti sociali. A partire dal 2011 è previsto l'avvio della fase di implementazione e sviluppo.

L'obiettivo perseguito con la creazione del FAB è quello di permettere un uso migliore e più efficiente dello spazio aereo, con rotte più brevi e profili di volo ottimali, da cui potrà derivare una riduzione dei costi a carico degli utenti e un minore impatto ambientale. A tal fine il FAB dovrà assicurare procedure comuni e addestramento uniforme per i fornitori dei servizi di navigazione dei Paesi interessati, l'interoperabilità dei sistemi impiegati e un nuovo disegno dello spazio aereo e dei flussi di traffico che garantisca una maggiore efficienza dei voli in termini di consumi ed emissioni.

ENAV, a titolo di coordinatore di BLUE MED, si trova affidato il compito di catalizzatore di molte delle esigenze tecniche ed operative della gestione del traffico aereo nella regione del Mediterraneo. Questo compito potrà permettere ad ENAV di presentarsi, anche nei confronti delle istituzioni comunitarie, come centro di eccellenza per standard operativi e tecnologie all'avanguardia in ambito europeo, nodo regionale per la fornitura di servizi, attore essenziale a supporto del raggiungimento degli obiettivi fissati a livello di Unione europea. Al tempo stesso ENAV potrà svolgere un'importante funzione di connessione tra le necessità espresse dal bacino del Mediterraneo e l'industria del settore della gestione del traffico aereo, facendo da traino alla penetrazione dei gruppi industriali italiani in una regione ancora estremamente eterogenea sotto il profilo delle tecnologie impiegate.

Sulla base di questi elementi si configura il ruolo di particolare rilievo di ENAV, sia sotto il profilo dello sviluppo tecnologico (programma SESAR), attraverso la partecipazione in forma rilevante alla Joint Undertaking (impresa comune) del programma, il rafforzamento della cooperazione con i maggiori fornitori dei servizi di navigazione aerea europei e il coordinamento con l'industria nazionale (in particolare con i gruppi SELEX-SI e Finmecca-

nica), sia sotto il profilo della realizzazione di uno spazio aereo integrato a livello sovranazionale (FAB BLUE MED), attraverso il coordinamento della realizzazione del progetto BLUE MED, l'ampliamento della cooperazione con i paesi dell'area dei Balcani, il contributo attivo al funzionamento e alla gestione della futura rete di controllo del traffico aereo a livello europeo e lo sviluppo di una forte interazione con gli organismi gestori a livello regionale.

La delegazione della Commissione ha quindi visitato il Centro di controllo d'area di Roma Ciampino (ACC, Area Control Center Roma Ciampino).

I centri di controllo d'area svolgono la funzione di controllo, mediante radar, dei voli che attraversano lo spazio aereo nazionale, ad esclusione delle fasi di decollo e di atterraggio, affidate alle torri di controllo dei singoli aeroporti. In Italia sono presenti quattro centri di controllo d'area: il Centro di Roma Ciampino, che controlla circa il 63 per cento del traffico nello spazio aereo nazionale; il Centro di Brindisi, che controlla circa il 20 per cento del traffico aereo; il Centro di Padova, che controlla circa il 10 per cento e il Centro di Milano, che controlla circa il 7 per cento.

Il Centro di controllo d'area di Roma Ciampino ha 420 impiegati, costituiti da personale tecnico, amministrativo e operativo, di cui 335 controllori di volo, e 100 unità di personale dell'Aeronautica militare. Nel 2009 ha registrato una media di 3.667 voli controllati al giorno; il totale annuo dei voli oggetto di controllo da parte del Centro è risultato pari a 945.068.

La sala operativa, dove la delegazione della Commissione si è recata per conoscere direttamente le modalità e la strumentazione con cui sono effettuate le operazioni del Centro, ha una superficie di circa 2000 mq. È costituita da 4 isole operative, un'area tecnica e un'area militare.

Nel corso della visita sono stati evidenziati il livello tecnologicamente di avanguardia della strumentazione utilizzata nel Centro e gli ottimi rapporti di collaborazione che sussiste tra il personale ENAV e il personale militare.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	306
DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	309
Legge comunitaria 2009. C. 2449/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	311

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Atto n. 172 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	319
ALLEGATO ( <i>Ulteriore proposta di parere del Relatore</i> ) .....	320

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.*

#### La seduta comincia alle 13.15.

**DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.**

**C. 3196 Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, sottolinea che il decreto-legge, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, nasce dall'esigenza di approntare misure urgenti in relazione a tre fattispecie emergenziali: il sisma in Abruzzo dove, conclusa la fase di prima emergenza, si definiscono nuovi ambiti di competenza, al fine di raccordare le iniziative avviate con quelle per la ricostruzione; l'emergenza rifiuti in Campania, dove il 31 dicembre 2009 si è conclusa la dichiarazione di stato di emergenza nel settore dei rifiuti; la realizzazione di interventi urgenti nelle situazioni di rischio idrogeologico, per i quali è prevista la nomina, con DPCM, di commissari straordinari.

Il decreto-legge reca, tra l'altro, norme volte a potenziare l'assetto del Servizio nazionale di protezione civile, norme sull'attività del soccorso alpino, della Croce

rossa e dei vigili del fuoco nonché disposizioni sul numero dei membri del governo e Piano carceri.

Per quanto riguarda le disposizioni direttamente riconducibili alla competenza della X Commissione, si sofferma in particolare sulle disposizioni recate dagli articoli 4, 6, 7 e 17-*quinquies* (introdotto dal Senato), nonché sulle disposizioni che pur non rientrando strettamente nelle competenze della Commissione prevedono interventi di particolare rilevanza.

L'articolo 1 disciplina – a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza (fino al 31 dicembre 2010) – il subentro del Presidente della regione Abruzzo nelle funzioni dell'attuale Commissario delegato, ad eccezione della competenza – che rimane affidata al Dipartimento della protezione civile – per il completamento delle abitazioni da destinare alla popolazione sinistrata.

Gli articoli da 2 a 13 attengono alla conclusione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania con il subentro degli enti ordinariamente competenti, quali la regione Campania e le relative province.

L'articolo 2 demanda ad apposito DPCM, da emanarsi entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'istituzione nell'ambito del Dipartimento della protezione civile, al fine della chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania, di una « Unità stralcio » e di una « Unità operativa »; l'individuazione di contabilità speciali per il funzionamento e la gestione di tali unità.

L'articolo 3 assegna all'Unità stralcio il compito prioritario di definire le situazioni creditorie e debitorie derivanti dalle pregresse gestioni dell'emergenza rifiuti, predisponendo i piani di estinzione delle passività e provvedendo al pagamento dei debiti.

L'articolo 4 definisce i compiti dell'Unità operativa: si tratta delle competenze riferite agli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti (Caivano, Tufino, Giugliano, Santa Maria Capua Vetere, Avellino località Pianodardine, Battipaglia, Casalduni) e del termovalorizzatore di Acerra, alla prosecuzione degli interventi

infrastrutturali, all'eventuale coordinamento dei flussi dei rifiuti, all'organizzazione funzionale del dispositivo militare, alla determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti, tenuto conto, nelle more del definitivo piano regionale, delle Linee guida emanate dal Sottosegretario il 20 ottobre 2009 e, secondo un emendamento introdotto al Senato, sentite le rappresentanze degli enti locali. Ai sensi del comma 1-*bis*, introdotto al Senato, sino al 31 dicembre 2010 l'Unità operativa è autorizzata, nel caso di indisponibilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, ad adottare interventi alternativi.

Il comma unico dell'articolo 6 attribuisce all'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) il compito di determinare il valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, sulla base di criteri elaborati dalla stessa Agenzia nel Rapporto del 2007 « Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani ». Il valore dell'impianto dovrà essere quantificato dall'ENEA entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame (cioè entro il 30 gennaio 2010) con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Tale importo dovrà essere riconosciuto al proprietario dell'impianto – soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti – all'atto del trasferimento di proprietà dell'impianto stesso previsto dal successivo articolo 7. A questo riguardo, ricorda che l'articolo 37 della legge n. 99 del 2009 recante « Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia » ha istituito, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (che viene designata con la medesima sigla – ENEA – dell'ente da sopprimere – v. più oltre), ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile. L'Agenzia svolge le proprie funzioni con le risorse finanziarie

strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), che è stato soppresso a decorrere dalla data di insediamento dei commissari nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Il 14 settembre 2009, con la nomina e il successivo insediamento del Commissario e dei due Subcommissari, ha preso avvio l'attività della rinnovata Agenzia. Per le finalità dell'articolo, viene previsto, con un emendamento approvato al Senato, che siano rese provvisoriamente indisponibili – nell'ambito del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) – risorse pari a 355 milioni di euro per l'anno 2011.

L'articolo 7 disciplina il trasferimento alla regione della proprietà del termovalorizzatore mediante DPCM da adottare entro il 31 dicembre 2011. In base al comma 1-bis, inserito al Senato, qualora il trasferimento non avvenga entro il 31 gennaio 2012, il termovalorizzatore viene comunque trasferito, con DPCM, al Dipartimento della Protezione civile.

Quanto alle norme riguardanti il Dipartimento di protezione civile, l'articolo 14 autorizza l'avvio di procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato, riguardanti i titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione, in deroga alla normativa su reclutamento, limitazioni del turn over e stabilizzazioni nella pubblica amministrazione. A tal fine, è autorizzata la spesa per 8,02 milioni di euro.

L'articolo 16, ferme restando, secondo il testo approvato al Senato, le funzioni assegnate al Dipartimento di protezione civile, prevede la costituzione di una società per azioni di interesse nazionale – a totale partecipazione pubblica –, denominata « Protezione civile servizi spa » per l'espletamento di specifici compiti operativi. Nel corso dell'esame al Senato sono stati precisati i compiti e le funzioni della società nonché i rapporti tra quest'ultima e il Dipartimento, anche al fine di un più com-

piuto rispetto dell'ordinamento comunitarie e della normativa in materia di appalti.

Quanto, infine, agli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, l'articolo 17 – ad integrazione di quanto disposto dalla finanziaria 2010 sull'adozione di piani straordinari per contrastare il rischio idrogeologico – introduce la possibilità di nominare commissari straordinari. Il Senato ha inoltre introdotto un finanziamento a favore dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti dagli eventi meteorici eccezionali dell'ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010.

L'articolo 17-ter, introdotto al Senato, reca misure per la realizzazione del Piano carceri, introducendo un iter più snello per la localizzazione e le espropriazione delle aree ove realizzare le nuove strutture. A tal fine il Commissario straordinario può avvalersi della « Protezione civile S.p.A. ».

L'articolo 17-quinquies, introdotto dal Senato, dispone la non applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 ai commissari straordinari previsti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 per interventi urgenti per le reti dell'energia al fine di garantire una più celere definizione del procedimento di nomina dei commissari stessi; di assicurare la realizzazione di indifferibili e urgenti opere connesse alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia aventi carattere strategico nazionale, anche avuto riguardo alla necessità di prevenire situazioni di emergenza nazionale.

L'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 disciplina la nomina di commissari straordinari del Governo prevedendo che sia finalizzata – ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge – alla realizzazione di « specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali ». Lo stesso articolo prevede che la nomina sia

disposta con decreto del Presidente della Repubblica (su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri) e che con il medesimo decreto siano determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella *Gazzetta Ufficiale*. Relativamente al contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, recante provvedimenti anticrisi nonché proroga di termini, ricorda che il comma 1 del citato articolo ha previsto l'individuazione – da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del ministro per la semplificazione normativa – di interventi urgenti per le reti dell'energia. In particolare, viene previsto che dovranno essere individuati gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. Lo stesso articolo 17-*quinquies* dispone che i decreti di nomina dei commissari di cui al comma 2 del predetto articolo 4, già emanati, si intendono conseguentemente modificati. Agli oneri relativi ai commissari straordinari si fa fronte nell'ambito delle risorse per il finanziamento dei predetti interventi. Ricorda che alla data odierna sono stati nominati, in attuazione del citato articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, quattro commissari straordinari con altrettanti decreto del Presidente della Repubblica datati 12 novembre 2009, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 e n. 32 dell'8 e del 9 febbraio 2010.

L'articolo 18 contiene le norme di copertura finanziaria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Andrea LULLI (PD) giudica inaccettabile procedere alla deliberazione del parere proposto su un testo che sarà sicuramente modificato dalla Commissione VIII in sede referente del provvedimento in titolo. Chiede quindi alla presidenza di verificare che la Commissione sia in numero legale.

Andrea GIBELLI, *presidente*, assicura che la Commissione è in numero legale, essendo presenti più di un quarto dei componenti.

Gabriele CIMADORO (IdV), stigmatizzate le vicende di corruzione sugli appalti pubblici che riempiono i gli organi di stampa e di comunicazione in questi giorni, riterrebbe più dignitoso sospendere l'esame del provvedimento.

Andrea GIBELLI, *presidente*, rilevato che le valutazioni del deputato Cimadoro presentano una connotazione politica e che le competenze della X Commissione sul provvedimento in esame sono assai limitate, ritiene opportuno procedere alla votazione del parere proposto sul testo modificato dal Senato.

Andrea LULLI (PD) dichiara voto contrario a nome del proprio gruppo.

Gabriele CIMADORO (IdV) dichiara voto contrario a nome del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 3210, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enzo RAISI (PdL) *relatore*, illustra il decreto-legge in titolo, composto inizialmente di 11 articoli, e ampiamente modificato e integrato nel corso dell'esame al Senato.

Dà conto delle disposizioni che rientrano nelle competenze attribuite alla X Commissione ovvero che, pur non essendo direttamente riconducibili alle richiamate competenze, rivestono particolare interesse.

Il comma 18 dell'articolo 1, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, in attesa della revisione della legislazione nazionale in materia, proroga sino al 31 dicembre 2015 le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere al 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del presente decreto-legge) e la cui scadenza era fissata entro la suddetta data del 31 dicembre 2015. Nel testo modificato dal Senato, mediante un richiamo all'articolo 03, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 400 del 1993, vengono espressamente confermate le scadenze delle concessioni fissate in una data successiva al 31 dicembre 2015. Il medesimo comma 18 abroga il diritto di preferenza riconosciuto ai precedenti concessionari in sede di rinnovo delle concessioni, previsto dall'articolo 37 del codice della navigazione. La necessità di procedere alla revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime (che riguarda una quota importante del settore turistico nel nostro paese, con circa 28.000 stabilimenti balneari e un'occupazione che nella stagione estiva raggiunge i 300.000 addetti), è stata sollevata dall'apertura di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia circa la vigente disciplina che prevede il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente (articolo 37 del Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni).

L'articolo 1, comma 23-*octies* lettera e), proroga fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) istituita ai sensi del-

l'articolo 37 della legge 99 del 2009, e comunque fino al 31 dicembre 2010, l'incarico e l'esercizio delle funzioni del collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) soppresso ai sensi dello stesso articolo 37, « fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia ». L'espressa finalità della norma è di garantire il controllo sull'ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali, affidati a un commissario e due subcommissari fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia.

L'articolo 7, comma 3, estende fino al 31 dicembre 2010 la possibilità di prorogare le convenzioni poste in essere dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) con gli istituti bancari per la gestione degli interventi relativi al sostegno della ricerca industriale previsti dal decreto legislativo n. 297 del 1999. A tal fine, la disposizione in esame modifica l'articolo 37, comma 2-*quater*, ultimo periodo, del decreto-legge n. 207 del 2008, che consente la proroga delle menzionate convenzioni dalla data di scadenza delle medesime fino alla stipula di nuove convenzioni a seguito dell'espletamento di una nuova procedura di gara e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2009. Con la modifica in esame, appunto, il termine massimo del 31 dicembre 2009 viene differito di un anno.

L'articolo 8, comma 4, proroga di un anno il termine, previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 161 del 2006 per l'applicazione dei valori limite di composti organici volatili aggiunti ai prodotti (pitture, vernici e prodotti per carrozzeria) che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea.

L'articolo 9, comma 1, prevede la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2010, per motivi di pubblico interesse, la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Mediocredito centrale per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo

2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, previa riduzione delle relative commissioni del 5 per cento. L'articolo 9, comma 3, differisce di ulteriori sei mesi – dal 1° gennaio 2010 al 1° luglio 2010 – l'operatività dell'abrogazione di alcune disposizioni in materia assicurativa. In particolare, esso proroga di ulteriori 6 mesi l'applicabilità delle residue disposizioni vigenti attuative delle previgenti norme confluite nel codice delle assicurazioni private, nel caso in cui non siano state ancora emanate le corrispondenti nuove disposizioni applicative del medesimo codice. L'articolo 9, comma 4-ter integra il DPCM 22 ottobre 2008 relativo agli interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015, come modificato dal DPCM 7 aprile 2009 e, in particolare, il comma 9 dell'articolo 4. In virtù di tale integrazione, la Società di gestione « EXPO 2015 S.p.A. » può anche avvalersi degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da questi controllate.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Legge comunitaria 2009.**

**C. 2449/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che la Camera è chiamata a pronunciarsi sul disegno di legge in titolo unicamente sulle modifiche apportate dal Senato al testo già approvato dalla Camera e che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, illustra preliminarmente le parti modificate nel corso dell'esame presso il Senato che più direttamente riguardano le competenze della Commissione attività produttive.

L'articolo 17, introdotto dal Senato, enuncia i principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi, in aggiunta a quelli indicati all'articolo 2 del disegno di legge in esame in quanto compatibili, nel recepimento di tre direttive in materia di energia indicate nell'allegato B (direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE e 2009/73/CE). Il comma 1 riguarda l'attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, già contemplata nell'allegato B. La direttiva definisce un quadro di riferimento per la promozione di questo tipo di energia, sostituendo le direttive 2001/77/CE (promozione dell'elettricità da fonti rinnovabili) e 2003/30/CE (promozione dei biocarburanti) e regolamentando i settori del riscaldamento e del raffreddamento al momento non rientranti nel quadro giuridico comunitario. Il fine della direttiva è di raggiungere entro il 2020 l'obiettivo comunitario del 20 per cento di energia da fonti rinnovabili sul consumo energetico finale lordo, indicato nella Comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 (COM(2006)848), recante la tabella di marcia per le energie rinnovabili. La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 5 dicembre 2010. I principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi sono i seguenti: garantire il conseguimento degli obiettivi tramite la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo di fonti rinnovabili; favorire le iniziative di cooperazione per trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri e Paesi terzi coinvolgendo anche le regioni e i privati; semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevedendo il ricorso ad apparecchiature e sistemi di produzione di elettricità, calore e freddo da fonti rinnovabili in sede di pianificazione, progettazione, costruzione

e ristrutturazione di aree residenziali o industriali; definire le certificazioni e le specifiche tecniche da rispettare perché le apparecchiature per l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare del regime di sostegno; introdurre misure volte al miglioramento della cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, provvedendo alla istituzione di un meccanismo di trasferimento statistico tra le regioni di quote di produzione di energia da fonti rinnovabili ai fini del rispetto della ripartizione prevista dall'articolo 2, comma 167, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dell'attuazione dell'articolo 2, comma 170, della medesima legge n. 244/2007. Il comma 2 definisce i criteri e principi direttivi per la predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, inserita nell'allegato B dal Senato. La direttiva 2009/72/CE (« direttiva energia ») fa parte del cosiddetto « terzo pacchetto energia », che si compone di altre quattro misure normative: il regolamento (CE) n. 713/2009 che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, la direttiva 2009/73/CE (« direttiva gas »); il regolamento (CE) n. 714/2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, nonché il regolamento (CE) n. 715/2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas. La « direttiva energia » stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell'energia elettrica nella Comunità europea. Essa definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. La direttiva definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei

consumatori di energia elettrica, chiedendo altresì i requisiti in materia di concorrenza. Termine ultimo per gli Stati membri per uniformarsi a tale direttiva è il 3 marzo 2011. Il decreto legislativo attuativo della citata direttiva dovrà tener conto, oltre che dei principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 2 del disegno di legge in esame (in quanto compatibili), anche dei seguenti: prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri ai fini del conseguimento di maggior efficienza e prezzi competitivi, contribuendo alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile; prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture di produzione e trasporto dell'elettricità, della rilevanza della infrastruttura stessa e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari; prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 714/2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/72/CE, non siano inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non siano superiori a euro 154.937.069,73. Il comma 3 enumera i principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, inserita nell'allegato B dal Senato. La direttiva 2009/73/CE (« direttiva gas ») stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Essa definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi. Le norme stabilite dalla direttiva per il gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri

tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza. Termine per il recepimento è il 3 marzo 2011. I principi e criteri direttivi per la predisposizione del decreto legislativo sono i seguenti: prevedere misure per aumentare gli scambi transfrontalieri ai fini del conseguimento di maggior efficienza e prezzi competitivi, contribuendo alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile; indicare gli obblighi relativi al servizio pubblico sulla sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, l'informazione ai clienti secondo le direttive del Ministero dello sviluppo economico; promuovere la realizzazione di capacità bidirezionale ai punti di interconnessione; assicurare che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di sistemi integrati a livello di due o più Stati membri per l'assegnazione delle capacità e il controllo della sicurezza della rete; prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto presentino un piano decennale di sviluppo della rete; garantire la trasparenza sulle transazioni su contratti di fornitura di gas; separare le attività di trasporto e stoccaggio dalle altre attività nel settore del gas; attuare misure che garantiscano una maggiore trasparenza ed efficienza nel settore del gas; prevedere misure che tengano conto, ai fini della realizzazione di nuove infrastrutture, della rilevanza della infrastruttura stessa e della sua coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali e comunitari; introdurre misure che garantiscano maggiore capacità di stoccaggio del gas anche favorendo una maggiore concorrenza nel settore; prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009, nonché di mancato rispetto degli obblighi imposti alle imprese elettriche dalla direttiva 2009/73/CE, non siano inferiori nel minimo a euro 25.822,84 e non siano superiori a euro 154.937.069,73; garantire adeguate forme di tutela per tutti

i clienti civili e per i clienti non civili con consumi inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui.

Ricorda che, con riferimento al comma 3 dell'articolo 17, il 16 luglio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas (COM(2009)363) attraverso la creazione di condizioni che favoriscano un corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas. La proposta di regolamento prevede anche una chiara definizione e attribuzione delle responsabilità, sia a livello di Stati membri sia di Comunità, per dare una risposta più coordinata alle crisi degli approvvigionamenti, sia in termini di prevenzione che di reazione alle interruzioni concrete delle forniture. Il provvedimento potrebbe essere esaminato dal Parlamento europeo in prima lettura secondo la procedura legislativa ordinaria nella seduta plenaria del 24 marzo 2010. La Presidenza spagnola di turno dell'UE ha annunciato nel suo programma di voler raggiungere un accordo politico in seno al Consiglio entro la fine del suo mandato (giugno 2010).

L'articolo 23, introdotto dal Senato, al comma 1 prevede che, a decorrere dall'anno 2010, il periodo dell'ora estiva (cd. ora legale) abbia inizio alle ore 1,00 del mattino dell'ultima domenica di marzo e termini alle ore 1,00 del mattino dell'ultima domenica di ottobre. Viene in tal modo attuata la direttiva 2000/84/CE concernente le disposizioni relative all'ora legale. Il comma 2 prevede l'abrogazione del regio decreto 10 agosto 1893, n. 490, recante la Disciplina del servizio delle strade ferrate in tutto il Regno d'Italia secondo il tempo solare medio del meridiano situato a 15 gradi all'Est di Greenwich, che si denominerà tempo dell'Europa centrale, e della legge 24 dicembre 1966, n. 1144, che attualmente reca la disciplina dell'ora legale. Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che l'attuazione dell'articolo in esame non deve determinare maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche provvedono

alle attività previste dall'articolo stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Si deve inoltre sottolineare l'introduzione nell'allegato B del disegno di legge comunitaria 2009 della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che si pone l'obiettivo generale di conseguire, mantenere e migliorare continuamente la sicurezza nucleare all'interno dell'Unione europea, prevedendo la creazione di un quadro comunitario comune per definire gli obblighi di base in materia di sicurezza degli impianti nucleari e rafforzando al contempo il principio della responsabilità nazionale degli Stati in materia, quello della responsabilità primaria spettante al titolare della licenza, nonché il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione, cui devono essere assicurate indipendenza e adeguate risorse finanziarie e umane per condurre a buon fine la loro missione. L'articolo 1 dispone che la direttiva ha l'obiettivo di stabilire un quadro comunitario volto a mantenere e promuovere il continuo miglioramento della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione, nonché di assicurare che gli Stati membri adottino in ambito nazionale misure adeguate per un elevato livello di sicurezza nucleare ai fini della protezione della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari. Nel campo di applicazione della direttiva rientra qualsiasi impianto nucleare civile operante in base alla licenza rilasciata da uno Stato membro, in tutte le fasi contemplate dalla licenza stessa. La direttiva, che integra le norme fondamentali dell'articolo 30 del Trattato Euratom riguardo alla sicurezza degli impianti nucleari e che fa salva la direttiva 96/29/Euratom, non preclude agli Stati membri la possibilità di adottare misure di sicurezza più rigorose conformemente al diritto comunitario. La direttiva si occupa di fornire una definizione univoca dei termini: impianto nucleare, sicurezza nucleare, autorità di regolamentazione, licenza e titolare di licenza. Gli Stati membri restano responsabili del quadro legislativo e normativo relativo alla sicurezza

degli impianti nucleari. Infatti, essi hanno l'obbligo di istituire e mantenere un quadro legislativo, normativo e organizzativo nazionale (quadro nazionale) per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari che attribuisce le responsabilità e prevede il coordinamento tra gli organismi statali competenti (articolo 4). A vigilare sul sistema di controllo è preposta un'Autorità, rispetto alla quale la direttiva si preoccupa di garantire autonomia e indipendenza. Spetta, infatti, agli Stati membri istituire e fornire i mezzi a un'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari, nonché a garantire che tale autorità sia funzionalmente separata da ogni altro organismo coinvolto nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare, compresa la produzione di energia elettrica, al fine di assicurarne l'effettiva indipendenza da ogni influenza indebita sul suo processo decisionale regolatorio. All'autorità di regolazione sono assegnati poteri e risorse per richiedere ai titolari di licenza di conformarsi ai requisiti nazionali di sicurezza, per richiedere la dimostrazione di detta conformità e per verificarla attraverso valutazioni e ispezioni e, infine, per procedere ad azioni di garanzia dell'esecuzione regolatoria. La responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti nucleari resta in capo – senza possibilità di delega – ai titolari delle licenze che sono sottoposti all'obbligo di valutare, verificare e migliorare, sotto la supervisione dell'autorità di regolazione, la sicurezza degli impianti in modo sistematico e verificabile. Ulteriori obblighi sono previsti a carico di tutte le parti, che sono tenute all'adozione di misure per l'istruzione e la formazione del personale che ha responsabilità in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari, al fine di mantenere ed accrescere l'esperienza e le competenze in materia. Disposizioni rilevanti sono dettate anche in tema di informazione al pubblico, prevedendo che le informazioni riguardanti la regolamentazione della sicurezza nucleare siano rese accessibili ai lavoratori e al pubblico. La popolazione deve essere infatti informata

delle procedure e dei risultati delle attività di sorveglianza sulla sicurezza nucleare. Entro il 22 luglio 2014 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva, in base alla quale la Commissione a sua volta presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione della stessa direttiva. Si prevede inoltre che, almeno ogni dieci anni, gli Stati membri dispongano autovalutazioni periodiche del loro quadro nazionale e delle loro autorità di regolamentazione nazionali competenti, seguite da riesami internazionali *inter pares*, che vanno considerati come occasioni di scambio di esperienze professionali e meccanismi di apprendimento reciproco (considerando 21). La direttiva, entrata in vigore il 22 luglio 2009, deve essere recepita entro il 22 luglio 2011.

Illustra quindi le altre parti modificate o introdotte *ex novo* dal Senato.

L'articolo 1, modificato al fine di eliminare alcune imprecisioni nella formulazione del testo, conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato al provvedimento in esame e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi.

L'articolo 6, introdotto dal Senato, prevede che il CIACE – Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei, nel concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea, dovrà garantire che tali linee politiche siano coordinate con i pareri espressi dal Parlamento nelle medesime materie.

L'articolo 7, nel testo emendato dal Senato, modifica la legge 4 febbraio 2005, n. 11, introducendo due nuovi articoli 4-*bis* (« Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere ») e 4-*ter* (« Programma nazionale di riforma »), al fine di rafforzare il ruolo del Parlamento nel processo di elaborazione della posizione italiana da rappresentare in sede di Unione europea e

nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione. Viene inoltre modificato l'articolo 15-*bis* della legge n. 11/2005 in merito agli obblighi informativi del Governo alle Camere in materia di procedure giurisdizionali e di precontenzioso riguardanti l'Italia.

L'articolo 8, introdotto dalla Camera e modificato dal Senato, riformula l'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, prevedendo l'introduzione, oltre alla consueta relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea da presentarsi alle Camere entro il 31 dicembre (anziché entro il 31 gennaio), di una nuova relazione annuale contenente tutti gli elementi utili al fine di valutare l'effettiva partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, all'attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali ed all'attuazione delle politiche di coesione economica e sociale. Tale relazione dovrà essere presentata al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'articolo 9, introdotto dal Senato, prevede un nuovo articolo 4-*bis* nella legge 4 febbraio 2005, n. 11, dedicato alla partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea. A tal fine, il Governo deve fornire un'adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonché sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito.

L'articolo 10, nel testo modificato dal Senato, prevede una diversa periodicità della trasmissione al Parlamento ed alla Corte dei conti delle relazioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 15-*bis* della legge n. 11 del 2005, abbreviandone i termini da sei a tre mesi. Nel caso in cui le informazioni riguardino eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti giurisdizionali e delle procedure di pre-contenzioso, esse dovranno esser trasmesse ogni mese, anziché semestralmente.

L'articolo 12, modificato dal Senato al comma 2, estende l'applicazione delle sanzioni in materia di vinificazione e distillazione anche ai procedimenti relativi alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della disposizione in commento, per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione della sanzione irrogata. Il comma 3, introdotto nel corso dell'esame in Senato, abroga una serie di disposizioni in materia di sanzioni relative alla disciplina comunitaria sulla commercializzazione delle uova.

L'articolo 13, introdotto dal Senato, aggiunge un ulteriore principio di delega a quelli già previsti dall'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), imponendo al legislatore delegato di prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti.

L'articolo 14, introdotto dal Senato, modifica la normativa statale relativa all'indebito conseguimento di contributi ed erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

L'articolo 15, modificato dal Senato, interviene sull'articolo 11 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) recante una delega al Governo in materia di inquinamento acustico, ai fini del completo recepimento della direttiva 2002/49/CE. È prorogato, inoltre, di sei mesi il termine per l'esercizio della delega (fino al 30 luglio 2010).

L'articolo 16, modificato dal Senato, detta una serie di principi e criteri direttivi che il Governo deve seguire nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), che risulta inclusa nell'allegato B del disegno di legge in esame. Le modifiche apportate al Senato hanno chiarito che dall'attuazione della direttiva non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e hanno previsto il

parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. È stato altresì inserito tra i criteri di delega quello di una continua e trasparente informazione al pubblico, mentre il criterio che disciplina il rilascio dell'autorizzazione all'attività di stoccaggio è stato modificato in più punti, soprattutto al fine di ridisegnare le competenze nell'ambito del processo decisionale.

L'articolo 19, introdotto dal Senato, delega il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

L'articolo 20, introdotto dal Senato, modifica la definizione di « rifiuto inerte » introdotta dal decreto legislativo n. 117 del 2008 che ha dato attuazione alla direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.

L'articolo 21, introdotto dal Senato, apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006, cosiddetto Codice ambientale, riguardo alla materia dei rifiuti, innovando la definizione di « sottoprodotto » e introducendo una diversa disciplina per quanto attiene a taluni materiali derivanti dallo svolgimento di attività agricole; modifica i requisiti delle pietre e dei marmi riutilizzati per operazioni di recupero ambientale; include i residui di potatura dei vigneti tra le biomasse combustibili.

L'articolo 22, inserito dal Senato, fissa nuovi termini e modalità per le comunicazioni alle quali sono tenuti i produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento alla gestione dei rifiuti (commi 1 e 3) e apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 151/2005 sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE, comma 2).

L'articolo 24, introdotto dal Senato, reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva n. 2009/44/CE

in tema di definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e di contratti di garanzia finanziaria.

L'articolo 25, introdotto dal Senato, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione delle sezioni II e III della raccomandazione 2004/913/CE della Commissione, del 14 dicembre 2004, e della sezione II, paragrafi 5 e 6, della raccomandazione 2009/385/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi recati dalle stesse raccomandazioni nonché di un'altra serie di previsioni, tra le quali rilevano il limite alla remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di banche e di società quotate, nonché il divieto di includere *stock option* tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano amministratori e membri del consiglio di amministrazione delle banche.

L'articolo 26, modificato dal Senato, reca disposizioni attuative degli adempimenti e degli obblighi previsti da una serie di regolamenti comunitari in materia di pesca e acquacoltura, con specifico riguardo alla individuazione delle autorità di controllo.

L'articolo 27, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati e limitatamente modificato dal Senato, è volto a conferire una delega al Governo per il riordino delle norme in materia di latte alimentare parzialmente o totalmente disidratato, che tenga conto delle modifiche recate alla materia dalla direttiva 2007/61/CE.

L'articolo 28, introdotto dal Senato, reca norme di rango primario che disciplinano, conformemente al regolamento (CE) 1234/2007 regolamento unico OCM, ed al Reg. (CE) 1249/2008 sull'applicazione delle tabelle di classificazione delle carcasse, le norme sulle modalità di classificazione e identificazione delle carcasse di suini, finora regolate esclusivamente con decreti ministeriali, che continuano ad applicarsi.

L'articolo 29, introdotto dal Senato, contiene una delega al Governo per il riassetto della normativa nazionale in materia di pesca e acquicoltura, che dovrà essere realizzato mediante la compilazione di un unico testo normativo, con la finalità di dare completa attuazione alla normativa comunitaria in materia.

L'articolo 31, introdotto dal Senato, allo scopo di adeguare la normativa interna al regolamento (CE) 1234/2007 regolamento unico OCM ed al regolamento di applicazione n. 617/2008, prevede norme per la produzione di uova da cova e di pulcini di volatili da cortile, demandando alla successiva approvazione di un decreto ministeriale la definizione delle modalità applicative, alla cui entrata in vigore viene fatta seguire l'abrogazione della legge n. 356/66 che attualmente disciplina la materia.

L'articolo 33, introdotto dal Senato, reca modifiche al decreto legislativo n. 306/2002 che, dando attuazione al regolamento comunitario n. 1148/2001, ha definito il sistema sanzionatorio da applicare alla violazione delle norme sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, che possono essere commercializzati solo se rispondenti a determinati requisiti qualitativi.

L'articolo 34, introdotto dal Senato, attribuisce una delega al Governo per la revisione del decreto legislativo n. 214/2005 di « Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali » che dovrà recare misure efficaci contro l'immissione in commercio di sostanze pericolose.

L'articolo 38, introdotto dal Senato, reca i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva n. 2008/6, inserita nell'Allegato B, concernente il mercato interno dei servizi postali.

L'articolo 39, introdotto dal Senato, consente la guida di veicoli adibiti al trasporto merci, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, ai conducenti che hanno conseguito la carta di qualificazione del conducente, frequen-

tando il corso di formazione accelerato, purché abbiano compiuto 21 anni di età.

L'articolo 40, introdotto dal Senato, detta principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE, inserita nell'Allegato B, che stabilisce principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali.

L'articolo 41, introdotto dal Senato, contiene disposizioni di recepimento delle direttive 2005/62/CE e 2001/83/CE in tema di emoderivati, per l'adeguamento alla farmacopea europea e l'ubicazione degli stabilimenti per il processo di frazionamento in Paesi dell'Unione europea.

L'articolo 42, introdotto dal Senato conferisce una delega al Governo a modificare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, il decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001 che disciplina la produzione, immissione in commercio e la vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari. Le modifiche dovranno essere adottate con regolamento sottoposto al parere parlamentare.

L'articolo 43, introdotto dal Senato, modifica la legge n. 157 del 1992, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, cosiddetta legge sulla caccia.

L'articolo 44, introdotto dal Senato, aggiunge sostanzialmente una terza modalità di consegna, da parte delle imprese di autoriparazione, dei pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli ai sensi del decreto legislativo n. 209/2003.

L'articolo 45, introdotto dal Senato, apporta numerose modifiche al decreto legislativo n. 36 del 2006, attuativo della direttiva 2003/98/CE in materia di riutilizzo di documenti nel settore pubblico, modificandone l'ambito di applicazione.

L'articolo 46, introdotto dal Senato, contiene disposizioni di delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga, anche attraverso la modifica, il riordino e, ove occorra, l'abrogazione delle norme del testo unico sugli stupefacenti. La disposi-

zione contiene, inoltre, specifici principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa sanzionatoria interna.

L'articolo 47, introdotto dal Senato, contiene disposizioni di attuazione della direttiva 2009/107/CE, in tema di immissione sul mercato dei biocidi. Esso, modificando il decreto legislativo 174/2000, estende da dieci a quattordici anni il periodo nel quale il Ministero della salute non può utilizzare, a beneficio di altri richiedenti, talune informazioni presentate ai fini di autorizzazione e registrazione di un principio attivo, e, nella stessa misura, il periodo transitorio in cui può applicarsi la normativa nazionale recata dal decreto del Presidente della Repubblica 392/1998.

L'articolo 48, introdotto dal Senato, attribuisce al Ministro per le politiche europee il compito di assicurare l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di Servizi di Interesse Economico Generale, ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche triennali sull'applicazione della decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.

L'articolo 49, introdotto dal Senato, individua nel Ministero della salute l'autorità competente per il riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani e disciplina i relativi oneri a carico degli operatori.

L'articolo 50, introdotto dal Senato, modifica la legge n. 189 del 2004 (in materia di maltrattamento di animali) introducendo uno specifico quadro sanzionatorio del commercio dei prodotti derivati dalla foca allo scopo di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento comunitario di settore, n. 1007 del 2009.

L'articolo 51, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione agli articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009

relativo alle agenzie di *rating* del credito, che stabilisce le condizioni per l'emissione dei rating, fissando disposizioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività delle agenzie di *rating* del credito per promuoverne l'indipendenza e la prevenzione dei conflitti di interesse.

L'articolo 52, introdotto dal Senato, apporta alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

L'articolo 53, modificato dal Senato, delega il Governo alla piena attuazione nell'ordinamento nazionale di quattro decisioni quadro in materia penale. Rispetto al testo approvato dalla Camera, viene aggiunta la decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale e soppresso, invece, il riferimento alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, già oggetto di identica delega nella legge comunitaria 2008.

L'articolo 54, introdotto dal Senato, individua principi e criteri direttivi specifici e ulteriori per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel processo penale.

L'articolo 56, introdotto dal Senato, novellando l'articolo 52 della legge comunitaria 2008, reca alcune modifiche ai principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI (in materia di reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale).

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE.**

**Atto n. 172.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2010.

Lella GOLFO (Pdl), *relatore*, riformula la lettera *a*) della sua proposta di parere nel senso indicato dal rappresentante del Governo nella seduta del 4 febbraio 2010 (*vedi allegato*).

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Atto n. 172.**

**ULTERIORE PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE (Atto n. 172);

apprezzando le modifiche proposte ai fini di eliminare le aree di criticità che sono emerse nell'applicazione del decreto n. 115 del 2008;

rilevando nel contempo l'opportunità attraverso l'atto in definizione di correggere anche altre disposizioni del medesimo decreto, in particolare in relazione all'attività di controllo esercitata dall'AEEG, all'incentivazione delle nuove tecnologie di generazione distribuita dell'energia elettrica, e alla trasparenza degli oneri di sistema;

sollecitando il Governo a valutare l'opportunità di modificare l'Allegato II del decreto n. 115 del 2008, relativo al contratto servizio energia, che ha mostrato criticità operative nell'applicazione, rendendolo difficilmente utilizzabile e compromettendone in tal modo la finalità, ovvero favorire lo sviluppo dei servizi energetici,

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) valuti il Governo l'opportunità di incentivare maggiormente la cogenera-

zione ad alto rendimento nel rispetto della normativa europea anche attraverso una esclusione selettiva degli impianti dagli oneri generali di sistema, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

b) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 1 dello schema di decreto, di aggiungere i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo n. 115 del 2008, sono aggiunte le seguenti parole: « ; sul medesimo impianto la fornitura di tali servizi è incompatibile con il ruolo di cui alla lettera s), incluso il soggetto che ne detiene il controllo, indipendentemente dalla quantità di energia venduta ».

1-ter. All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera cc) è aggiunta la seguente:

cc-bis) « terzo responsabile dell'esercizio e manutenzione di impianti utilizzati per le finalità del presente decreto »: la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e comunque di idonea capacità tecnica, economica e organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

c) valuti il Governo l'opportunità di inserire nello schema di decreto correttivo, dopo l'articolo 3, il seguente: ART. 3-bis. (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 115 del 2008). – 1. All'articolo

7, comma 4, del decreto legislativo n. 115 del 2008 dopo le parole: «verifica il rispetto delle regole» sono inserite le seguenti: «da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1»;

d) in riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera c), dello schema di decreto correttivo, occorre che il Governo provveda a chiarire nel testo, ai fini di un migliore funzionamento del mercato interno dell'energia con riguardo ai corrispettivi tariffari e agli oneri di sistema, che i clienti finali vengono assoggettati solo ad oneri sull'energia effettivamente prelevata;

e) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 5, comma 1, lettera c), aggiungendo le seguenti parole: «e le parole: “aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi”» sono sostituite dalle se-

guenti: «con potenza inferiore o uguale a 20 kW»;

f) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto n. 115, concernente la misurazione e la fatturazione del consumo energetico, inserendo, dopo le parole: «indicazioni circa l'energia reattiva assorbita dall'utente» le seguenti: «e le misure qualitative e quantitative necessarie per evitare, laddove dovuto, il pagamento della penale»;

g) valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 5, il seguente:

ART. 5-bis. (Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 115 del 2008). – 1. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 115 del 2008, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto il periodo: “Tale servizio non può essere svolto, per il medesimo impianto, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s)”».

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Fondo COMETA sulle problematiche relative alla gestione e all'andamento dei fondi pensione e della previdenza complementare ..... 322

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 323

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 324

##### COMITATO RISTRETTO:

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori. C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi ..... 328

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. Testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino ..... 328

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e rinvio*) ..... 328

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) ..... 331

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 333

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 16 febbraio 2010.*

**Audizione di rappresentanti del Fondo COMETA sulle problematiche relative alla gestione e all'anda-**

**mento dei fondi pensione e della previdenza complementare.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 11.55.

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 11.55.**

**Legge comunitaria 2009.**

**C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2009.

Elisabetta RAMPI (PD), nel prendere atto negativamente del ritardo con cui il Governo provvede all'approvazione di una legge che dovrebbe assicurare il recepimento della normativa comunitaria, auspica per il futuro tempi certi di discussione parlamentare, nonché un maggior coinvolgimento del Parlamento stesso, anche nella fase ascendente di formazione degli atti comunitari, in armonia con i principi contenuti nel Trattato di Lisbona.

Quanto al merito del provvedimento, giudica condivisibili le disposizioni da esso recate, laddove indicano l'attuazione di direttive particolarmente importanti in materie delicate quali la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Nell'augurarsi, peraltro, che la Commissione possa esprimersi sugli schemi dei decreti legislativi che il Governo predisporrà in sede di attuazione di tali normative, preannuncia l'orientamento favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, limitatamente alle parti, modificate dal Senato, di competenza della XI Commissione.

Maria Grazia GATTI (PD) auspica anzitutto un pieno coinvolgimento della Commissione nella fase di esercizio della delega legislativa da parte del Governo, in sede di recepimento delle direttive introdotte dal Senato nel provvedimento in

esame, soprattutto laddove si tratta di intervenire su tematiche delicate, come quella della tutela della salute dei lavoratori esposti al « rischio amianto », materia su cui sembrerebbe, peraltro, intervenire anche un altro provvedimento legislativo in corso di esame alla Camera dei deputati (il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 194 del 2009), rispetto al quale si pongono esigenze di maggiore coordinamento.

Inoltre, pur riconoscendo che tale argomento non rientra nella competenza della XI Commissione, esprime forti perplessità sull'articolo 43 del disegno di legge modificato dal Senato, che giudica suscettibile di critiche rilevanti, dal momento che estende a dismisura i confini temporali previsti della normativa vigente per l'attività venatoria. Si tratta, a suo avviso, di una disposizione da modificare – come prospettato, peraltro, dallo stesso Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio – al fine di evitare un ulteriore aggravio delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia in tale materia.

Elisabetta RAMPI (PD), pur riconoscendo l'assenza di una competenza in materia da parte della XI Commissione, intende comunque associarsi alle considerazioni critiche testé svolte in relazione all'articolo 43 del provvedimento in esame.

Silvano MOFFA, *presidente*, esprime anzitutto apprezzamento per il tono con il quale i deputati intervenuti hanno trattato un argomento che, con tutta evidenza, non rientra nelle competenze della XI Commissione, la quale non potrà pertanto pronunciarsi sulle disposizioni richiamate. Quanto, poi, alla possibilità di un maggiore coinvolgimento della Commissione nella fase di attuazione delle direttive comunitarie in materia di sicurezza del lavoro, indicate dal provvedimento in esame, osserva che tale coinvolgimento sarà sostanzialmente un atto dovuto, atteso che è lo stesso disegno di legge comunitaria a prevederne l'inserimento nell'allegato B, con ciò determinando l'espressione di un parere delle Commissioni parlamentari com-

petenti sui relativi schemi dei decreti legislativi attuativi.

Ricordato, quindi, che alle ore 16 di oggi viene in scadenza il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.**

**C. 3196 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla VIII Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, già approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. Intende, quindi, sottolineare che il provvedimento in discussione nasce dall'esigenza di approntare misure urgenti di immediata operatività in relazione a diverse, ma assai rilevanti quanto a intensità delle ripercussioni sugli aspetti socio-economici e ambientali, fattispecie emergenziali, quali la gestione dei rifiuti in Campania, il coordinamento delle iniziative post emergenziali per la ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dall'evento sismico verificatosi lo scorso aprile, la nomina dei commissari straordinari delegati per gli interventi urgenti nelle situazioni di rischio idrogeologico; il provvedimento, anche a seguito di numerose modifiche introdotte nel corso dell'esame al

Senato, reca, inoltre, interventi volti a potenziare l'assetto del Servizio nazionale di protezione civile, norme sull'attività del soccorso alpino, della Croce rossa e dei Vigili del fuoco, nonché disposizioni sul numero dei membri del governo e sul Piano carceri. Per quanto concerne i profili di più diretto interesse della XI Commissione, segnala gli articoli 13, 14, 14-*bis*, 15-*bis* e 16, comma 10-*bis*.

Osserva innanzitutto che l'articolo 13, comma 1, disciplina la definizione della dotazione organica del personale dei consorzi delle province campane incaricati della gestione del complessivo ciclo dei rifiuti; la dotazione organica deve essere approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile e i consorzi devono provvedere all'assunzione a tempo indeterminato del personale in servizio ed assunto presso gli stessi consorzi fino alla data del 31 dicembre 2008, con priorità al personale già in servizio al 31 dicembre 2001. Segnala poi il comma 2, che dispone l'applicazione delle disposizioni in materia di mobilità sociali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al personale risultante in esubero rispetto alla richiamata dotazione organica.

Pone, dunque, in evidenza l'articolo 14, che, ai commi 1 e 2, autorizza il Dipartimento della protezione civile ad avviare procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato, riguardanti il personale già titolare di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, anche in deroga alla normativa vigente in materia di reclutamenti, limitazioni del turn over e stabilizzazioni nella pubblica amministrazione. Fa notare che si intende, in tal modo, valorizzare la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza, al fine di fronteggiare le crescenti richieste d'intervento, anche con riferimento alle complesse iniziative in atto per la tutela del patrimonio culturale; si prevede altresì che il personale a tempo determinato interessato dalle procedure richiamate sia mantenuto in servizio presso il Dipartimento fino alla conclusione delle stesse, ferma restando l'ulte-

riore scadenza dei contratti in essere (si segnala che ai commi 1 e 2 è previsto il rinvio a decreti di attuazione senza tuttavia stabilire un termine per la loro adozione). Rileva poi che la norma in questione si applica anche nei confronti del personale già destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 – personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento in posizione di comando o di fuori ruolo immesso nel ruolo speciale della protezione civile – e nei confronti del personale in servizio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 3508 (personale appartenente al Corpo forestale dello Stato). Fa presente che lo stesso comma, per le medesime esigenze, autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali ad inquadrare nel ruolo dei dirigenti di prima fascia, nei limiti della relativa dotazione organica, i dipendenti di ruolo titolari di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001: l'inquadramento è effettuato a condizione che i soggetti richiamati abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, almeno cinque anni di anzianità nell'incarico, mentre al relativo onere si provvede mediante l'indisponibilità di corrispondenti posti di dirigente di seconda fascia effettivamente coperti da accertare con decreto del Ministro competente, da registrare alla Corte dei Conti.

Osserva che il medesimo articolo 14, al comma 3, autorizza il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dell'espletamento delle procedure di reclutamento, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, a stipulare contratti a tempo determinato di livello non dirigenziale con il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa utilizzato presso lo stesso Dipartimento, fatta eccezione per talune categorie di lavoratori specificamente individuate. I succes-

sivi commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* prevedono disposizioni in materia di razionalizzazione della gestione e dell'impiego del personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo da trasferire a domanda nel ruolo speciale di protezione civile, nonché di transito nel ruolo di altro personale non dirigenziale impegnato nelle diverse emergenze in atto e in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame presso il Dipartimento stesso o presso gli uffici e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Contestualmente, il comma 3-*quinquies* riduce le corrispondenti dotazioni organiche di fatto, con riferimento al personale effettivamente in servizio alla data delle immissioni nei ruoli del Dipartimento e della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dei precedenti commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, delle amministrazioni di provenienza. Rileva, infine, che viene introdotto un nuovo comma 4-*bis* all'articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2005, sulla base di quanto disposto dallo stesso articolo 3, comma 4, lettera *c*); ai sensi del nuovo comma 4-*bis*, si prevede che il numero di immissioni in ruolo e di assunzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 non possa superare complessivamente il numero di 150 unità, ad esclusione delle immissioni in ruolo autorizzate dall'articolo in esame.

Segnala poi che l'articolo 14-*bis* estende al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'indennità di trasferimento, prevista all'articolo 1, comma 1, della legge n. 86 del 2001 (comma 1). Ai fini della prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al comma 2 viene affidata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino al 30 giugno 2010, la responsabilità di assicurare gli interventi di soccorso pubblico necessari.

Osserva che l'articolo 15-*bis* prevede che una quota pari al 40 per cento delle risorse stanziato per la formazione presso le amministrazioni pubbliche centrali, ad eccezione di quelle dotate per legge di

apposite strutture, confluisce in un nuovo Fondo per il diritto alla formazione continua dei pubblici dipendenti, destinato a finanziare programmi formativi e di aggiornamento professionale dei pubblici dipendenti: il Fondo è ripartito, in misura pari alle quote versate, a favore di ciascuna amministrazione conferente sulla base di direttive emanate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa consultazione di un Comitato paritetico di indirizzo costituito da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Infine, rileva che l'articolo 16, comma 10-bis, esclude l'applicazione dell'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999, che ha previsto l'istituzione del ruolo speciale della protezione civile nell'ambito della Presidenza del consiglio, al personale di ruolo del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

In conclusione, ritiene che non si possa non prendere atto – per quanto di più immediata competenza della Commissione – della necessità di predisporre interventi urgenti al fine di rispondere a rilevanti esigenze concernenti la salvaguardia della popolazione e dell'ambiente, considerata anche la necessità di valorizzare a tal fine l'esperienza acquisita dal personale impiegato presso le amministrazioni interessate in possesso di specifiche professionalità e valutata positivamente la previsione di un adeguato sostegno alle attività di formazione continua e permanente dei dipendenti pubblici in generale. Rileva, tuttavia, che le numerose norme derogatorie previste dal provvedimento approvato dal Senato – e, in particolare, quelle relative al reclutamento straordinario, contenute all'articolo 14 – dispongono interventi limitati ad una sola categoria di personale (per l'appunto, il personale del Dipartimento della protezione civile), senza peraltro considerare che situazioni analoghe e, talora, caratterizzate da pari urgenza, si registrano anche in altri settori della pubblica amministrazione. Per tali ragioni, prospetta l'esigenza di valutare con atten-

zione le disposizioni di cui al citato articolo 14, in modo da evitare palesi ed evidenti discriminazioni nei confronti di tale personale.

Donella MATTESINI (PD) manifesta un certo imbarazzo nel valutare un « decreto *omnibus* », che appare nel suo contenuto contraddittorio e confuso, in contrasto con le stesse indicazioni del Presidente della Repubblica circa un utilizzo più corretto della decretazione d'urgenza. Prospetta altresì la necessità di avviare sul provvedimento una discussione più meditata, attraverso l'organizzazione di tempi certi di esame, augurandosi che non corrispondano al vero le voci che riferiscono della concreta possibilità della posizione della questione di fiducia da parte del Governo.

Pur dimostrando un certo apprezzamento per la preannunciata soppressione dell'articolo 16 – che era teso a trasformare il Dipartimento della Protezione civile in società per azioni – sul quale peraltro da tempo l'opposizione aveva espresso profonde perplessità, manifesta preoccupazione per l'impianto generale del provvedimento, che appare in più punti suscettibile di rilievi di incostituzionalità. Il decreto in esame, a suo avviso, costituisce la prosecuzione di un'azione politica, intrapresa dai Governi di centro-destra, tesa ad accrescere a dismisura i poteri del Dipartimento della protezione civile, che sembra trarre forza da uno stato di straordinaria emergenza alimentato quasi « ad arte », attraverso l'introduzione di deroghe sempre più ampie rispetto alle norme vigenti in materia di appalti, trasparenza e concorrenza, che autorizzano il ricorso alle ordinanze di protezione civile anche come strumento di governo ordinario.

Giudica, inoltre, inaccettabile l'articolo 14 del provvedimento, che autorizza il Dipartimento della protezione civile ad avviare procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato, riguardanti il personale già titolare di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, anche in deroga alla normativa vigente in

materia di reclutamenti, limitazioni del *turn over* e stabilizzazioni nella pubblica amministrazione. Nel far notare che in tal caso si è in presenza di una palese violazione dell'articolo 97 della Costituzione, in materia di accesso alla pubblica amministrazione, fa altresì presente che non appare giustificabile il richiamo ad una presunta specifica professionalità di tali lavoratori, dal momento che questo personale risulta in realtà privo di profili professionali certi, non rientrando neanche nell'ambito di una contrattazione collettiva di categoria. Nell'osservare, inoltre, che non si ravvisa, allo stato, una carenza di organico particolare da legittimare un intervento di tale portata nell'ambito del Dipartimento della protezione civile, rileva una contraddizione nell'azione del Governo in carica, che, da un lato, procede ad assunzioni generalizzate in determinati settori privilegiati, mentre dall'altro esclude dai processi di stabilizzazione categorie di lavoratori pubblici impegnati da anni in settori delicati della pubblica amministrazione, come quello della scuola. Segnala poi che, con tale intervento, il Governo ignora il contributo offerto in occasione delle situazioni di emergenza dagli enti locali e dal relativo personale, sulla cui professionalità non si possono nutrire dubbi.

In conclusione, nel ritenere necessario, in un momento storico contrassegnato da un forte decadimento del costume e della morale, ripristinare un rapporto di credibilità tra cittadini e Stato, invita il Governo ad espungere dal testo il richiamato articolo 14, evitando di dare l'impressione di voler ritagliare sulle istituzioni un « abito creato su misura », a seconda delle esigenze di natura clientelare di volta in volta prospettate.

Ivano MIGLIOLI (PD) ritiene utile citare integralmente l'intervento reso in dichiarazione di voto – in occasione dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento – dal senatore Baldassarri, autorevole esponente della maggioranza, che in tale circostanza ha posto in evidenza i pesanti profili di inopportu-

nità delle disposizione volta a trasformare la Protezione civile in società per azioni. Nel segnalare, pertanto, che anche all'interno della maggioranza di Governo vi sono voci fortemente critiche, che si accompagnano a quelle, di unanime disapprovazione, provenienti dalla stessa opposizione, fa notare che le disposizioni contenute nell'articolo 16 del provvedimento in esame rappresentano l'ennesimo tentativo di introdurre nell'ordinamento strumenti che consentano di aggirare le norme, sottraendo le istituzioni stesse alle ordinarie regole pubbliche.

Ritiene poi che l'articolo 14 in materia di assunzioni di personale del Dipartimento della Protezione civile – di cui auspica la soppressione – confermi una certa intolleranza della maggioranza verso il rispetto delle regole (in questo caso connesse all'accesso alla pubblica amministrazione tramite concorso). Quel rispetto, al contrario, viene – a suo avviso – invocato dalla stessa maggioranza, quando si tratta di negare la stabilizzazione di altri precari della pubblica amministrazione che operano in settori altrettanto delicati.

In conclusione, si interroga sull'utilità di un dibattito che ha ad oggetto un testo suscettibile di rilevanti modifiche da parte del Governo, che sembra essere in procinto di presentare su diversi punti significative proposte emendative.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa notare che l'esauriente intervento introduttivo del relatore ha posto la Commissione nelle condizioni di poter esprimere il proprio parere con serenità, dal momento che sono state evidenziate con puntualità, precisione ed imparzialità tutte le questioni che il provvedimento, allo stato, pone di fronte al Parlamento. Preso atto, quindi, che gli altri deputati che hanno chiesto di intervenire nel dibattito potranno farlo nella prevista seduta pomeridiana, ritiene che in quella occasione la Commissione potrà pronunciarsi su una proposta di parere, che lo stesso relatore si riserva di presentare, anche alla luce dell'andamento dell'esame presso la Commissione di merito.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.35.**

**COMITATO RISTRETTO**

*Martedì 16 febbraio 2010.*

**Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori.**

**C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi.**

Il comitato ristretto si è riunito dalle 12.35 alle 12.50.

**COMITATO RISTRETTO**

*Martedì 16 febbraio 2010.*

**Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.**

**Testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.**

Il comitato ristretto si è riunito dalle 12.50 alle 13.

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**C. 3210 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni riunite I e V).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, fa presente che il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, reca norme per la consueta proroga di termini previsti da disposizioni legislative e una serie di disposizioni urgenti in materia finanziaria; il provvedimento, già approvato dal Senato, nel testo trasmesso alla Camera si compone di numerosi articoli. Avverte, quindi, che si soffermerà sulle parti riconducibili alla competenza della Commissione, in particolare sugli articoli 1 (commi 5-*bis*, 14-*bis*, 14-*ter*, 15-*bis*, 19, 20, 20-*bis*, 20-*ter*, 23-*quater*, 23-*duodecies*, 23-*terdecies* e 23-*octiesdecies*), 2 (commi 8, 8-*bis*, 8-*quater*, 8-*quinqies*, 8-*sexies*, 8-*septies* e 8-*decies*), 3 (comma 6), 5 (comma 7-*septies*), 6 (commi 2, 9-*bis*, 9-*ter* e 9-*quinqies*), 7 (commi 2, 4-*bis* e 4-*ter*) e 10-*quinqies*.

Con riferimento all'articolo 1, rileva innanzitutto che il comma 5-*bis* proroga al 2010 l'estensione delle misure di sostegno al reddito di cui all'articolo 41, comma 7, della legge n. 289 del 2002 (Finanziaria 2003), già previste per il periodo 2004-2009 in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, operanti nelle aree degli obiettivi 1 e 2 (regolamento (CE) n. 1260/99) nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione. Fa presente poi che il comma 14-*bis* proroga al 31 gennaio 2012 i contratti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti CONSOB in servizio alla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione in esame. Il successivo comma 14-*ter* reca la copertura finanziaria della suddetta proroga, disponendo che vi si provveda utilizzando le contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della medesima CONSOB.

Osserva che il comma 15-*bis* dispone la conservazione in bilancio dello stanziamento delle risorse iscritte, per l'anno finanziario 2009, al Fondo da destinare alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, iscritto nello stato di previsione del MEF (cap. 3077), che non risultino impegnate nel medesimo esercizio, al fine del loro utilizzo nell'esercizio successivo.

Rileva che il comma 19 proroga al 2010 la possibilità per il personale di Poste Italiane S.p.a. e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. in posizione di comando presso amministrazioni o enti pubblici di essere inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche. Allo stesso tempo, vengono prorogati i relativi provvedimenti di comando fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Segnala poi il comma 20, che dispone il mantenimento in bilancio per l'esercizio finanziario 2010, nel conto dei residui, delle quote delle risorse del « Fondo TFR », che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), in quanto destinate al finanziamento di interventi per lo sviluppo, ai fini del loro utilizzo nell'esercizio finanziario 2010. I commi 20-*bis* e 20-*ter*, introdotti nel corso dell'esame al Senato, novellano l'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l'articolo 65 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di stabilire che per la partecipazione alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego relativi agli anni 2010-2012 si fa riferimento alla rappresentatività delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base ai dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009. Il comma 23-*quater* proroga al 1° luglio 2010, senza applicazione di interessi o sanzioni, il termine per il versamento all'INPDAP delle differenze contributive a qualunque titolo dovute dalle Autorità amministrative indipendenti.

Evidenzia che il comma 23-*duodecies* porta da tre a sei anni la durata in carica dei membri della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, mentre il successivo comma 23-*terdecies* applica tale termine di durata in carica ai membri della Commissione attualmente in carica. Rileva inoltre che il comma 23-*octiesdecies*, lettera *c*), rinvia al 31 marzo 2010 il termine per procedere al trasferimento al Centro di Formazione e studi (Formez) delle risorse,

per la prosecuzione delle relative attività di formazione pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2010, mentre il comma 23-*octiesdecies*, lettera *d*), rinvia al 31 marzo 2010 il termine per l'adozione delle disposizioni ai fini dell'applicazione fino al 31 dicembre 2011 della indennità di trasferta e quella supplementare connessa alle spese di viaggio, di cui all'articolo 1, comma 213-*bis*, secondo periodo, della legge n. 266 del 2005 (Finanziaria 2006), per i dirigenti dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze, autorizzando a tal fine una spesa di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Passando all'articolo 2, fa notare che il comma 8 proroga al 31 dicembre 2010 il termine di validità delle graduatorie concorsuali, indicato all'articolo 1, comma 100, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni; tale termine era stato precedentemente prorogato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 5 del decreto-legge n. 207 del 2008. Osserva, altresì, che i commi da 8-*bis* a 8-*septies* dell'articolo 2, inseriti nel corso dell'esame al Senato, prevedono un ulteriore processo di razionalizzazione organizzativa delle amministrazioni pubbliche, all'esito di quello disposto dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008. In particolare, il comma 8-*bis* obbliga le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici ad operare una riduzione in misura non inferiore al 10 per cento sia degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, sia delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale. In caso di inadempimento entro il 30 giugno 2010, le amministrazioni non potranno procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, ferme alcune eccezioni (comma 8-*quater*). In ogni caso, restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni (comma 8-*sexies*). Il comma 8-*quinquies* individua le amministrazioni esonerate dall'applicazione delle misure di contenimento, mentre il comma 8-*septies* abroga

le disposizioni relative al programma di risparmio conseguente al riordino degli enti pubblici non economici previsto dall'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009. Segnala, peraltro, che il comma 8-*decies* integra la disciplina relativa al personale della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sul diritto di sciopero prevedendo che essa si avvalga, oltre che di dipendenti delle amministrazioni pubbliche come previsto dalla disciplina vigente, anche di dipendenti di altri organismi di diritto pubblico.

Fa presente poi che l'articolo 3, comma 6, proroga al 31 dicembre 2010 il concorso pubblico del 2004 per esami a 28 posti di direttore antincendi, posizione C2, in precedenza prorogato al 31 dicembre 2009 dal citato decreto n. 78, mentre l'articolo 5, comma 7-*septies*, per l'anno 2010 differisce al 16 aprile il termine per il versamento dei premi assicurativi INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui all'articolo 55, comma 5 della legge n. 144 del 1999.

Con riferimento all'articolo 6, segnala innanzitutto il comma 2, che proroga al 31 dicembre 2010 il termine del 31 dicembre 2009 fissato dall'articolo 1, comma 8, della legge 13 novembre 2009, n. 172, istitutiva del Ministero della salute, per procedere alle assunzioni, già autorizzate per l'anno 2008, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007, nella quale si indica la necessità di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza), in riferimento ai ministeri interessati (Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Segnala poi il comma 9-*bis*, che proroga al 30 giugno 2010 il termine per la presentazione del curriculum professionale del lavoratore, rilasciato dal datore di lavoro, richiesto ai fini dell'accesso ai benefici previdenziali per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto. Il comma 9-*ter* proroga a 36 mesi, dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2008 il termine per l'adozione dei decreti attuativi previsti dall'articolo 3, comma 2, contenenti le dispo-

sizioni di coordinamento della nuova disciplina generale sulla sicurezza del lavoro con la normativa speciale relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale, per il settore delle navi da pesca e in tema di trasporto ferroviario. Il comma 9-*quinquies* consente al candidato al trapianto del rene e al potenziale donatore, con un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato, di usufruire di permessi retribuiti e della normale retribuzione, come previsto per i donatori di midollo osseo.

Esaminando l'articolo 7, rileva che il comma 2 proroga al 31 dicembre 2010 il termine di applicabilità dei meccanismi di composizione delle commissioni per il reclutamento di ricercatori universitari, disposti dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 180 del 2008, in attesa del riordino delle relative procedure. Segnala poi che il comma 4-*bis* prevede che ad alcuni istituti (universitari) ad ordinamento speciale – ossia, all'Istituto universitario di studi superiori di Pavia, all'Istituto italiano di scienze umane di Firenze e alla Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca – al fine di completare l'istituzione delle relative attività, non si applicano, fino al 31 dicembre 2011, le disposizioni che limitano il turn over nelle università recate dall'articolo 66, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008; resta, però, fermo il rispetto della riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di finanziamento ordinario delle università prevista dalla disposizione richiamata.

Sottolinea che il comma 4-*ter* proroga all'anno scolastico 2010-2011 la validità delle disposizioni contenute ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, riguardanti il personale a tempo determinato della scuola titolare di incarico a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2008-2009: si tratta di norme riguardanti l'utilizzo di tali docenti per le supplenze temporanee o per i progetti regionali di formazione.

Infine, fa notare che l'articolo 10-*quinquies*, introdotto durante l'esame al Senato, proroga al 2010 il finanziamento

delle attività di formazione professionale dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), destinando a tale scopo 7 milioni di euro e corrispondentemente riducendo il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008.

In conclusione, preso atto delle parti di competenza della Commissione, considerata la necessità di assicurare una proroga dei termini in relazione a disposizioni di assoluto rilievo anche in materia di previdenza e rapporti di lavoro, propone l'espressione di un parere favorevole.

Silvano MOFFA, *presidente*, considerato che il dibattito sul provvedimento in titolo potrà proseguire nelle sedute già previste per domani, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.**

**C. 3196 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Amalia SCHIRRU (PD) esprime contrarietà rispetto al provvedimento in esame, soprattutto laddove esso autorizza il Dipartimento della protezione civile ad avviare procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato – senza peraltro fornire alcuna informazione circa la reale esigenza di carenza di organico – in deroga alla normativa vigente in materia di reclutamenti, limitazioni del *turn over* e stabilizzazioni nella pubblica amministrazione. Fa altresì notare che il provvedimento tende ad accen-

trare nel Dipartimento della protezione civile poteri sempre maggiori, suscettibili di incidere su materie estese, in violazione delle competenze dei ministeri e degli stessi enti locali.

Fa poi presente che il Governo, avvalendosi dello strumento del decreto-legge – peraltro privo dei requisiti di necessità ed urgenza – interviene a stabilizzare solo una particolare categoria di lavoratori pubblici, determinando una palese discriminazione nei confronti di altre categorie di personale, in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, che registrano analoghe situazioni di urgenza.

Giuliano CAZZOLA (PdL) dichiara anzitutto di concordare con l'ipotesi di soppressione dell'articolo 16 del provvedimento in esame, che sembra profilarsi presso la Commissione di merito, anche al fine di evitare polemiche che, in molti casi, appaiono piuttosto pretestuose. Al riguardo, peraltro, fa notare che – mediante l'introduzione dell'articolo richiamato – il Governo si era posto, in realtà, la semplice intenzione di creare una società per azioni che, lungi dal sostituirsi al Dipartimento della protezione civile, avrebbe dovuto costituire un organo strumentale ad essa per la gestione dei relativi servizi. In tal senso, ritiene fuori luogo taluni degli atteggiamenti di clamore suscitati in questi giorni, atteso che esistono numerosi esempi di analoghe società, create anche da regioni ed enti locali governati, da anni, da formazioni politiche appartenenti all'attuale opposizione parlamentare.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, nell'esprimere una sostanziale condivisione rispetto all'ipotesi di soppressione dell'articolo 16 del provvedimento in esame, che sembra profilarsi presso la Commissione di merito, giudica difficilmente comprensibili le polemiche sollevate dai gruppi di opposizione in relazione ai processi di stabilizzazione del precariato nella pubblica amministrazione, considerato che tali gruppi, in realtà, si sono sempre battuti per tali finalità. In tal senso, osserva che il vero problema sa-

rebbe non costituire il lavoro precario nell'amministrazione pubblica, come il Governo in carica si sta impegnando a fare. Con riferimento, quindi, al contenuto dell'articolo 14, ribadisce l'esigenza che le disposizioni derogatorie ivi previste possano essere estese anche ad altre categorie di personale pubblico, citando ad esempio il caso dei dirigenti scolastici della Sicilia, i quali, peraltro, hanno svolto un concorso che la stessa magistratura amministrativa ha riconosciuto come valido e regolare.

In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*), con la quale, prendendo atto dell'impossibilità di estendere le disposizioni dell'articolo 14 ad analoghe situazioni, se ne propone la soppressione, anche al fine di superare eventuali disparità di trattamento.

Cesare DAMIANO (PD), riferendosi a talune considerazioni testé espresse dal relatore, ritiene inaccettabile che autorevoli esponenti della maggioranza di Governo – che è stata capace di negare la stabilizzazione a migliaia di precari del settore pubblico, tra cui quelli del « comparto scuola », e che, in generale, non ha certo brillato nel campo delle politiche attive del lavoro a favore dei giovani precari (come dimostra la recente reintroduzione nell'ordinamento della tipologia contrattuale dello *staff leasing*) – impartiscano oggi lezioni di stile ai gruppi di opposizione in materia di riconoscimento dei diritti dei lavoratori. Fa notare che la contrarietà del suo gruppo rispetto all'articolo 14 del provvedimento in esame è esclusivamente motivata dal fatto che, con esso, si introducono ingiustificati privilegi a vantaggio di una specifica categoria di lavoratori pubblici, in deroga alla normativa vigente in materia di reclutamenti, limitazioni del *turn over* e stabilizzazioni nella pubblica amministrazione, determinandosi inoltre una situazione di disparità rispetto ad altri lavoratori della pubblica amministrazione.

Nel manifestare apprezzamento per la preannunciata soppressione dell'articolo

16, che mirava a trasformare la Protezione civile in società per azioni, ribadisce quindi la forte richiesta di eliminazione dell'articolo 14, esprimendo comunque una contrarietà di fondo rispetto al provvedimento in esame, giudicato opaco e poco chiaro, attesa la possibilità che su di esso intervengano ulteriori modifiche da parte del Governo, sulle quali appare probabile la posizione della questione di fiducia.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), pur giudicando teoricamente condivisibili le considerazioni espresse dal deputato Cazzola, ritiene comunque che sia stato giusto proporre la soppressione dell'articolo 16, dal momento che la situazione della Protezione civile, che opera di solito in condizioni di eccezionalità, non può essere equiparata a quella di altri settori della pubblica amministrazione. Nell'associarsi alle osservazioni espresse dal relatore sull'articolo 14, in ordine alla necessità di prevederne un'applicazione a tutte le categorie dei lavoratori pubblici, auspica che nel prosieguo del dibattito possano emergere le condizioni per un fruttuoso dialogo tra maggioranza ed opposizione, al fine di contribuire alla predisposizione di un testo che sia il più ampiamente condiviso.

Preannuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, di cui dichiara di condividere fortemente la condizione soppressiva dell'articolo 14.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, ribadisce che la condizione inserita nella sua proposta di parere appare l'unica soluzione accettabile per la Commissione, stante l'impossibilità di prevedere un'estensione delle norme derogatorie anche ad altre categorie di personale pubblico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.50.**

ALLEGATO

**DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (C. 3196 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3196, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 195 del 2009, recante « Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile »;

preso atto delle disposizioni di più diretto interesse della Commissione, che riguardano prevalentemente interventi in materia di personale pubblico;

valutato positivamente che il provvedimento in esame si faccia carico di valorizzare l'esperienza acquisita dal personale impiegato presso le amministrazioni interessate in possesso di specifiche professionalità;

rilevato, tuttavia, che le numerose norme derogatorie previste dal provvedi-

mento approvato dal Senato – e, in particolare, quelle relative al reclutamento straordinario, contenute all'articolo 14 – dispongono interventi limitati ad una sola categoria di personale (per l'appunto, il personale del Dipartimento della protezione civile), senza peraltro considerare che situazioni analoghe e, talora, caratterizzate da pari urgenza, si registrano anche in altri settori della pubblica amministrazione;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

sia soppresso l'articolo 14, in modo da evitare palesi ed evidenti discriminazioni nei confronti di altre categorie di personale, da reclutare o in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, che registrano situazioni di urgenza e indifferibilità pari o analoghe a quelle di cui al citato articolo 14.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	334
DL 195/2009: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	334
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	336

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Testo unificato C. 624-635-1141-1312-1738-1764-ter-1830-1968-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	337
--	-----

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

**La seduta comincia alle 13.35.**

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che il deputato Raffaele VOLPI ha cessato di fare parte della Commissione.

**DL 195/2009: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.**

**C. 3196 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da domani e che pertanto la Commissione dovrà esprimere il parere entro la giornata odierna.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VIII Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 3196 Governo, approvato dal Senato, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195: « Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile ».

In proposito, segnala che i profili di competenza della Commissione appaiono piuttosto limitati. In particolare, l'articolo 10, comma 1, disciplina l'evacuazione e le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e stoccaggio temporaneo in Campania, prevedendo che tali operazioni siano eseguite: a decorrere dal 31 dicembre 2009; entro il termine di tre anni; senza tener conto della destinazione degli stessi rifiuti; per i rifiuti in attesa di trattamento e recupero. Lo stesso comma prevede, inoltre, che si proceda al collaudo, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle discariche realizzate in deroga al decreto legislativo n. 36 del 2006 e all'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2008 (il testo iniziale del decreto-legge prevedeva che il collaudo riguardasse anche le discariche «da realizzarsi»: tale previsione è stata soppressa nel corso dell'esame al Senato). Al riguardo, ricordo che il citato articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2008 ha autorizzato il Sottosegretario e i capi missione a derogare – nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale – alle disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, urbanistica, nonché di prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, paesaggio e beni culturali.

Il comma 3 del medesimo articolo, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo del territorio della regione Campania in termini compatibili con le esigenze ambientali e sanitarie, consente l'estensione dei siti e degli impianti di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2008 e all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3697 del 2008 nei territori adiacenti ricompresi nell'ambito di competenza di altri enti locali. Al riguardo, ricordo che l'articolo 9 del citato decreto-legge autorizza la realizzazione di dieci siti da destinare a discarica presso e individua le tipologie di rifiuti smaltibili presso tali impianti, mentre l'articolo 1 della citata ordinanza ha autorizzato la realizzazione e apertura di un nuovo impianto di discarica ubicato nel comune di San Tammaro in provincia di Caserta.

Rileva, infine, che l'articolo 15, comma 3-quater, introdotto da un emendamento approvato dal Senato, attribuisce, con la sostituzione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 276 del 2004, ferme restando le competenze dei Ministeri della difesa e della salute, le funzioni di vigilanza sulla Croce Rossa Italiana (C.R.I.) alla Presidenza del consiglio – Dipartimento della protezione civile, che le esercita dopo aver sentito il Ministero della salute. In proposito, ricordo che La C.R.I., riconosciuta quale Ente di diritto pubblico dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 110 del 1997, ha prerogative di carattere internazionale, con lo scopo di assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto; è posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, sottoposta alla vigilanza dello Stato e sotto il controllo del Ministero della salute e del Ministero della difesa per quanto di competenza. Le restanti disposizioni del comma 1 del nuovo articolo 6 sulle modalità di approvazione e di modifica dello statuto della C.R.I. sono identiche a quelle vigenti. Il nuovo comma 2 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il commissario straordinario della C.R.I. rimanga in carica per ventiquattro mesi e in ogni caso non oltre la data di costituzione degli organi. Le disposizioni del nuovo comma 3 sono identiche a quelle vigenti.

Alla luce di quanto esposto, condividendo le finalità generali del provvedimento in esame e, in particolare, le parti di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Anna Margherita MIOTTO (PD) sottolinea come il limitato numero di disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della XII Commissione si inserisca, comunque, nel contesto di un provvedimento estremamente complesso, che presenta aspetti di notevole criticità e sul quale il gruppo del Partito democratico ha preannunciato un'opposizione ferrea e decisa. Ritiene quindi che, di fronte ad un simile provvedimento, la Commissione

non possa esprimere il parere nella seduta odierna, ma debba svolgere un approfondito dibattito.

Andrea SARUBBI (PD) rileva come il contenuto definitivo del provvedimento non sia affatto chiaro, poiché lo stesso è tuttora in corso di esame presso la Commissione di merito, che si accinge a concludere l'esame degli emendamenti. Dalle agenzie di stampa sembra evincersi che siano in corso modifiche sostanziali del provvedimento e, a suo parere, la Commissione non dovrebbe esprimere il parere prime della trasmissione del testo del provvedimento, come modificato dagli emendamenti.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, con riferimento alle osservazioni degli onorevoli Miotto e Sarubbi, fa presente che la Commissione di merito dovrà concludere l'esame del provvedimento entro la giornata odierna. Pertanto l'unico margine per proseguire l'esame del provvedimento in sede consultiva potrebbe essere costituito da un'eventuale ulteriore seduta, da convocare al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, sempre che in quel momento la Commissione di merito non abbia già concluso l'esame in sede referente. Dichiarò quindi di essere eventualmente disponibile a convocare tale ulteriore seduta in sede consultiva nella giornata di oggi. Precisa, inoltre, che la Commissione potrebbe esprimersi subito sul testo del disegno di legge n. 3196, come approvato e trasmesso dal Senato, poiché non sembra, allo stato attuale, che la Commissione di merito sia in procinto di apportare modifiche alle disposizioni rientranti nella competenza di questa Commissione. Ove ciò dovesse accadere, si potrà valutare di convocare nuovamente la Commissione per l'espressione del parere sul testo modificato dagli emendamenti approvati, sempre che l'imminenza dell'esame in Assemblea lo consenta.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) ritiene che non sussistano ragioni per proseguire l'esame oltre la presente seduta e che la

proposta di parere del relatore possa essere posta immediatamente in votazione, preannunciando il proprio voto favorevole sulla stessa.

Laura MOLTENI (LNP) ritiene che, per quanto concerne gli aspetti di competenza della XII Commissione, non siano ravvisabili problematiche né particolari esigenze di approfondimento che possano consigliare di porre subito in votazione la proposta di parere del relatore. Sottolinea come, a suo parere, gli aspetti critici riguardino aspetti del provvedimento non rientranti nella competenza della Commissione Affari sociali, dei quali sarebbe opportuno discutere presso la Commissione di merito.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, preso atto di quanto emerso dal dibattito, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009.**

**C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che il termine per la scadenza di emendamenti al disegno di legge C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, sulla Legge comunitaria 2009 è scaduto oggi, alle ore 12, e che non sono pervenuti emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il Ministro della salute Ferruccio Fazio.*

**La seduta comincia alle 13.55**

**Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.**

**Testo unificato C. 624-635-1141-1312-1738-1764-ter-1830-1968-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione sui provvedimenti in titolo.

Domenico DI VIRGILIO (Pdl) ricorda come il provvedimento in esame sia di estrema importanza e come lo stesso colmi una grave lacuna nel nostro ordinamento, andando incontro alle esigenze dei cittadini e degli operatori sanitari. Rileva quindi come le modifiche apportate dal Senato non comportino una sostanziale alterazione del testo approvato in prima lettura dalla Camera. Particolarmente degna di rilievo appare la modifica apportata all'articolo 10, che prevede una semplificazione della prescrizione di farmaci per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo.

Auspica che il provvedimento possa essere trasferito alla sede legislativa, affinché le misure da esso previste possano diventare efficaci nel più breve tempo possibile. Sottolinea, infatti, come circa 11.000 bambini beneficerebbero dell'entrata in vigore del provvedimento.

Livia TURCO (PD) dichiara la propria contrarietà al trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, ritenendo preferibile che su un provvedimento di tale importanza si svolga un serio ed approfondito dibattito in Assemblea. Ritiene pertanto necessario che tutti i gruppi si adoperino affinché il provvedimento sia inserito nel calendario dell'Assemblea nel minor tempo possibile.

Pur preannunciando che non presenterà emendamenti, rileva che il testo non sembra essere stato migliorato dal Senato, presentando anzi taluni profili di criticità che dovranno essere chiariti ed approfonditi. In particolare, ritiene incomprensibile che sia stato soppresso il comma 5 dell'articolo 3, che disciplinava l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nel caso in cui la regione ritardi od ometta di compiere gli atti obbligatori previsti dalla legge. Si trattava, a suo giudizio, di un punto qualificante del provvedimento che doveva essere assolutamente mantenuto. Ritiene inoltre del tutto inaccettabile che all'articolo 6, comma 1, risultino decurtate le risorse necessarie per l'attuazione del provvedimento. Suscitano forti perplessità, inoltre, le modifiche apportate all'articolo 10, in particolare per quanto riguarda il numero 3-bis aggiunto all'articolo 14, comma 1, lettera e) del testo unico delle leggi in materia di sostanze stupefacenti, che risulta profondamente modificato. Ritiene invece apprezzabili le modifiche di cui all'articolo 5, comma 4, che introduce un sistema tariffario di riferimento, e le nuove norme sulla distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti autorizzati e delle farmacie.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, osserva che le modifiche apportate dal Senato all'articolo 6, comma 1, riguardano la mera redistribuzione tra l'anno 2010 e 2011 dei finanziamenti previsti in precedenza per il triennio 2009-2011. Viene pertanto autorizzata la spesa di 1.450.000 euro per il 2010 e di 1.000.000 euro per il 2011. Ricorda, inoltre, che sul comma 5 dell'articolo 3, soppresso dal Senato, sembra sia stata espressa una

valutazione negativa anche da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Rileva quindi come nel complesso il provvedimento non risulti modificato dal Senato in modo sostanziale.

Laura MOLTENI (LNP) ricorda come il comma 3 dell'articolo 5 contenesse una disposizione ampiamente condivisa. Ritene pertanto necessario che siano chiarite le ragioni della sua soppressione.

Lucio BARANI (Pdl) prende atto della contrarietà dell'onorevole Livia Turco in ordine alla possibilità di esaminare il provvedimento in sede legislativa e rileva come tale contrarietà appaia quanto meno singolare, in considerazione del fatto che il provvedimento medesimo è stato approvato all'unanimità sia dalla Camera che dal Senato. Rileva che la formulazione del provvedimento potrebbe essere forse migliorata sotto taluni profili, ma ritiene che non vi siano motivi per ritardare l'approvazione definitiva di un provvedimento del quale numerosi cittadini hanno bisogno. Sottolinea come in tal modo non si renda un buon servizio al Paese.

Livia TURCO (PD) ritiene che l'intervento dell'onorevole Barani sia irrispettoso nei confronti di chi, come lei, ha lavorato e contribuito in modo sostanziale alla stesura del provvedimento.

Lucio BARANI (Pdl) ricorda che tutti i componenti della Commissione hanno contribuito in modo sostanziale alla redazione di un testo ampiamente condiviso. Precisa peraltro che chi si oppone al trasferimento dell'esame del provvedimento in sede legislativa rischia di determinare dei ritardi nell'approvazione della legge dei quali si dovrà assumere la responsabilità politica. Infine, evidenzia come la responsabilità di alcune modifiche al testo sono da ricondurre alle determinazioni della Conferenza Stato-regioni, i cui vertici sono rappresentati, come è noto, da esponenti appartenenti all'attuale opposizione parlamentare.

Luciana PEDOTO (PD) non ritiene corretto che si affermi che il suo gruppo non vuole approvare il provvedimento in sede legislativa: il suo gruppo, infatti, vuole approvare la legge. Rivolta poi al collega Barani, il cui intervento ritiene non sia stato affatto garbato, tiene a precisare che l'onorevole Livia Turco non ha espresso, durante la scorsa seduta, alcuna opinione riguardo ad un possibile trasferimento di sede.

Ciò premesso, con riferimento alle modifiche al testo approvate dal Senato, intende chiedere alcune precisazioni al ministro Fazio, innanzitutto, relativamente alle ragioni alla base della soppressione del comma 5 dell'articolo 3. In secondo luogo, in relazione alla definizione delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, ribadisce le perplessità a suo tempo espresse a proposito dell'esame parlamentare del disegno di legge istitutivo del Ministero della salute, in particolare per quanto riguarda la supremazia del Ministero dell'economia su quello della salute. Infine, non giudica convincente la scelta operata dal Senato, all'articolo 9, di istituire, al posto dell'Osservatorio, una Commissione nazionale presso il Ministero, scelta che a suo avviso potrebbe mettere a rischio l'imparzialità dell'attività di monitoraggio. In merito all'articolo 10, concorda con le perplessità espresse dalla collega Livia Turco.

Delia MURER (PD), nel concordare con i rilievi espressi dalle colleghe del suo gruppo che l'hanno preceduta, in aggiunta a questi desidera evidenziare, rivolta al deputato Barani, che la collega Livia Turco ha manifestato chiaramente l'intenzione di non presentare emendamenti né in Commissione né in Assemblea, e che, pertanto, il suo gruppo non può essere accusato in alcun modo di volere rallentare l'iter di approvazione della legge.

Massimo POLLEDRI (LNP) auspica che il provvedimento in esame possa essere approvato, anche se non in sede legislativa, con il medesimo clima di condivisione che ne ha accompagnato l'esame in prima lettura.

Anna Margherita MIOTTO (PD) fa presente che dal 12 febbraio le regioni svolgono una attività normativa limitata a causa della fine della legislatura e che potranno riprendere la loro normale attività legislativa solo dopo l'insediamento dei nuovi Consigli regionali. Pertanto, chi fa demagogia sulle scelte della Conferenza Stato-regioni non dimostra onestà intellettuale. Ciò premesso, nel merito del provvedimento, esprime forti perplessità sulla riduzione delle risorse finanziarie operata durante l'esame presso il Senato, che non si concilia con una estensione dei LEA. Altrettanto criticabile appare la soppressione del comma 5 dell'articolo 3, come già osservato da altre colleghe intervenute nel dibattito.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), dopo aver ricordato come il testo sia stato approvato all'unanimità dal Senato, auspica, considerando che sia la maggioranza che l'opposizione hanno dichiarato di non voler presentare emendamenti, che la legge possa essere approvata definitivamente in tempi rapidi.

Paola BINETTI (UdC) esprime il suo stupore per l'enfasi espressa da alcuni colleghi intervenuti nel dibattito, per le modifiche apportate all'articolo 10. Pur

riconoscendo che avrebbero potuto essere più opportunamente collocate in un diverso provvedimento normativo, alleggerendo così il testo, tuttavia non ritiene di esprimere un giudizio sostanzialmente negativo sulle disposizioni in questione. Infine, concorda con le osservazioni critiche svolte dalla collega Pedoto relativamente alla soppressione dell'Osservatorio.

Giuseppe PALUMBO (PdL), *presidente e relatore*, replicando, desidera ringraziare i colleghi intervenuti nella discussione e, aldilà delle polemiche, auspica che il provvedimento possa essere licenziato dalla Commissione e approvato definitivamente dall'Assemblea in tempi molto rapidi. Giudica molto positivamente la scelta di non presentare emendamenti manifestata da tutti i gruppi e assicura che non appena la Commissione concluderà l'esame in sede referente rappresenterà al Presidente della Camera, ai fini delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo, l'esigenza di una rapida iscrizione del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Dopo aver fatto presente che il Ministro svolgerà il suo intervento in replica nel corso della prossima seduta, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-01612 D'Ippolito Vitale: Misure in favore del settore agricolo in relazione ai danni provocati dalle eccezionali avversità atmosferiche del 2009 .....	340
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	346
5-02193 Margiotta: Iniziative del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in merito al regime di agevolazioni sul gasolio per il riscaldamento delle serre .....	341
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	348
5-02478 Ruvolo: Iniziative in merito al rialzo dei prezzi di alcune materie prime, come zucchero, caffè, thé, cacao .....	341
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	349

#### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	341
DL n. 194 del 2009, recante proroga di termini legislativi. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	343
Fondo per il restauro e la valorizzazione del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda. C. 2298 Goisis (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	344

#### INTERROGAZIONI

Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI indi del vicepresidente Roberto ROSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

**La seduta comincia alle 14.15.**

**5-01612 D'Ippolito Vitale: Misure in favore del settore agricolo in relazione ai danni provocati dalle eccezionali avversità atmosferiche del 2009.**

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giovanni DIMA (PdL), replicando per l'interrogazione di cui è cofirmatario, ringrazia il Sottosegretario, anche a nome della collega D'Ippolito Vitale, per la risposta fornita e soprattutto per il contenuto esaustivo della stessa, che si sofferma in una illustrazione del dato nazionale, suddiviso per regione e per provincia. Raccomanda al Governo la massima sensibilità nei confronti delle istanze del territorio, senza coltivare l'illusione che il mondo agricolo possa comunque resistere in ogni caso al mercato, anche quando l'azienda agricola soffre a causa di calamità naturali. Infatti essa, al di là del

ristoro fornito dagli specifici strumenti posti dalla collettività nazionale a presidio dell'eventuale ristabilimento produttivo, non esce indenne da gravi difficoltà. Invita inoltre il Governo ad accelerare le procedure amministrative per far giungere nel più breve tempo possibile quel ristoro economico alle zone colpite.

**5-02193 Margiotta: Iniziative del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in merito al regime di agevolazioni sul gasolio per il riscaldamento delle serre.**

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giuseppina SERVODIO (PD), replicando per l'interrogazione di cui è cofirmataria, rileva che il comparto serricolo – fortemente presente anche in Puglia – ha investito notevoli risorse nell'ammodernamento tecnologico. Invita pertanto il Governo ad affrontare la vertenza con l'Unione europea, tenendo conto che le agevolazioni per il comparto possono essere considerate aiuti ammissibili. Infine, ricordando gli emendamenti presentati in materia al disegno di legge C. 2260, auspica che l'esame di tale provvedimento possa essere ripreso e che la Commissione e il Governo sappiano definire le priorità da perseguire, tra le quali dovrebbe essere inserita anche la questione in discussione.

**5-02478 Ruvolo: Iniziative in merito al rialzo dei prezzi di alcune materie prime, come zucchero, caffè, thé, cacao.**

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giuseppe RUVOLO (UdC) ringrazia il Governo per la risposta e si dichiara soddisfatto. Osserva infatti che l'interrogazione voleva anche offrire l'opportunità,

visti i dati drammatici e le gravi ricadute sulle famiglie, di una riflessione sul settore saccarifero. Rilevato che la risposta preannuncia l'intendimento di operare un'ampia riflessione, auspica che essa proceda celermente al fine di dare una risposta ai produttori e ai consumatori.

Roberto ROSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Legge comunitaria 2009.**

**C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2010.

Roberto ROSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 febbraio scorso il relatore, onorevole Gottardo, ha illustrato il provvedimento. Ricorda altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in esame è fissato per la giornata di domani, alle ore 15.

Susanna CENNI (PD) ritiene necessario svolgere alcune osservazioni con riferimento all'articolo 43, a proposito del quale dichiara di condividere le considerazioni che il relatore ha svolto nella precedente seduta. Infatti, il buon senso di cui la Commissione aveva dato prova in occa-

sione del disegno di legge comunitaria 2008 – tanto da decidere di procedere con un'apposita indagine conoscitiva sul tema della fauna selvatica e di attendere, pur essendo state presentate tre proposte di legge sul tema alla Camera, la definizione di un disegno di legge da parte del Senato – è stato paradossalmente vanificato da una « furbizia », consistente nell'approvazione di una norma, che introduce un *vulnus* ai limiti imposti al calendario venatorio.

Auspica pertanto che la Commissione voglia ribadire la scelta già compiuta dalla Camera in occasione del disegno di legge comunitaria 2008, quando fu espressa chiaramente la volontà di non discutere la revisione della legge n. 157 del 1992 in sede di legge comunitaria. Per quanto riguarda il gruppo del PD, che non ritiene sia il caso di discutere in questa sede della caccia in generale, l'articolo 43 andrebbe perciò soppresso o, in subordine, riformulato purché non si incida sugli aspetti fondamentali della citata legge n. 157.

Giuseppina SERVODIO (PD) desidera soffermarsi sugli articoli 17 e 21, che investono il tema delle agroenergie, del quale la Commissione si è a lungo occupata, avviando l'esame di specifiche proposte di legge (C. 337 e abbinata). Gli articoli in questione recano, rispettivamente, la delega al Governo per il recepimento della direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e la modifica del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale), riguardo alla materia dei rifiuti, innovando la definizione di « sottoprodotto » e introducendo una diversa disciplina per quanto attiene a taluni materiali derivanti dallo svolgimento di attività agricole.

Ricorda al riguardo che il Comitato ristretto istituito per l'esame di tali proposte aveva già affrontato la questione del recepimento delle direttive europee che costituiscono il cosiddetto « pacchetto clima-energia » e, in particolare della direttiva 2009/28/CE, che disciplina, tra l'altro,

i criteri di sostenibilità che i biocarburanti devono osservare per essere presi in considerazione ai fini degli obiettivi e degli obblighi posti dalla direttiva medesima. Invita il Governo a fare in modo che il processo che porterà al recepimento di tale direttiva, entro il 5 dicembre 2010, non abbia carattere burocratico, ma avvenga anche rendendo partecipe la Commissione. Ricorda altresì che la Commissione ha più volte affrontato anche la tematica dei sottoprodotti derivanti dall'attività agricola.

In generale, desidera sottolineare, a merito della Commissione Agricoltura, che la stessa ha in fondo anticipato alcune linee di indirizzo e obiettivi poi contenuti nelle normative comunitarie ora attuate con il provvedimento in esame, con riferimento soprattutto agli aspetti relativi a: promozione delle fonti agroenergetiche per la produzione anche di energia termica, all'istituzione dei distretti agroenergetici, alla utilizzazione e tracciabilità dei sottoprodotti e alla considerazione delle attività connesse all'attività agricola. Tali indicazioni sono infatti confermate dall'articolo 17 del disegno di legge comunitaria, nella parte in cui detta i principi e criteri direttivi della delega, nonché dall'articolo 21.

Per quanto riguarda il primo aspetto, è esplicitamente prevista l'utilizzazione delle fonti rinnovabili anche ai fini della produzione di calore, ciò che consentirà di utilizzare tutte le occasioni per rendere più proficui gli investimenti. I distretti agroenergetici sono poi una modalità attraverso la quale si possono realizzare le infrastrutture di rete e la cooperazione tra livelli di governo, indicati all'articolo 17. Per quanto riguarda i sottoprodotti, l'Unione europea indica chiaramente che l'agricoltura ha come compito primario la produzione di alimenti e, pertanto, che va valorizzata l'utilizzazione a fini agroenergetici dei sottoprodotti di origine agricola, da considerare non come rifiuti, ma come materie prime, a determinate condizioni. Inoltre, la nuova considerazione delle attività connesse all'agricoltura contribuisce

a dare significato e dignità alla cosiddetta « multifunzionalità » dell'attività agricola. Infine, la direttiva citata prevede l'elaborazione di un piano nazionale, un tassello del quale dovrà necessariamente essere costituito da un piano agroenergetico nazionale.

In conclusione, esprimendo un giudizio positivo sugli articoli 17 e 21, invita il Governo a cogliere l'occasione per superare la frammentarietà che sinora ha caratterizzato gli interventi legislativi in materia di agroenergie, impostando una politica adeguata alle esigenze e fondata anche su adeguate risorse finanziarie, che costituirebbero – desidera rimarcarlo – fondamentali investimenti. In sostanza, tocca al Governo adoperarsi perché il sistema possa decollare.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) osserva che il provvedimento è sicuramente condivisibile, poiché è assunto per attuare norme dettate dall'Unione europea, oltre che gli aspetti illustrati dall'onorevole Servodio. Ritiene invece del tutto errato cercare di modificare la legge n. 157 con lo strumento della legge comunitaria, con ciò ripetendo quanto il gruppo dell'Italia dei valori aveva già avuto modo di sottolineare nel corso dell'esame della precedente legge comunitaria. Si tratta di materia che andrebbe affrontata più correttamente attraverso un progetto di legge ordinario, non essendo in gioco solo il calendario dell'attività venatoria ma anche la tutela della fauna selvatica, prevista dalla Costituzione italiana. Auspica pertanto che il Governo vorrà convergere su tale obiettivo, evitando in tal modo che il gruppo dell'Italia dei valori sia costretto ad una ferma opposizione.

Roberto ROSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, mercoledì 17 febbraio, nella quale proseguirà il dibattito di carattere generale. Ricorda poi che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per domani, alle ore 15.

**DL n. 194 del 2009, recante proroga di termini legislativi.**

**C. 3210 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, osserva che il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, già approvato dal Senato in prima lettura, si è reso necessario ed urgente per differire diversi adempimenti da parte dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, altrimenti inderogabili, tra i quali, di particolare rilievo, la proroga dei termini per gli adempimenti fiscali nella regione Abruzzo. Marginali sono invece le disposizioni legislative che incrociano le competenze della Commissione Agricoltura, contenute agli articoli 2, 9 e 10-*quater*.

Il comma 4 dell'articolo 2 stabilisce che la gestione liquidatoria dell'Ente irriguo Umbro-Toscano debba cessare entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441. Tale termine è stato oggetto di numerosi interventi di proroga, l'ultimo dei quali – disposto dal decreto legge 3 novembre 2008 n. 171 – ne ha fissato la scadenza al 7 novembre 2009. In base a quanto previsto nella disposizione, la gestione liquidatoria dell'Ente potrà protrarsi non oltre il 6 novembre 2011. La proroga di tale gestione è disposta allo scopo di consentire al Commissario *ad acta*, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 20 novembre 2009, di garantire la continuità amministrativa del servizio pubblico, nonché la gestione e la definizione dei rapporti giuridici pendenti, sino all'effettivo trasferimento delle competenze al soggetto che sarà costituito o individuato dalle regioni interessate.

Il nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 2, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, stabilisce per l'anno 2010 talune agevolazioni da applicare agli atti di ricomposizione fondiaria della piccola proprietà contadina, in particolare relativamente all'imposta di registro, ipotecaria e catastale ed alla determinazione degli oneri notarili.

Il comma 6 dell'articolo 2 interviene sulla vita dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) disponendo che il termine previsto dall'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 171 del 2008 per l'adozione del regolamento di riordino del suddetto ente sia prorogato dal 31 marzo al 31 dicembre 2010.

Il comma 4-*bis* dell'articolo 9, inserito con emendamento approvato nel corso dell'esame in Senato, proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale il Comune di Sanremo, ai sensi dell'articolo 26, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 248 del 2007, dovrà disciplinare la situazione gestionale del mercato dei fiori della città.

Infine, la disposizione recata dall'articolo 10-*quater* proroga fino al 30 aprile 2011 l'efficacia del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 aprile 2009, n. 3907, di nomina del commissario *ad acta* con il compito di assicurare l'applicazione del disciplinare del libro genealogico del cane di razza e delle relative norme tecniche di applicazione, e con il quale è stata nel contempo conferita operatività alla Commissione tecnica centrale, all'Ufficio centrale e al Comitato esperti del predetto libro genealogico. Fino al medesimo 30 aprile 2011 sono fatti salvi gli effetti prodotti dal menzionato decreto. Il decreto del quale viene prorogata l'efficacia è stato oggetto di annullamento da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Giuseppina SERVODIO (PD) chiede chiarimenti in merito alla situazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia,

Lucania e Irpinia (EIPLI), che doveva essere oggetto di una trasformazione.

Antonio BUONFIGLIO (PdL) ricorda che la proroga del termine si è resa necessaria in quanto si attendono le valutazioni delle regioni interessate.

Roberto ROSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Fondo per il restauro e la valorizzazione del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda.**

**C. 2298 Goisis.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Giovanna NEGRO (LNP), *relatore*, rileva che la proposta di legge in esame concerne la predisposizione e il finanziamento di un progetto per la realizzazione di interventi di recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, artistico, culturale e religioso del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda.

Ai sensi dell'articolo 1, il progetto, da attuarsi entro il 2014, è volto al conseguimento degli obiettivi del recupero architettonico del complesso monastico, all'inventario del materiale documentario e librario già appartenente all'antica biblioteca del monastero, alla costituzione di un museo e di una biblioteca storica aperta al pubblico, con una sezione specializzata per i libri in forma digitale destinati ai portatori di handicap visivo, nonché all'allestimento di spazi interattivi mirati a progetti scolastici didattico-formativi.

Per la parte di competenza della Commissione Agricoltura, si segnala la costituzione di laboratori dedicati, tra i quali quello erboristico e quelli riferiti alla coltivazione del vitigno dell'uva schiava » e

alla preparazione di prodotti dell'apicoltura, con connessa costituzione di un allevatore.

La proposta di legge è corredata della relazione illustrativa che chiarisce che l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ha natura giuridica di fondazione e risulta regolarmente iscritta nel Registro delle persone giuridiche presso la prefettura di Padova, risultando le finalità statutarie in accordo con i requisiti fissati dalla legge in quanto diretta al raggiungimento di finalità socialmente utili. L'uti-

lizzazione dello strumento legislativo appare necessaria per il fatto che si dispongono nuove spese a carico del bilancio dello Stato, prevedendo l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Per quanto esposto propone di riferire in senso favorevole.

Roberto ROSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-01612 D'Ippolito Vitale: Misure in favore del settore agricolo in relazione ai danni provocati dalle eccezionali avversità atmosferiche del 2009.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'ondata di maltempo che ha colpito nel 2009 diverse aree del territorio nazionale a carico delle colture in atto, si rappresenta quanto segue.

Per il sostegno alle imprese agricole colpite, potranno essere attivati gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale qualora, a conclusione dei rilevamenti da parte degli organi tecnici delle Regioni territorialmente competenti, verranno accertati danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile ordinaria.

Alla data odierna, sulla base delle proposte regionali pervenute, a conclusione dell'istruttoria tecnica, sono stati emessi i seguenti decreti di declaratoria:

**Regione Lombardia:**

Pavia: piogge alluvionali dal 26 al 28 aprile 2009, danni a strutture aziendali ed infrastrutture. Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 4 agosto 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 agosto 2009;

Mantova e Cremona: piogge alluvionali dal 1° novembre 2009 al 7 febbraio 2009, danni a infrastrutture agricole. Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 25 novembre 2009.

**Regione Veneto:**

Vicenza: piogge persistenti dal 1° novembre 2009 31 marzo 2009, danni a

strutture aziendali. Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 7 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2009;

Treviso: tromba d'aria del 6 giugno 2009, danni a strutture aziendali. Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 9 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2009;

Vicenza: grandinate dal 27 maggio al 6 giugno 2009, danni a strutture aziendali. Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 21 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2009.

**Regione Friuli-Venezia Giulia:**

Pordenone: tromba d'aria del 6 giugno 2009, danni a strutture aziendali decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2009.

**Regione Emilia-Romagna:**

Piacenza, Modena e Parma: piogge persistenti dal 1° novembre 2009 al 28 aprile 2009, danni a strutture aziendali ed infrastrutture. Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 9 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2009.

## Regione Toscana:

Livorno e Pisa: piogge alluvionali dal 6 febbraio al 5 marzo 2009, danni a infrastrutture agricole. Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 27 luglio 2009.

## Regione Abruzzo:

Teramo: piogge alluvionali dal 19 al 21 aprile 2009, danni a infrastrutture agricole decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 4 agosto 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 agosto 2009.

Per le ulteriori richieste pervenute dalle Regioni Piemonte, Veneto, Calabria, Sicilia, sono attualmente in corso le istruttorie tecniche a conclusione delle quali, in presenza dei presupposti di legge, saranno emessi i relativi decreti di declaratoria.

Ai sensi della vigente normativa, a favore delle aziende agricole colpite, in relazione alla tipologia dei danni, potranno essere concessi i seguenti aiuti:

a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria;

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo;

c) proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso;

d) contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, potranno essere adottate anche misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a carico del Fondo di solidarietà nazionale.

Per quanto concerne il Fondo di solidarietà nazionale si fa presente che, attualmente, gli interventi compensativi vengono finanziati dal Fondo della protezione civile che, per il 2009, ha stanziato circa 37 milioni di euro, somma già ripartita tra le Regioni a fronte di richieste pervenute per oltre 450 milioni di euro.

Per fronteggiare le ulteriori richieste per il 2009, riconosciute con i decreti avanti richiamati e di quelle in fase di istruttoria tecnica, saranno utilizzate le risorse finanziarie che perverranno dalla Protezione Civile per il 2010 e, in caso di ulteriori fabbisogni eccedenti le predette disponibilità, occorrerà prevedere con apposita disposizione di legge il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale – interventi compensativi.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-02193 Margiotta: Iniziative del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in merito al regime di agevolazioni sul gasolio per il riscaldamento delle serre.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Con la decisione C(2009) 5497 del 13 luglio 2009, la Commissione europea ha dichiarato incompatibile con il mercato comune il regime di aiuti sotto forma di esenzione dalle accise sul gasolio usato per il riscaldamento delle serre e ha ordinato il recupero presso i beneficiari degli aiuti concessi nel periodo dal 3 ottobre 2000 al 30 giugno 2001, nonché per gli anni 2002, 2003 e 2004.

Questa Amministrazione ha avviato le procedure necessarie per conformarsi alla decisione sopra citata, provvedendo a raccogliere presso ciascuna Regione e Provincia autonoma e ad elaborare i dati relativi alle quantità di gasolio agevolato assegnate e consumate, al fine di quantificare l'ammontare dell'aiuto percepito dai beneficiari nel periodo considerato dalla decisione.

Una volta conclusa tale fase preliminare, questo Ministero concorderà con la Commissione europea la soluzione più

idonea alla procedura, che sarà preventivamente condivisa da tutte le Amministrazioni competenti nella materia e dalle parti sociali.

Nelle more della sopra indicata procedura, le Autorità italiane hanno proposto ricorso avverso la decisione sopra citata davanti al Tribunale di I Grado dell'Unione europea per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato.

In ogni caso, si ricorda che sono all'esame di questa Commissione diversi emendamenti presentati dai vari gruppi parlamentari al disegno di legge relativo al rafforzamento della competitività del settore agroalimentare (A.C. 2260), che disciplinano la riduzione dell'accisa sul gasolio destinato al riscaldamento delle serre fino al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE, pari a euro 21 per 1.000 litri, qualora l'impresa agricola, all'atto dell'assegnazione del gasolio, si impegni a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione 5-02478 Ruvolo: Iniziative in merito al rialzo dei prezzi di alcune materie prime, come zucchero, caffè, thé, cacao.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione relativa alla tematica indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Come è noto i prezzi dei prodotti « coloniali » (caffè, tè, cacao, zucchero) e di altre *soft commodity* di origine agricola sono soggetti, sui mercati internazionali, a un'estrema volatilità che caratterizza i listini di tutte le materie prime, incluso il greggio, i metalli, le gomme eccetera.

Tale andamento è anche dovuto alla progressiva globalizzazione dei mercati, che accentua la interdipendenza fra le diverse aree regionali.

Il fenomeno è probabilmente destinato a durare e non sussistono strumenti idonei a contrastare in modo radicale tale caratteristica, in particolare per quelle derrate alimentari che non possono essere coltivate in Europa (come il caffè, il cacao, il tè).

Le oscillazioni delle quotazioni, più o meno ampie, se da un lato riflettono le dinamiche in atto sul mercato « fisico », ovvero i livelli di domanda e di offerta degli operatori, dall'altro sono anche il risultato di movimenti speculativi sul mercato dei contratti *future* negoziati nell'ambito delle Borse merci internazionali, che per i prodotti coloniali sono principalmente rappresentati dal Csc di New York e dal Liffe di Londra. Mercati, quelli dei *future*, con componenti prettamente finanziarie, particolarmente sensibili alle aspettative sui livelli di produzione e di consumo.

Pertanto, al fine di evitare che la naturale volatilità dei mercati venga accen-

tuata da fenomeni di carattere speculativo, è stato avviato un lavoro di monitoraggio e di analisi, sia a livello comunitario che a livello nazionale.

In ambito comunitario, proprio in questa fase, il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura sta esaminando una Comunicazione della Commissione sul funzionamento della catena alimentare.

Il documento in questione è finalizzato ad individuare e contrastare, con opportune iniziative, le disfunzioni esistenti nella filiera.

In ambito nazionale, le competenti autorità di controllo sui prezzi e sulla concorrenza già svolgono una attenta analisi del mercato, adottando, se del caso, le necessarie iniziative.

A fronte dell'attuale situazione di tensione venutasi a determinare sui mercati dei coloniali, si ribadisce la necessità di garantire, per lo meno per quei prodotti realizzabili anche in Italia, come lo zucchero, un adeguato livello di offerta interno, allo scopo di ridurre, per quanto possibile, la dipendenza dai mercati esteri e di attenuare gli effetti, in termini di ricadute sui prezzi al consumo, dei rincari sui mercati internazionali.

A tale scopo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si è già attivato su diversi fronti per reperire i finanziamenti (86 milioni di euro) a favore del comparto bieticolo-saccarifero, necessari a garantire la copertura degli aiuti nazionali autorizzati ai sensi del regolamento CE 318/2006 per le annualità 2009 e 2010 ancora da finanziare.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	350
--	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	355
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	360

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo. Atto n. 176 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	355
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	362
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .	356
AVVERTENZA .....	359

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 10.35.**

**DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre**

**disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.**

**C. 3196 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che l'esame in Assemblea del provvedimento in titolo avrà inizio sin da domani mattina e che pertanto la XIV Commis-

sione è chiamata ad esprimersi nella giornata odierna. Dopo la relazione – che svolgerà in sostituzione del relatore, onorevole Gottardo – il seguito dell'esame, che dovrà tenere conto degli eventuali emendamenti approvati questa mattina stessa dalla VIII Commissione Ambiente, avrà luogo nella seduta già convocata alle 13.30 di oggi.

Illustra quindi i contenuti del provvedimento, approvato dal Senato il 9 febbraio 2010, che nasce dall'esigenza di approntare misure urgenti in relazione a tre fattispecie emergenziali: il sisma in Abruzzo, l'emergenza rifiuti in Campania e la realizzazione di interventi urgenti nelle situazioni di rischio idrogeologico. Il decreto-legge reca, tra l'altro, norme volte a potenziare l'assetto del Servizio nazionale di protezione civile, disposizioni sull'attività del soccorso alpino, della Croce rossa e dei vigili del fuoco, nonché misure per la realizzazione del Piano carceri.

In particolare, l'articolo 1 disciplina – a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza (fino al 31 dicembre 2010) – il subentro del Presidente della regione Abruzzo nelle funzioni dell'attuale Commissario delegato, ad eccezione della competenza, che rimane affidata al Dipartimento della protezione civile, per il completamento delle abitazioni da destinare alla popolazione sinistrata.

Gli articoli da 2 a 13 attengono alla conclusione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania con il subentro degli enti ordinariamente competenti, quali la regione Campania e le relative province.

In particolare, gli articoli 6, 7 ed 8, riguardanti il termovalorizzazione di Acerra, provvedono a:

definire le modalità per la determinazione del valore dell'impianto da parte dell'Enea (articolo 6);

disporre il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore alla regione mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 dicembre 2011 ovvero, in caso di mancato trasferimento entro il 31 gennaio

2012, al Dipartimento della Protezione civile. Nelle more del trasferimento, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare un contratto di affitto ad un canone pari a 2.500.000 euro mensili, proporzionalmente ridotto ove all'esito del collaudo definitivo l'impianto non raggiunga i previsti parametri produttivi;

disciplinare le procedure di collaudo, con la previsione che all'esito positivo dello stesso – ovvero, ove esso non intervenga, entro il 28 febbraio 2010 – il soggetto aggiudicatario del servizio di gestione assuma comunque la gestione piena dell'impianto (articolo 8).

L'articolo 9 assicura la prosecuzione delle attività di presidio antincendio e sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Inoltre, nelle more della realizzazione del termovalorizzatore nel comune di Napoli, ASIA Spa, società *in house* del comune, dovrà assicurare la necessaria funzionalità degli impianti di gestione rifiuti nell'intera provincia.

L'articolo 10 disciplina l'evacuazione e le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e stoccaggio temporaneo in Campania e dispone, entro il 30 giugno 2010, il collaudo degli impianti di discarica per il subentro nella gestione delle province o delle società provinciali. Rispetto al termovalorizzatore di Salerno, si prevede che la provincia ponga in essere le procedure occorrenti al fine di dotare il territorio della necessaria impiantistica.

L'articolo 11 reca norme sulla programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti finalizzate ad accelerare la costituzione e l'avvio delle società provinciali, quali l'attribuzione in capo ai Presidenti della provincia, fino al 30 settembre 2010, dei compiti di programmazione del servizio, nonché la facoltà per le società provinciali di affidare il servizio di gestione dei rifiuti a soggetti privati, ovvero di avvalersi dei soggetti pubblici e privati che attualmente attendono ai pre-

detti compiti, mediante proroga per una sola volta dei contratti in essere. Fino al 31 dicembre 2010, le attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, smaltimento o recupero inerenti e la raccolta differenziata continueranno ad essere gestite dai comuni. Inoltre viene assicurata l'integrale copertura dei costi del ciclo dei rifiuti tramite l'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. A tal riguardo le Società provinciali agiscono anche come soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione dei relativi tributi o tariffe (TARSU o TIA) e attivano azioni di recupero degli importi evasi. A tal fine, i comuni trasmettono alle società provinciali gli archivi della tassa o tariffa, i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti e le informazioni derivanti dall'Anagrafe della popolazione. In caso di inosservanza, il prefetto, provvede anche attraverso la nomina di apposito Commissario *ad acta*, e attiva le procedure di cui all'articolo 142 del TUEL, in materia di rimozione e sospensione di amministratori. Si stabiliscono inoltre disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei tributi relativo allo smaltimento dei rifiuti, con la previsione di un metodo di calcolo, in via sperimentale e per il solo anno 2010. Alle province è inoltre assegnata la gestione dei siti per i quali è pendente contenzioso in ordine alla relativa titolarità, fino all'esito dello stesso. Viene infine previsto il trasferimento ai soggetti subentranti – con contratto a tempo indeterminato – del personale operante presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine.

L'articolo 11-*bis* prevede un accordo di programma tra il Ministro dell'ambiente e soggetti pubblici, aziende acquedottistiche e associazioni di settore, finalizzato a aumentare il consumo di acqua potabile di rete.

L'articolo 12 autorizza la conclusione di transazioni per l'abbattimento degli oneri accessori dei crediti vantati sui comuni campani dai Consorzi operanti nel settore della gestione dei rifiuti. AI riguardo i Presidenti delle province nomi-

nano un soggetto liquidatore al quale vengono conferiti anche compiti di gestione in via ordinaria dei consorzi e di amministrazione dei relativi beni, da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle province.

L'articolo 13 disciplina la definizione della dotazione organica del personale dei consorzi delle province campane.

Gli articoli 14, 15, 15-*ter* e 16 recano norme riguardanti il funzionamento del Dipartimento della protezione civile.

In particolare, l'articolo 14 autorizza l'avvio di procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato, riguardanti i titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione, in deroga alla normativa su reclutamento, limitazioni del *turn over* e stabilizzazioni nella P.A. A tal fine, è autorizzata la spesa per 8,02 milioni di euro.

L'articolo 15 prevede, fino al 31 dicembre 2010, un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo e internazionale rispetto a eventi di interesse di protezione civile. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato, non percepirà ulteriori emolumenti. Al Dipartimento vengono attribuite anche funzioni di vigilanza sulla Croce Rossa Italiana. L'articolo 15-*ter* apporta alcune modifiche relative all'uso del logo della protezione civile e dei vigili del fuoco.

L'articolo 16, ferme restando le funzioni assegnate al Dipartimento di protezione civile, prevede la costituzione di una società per azioni di interesse nazionale – a totale partecipazione pubblica – denominata « Protezione civile servizi spa » per l'espletamento di specifici compiti operativi. Vengono inoltre precisati i compiti e le funzioni della società, nonché i rapporti tra quest'ultima e il Dipartimento.

L'articolo 16-*bis* estende al personale dei vigili del fuoco l'indennità di trasferimento prevista dalla legge 86/2001, mentre l'articolo 15-*bis* reca norme sulla formazione continua di pubblici dipendenti.

Quanto, infine, agli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, l'articolo 17 – ad integrazione di quanto disposto dalla finanziaria 2010 sull'adozione di piani straordinari per contrastare il rischio idrogeologico – introduce la possibilità di nominare commissari straordinari.

L'articolo 17-*bis* modifica la denominazione della Scuola di specializzazione di cui all'articolo 7 della legge n. 157 del 1992, in « Scuola di specializzazione in discipline ambientali ».

L'articolo 17-*ter*, reca misure per la realizzazione del Piano carceri, con una disciplina analoga a quella introdotta dall'articolo 16 del decreto-legge n. 39/2009 (cosiddetto « primo decreto Abruzzo ») per la prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata.

L'articolo 17-*quinquies* dispone la non applicazione della disciplina sui commissari di governo ai commissari straordinari previsti per interventi urgenti sulle reti dell'energia.

L'articolo 18 reca le norme di copertura finanziaria.

Per quanto concerne i profili di compatibilità comunitaria, l'articolo 10, nel disciplinare l'evacuazione e le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e stoccaggio temporaneo in Campania, prevede che il collaudo, entro il 30 giugno 2010, degli impianti di discarica realizzati nel corso della gestione emergenziale, avvenga nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore. Rilevo che il riferimento deve intendersi alla direttiva 2006/12/CE (direttiva rifiuti), ora sostituita dalla direttiva 2008/98/CE non ancora recepita nell'ordinamento italiano (il recepimento è previsto dall'articolo 21 della disegno di legge comunitaria 2009, C 2449-B). Si ricordano, in particolare, al riguardo, gli articoli da 3 a 14 della direttiva 2006/12/CE e gli articoli 13,15 e 16 della direttiva 2008/98/CE, che intervengono in materia di misure per il trattamento dei rifiuti e relative responsabilità dello Stato e delle imprese nella gestione dei rifiuti. Tra i principi affermati da tali disposizioni vi sono quelli della protezione

della salute umana e dell'ambiente, il principio « chi inquina paga » ed il principio di autosufficienza e prossimità (in base al quale gli Stati membri devono adottare le misure appropriate per la creazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti).

L'articolo 11 consente ai presidenti delle province di far subentrare le amministrazioni provinciali, anche attraverso la costituzione di apposite società a capitale interamente pubblico, ai contratti in corso per le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, smaltimento e recupero rifiuti.

L'articolo 16 infine precisa che, nelle sue attività, la società « Protezione civile Spa » provvede, nel rispetto della normativa « anche comunitaria », alla progettazione, alla scelta del contraente, alla direzione lavori e all'acquisizione di forniture e servizi (comma 3). Il successivo comma 5 prevede anche che la società possa esercitare ogni attività strumentale ai suoi compiti istituzionali nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Il comma 1-*quater* definisce esplicitamente la società come società *in house*. Tale fattispecie, di derivazione comunitaria, indica una società formalmente terza e separata dall'amministrazione pubblica ma sostanzialmente unita alla stessa da una relazione organica, chiamata a svolgere funzioni proprie dell'amministrazione e totalmente partecipata dallo Stato.

Ricorda infine che il 3 luglio 2008 la Commissione ha presentato un ricorso presso la Corte di giustizia delle Comunità europee (causa C 297/08) inteso ad ottenere la condanna dell'Italia per non aver creato, nella regione Campania, una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento idonei a permettere l'autosufficienza in materia di smaltimento di rifiuti, improntata al criterio della prossimità, e ad assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute umana e senza recare pregiudizio all'ambiente. In tal modo, secondo la Commissione, l'Italia è venuta meno agli obblighi imposti dagli articoli 4 e 5 della direttiva

2006/12/CE relativa ai rifiuti, come contestato in precedenza dalla Commissione nella procedura d'infrazione 2007/2195.

Sandro GOZI (PD) precisa innanzitutto di non volersi soffermare sulle notizie diffuse dai media in merito al decreto-legge in esame, e richiama invece l'attenzione dei colleghi su alcune specifiche disposizioni, rilevanti sotto il profilo della compatibilità comunitaria.

Riguardo, in primo luogo, all'articolo 16 – e indipendentemente da un suo possibile stralcio dal testo del decreto-legge – osserva che una revisione delle funzioni della protezione civile avrebbe dovuto affrontare i problemi esistenti di coordinamento con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli esteri e con gli interventi dell'Unione europea in materia di cooperazione allo sviluppo e di aiuti umanitari. Se, infatti, si osservano le disposizioni vigenti che definiscono i compiti della protezione civile, questa dovrebbe limitarsi ad interventi di primissima urgenza in tale ambito, mentre invece in diverse occasioni – cita a titolo di esempio i casi dello Tsunami o del terremoto ad Haiti – le sue azioni sono andate ben oltre il mandato di intervento esterno. Si deve certo riconoscere che in diversi casi la macchinosità delle procedure relative agli aiuti umanitari ha reso necessario il ricorso a interventi straordinari, ma ciò non toglie che il Governo avrebbe dovuto cogliere l'occasione per affrontare la questione, particolarmente rilevante sotto il profilo comunitario. Parimenti, appare lacunoso il mancato richiamo al nuovo meccanismo introdotto dal Trattato di Lisbona che rafforza la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo, in particolare promuovendo una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno dell'Unione tra i servizi di protezione civile nazionali e favorendo la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione

civile. Sarebbe stato utile chiarire come l'Italia parteciperà a tali nuove forme di cooperazione.

Richiama quindi, sotto il profilo della stretta compatibilità alla normativa dell'Unione europea, le disposizioni recate dall'articolo 10 che disciplina l'evacuazione e le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e stoccaggio temporaneo in Campania, e prevede che il collaudo, entro il 30 giugno 2010, degli impianti di discarica realizzati nel corso della gestione emergenziale, avvenga nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore. Il riferimento deve intendersi alla direttiva 2006/12/CE (direttiva rifiuti), ora sostituita dalla direttiva 2008/98/CE non ancora recepita nell'ordinamento italiano. Sottolinea l'urgenza di un rapido recepimento della direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti, anche tenendo conto del ricorso contro l'Italia pendente presso la Corte di giustizia delle Comunità europee, con riferimento al rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità in materia di smaltimento dei rifiuti già contenuti nella precedente direttiva 2006/12/CE.

Riterrebbe infine opportuno un approfondimento delle disposizioni di cui all'articolo 11, al fine di garantire che le disposizioni ivi recate rispettino i principi della normativa e della giurisprudenza comunitaria che sottopongono a specifici vincoli la possibilità di fare ricorso a società *in house*.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.50.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.**

**C. 3196 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nel corso della seduta antimeridiana odierna.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, segnala che sono ancora in corso votazioni presso l'VIII Commissione Ambiente e che pertanto, al momento, la Commissione non dispone del nuovo testo del decreto-legge. Ha comunque predisposto una proposta di parere, che tiene conto delle risultanze del dibattito svoltosi nella mattina odierna e della quale illustra i contenuti (*vedi allegato 1*).

Gianluca PINI (LNP), nel preannunciare il parere favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, invita tutti i gruppi a tenere conto del fatto che, molto probabilmente, il testo risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione Ambiente non recherà nuove questioni rilevanti sotto il profilo della compatibilità comunitaria. Non riterrebbe pertanto opportuna, ove tale ipotesi fosse confermata, una nuova convocazione della XIV Commissione.

Sandro GOZI (PD) concorda con le osservazioni svolte dal collega Pini. Ringrazia quindi il relatore per la sensibilità dimostrata rispetto alle osservazioni formulate dal gruppo del PD, preannunciando tuttavia l'astensione del suo gruppo – per quanto concerne i profili di competenza della XIV Commissione – sulla proposta di parere formulata dal relatore. Ribadisce invece il giudizio politico negativo sul provvedimento nel suo complesso, che potrà essere compiutamente espresso

nel corso dell'esame del decreto-legge in Assemblea.

Mario PESCANTE, *presidente*, in considerazione dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito e delle osservazioni svolte dai colleghi propone di esprimere il parere di competenza sul testo del decreto-legge come risultante dall'esame del Senato, per riconvocare eventualmente la Commissione al momento della trasmissione delle modifiche approvate dall'VIII Commissione, ove queste investano competenze della XIV Commissione.

La Commissione concorda.

Giuseppina CASTIELLO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 16 febbraio 2010. – Presidenza del presidente Mario PESCANTE. – Interviene il Ministro per le politiche europee Andrea Ronchi.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.**

**Atto n. 176.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 2*).

Enrico FARINONE (PD) osserva che su questo ordine di argomenti sarà in futuro opportuno considerare l'evoluzione di recenti riflessioni intervenute a livello mondiale che hanno quale obiettivo primario l'aumento della sicurezza basato su un approccio non punitivo. È la *just culture*, basata sulla comunicazione degli inconvenienti da parte degli operatori, i quali non vengono perseguiti se le azioni, le omissioni o le decisioni da loro intraprese in ottemperanza all'esperienza acquisita e alla formazione ricevuta non sono frutto di una condotta dolosa.

Ciò specificato, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Giuseppina CASTIELLO (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.**

**Atto n. 171.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2010.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che la Commissione ha avviato un intenso dibattito sul provvedimento, nel corso del quale è emersa l'esigenza, condivisa da diversi deputati e dal relatore, di poter acquisire indicazioni e chiarimenti da parte del Governo. Da quindi il benvenuto al Ministro Ronchi, anche a nome di tutta la XIV Commissione.

Il Ministro Andrea RONCHI precisa in primo luogo che non si dilungherà sui contenuti del decreto legislativo e sulle scelte generali che hanno ispirato il recepimento perché, come ha avuto modo di apprezzare dai resoconti, essi sono stati compiutamente illustrati dal relatore, onorevole Del Tenno nella sua dettagliata relazione introduttiva.

Ricorda che lo schema di decreto legislativo è il risultato di un lungo lavoro di approfondimento, che si è svolto presso il Dipartimento delle politiche europee, nel contesto di un Tavolo tecnico di confronto cui hanno preso parte tutte le Amministrazioni coinvolte e i rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative dei settori commerciali, imprenditoriali e professionali interessati. Nel contempo era stato avviato, già in quella fase preliminare, una proficua interlocuzione con le Regioni e gli enti locali, che aveva condotto ad un testo, nella sostanza, generalmente condiviso. Il confronto con le Regioni è poi proseguito, dopo l'approvazione preliminare del testo da parte del Consiglio dei Ministri, al tavolo tecnico costituito presso la Conferenza Stato Regioni, in seno al quale si era raggiunta una convergenza pressoché totale su una bozza di documento che, tuttavia, non si è potuta tradurre in un parere della Conferenza, perché questa, per le ragioni che tutti voi sapete, non si è poi mai riunita in sede politica. Resta, comunque, il documento di lavoro sul quale il Governo ed il coordinamento delle Regioni avevano concordato: se la Presidenza ritiene, potrà metterlo a disposizione della Commissione, la quale potrà valutare se recepire alcune o tutte le istanze regionali.

Quanto ai punti che sono emersi sin qui nel dibattito in Commissione, ricorda innanzitutto che alcuni degli intervenuti – si riferisce, ad esempio, all'onorevole Farinone e all'onorevole Gozi – hanno chiesto chiarimenti sul tema del regime giu-s-lavoristico applicabile ai dipendenti del prestatore di servizi comunitario. Sul punto, occorre anzitutto evidenziare che la direttiva servizi non introduce innovazioni rispetto alla previgente regolamentazione della materia. In questo campo, come è noto, bisogna distinguere tra imprese comunitarie che agiscono in regime di libertà di stabilimento – vale a dire che trasferiscono la propria sede nel territorio nazionale ovvero vi aprono una sede secondaria – ed imprese che agiscono in regime di libera prestazione di servizi, ossia che erogano nel nostro territorio prestazioni temporanee od occasionali. Nel caso dello stabilimento, è pacifico che ai dipendenti dell'impresa – che saranno lavoratori assunti in Italia o stabilmente trasferiti in Italia – debba applicarsi integralmente il regime che si applica ai lavoratori italiani, sia per quanto riguarda gli aspetti economici del rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda tutti gli altri aspetti accessori. Nel caso della prestazione di servizi vi è, come è noto, la preoccupazione che l'imprenditore comunitario utilizzi, ai fini della prestazione temporanea od occasionale (ad es. in occasione dell'esecuzione di un singolo appalto), dipendenti assunti nel proprio paese e distaccati nel nostro territorio, per i quali il costo del lavoro è inferiore al nostro (penso, ad esempio, ad alcuni Stati recentemente entrati nell'Unione: è il tema del cosiddetto « idraulico polacco »). A questa giusta preoccupazione, che attiene alle condizioni di concorrenza nelle quali si troveranno ad operare le nostre imprese, la direttiva servizi risponde facendo salve le regole definite dalla direttiva del 1996 sul distacco dei lavoratori. Queste regole, già recepite nel nostro ordinamento, sono state ribadite all'articolo 23 dello schema di decreto legislativo, nel quale si prevede, appunto, che l'impresa comunitaria che utilizzi nel nostro territorio dipendenti assunti nel proprio paese,

deve applicare ad essi, per il tempo della loro utilizzazione in Italia, le medesime condizioni contrattuali garantite ai nostri lavoratori sulla base dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Non vi è, quindi, il rischio di *dumping* sociale paventato da alcuni.

Un'altra osservazione dell'onorevole Gozi porta sulla possibilità di escludere, dall'applicazione della direttiva servizi e del decreto di recepimento, tutte le organizzazioni che non perseguono fini di lucro. Si consiglia, al riguardo, di modificare il testo e di riferirsi alle ONLUS. Ritiene che questa richiesta non possa essere completamente accolta. Infatti, la direttiva servizi recepisce una nozione comunitaria di impresa prestatrice di servizi, diversa da quella nazionale, nell'ambito della quale rientrano tutti i soggetti, privati o pubblici, che svolgono un'attività economica, indipendentemente dal perseguimento di uno scopo di lucro. Se si escludessero *tout court* dal campo di applicazione del decreto legislativo i soggetti che offrono servizi sul Mercato senza finalità di lucro, il recepimento della direttiva non sarebbe corretto. Per queste ragioni il Governo si è attenuto ad una definizione più vicina a quella contenuta nella direttiva.

Un terzo punto emerso nel dibattito degli scorsi giorni è quello che attiene alla necessità di conciliare le istanze di semplificazione, che hanno condotto in molti casi a privilegiare il meccanismo della DIA, con l'esigenza di garantire il raccordo con tutte le altre amministrazioni preposte alla tutela di interessi pubblici in materia di sanità, di sicurezza e di ordine pubblico, come le Aziende sanitarie locali e i Vigili del fuoco. Su questo fronte, è necessario chiarire che lo snellimento delle procedure che la direttiva e il decreto realizzano riguarda essenzialmente il rilascio dell'autorizzazione commerciale all'impresa e non tutte le altre autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività: quelle che riguardano, ad esempio, il rispetto delle disposizioni in materia ambientale, edilizia e urbanistica, la sicu-

rezza dei lavoratori e l'incolumità pubblica, ecc. Ciò emerge con chiarezza dalla definizione contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera g). Per queste altre autorizzazioni vi è solo la conferma di un dato di semplificazione, attraverso l'accenramento delle procedure presso lo sportello unico delle attività produttive di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008, al quale ci si è riferiti nell'articolo 25 del testo, che reca esclusivamente i necessari adeguamenti della disciplina dello sportello unico alla materia della direttiva. Quanto, in particolare, all'aspetto della pianificazione commerciale, chiarisce che la direttiva e il decreto di recepimento consentiranno alle autorità locali di mantenere ferme eventuali restrizioni quantitative o territoriali, in funzione della popolazione o della distanza geografica minima tra prestatori di servizi, purché queste restrizioni siano giustificate da un effettivo interesse pubblico e non si traducano in surrettizie limitazioni della concorrenza.

Da ultimo, con riferimento alla disciplina della distribuzione della stampa quotidiana e periodica, conferma che la scelta dei competenti settori del Governo ha tenuto conto del tradizionale assetto del settore nel nostro Paese, nel quale la regolazione è stata ispirata all'esigenza di favorire l'accesso alla rete distributiva, in condizioni di parità, per tutti gli editori, indipendentemente dalla loro forza economica e di mercato. Naturalmente il Governo terrà conto di eventuali diverse indicazioni che dovessero maturare dal dibattito parlamentare.

Sandro GOZI (PD) svolge alcune considerazioni in ordine alle precisazioni fornite dal Ministro Ronchi. Con riferimento in primo luogo alla materia della tutela del lavoro, ritiene particolarmente importante apprendere che l'articolo 23 dello schema di decreto si applica indistintamente a tutte le categorie di lavoratori, siano essi temporanei e distaccati, ciò che fugge le preoccupazioni da lui manifestate.

Per quanto concerno il monitoraggio delle procedure per il commercio a livello

regionale, ne ribadisce l'importanza poiché, pur nel riconoscimento delle competenze delle autorità locali, occorre evitare che tale autonomia possa finire per limitare, in maniera surrettizia, il regime della concorrenza. Auspica pertanto che il monitoraggio possa essere completato quanto prima.

Il Ministro Andrea RONCHI concorda sull'importanza di tale strumento di analisi, del quale si attendono i risultati.

Sandro GOZI (PD) invita il Governo a riflettere sul tema dell'economia sociale, con particolare riferimento alla questione delle cooperative sociali e delle Onlus. Nel decreto si parla infatti di « società caritative », dizione non riconducibile ad alcun soggetto giuridico nell'ordinamento italiano. Per tale motivo appare opportuna la sostituzione con la dizione di Onlus, al fine di escludere dall'ambito di applicazione della direttiva alcune categorie di soggetti. Si tratta di un intervento formale e sostanziale di particolare importanza.

Quanto al tema della distribuzione dei giornali, sollevato da più parti, ne sottolinea il rilievo ai fini della tutela del pluralismo e dell'economia dei piccoli distributori, anche alla luce delle valutazioni espresse dall'AGCOM.

Richiama poi la questione delle comunicazioni cui sono obbligati i prestatori di servizi, che debbono essere, al fine di evitare fenomeni di lavoro nero, uguali per tutti, siano essi italiani o comunitari.

Gianluca PINI (LNP) intervenendo in tema di disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica, ricorda di aver avanzato a nome del suo gruppo, nella seduta del 27 gennaio scorso, una richiesta puntuale di modifica del testo del decreto legislativo, con l'obiettivo di tutelare le piccole medie imprese. Si tratta di un tema difficilmente negoziabile, alla base di un'alleanza strategica con il Governo e che, ove non riconosciuto, potrebbe determinare una valutazione negativa del suo gruppo sul provvedimento.

Il Ministro Andrea RONCHI ribadisce la volontà del Governo di non determinare concentrazioni nel settore, ma anzi di mantenere lo spazio attribuito ai piccoli gruppi editoriali, rispondendo all'esigenza di favorire l'accesso alla rete distributiva, in condizioni di parità, per tutti gli editori, indipendentemente dalla loro forza economica e di mercato.

Mario PESCANTE, *presidente*, tenuto conto dell'imminenza delle votazioni in Assemblea e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio e per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.*

*Atto n. 167.*

## ALLEGATO 1

**DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (C. 3196 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 3196 Governo, approvato dal Senato, «DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile »;

considerato che l'articolo 11 consente ai presidenti di provincia di far subentrare le amministrazioni provinciali, anche attraverso la costituzione di apposite società a capitale interamente pubblico in materia, ai contratti in corso per le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, smaltimento e recupero rifiuti; al riguardo, la giurisprudenza comunitaria prevede la possibilità di affidare la gestione di servizi a società a capitale interamente pubblico (cosiddetta società *in house*) in deroga alla disciplina comunitaria in materia, che prevede il ricorso a gare, solo nel caso in cui l'ente locale eserciti sulla società un controllo gestionale e finanziario stringente sulla società in questione e analogo a quello esercitato dall'ente sui propri servizi, e quando tale società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti locali che la controllano;

valutato altresì che, con riferimento in particolare all'articolo 15, andrebbero meglio chiariti, in relazione alle emergenze internazionali, i diversi compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio e della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri; ciò al fine di assicurare un efficace raccordo tra le amministrazioni nazionali e le attività svolte dagli organismi dell'Unione europea competenti in materia, quali l'Ufficio per gli aiuti umanitari ECHO;

rilevata l'urgenza di assicurare un rapido recepimento della direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti, anche tenendo conto del ricorso contro l'Italia pendente presso la Corte di giustizia delle Comunità europee con riferimento al rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità in materia di smaltimento dei rifiuti già contenuti nella precedente direttiva 2006/12/CE;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre all'articolo 11 modifiche che risultino volte a garantire il rispetto dei principi della normativa e

della giurisprudenza comunitaria che sottopongono a specifici vincoli la possibilità di fare ricorso a società *in house*;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare meglio, all'arti-

colo 15, comma 1, in relazione alle emergenze internazionali, i diversi compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio e della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo (atto n. 176).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo (atto n. 176);

considerato che:

1) l'articolo 4, comma 4, della direttiva 2006/23/CE prevede che le licenze, le abilitazioni e le specializzazioni in materia di controllo del traffico aereo possano essere sospese quando sia in dubbio la competenza del controllore del traffico aereo o in caso di negligenza professionale mentre l'articolo 1, comma 2, capoverso comma 4 del provvedimento prevede la sospensione solo nel caso di negligenza professionale;

2) la disposizioni della direttiva 2006/23/CE, che pure è stata abrogata dall'articolo 2 del regolamento CE n. 1108 del 2009, continuano comunque ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle misure in materia di rilascio, modifica, sospensione o revoca delle licenze di controllo aereo di cui al paragrafo 10 dell'articolo 8-*quater* del regolamento CE n. 216 del 2008, che dovranno essere adottate entro il 31 dicembre 2012;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

all'articolo 1, comma 2, capoverso comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: « ovvero quando sia in dubbio la sua competenza ».

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda. C. 2298 (Parere alla VII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	363
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) .....	367
DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni</i> ) .....	364
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) .....	368
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	365
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) .....	369

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

##### La seduta comincia alle 14.10.

**Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda.**

**C. 2298.**

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Francesco Bevilacqua, illustra i contenuti del provvedimento in esame, concernente la predisposizione ed il finanziamento di un progetto per la realizzazione di interventi di recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, artistico, culturale e religioso del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda. Riferisce che il progetto, da attuarsi entro il 2014, è volto al recupero architettonico del complesso monastico; alla costituzione di un museo e di una biblioteca storica; alla costituzione di laboratori dedicati alla formazione nel campo del restauro di mobili, oggetti e arredi sacri e allo studio delle tradizioni monastiche. Osserva che l'articolo 2 prevede, per la realizzazione del

progetto, la costituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, da trasferire direttamente alla Fondazione Monte Venda ONLUS, mentre l'articolo 3 stabilisce che la Fondazione presenti annualmente, alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, una relazione sui lavori svolti e sull'impiego del finanziamento ottenuto. Evidenzia che la disciplina recata dalla proposta di legge è riconducibile in parte alla « tutela », in parte alla « valorizzazione » dei beni culturali; fa notare che l'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione annovera la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre il terzo comma include la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di legislazione concorrente. Sottolinea che con riferimento al riparto di competenze, la Corte costituzionale ha affermato che la cultura corrisponde a finalità di interesse generale, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Il deputato Mario PEPE (PD) dichiara il proprio voto di astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.**

**C. 3196 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, già sottoposto all'attenzione della Commissione ai fini del prescritto parere alla 13<sup>a</sup> Commissione del Senato nel corso dell'esame al Senato. Nel richiamare quanto già enunciato nella seduta del 19 gennaio 2010, segnala le modifiche di interesse della Commissione. In particolare, osserva che l'articolo 1 disciplina, per l'intera durata dello stato di emergenza, il subentro del Presidente della regione Abruzzo nelle funzioni dell'attuale Commissario delegato, ad eccezione della competenza per il completamento del progetto CASE (Complessi Antisismici Sostenibili Eco-compatibili) e degli immobili provvisori abitativi e scolastici. Rileva che con una modifica introdotta al Senato, il Commissario delegato può nominare quali sub-Commissari i sindaci e i presidenti delle province interessati, per le rispettive competenze. Sottolinea che l'articolo 2, al fine di chiudere l'emergenza rifiuti in Campania, prevede che, per garantire il subentro della regione e delle province senza soluzione di continuità nei rapporti facenti capo alle strutture del Sottosegretario all'emergenza rifiuti, vengano istituite l'Unità stralcio e l'Unità operativa che, fino al 31 gennaio 2011, attendranno ai compiti connessi al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. L'articolo 4, evidenzia, definisce i compiti dell'Unità operativa, consistenti nello svolgimento delle competenze amministrative riferite agli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti e del termovalorizzatore di Acerra, nonché alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali, tenuto conto, nelle more del definitivo piano regionale, delle Linee guida emanate dal Sottosegretario il 20 ottobre 2009 e, secondo un emendamento introdotto al Senato, sentite le rappresentanze degli enti locali. Si sofferma sull'articolo 7, che disciplina il trasferimento alla regione della proprietà del termovalorizzatore. Riferisce che l'articolo 11, ai commi 1 e 2, prevede misure volte alla costituzione e avvio delle società provinciali, quali l'attribuzione ai

Presidenti della provincia dei compiti funzionali alla programmazione della gestione dei rifiuti, nonché la facoltà per le società provinciali di affidare il servizio di gestione dei rifiuti a soggetti pubblici e privati. Rileva che l'articolo 15, al comma 2, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, la definizione dei livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile. Illustra quindi il contenuto degli articoli 16 e 17; quest'ultima disposizione, in materia di interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e ad integrazione di quanto disposto dalla finanziaria 2010 sull'adozione di piani straordinari per contrastare il rischio idrogeologico, introduce la possibilità di nominare commissari straordinari.

Il deputato Mario PEPE (PD) valuta negativamente il contenuto del provvedimento. Contesta le previsioni di cui all'articolo 17, ravvisando l'opportunità che sia riconosciuta in capo ai comuni la competenza relativa all'adozione di piani straordinari per contrastare il rischio idrogeologico. Reputa altresì necessario che le spese sostenute dagli enti locali per interventi di contrasto dei dissesti idrogeologici siano sottratte dal computo degli oneri considerati ai fini del rispetto del patto di stabilità.

Il senatore Walter VITALI (PD) dichiara la propria contrarietà sul testo in esame, che ritiene debba essere ritirato dal Governo o profondamente modificato. Nel richiamare le ragioni di opportunità che indurrebbero il Governo a prendere atto del profondo malessere che pervade i vertici del Dipartimento della Protezione civile, evidenzia che già nel corso dell'esame del provvedimento al Senato erano emerse valutazioni critiche sul continuo ricorso al sistema delle ordinanze che dichiarano lo stato di emergenza in settori sempre più ampi ed estesi, con conseguente abuso delle procedure d'intervento in deroga alla legislazione ordinaria.

Esprime quindi forti riserve sulle previsioni dell'articolo 16, del quale auspica la soppressione.

Il senatore Maurizio SAIA (Pdl) fa notare che il decreto-legge in titolo contempla diverse disposizioni che assumono un particolare rilievo e che dovrebbero essere prontamente approvate, quali in particolare le previsioni che stabiliscono la conclusione dello stato di emergenza in Campania nella gestione del ciclo dei rifiuti e il trasferimento di competenze dal Commissario delegato per l'emergenza terremoto in Abruzzo al presidente della regione.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009.**

**C. 2449-B Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Maurizio SAIA (Pdl), *relatore*, riferisce sui contenuti del provvedimento in esame, già sottoposto all'attenzione della Commissione ai fini del prescritto parere alla 14<sup>a</sup> Commissione del Senato ed alla XIV Commissione della Camera nel corso del precedente esame presso i due rami del parlamento. Nel richiamare quanto già enunciato nelle sedute del 23 giugno e del 7 ottobre 2009, si sofferma sulle modifiche di interesse della

Commissione. Evidenzia che l'articolo 7, nel testo emendato al Senato, modifica la legge 4 febbraio 2005, n. 11, introducendo i due nuovi articoli 4-*bis* e 4-*ter*, al fine di rafforzare il ruolo del Parlamento nel processo di elaborazione della posizione italiana da rappresentare in sede di Unione europea e nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione. Osserva che l'articolo 8, modificato nel corso dell'esame al Senato, riformula l'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, prevedendo l'introduzione, oltre alla consueta relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, di una nuova relazione annuale contenente tutti gli elementi utili al fine di valutare la effettiva partecipazione dell'Italia al processo normativo UE, all'attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali ed all'attuazione delle politiche di coesione economica e sociale. Riferisce che l'articolo 17, introdotto nel corso dell'esame al Senato, enuncia i principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nel recepimento di tre direttive in materia di energia indicate nell'allegato B. Richiama quindi i contenuti dell'articolo 29, introdotto nel corso dell'esame al

Senato, che contiene una delega al Governo per il riassetto della normativa nazionale in materia di pesca e acquicoltura, e dell'articolo 43, che modifica la legge n. 157 del 1992, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Il deputato Mario PEPE (PD) ravvisa l'esigenza che, all'articolo 7, sia riconosciuto uno specifico ruolo alle regioni nel processo di elaborazione della posizione italiana da rappresentare in sede di Unione europea; ritiene peraltro opportuno prevedere una più incisiva partecipazione delle autonomie regionali nella fase di elaborazione delle politiche settoriali.

Il senatore Maurizio SAIA (PdL), nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Pepe, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.50.**

## ALLEGATO 1

**Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda (C. 2298).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 2298, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante « Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ascrive la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annette la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività

culturali » tra le materie di legislazione concorrente; evidenziato altresì che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, devolve alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità che alla realizzazione del progetto ed alla gestione del Fondo presieda un apposito organismo composto da rappresentanti delle amministrazioni statali e delle autonomie territoriali interessate.

## ALLEGATO 2

**DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (C. 3196 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 195/2009, approvato dal Senato e in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, su cui la Commissione ha reso parere alla 13<sup>a</sup> Commissione del Senato;

rilevato che il provvedimento contempla disposizioni in materia ambientale, che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, assegna alla competenza esclusiva dello Stato, nonché in materia di « protezione civile » e « governo del territorio », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione annette alla competenza concorrente tra Stato e regioni;

considerato il parere reso nella seduta del 19 gennaio 2010 sul provvedimento in titolo nel corso dell'esame al Senato e valutate le modifiche apportate al testo del decreto-legge;

ritenuto opportuno, in riferimento all'articolo 16, il mantenimento in capo al

dipartimento della protezione civile di tutte le funzioni attualmente assegnate,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) sia soppresso l'articolo 16;

2) siano stabiliti, in ordine all'articolo 17 relativo agli interventi urgenti volti a rimuovere le situazioni di rischio idrogeologico, i criteri per la scelta delle priorità di intervento, con l'obiettivo di assegnare le risorse in maniera omogenea sul territorio nazionale, tenendo conto delle esigenze avanzate da parte degli enti locali e delle regioni ed affidando agli stessi enti locali e regioni la gestione degli interventi,

*e con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il sistema delle autonomie locali in Campania sia costantemente coinvolto, nei prossimi dodici mesi, in tutte le dinamiche connesse alla nuova fase;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di non sottoporre al patto di stabilità le spese per interventi di contrasto e sistemazione del dissesto idrogeologico.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (C. 2449-B Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, in corso di esame presso la XIV commissione della Camera, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009;

rilevato che il disegno di legge comunitaria rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*) della Costituzione (« rapporti dello Stato con l'Unione europea »);

considerati i pareri resi nelle sedute del 23 giugno e del 7 ottobre 2009 sul provvedimento in titolo e valutate le modifiche apportate al testo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la portata che

riveste l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni sulle « modalità di individuazione » delle materie di competenza regionale richiamato al comma 7 dell'articolo 1 in merito all'obbligo, per il Ministro per le politiche europee, di trasmettere un'informativa periodica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome;

*b)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 6, nella parte in cui introduce l'articolo 4-ter alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, un coinvolgimento delle regioni nel progetto del programma nazionale di riforma per l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, prima della presentazione da parte del Governo alla Commissione europea;

*c)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 7, uno specifico ruolo delle regioni nel processo di elaborazione della posizione italiana da rappresentare in sede di Unione europea;

*d)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere altresì una più incisiva partecipazione delle autonomie regionali nella fase di elaborazione delle politiche settoriali.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	370
Seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009 .....	370
Seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 e del 22 dicembre 2009 .....	370

*Martedì 16 febbraio 2010. – Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.*

**La seduta comincia alle 9.50.**

#### Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui il Comitato prende atto.

**Seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009.**

Prosegue l'esame della comunicazione all'ordine del giorno, relativa alla conferma dell'opposizione del segreto di Stato nel procedimento in corso di svolgimento a Milano.

Si svolge una discussione nel corso della quale intervengono il presidente D'ALEMA, i deputati CICCHITTO e COTA, i senatori CAFORIO, QUAGLIARIELLO ed

ESPOSITO, i deputati BRIGUGLIO e ROSATO e i senatori PASSONI e RUTELLI.

Il presidente D'ALEMA rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

**Seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 e del 22 dicembre 2009.**

Prosegue l'esame delle comunicazioni all'ordine del giorno relative alla conferma delle opposizioni del segreto di Stato nel procedimento in corso di svolgimento a Perugia.

Intervengono il presidente D'ALEMA, i deputati CICCHITTO, COTA, BRIGUGLIO e ROSATO e i senatori QUAGLIARIELLO, RUTELLI, PASSONI, CAFORIO e ESPOSITO.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

**La seduta termina alle 11.10.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	371
Audizione del dottor Guido Vincenzo Ditta, Dirigente medico del Ministero della Salute, in ordine alla sanità carceraria ( <i>Svolgimento dell'audizione e conclusione</i> ) .....	371

*Martedì 16 febbraio 2010.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.30 alle 19.45.

*Martedì 16 febbraio 2010. – Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO. – Interviene il dottor Guido Vincenzo Ditta, Dirigente medico del Ministero della Salute.*

**La seduta comincia alle 20.**

**Audizione del dottor Guido Vincenzo Ditta, Dirigente medico del Ministero della Salute, in ordine alla sanità carceraria.**

*(Svolgimento dell'audizione e conclusione).*

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

Leoluca ORLANDO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e svolge alcune considerazioni.

Il dottor Guido Vincenzo DITTA, *Dirigente medico del Ministero della Salute*, svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i deputati Laura MOLTENI (LNP), Benedetto Francesco FUCCI (PdL), Doris LO MORO (PD), Carmine Santo PATARINO (PdL), Giovanni Mario Savino BURTONE (PD) nonché, ripetutamente, Leoluca ORLANDO, *presidente*.

Il deputato Leoluca ORLANDO, *presidente*, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 20.50, riprende alle 20.55.**

Il dottor Guido Vincenzo DITTA, *Dirigente medico del Ministero della Salute*, replica agli intervenuti.

Il deputato Leoluca ORLANDO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

**La seduta termina alle 21.15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Sui lavori del Comitato ..... 3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (C. 3196 Governo, Approvato dal Senato) (Parere alla Commissione VIII) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) ..... 4

Comunicazioni del Presidente ..... 9

### COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

#### SEDE REFERENTE:

DL 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. C. 3175 Governo (*Esame e rinvio*) ..... 11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 18

### COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

#### SEDE REFERENTE:

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 19

*ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)* ..... 30

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 29

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007. C. 3083 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 133

*ERRATA CORRIGE* ..... 133

### COMMISSIONI RIUNITE (IX e XI)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di comandanti e piloti di Alitalia, interessati da misure di CIGS, sulle problematiche professionali connesse alla ristrutturazione della società ..... 134

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	135
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	135
SEDE CONSULTIVA:	
DL 195/2009: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	136
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	141
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere alternativo del gruppo PD</i> ) .....	143
AVVERTENZA .....	140

**II Giustizia**

SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2009. C. 2994-B approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	146
Decreto-legge 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	149
SEDE REFERENTE:	
Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	158
SEDE CONSULTIVA:	
Decreto-legge 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni</i> ) .....	158
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore approvata</i> ) .....	160
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere</i> ) .....	161
AVVERTENZA .....	159

**III Affari esteri e comunitari**

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.	
Audizione del Ministro Valentino Simonetti, Presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	164
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2009. C. 2449/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	165
RISOLUZIONI DI ASSEMBLEE INTERNAZIONALI:	
Dichiarazione di Vilnius approvata dall'Assemblea parlamentare dell'OSCE nella Sessione annuale 2009 ( <i>Esame Doc. XII-quinquies, n. 21, e conclusione</i> ) .....	167

**IV Difesa**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	169
SEDE REFERENTE:	
Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio », « Libero Comune di Zara in esilio » e « Libero Comune di Pola in esilio ». Testo unificato C. 684 Menia, C. 685 Menia e C. 1903 Raisi ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	169
SEDE CONSULTIVA:	
DL 195/09 Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	170
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	175
Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	172

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

SEDE CONSULTIVA:	
DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	176
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria. Atto n. 183 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	177
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici. Atto n. 167 (Rilievi alle Commissioni II e VIII) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	177

**VI Finanze**

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Presidente dell'Associazione bancaria italiana (ABI), sulle problematiche relative all'applicazione dell'Accordo di Basilea 2 .....	180
SEDE CONSULTIVA:	
DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	181
DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	185
Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. Testo unificato. C. 1079 e abbinate (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	199
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	203
Legge Comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	202

## SEDE REFERENTE:

Regime tributario dei redditi da locazione di immobili. C. 1807 De Micheli, C. 599 Caparini, C. 1349 Della Vedova, C. 1806 De Micheli, C. 2292 Versace, C. 2378 Labocchetta, C. 2758 Antonio Pepe ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	202
--	-----

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria (atto n. 183), di rappresentanti di: Federazione Italiana Settimanali Cattolici (FISC), Unione Stampa Periodica Italiana (USPI) e Unione Cattolica Stampa Italiana (UCSI) .....	204
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	205
Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	212

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 (Rilievi alle Commissioni riunite II e X) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4 del regolamento, e rinvio</i> ) .....	218
--	-----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla Comunicazione della Commissione europea recante « Dialogo università-imprese » (COM(2009)158 def.).	
Sul Libro verde « Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento (COM(2009)329 def.) e sulla Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Consiglio delle Regioni « Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore » (COM(2009)487 def.) ( <i>Deliberazione di una variazione del programma</i> ) .....	221

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE REFERENTE:

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	222
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i> ) .....	233
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti del Relatore e del Governo e relativi subemendamenti</i> ) .....	283
Sull'ordine dei lavori .....	222
AVVERTENZA .....	232

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo. Atto n. 176 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i> ) .....	290
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	299

Proposta di nomina dell'ingegner Giovanni Grimaldi a Presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro. Nomina n. 60 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	291
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Sull'ordine dei lavori .....	292
DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	292
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00251 Velo: Piena operatività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, anche attraverso il reclutamento del personale tecnico proveniente dal gruppo Ferrovie dello Stato ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	296
<b>COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:</b>	
Sulla visita di una delegazione della Commissione al Centro ENAV di controllo d'area di Roma presso l'aeroporto di Ciampino (26 gennaio 2010) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..	296
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione</i> ) .....	301
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano ( <i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio</i> ) .....	297
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	297
AVVERTENZA .....	298
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	306
DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	309
Legge comunitaria 2009. C. 2449/B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	311
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Atto n. 172 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	319
ALLEGATO ( <i>Ulteriore proposta di parere del Relatore</i> ) .....	320
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione di rappresentanti del Fondo COMETA sulle problematiche relative alla gestione e all'andamento dei fondi pensione e della previdenza complementare .....	322
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	323

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	324
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori. C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi .....	328
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. Testo unificato C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino .....	328
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	328
DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	331
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	333
<b>XII Affari sociali</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Variazione nella composizione della Commissione .....	334
DL 195/2009: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	334
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	336
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Testo unificato C. 624-635-1141-1312-1738-1764-ter-1830-1968-ter-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	337
<b>XIII Agricoltura</b>	
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-01612 D'Ippolito Vitale: Misure in favore del settore agricolo in relazione ai danni provocati dalle eccezionali avversità atmosferiche del 2009 .....	340
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	346
5-02193 Margiotta: Iniziative del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in merito al regime di agevolazioni sul gasolio per il riscaldamento delle serre .....	341
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	348
5-02478 Ruvolo: Iniziative in merito al rialzo dei prezzi di alcune materie prime, come zucchero, caffè, thé, cacao .....	341
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	349
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	341

DL n. 194 del 2009, recante proroga di termini legislativi. C. 3210 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	343
Fondo per il restauro e la valorizzazione del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda. C. 2298 Goisis (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	344

#### **XIV Politiche dell'Unione europea**

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	350
--	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	355
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	360

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo. Atto n. 176 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	355
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	362
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .	356
AVVERTENZA .....	359

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda. C. 2298 (Parere alla VII Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	363
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	367
DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. C. 3196 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni</i> ) .....	364
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	368
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	365
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	369

#### **COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Comunicazioni del Presidente .....	370
Seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009 .....	370

Seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 e del 22 dicembre 2009 ..... 370

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 371

Audizione del dottor Guido Vincenzo Ditta, Dirigente medico del Ministero della Salute, in ordine alla sanità carceraria (*Svolgimento dell'audizione e conclusione*) ..... 371

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 19,80



\*16SMC0002840\*